REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo Italiano

La CORTE di ASSISE di CALTANISSETTA

Prima Sezione

composta dai Signori:

1. Dott.	Luigi	RUSSO	Presidente
2. Drs.	Raffaella	POGGI	Giudice a latere
3. Sig.	Maria	CAMMARATA	Giudice Popolare
4. "	Giuseppa	SCOZZARO	" "
5. "	Giuseppe	DELL'AIRA	" "
6. "	Antonietta	STAGNO	" "
7. "	Giuseppe	DIVITA	" "
8. "	Salvatore	ALEO	" "

all'udienza del 4 aprile 1998 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel processo penale n° 1/97 R.G. Corte Assise contro

1. **BENVENUTO Giuseppe Croce**, nato a Palma Montechiaro (AG) il 18.08.1970, domiciliato presso il Servizio Centrale di protezione per i collaboratori di giustizia,

LIBERO - ASSENTE

difeso di fiducia dagli Avv.ti Carlo Fabbri e G.Tinaglia del Foro di Palermo

2. **CALAFATO Giovanni**, nato a Palma Montechiaro (AG) il 6.6.1965, domiciliato presso il Servizio Centrale di protezione per i collaboratori di giustizia,

LIBERO - ASSENTE

difeso di fiducia dagli Avv.ti Geraci del Foro di Roma e Tornabene del Foro di Caltanissetta

3. **CALAFATO Salvatore**, nato a Palma Montechiaro (AG) il 23.6.1967,

DETENUTO per questa causa - PRESENTE

difeso di fiducia dall' Avv. Lidia Fiamma del Foro di Agrigento

N° 2/98 Reg. Sent.

N° 1/97 Reg. Gen.

SENTENZA

pronunciata il 4.4.98

depositata il 23.4.98

diventata irrevocabile il

Redatte schede il

Redatta parcella il

Campione penale n° .....

Trasmessa estratti esecutivi agli uffici il

IL CANCELLIERE

4. GALLEA Antonio, nato a Canicattì (AG) il 26.4.1957
DETENUTO per questa causa - ASSENTE per rinuncia
difeso di fiducia dall' Avv. Salvatore Iannello del Foro di Agrigento

5. MONTANTI Giuseppe, nato a Canicattì (AG) il 10.5.1956
LATITANTE - CONTUMACE
difeso di fiducia da Avv. Antonio Gaziano del Foro di Agrigento e Avv. Armando Veneto del Foro di Palmi

6. PARLA Salvatore, nato a Canicattì (AG) il 29.5.1948
DETENUTO per altro - PRESENTE
difeso di fiducia da Avv. Armando Veneto e da Avv. Filippa Orlando del Foro di Palmi

I M P U T A T I

BENVENUTO Giuseppe
(proc. n°17/96 R.G. Corte Assise; decreto GUP di rinvio a giudizio del 26.3.1996)

A) del delitto p. e p. dagli artt. 61 nn.5 e 10, 110, 112 c.1, 575, 577 n.3 Codice Penale per avere, in concorso con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, con premeditazione, cagionato la morte del Dott. Rosario LIVATINO, Giudice del Tribunale di Agrigento, mediante l'esplosione di più colpi d'arma da fuoco di cui ai capi successivi, con l'aggravante di avere commesso il fatto in cinque persone e in circostanze tali da ostacolare la pubblica e privata difesa.

In territorio di Favara, strada statale n.640 per Agrigento, il 21.9.1990 alle ore 8,45 circa.

B) del delitto p. e p. dagli artt. 81, 1° comma, 110, 112 n.1 Codice Penale, 10 Legge 14.10.1974 n.497 per avere, in concorso con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente detenuto una pistola BERETTA cal.9 nonché un mitra di marca e tipo non identificati.

In territorio di Favara, strada statale n.640 per Agrigento, il 21.9.1990 alle ore 8,45 circa.

C) del delitto p. e p. dagli artt.110 e 112 n.1 Codice Penale, 10 e 14 Legge 14.10.1974 n.497 per avere, in concorso con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente detenuto un fucile sovrapposto marca BREDA cal.12 con matricola abrasa.

In territorio di Favara, strada statale n.640 per Agrigento, il 21.9.1990 alle ore 8,45 circa.

D) del delitto p. e p. dagli artt.110, 112 n.1 Codice Penale, 23, comma 3°, Legge 18.04.1975 n.110 per avere, in concorso con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, detenuto le armi dei precedenti capi b) e c) da ritenersi clandestine in quanto con matricola abrasa e punzonata.

In territorio di Favara, strada statale n.640 per Agrigento, il 21.9.1990 alle ore 8,45 circa.

E) del delitto p. e p. dagli artt. 81, 1° comma, 61 n.2, 110 e 112 n.1 Codice Penale, 12 Legge 14.10.1974 n.497 per avere, in concorso con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di commettere il reato di cui al capo a), illegalmente portato in luogo pubblico le armi da guerra di cui al capo b).

In territorio di Favara, strada statale n.640 per Agrigento, il 21.9.1990 alle ore 8,45 circa.

F) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 110 e 112 n.1 Codice Penale, 12 e 14 Legge 14.10.1974 n.497 per avere, in concorso con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente portato in luogo pubblico il fucile di cui al capo c).

In territorio di Favara, strada statale n.640 per Agrigento, il 21.9.1990 alle ore 8,45 circa.

G) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 110 e 112 n.1 Codice Penale, 10 Legge 18.04.1975 n.110 per avere, in concorso con

PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di commettere il reato di cui al capo a), portato in luogo pubblico le armi clandestine di cui al capo d).

In territorio di Favara, strada statale n.640 per Agrigento, il 21.9.1990 alle ore 8,45 circa.

H) del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110, 112 n.1, 648 Codice Penale, per avere, in concorso con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di procurarsi un profitto, ricevuto le pistole ed il fucile di cui ai capi b) e c) di provenienza delittuosa in quanto con matricola rispettivamente punzonata e abrasa e, inoltre, essendo anche il fucile di provenienza furtiva in quanto sottratto a BRUCCOLERI Antonio in Favara il 2.12.1989.

I) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81 cpv., 110, 112 n.1, 648 Codice Penale, per avere, in concorso con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di procurarsi un profitto, ricevuto al fine di commettere il reato sub a) l'autovettura FIAT UNO targata AG-266800 e la moto HONDA 600 targata AG-41952, entrambe di provenienza delittuosain quanto la prima sottratta a VAIANA Salvatore il 13.5.1990 in Villaseta (AG) e la seconda sottratta a CALAMIA Antonio in Licata il 9.6.1990.

L) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 110 e 112 n.1, 424 Codice Penale per avere, in concorso con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di ottenere l'impunità dai reati precedenti e al solo scopo di danneggiarli, appiccato il fuoco all'autovettura ed alla motocicletta oltrechè alla pistola ed al fucile di cui ai capi precedenti, essendo seguito l'incendio.
In Agrigento, contrada "Gasena", il 21.9.1990.

CALAFATO Giovanni
CALAFATO Salvatore
GALLEA Antonio
MONTANTI Giuseppe
PARLA Salvatore
(proc. n°1/97 R.C. Corte Assise; decreto GUP di rinvio a giudizio del 7.11.1996)

A) del delitto di concorso in omicidio volontario aggravato di cui agli artt. 61 nn.5 e 10, 110, 112 n.1, 575, 577 n.3 Codice Penale per avere, in qualità di mandanti o comunque di determinatori o rafforzatori dell'altrui proposito criminoso, in concorso fra loro e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nonché con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, cagionato con premeditazione la morte del Dott. Rosario LIVATINO, Giudice del Tribunale di Agrigento, mediante l'esplosione di più colpi delle armi da fuoco di cui ai capi successivi; con le aggravanti di avere commesso il fatto in più di cinque persone e in circostanze tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, colpendo il giudice mentre viaggiava per recarsi in Ufficio, da solo e senza alcuna misura di protezione.
Con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 61 n.10 Codice Penale per avere commesso il fatto in danno di un magistrato a causa del suo rigoroso, imparziale ed inflessibile impegno nell'esercizio delle sue funzioni.
In territorio di Favara, strada statale n.640 per Agrigento, il 21.9.1990 alle ore 8,45 circa.

B) delitto di cui agli artt. 81, I comma, 110 c.p., 112 n. 1 c.p., 10 L. 14 ottobre 1974 nr. 497, per avere, in concorso fra loro e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nonché con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente detenuto una pistola Beretta cal. 9, diverse altre pistole, nonché un mitra di marca e tipo non identificati.
In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, ed altrove, in epoca anteriore e successiva al 21 settembre 1990.

C) delitto di cui agli artt. 110 e 112 n. 1 c.p., 10 e 14 L. 14 ottobre 1974 nr. 497, per avere, in concorso fra loro e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nonché con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente detenuto un fucile sovrapposto marca Breda cal. 12 con matricola abrasa.
In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, ed altrove, in epoca anteriore e successiva al 21 settembre 1990.

D) delitto di cui agli artt. 110 e 112 n. 1 c.p., 23 comma 3 L. 18 aprile 1975 nr. 110, per avere, in concorso fra loro e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nonché con PACE Domenico, AMICO

Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente detenuto le armi di cui ai capi B) e C) precedenti; da ritenersi clandestine in quanto con matricola abrasa o comunque alterata.
In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, ed altrove, in epoca anteriore e successiva al 21 settembre 1990.

E) delitto di cui agli artt. 81, I comma, 61 n.2, 110 e 112 n. 1 c.p., 12 L. 14 ottobre 1974 nr. 497, per avere, in concorso fra loro e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nonché con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di commettere il reato di cui al capo A), illegalmente portato in luogo pubblico le armi da guerra di cui al capo B).
In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, il 21 settembre 1990, alle ore 08,45 circa.

F) delitto di cui agli artt. 61 n.2, 110 e 112 n. 1 c.p., 12 e 14 L. 14 ottobre 1974 nr. 497 per avere, in concorso fra loro e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nonché con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, illegalmente portato in luogo pubblico il fucile di cui al capo C).
In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, il 21 settembre 1990, alle ore 08,45 circa.

G) delitto di cui agli artt. 61 n.2, 110 e 112 n. 1 c.p., 23 comma 4, L. 18 aprile 1975 nr. 110, per avere, in concorso fra loro e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nonché con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati,, nei cui confronti si procede separatamente, al fine di commettere il reato di cui al capo A), portato in luogo pubblico le armi clandestine di cui al capo D).
In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, il 21 settembre 1990, alle ore 08,45 circa.

H) delitto di cui agli artt. 81, 110 e 112 n. 1, 648 c.p., per avere, in concorso fra loro e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nonché con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di procurarsi un profitto, ricevuto le pistole e il fucile di cui ai capi B) e C), di provenienza delittuosa in quanto con matricola rispettivamente punzonata e abrasa e, inoltre,

essendo il fucile anche di provenienza furtiva in quanto sottratto a Bruccoleri Antonio in Favara il 2 dicembre 1989.
In territorio di Favara, ed altrove, in epoca anteriore al 21 settembre 1990.

I) delitto di cui agli artt. 61, n.2, 81 cpv., 110 e 112 nr. 1 e 648 c.p., poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminosa, in concorso fra loro e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nonché con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di procurarsi un profitto, ricevevano, per commettere il reato di cui al capo A), l'autovettura Fiat targata AG 266800, proveniente dal furto subito da VIANA Salvatore il 13 maggio 1990 in Villaseta (AG), la moto Honda 600 targata AG 41952, proveniente dal furto subito da CALAMUTA Antonio in Licata il 9 giugno 1990 e la autovettura Volkswagen GOLF con targa tedesca proveniente dalla rapina subita in Paternò il 7 gennaio 1989 da DI BELLA Salvatore.
In territorio di Favara, ed altrove, in epoca anteriore al 21 settembre 1990.

L) delitto di cui agli artt. 61 nr. 2, 110 e 112 nr. 1 e 424 cpv. c.p., per avere, in concorso fra loro e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nonché con PACE Domenico, AMICO Paolo, PUZZANGARO Gaetano e AVARELLO Giovanni, precedentemente giudicati, al fine di ottenere l'impunità dai reati precedenti e al solo scopo di danneggiarli, appiccato il fuoco alla autovettura e alla motocicletta oltreché alla pistola BERETTA cal. 9 e al fucile di cui ai capi precedenti, essendo seguito l'incendio.

In Agrigento, contrada "Gasena", il 21 settembre 1990.

Conclusioni delle parti:

il PUBBLICO MINISTERO (udienza 24.3.1998) chiede la condanna:

- per Benvenuto Giuseppe e per Calafato Giovanni: alla pena di 16 anni di reclusione, riconosciuta l'attenuante della collaborazione, escluse le attenuanti generiche;

- per Calafato Salvatore, Gallea Antonio, Montanti Giuseppe, Parla Salvatore: alla pena dell'ergastolo.

PARTE CIVILE (udienza 30.3.1998):
L'avv. Vittorio Mammana chiede, come da comparsa scritta, la condanna degli imputati al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio per le parti civili costituite CORBO Rosalia e LIVATINO Vincenzo.

DIFENSORI degli imputati:

Gli Avv.ti Tineglia (udienza 30.3.1998) e Fabbri (udienza 1.4.1998) per BENVENUTO Giuseppe chiedono:

1. che la Corte di Assise, ai sensi dell'art.521 cpp, voglia trasmettere gli atti al P.M. competente;

2. in subordine, l'assoluzione dell'imputato dai reati contestatigli con il decreto di rinvio a giudizio per non averli commessi;

3. ancora in subordine, per tutti i reati unificati dal vincolo della continuazione, l'applicazione della diminuente dell'art.8 Legge 207/91 e la concessione delle attenuanti generiche da ritenersi prevalenti sulle aggravanti, con l'irrogazione della pena in misura minima.

Avv. Gexaci (udienza 1.4.1998) per CALAFATO Giovanni chiede:

- l'assoluzione dai delitti ascrittigli ai sensi dell'Art.530, 2° comma, cpp; in subordine, l'applicazione della diminuente dell'art.8 Legge 207/91 e la concessione delle attenuanti generiche da ritenersi prevalenti sulle aggravanti, con l'irrogazione della pena in misura minima.

Avv. Lidia Fiemma (udienza 31.3.1998) per CALAFATO Salvatore chiede:

- l'assoluzione dell'imputato da tutti i reati ascrittigli per non avere commesso il fatto;

Avv.Salvatore Iannello (udienza 31.3.1998) per CALLEA Antonio chiede:

- l'assoluzione dell'imputato da tutti i reati ascrittigli per non avere commesso il fatto; in subordine, anche ai sensi dell'art.530, 2° comma, cpp;

Avv.ti Armando Veneto e Filippa Orlando (udienza 31.3.1998) per CARLA Salvatore chiedono:

- l'assoluzione dell'imputato da tutti i reati ascrittigli per non avere commesso il fatto

Avv. Armando Veneto (udienza 31.3.1998) per MONTANTI Giuseppe (anche in sostituzione dell'Avv. Caziano) chiede:

- l'assoluzione dell'imputato da tutti i reati ascrittigli per non avere commesso il fatto

N°1/97 + 17/96 R.G. Corte Assise Caltanissetta

Processo penale contro BENVENUTO Giuseppe ed altri

(omicidio del giudice Rosario Livatino)

Indice della sentenza

00. Frontespizio e capi d'imputazione.....pag. 1

01. Premessa..... " 11

02. L'esecuzione del delitto..... " 13

03. Il quadro ambientale in cui maturò il delitto: "Mafia" di Canicattì e di Palma Montechiaro.... " 20

04. Valutazione dei pentiti..... " 35

05. La responsabilità dei mandanti: il concorso morale..... " 51

06. Il difetto di contestazione eccepito dalla difesa dell'imputato Benvenuto Giuseppe..... " 58

07. La partecipazione di Benvenuto Giuseppe quale (presunto) quinto componente del gruppo di fuoco..... " 67

08. L'ideazione e la deliberazione del delitto..... " 113

09. Il "movente" del delitto..... " 158

10. L'ideazione ed il suo artefice: Gallea Antonio. " 179

11. La posizione di Calafato Giovanni..... " 200

12. La posizione di Calafato Salvatore..... " 219

13. La posizione di Benvenuto Giuseppe..... " 236

14. La posizione di Parla Salvatore..... " 252

15. La posizione di Montanti Giuseppe..... " 264

16. Dispositivo..... " 272

1. Premessa.

Appare opportuno delineare talune considerazioni di carattere generale nel momento in cui giunge a conclusione il primo grado del terzo processo per il vile assassinio del Giudice Rosario Livatino, soprattutto per evidenziarne le peculiarità rispetto ai primi due processi e le tematiche affrontate in relazione alla portata assunta dalle precedenti decisioni sul medesimo episodio, entrambe divenute definitive sentenze di condanna per quattro soggetti (Amico Paolo e Pace Domenico prima, Puzzangaro Gaetano e Avarello Giovanni poi) ritenuti gli esecutori materiali di questo delitto.

Il processo, pur ponendo il quesito in ordine alla eventuale partecipazione all'agguato di una quinta persona, che nell'originaria impostazione accusatoria avrebbe potuto identificarsi in Benvenuto Giuseppe Croce, si rivolge essenzialmente ai mandanti ed ai concorrenti morali dell'azione criminale e si pone, secondo il quadro prospettato dalla Pubblica Accusa, in successione logica rispetto agli elementi probatori emersi e positivamente valutati nei processi precedenti.

Un processo ai mandanti, pur nell'ipotesi che tra essi vi sia un altro degli esecutori materiali del delitto, rende necessario l'approfondimento della "matrice ambientale" in cui maturò l'azione criminosa, di indubbia natura "mafiosa" e tuttavia pregnante di contenuti originali che la distinguono da altri delitti "eccellenti" commessi dalle organizzazioni criminali di natura analoga.

In particolare si allude al fatto che la struttura, o meglio, le strutture criminogene di riferimento direttamente coinvolte nel tragico evento non sono quelle tradizionali dell'organizzazione mafiosa comunemente conosciuta come COSA NOSTRA; né si

può affermare che le medesime siano completamente omologhe al recente fenomeno di aggregazione criminale convenzionalmente denominato STIDDA, fenomeno sorto e sviluppatosi in alcune zone dell'Agrigentino, del Nisseno e dell'Ennese nel corso degli anni '80, con significative propaggini nella provincia di Ragusa, specie nelle zone di Vittoria-Comiso.

L'esame del peculiare "humus" delinquenziale in cui maturò l'omicidio del Giudice Livatino non vale soltanto a proiettare fatti "di mafia", ordinari o eccezionali che siano, su sfondi abbastanza originali e notevolmente differenziati rispetto ai fatti di mafia-COSA NOSTRA più comunemente conosciuti nelle esperienze giudiziarie degli ultimi anni, ma serve anche a delineare la posizione dei personaggi del processo in un dato contesto, entro cui va ricostruita la vicenda attraverso la valutazione critica delle diverse fonti di prova.

2. L'esecuzione del delitto.

La strada statale n°640 si diparte dallo svincolo della A-19 di Caltanissetta e, superato il capoluogo nisseno, giunge fino ad Agrigento e Porto Empedocle passando nei pressi di Canicattì.
Il Giudice Rosario Livatino, residente in quest'ultimo centro, anche la mattina del 21 settembre 1990 era a bordo della sua Ford Fiesta targata AG-174248 di colore amaranto per raggiungere il Tribunale di Agrigento ove prestava servizio.
Giunto in contrada "S.Benedetto" venne affiancato da una Fiat UNO dalla quale vennero esplosi due colpi di fucile (che attinsero la Ford Fiesta nel lunotto posteriore e nel fascione soprastante la linea superiore dello sportello della fiancata sinistra) ed alcuni colpi di arma corta.
Arrestata la marcia della Ford sul margine destro della carreggiata, le successive possibilità di manovra del Livatino vennero vanificate dalla Fiat UNO che si pose davanti alla Ford spingendola in retromarcia, in senso leggermente longitudinale, contro la barriera guard-rail.
Il magistrato, rimasto illeso fino a quel momento, tentò la fuga scendendo dalla propria vettura per scavalcare la barriera guard-rail e dirigersi verso la scarpata esistente lungo la carreggiata destra della strada.
Mentre scavalcava venne raggiunto da un primo colpo d'arma da fuoco, che gli consentì comunque di proseguire la fuga lungo la scarpata fino a quando fu colpito da altri quattro colpi, gli ultimi due quando era già a terra agonizzante.
Lo scenario del delitto ebbe un testimone, Pietro Ivano Nava, che casualmente percorreva la strada nella stessa direzione e che informò subito dopo con il proprio telefono portatile la Questura di Agrigento, chiamando il "113".

La Polizia trovò la Ford Fiesta ancora con il motore acceso, la leva del cambio in posizione "folle" e quella del freno a mano abbassata, e, in fondo alla scarpata di destra (in direzione Agrigento), nel greto del torrente San Benedetto, il corpo ormai senza vita del dott. Livatino.

Dall'esame esterno del cadavere e dall'autopsia emerse che il Livatino era stato raggiunto da cinque colpi d'arma da fuoco corta, cal. 9, sparati almeno da due armi diverse e uno dei quali (il primo dei cinque) era stato esploso a breve distanza; uno dei colpi, inoltre, risultava esploso sulla vittima da sinistra verso destra; altri due da dietro in avanti e da destra verso sinistra, mentre gli ultimi due raggiungevano la vittima già a terra.

Dalla consulenza medico-legale emergeva che due colpi avevano provocato altrettante ferite a fondo cieco al torace e alla spalla destra con ritenzione dei proiettili (repertati durante l'autopsia e risultati di cal.9 parabellum).

Gli effetti della carica esplosiva nelle zone a margine del foro prodotto dal primo dei cinque colpi indussero il consulente medico-legale a concludere che era stato esploso a breve distanza (cm. 30-40), avallando così l'ipotesi che questo sia stato il primo colpo a raggiungere il Livatino nell'atto di scavalcare il guard-rail della strada, mentre assumeva una posizione di parziale flessione del busto in avanti.

Il secondo e il terzo colpo furono verosimilmente esplosi all'inizio della fuga verso la scarpata, e quindi, esaurita la carica vitale, la vittima raggiunse il punto in cui cadde per effetto delle lesioni polmonari subite a distanza di metri 81.50 dalla barriera guard-rail.

Dal sopralluogo effettuato dalla Polizia Scientifica il 21.9.1990 risultò che la Ford Fiesta targata AG-174248 era ri-

volta con la parte anteriore in direzione di Agrigento ed aveva la parte posteriore destra addossata al guard-rail e quella anteriore destra a cm. 50 dallo stesso guard-rail.

L'autovettura aveva il vetro dello sportello destro rotto e numerosi segni degli effetti d'arma da fuoco e dell'urto provocato contro il guard-rail, così come partitamente descritti nel verbale del 21.9.1990.

Sul manto stradale accanto alla vettura vennero rinvenuti:

1) un bossolo cal. 9 mm. Luger marca F.G. e un bottone grigio;

2) un bossolo cal. 9 mm. parabellum marca G.F.L. del 1983;

3) una cartuccia cal. 9x21 appena percossa e frammenti di vetro dello sportello anteriore destro dell'autovettura;

4) un bossolo cal. 9x21 marca G.F.L.;

5) un bossolo cal. 9 mm. Luger marca G.F.L.;

6) un frammento di incamiciatura di proiettile e, ad un metro di distanza, del terriccio, presumibilmente caduto da un parafango di auto. Le tracce di terriccio, invece, non erano presenti sulla Ford Fiesta.

Nella scarpata sottostante il guard-rail vennero inoltre rinvenuti:

1) un caricatore bifilare con la scritta *P.B.cal. 9 para, made in Italy*, contenente 4 cartucce cal. 9 parabellum marca G.F.L. degli anni 82-84-84 e 88;

2) gli occhiali e la scarpa sinistra del dott. Livatino;

3) due cartucce cal. 9x21 marca G.F.L.;

A circa due metri di distanza dal cadavere la Polizia notò due macchie di sangue e, lì vicino, rinvenne quattro bossoli cal. 9x21 marca G.F.L.

Quasi contestualmente ai rilievi effettuati sulla scena del delitto, i Carabinieri di Favara, avvertiti telefonicamente da tale Milioti Rosario, in contrada Casena trovarono in uno

spiazzo di terra battuta vicino l'abbeveratoio, denominato "Petrusa", una Fiat Uno bianca e una moto Honda, completamente bruciate e risultate essere entrambe di provenienza furtiva.
La parte posteriore destra della Fiat UNO T.D. a quattro sportelli, all'altezza dei dispositivi di segnalazione di direzione e dello stop, aveva la lamiera ammaccata e rientrata; altra lieve rientranza della carrozzeria si notava lungo lo sportello anteriore destro.
All'interno dell'autovettura vennero trovati, su quel che rimaneva del sedile anteriore destro dopo l'incendio, una *"culatta otturatore completa di canna relativa a una pistola semiautomatica cal. 9 parabellum"* e sotto lo stesso sedile vi erano altre parti della stessa arma (rivelatasi poi di fondamentale importanza per le indagini).
Sul sedile anteriore sinistro venne trovato un "serbatoio da 15 colpi per pistola cal. 9 parabellum"; sul sedile posteriore, infine, vi era un fucile a canne sovrapposte marca "Breda", privo del calcio in legno, verosimilmente distrutto dall'incendio.
Sul basamento dell'autovettura e sul terreno, a un paio di metri dalla Fiat Uno, venivano trovati bossoli cal. 9.
Dal racconto del teste Pietro Ivano Nava, acquisito in questo processo quale verbale di prova di altro procedimento e peraltro consacrato dai due precedenti giudicati per questo stesso fatto, si apprende che egli, mentre si dirigeva verso Agrigento a bordo della propria vettura Lancia Thema tipo familiare, dopo avere oltrepassato alle ore 8,30 circa lo svincolo di Canicatti-Sud era stato superato da una motocicletta che viaggiava ad alta velocità e in modo così rischioso da richiamare la sua attenzione.

La motocicletta aveva paramanopole bianche e la targa legata al parafango con nastro adesivo; a bordo vi erano due persone e quella seduta dietro indossava un maglione rosso e un casco bianco.

Proseguendo nella marcia, dopo circa dieci minuti vide ferma sulla sua destra una Ford Fiesta rossa con il lunotto posteriore rotto; davanti alla vettura vi era ferma una motocicletta con accanto un uomo.

Il teste riconobbe il motoveicolo notato qualche minuto prima e nel giovane con il casco bianco e il maglione rosso colui che in precedenza aveva visto a bordo della motocicletta che l'aveva sorpassato.

Mentre superava la Fiesta il teste notò un altro giovane scavalcare il guard-rail impugnando con la sinistra una pistola con canna più lunga e larga del normale ed ebbe la percezione che nella scarpata vi fosse un uomo di corporatura media, con un indumento azzurro, nell'atto di fuggire.

Trenta metri più avanti la Ford Fiesta, il Nava vide ferma una Fiat Uno beige con i fari anteriori rotti e a bordo della quale non vi era nessuno.

La sintesi della dinamica dell'evento delittuoso, sancita dai due giudicati anzidetti, può consolidarsi ritenendo che il dott.Livatino, costretto a fermarsi a causa dei colpi di fucile e di pistola che attinsero il lunotto posteriore e la fiancata sinistra della sua Ford Fiesta, venne sorpassato sia dalla Fiat UNO subito dopo l'affiancamento sia dalla motocicletta.

Rimasto probabilmente ancora illeso, il dott. Livatino tentò una manovra di retromarcia o di inversione del senso di marcia ma si fermò dopo avere urtato con la parte posteriore destra della sua autovettura contro il guard-rail, anche perché ostacolato da una manovra opponente della Fiat UNO, i cui segni

sulla carrozzeria lato destro coincidono con quelli della Ford Fiesta lato sinistro.

Il magistrato tentò allora la fuga attraverso la scarpata di destra; fu raggiunto dal primo colpo d'arma da fuoco quasi certamente nell'atto di scavalcare la barriera guard-rail, e quindi fu attinto da più colpi provenienti da due pistole cal. 9 fino ai due colpi di "grazia" conclusivi della sequenza.

Sulla scorta delle prime indicazioni fornite dal teste Nava in sede di individuazioni fotografiche eseguite la sera del 21.9.1990, le indagini vennero indirizzate nei confronti di Amico Paolo ed altri soggetti di Palma di Montechiaro tra cui Pace Domenico e Puzzangaro Gaetano.

A seguito di varie e complesse vicende processuali, dapprima il 18.11.1992 la Corte di Assise di Caltanissetta (con sentenza poi confermata dalla Corte di Assise di Appello il 13.4.1994 e divenuta irrevocabile il 27.1.1995), dichiarò Pace Domenico ed Amico Paolo colpevoli dell'omicidio del giudice Livatino e li condannò all'ergastolo, riconoscendo loro il ruolo di utilizzatori della motocicletta Honda per partecipare alla fase esecutiva dell'omicidio.

Successivamente, identica condanna (attribuendo loro di essere stati gli occupanti della Fiat UNO T.D.) venne inflitta a Puzzangaro Gaetano e ad Avarello Giovanni dalla Corte di Assise di Caltanissetta in data*, con sentenza confermata in appello il 5.1.1997 e divenuta definitiva il 10.11.1997.

Quanto alla fase esecutiva, intesa nel suo complesso unitario, le due sentenze già passate in giudicato lasciano aperta la possibilità di ipotizzare che del "gruppo di fuoco" facesse parte un quinto elemento oltre a Pace, Amico, Avarello e Puzzangaro.

La iniziale prospettazione accusatoria di questo processo aveva preso questa direzione, identificando il quinto componente del gruppo in Benvenuto Giuseppe Croce.

La stessa Pubblica Accusa, però, ha modificato la propria impostazione attribuendo al Benvenuto un ruolo di concorrente morale in relazione al quale ha chiesto la di lui affermazione di responsabilità.

Al predetto profilo, pregnante di specifiche problematiche di natura processuale oltre che di merito, sarà riservata apposita trattazione nella sede opportuna.

3. Il quadro ambientale in cui maturò il delitto: "mafia" di Canicattì e di Palma Montechiaro.

Le modalità con cui venne vilmente assassinato il giudice Livatino oltre che, ovviamente, la personalità della vittima, fecero immediatamente ricondurre il delitto alla matrice mafiosa.
Le indagini, che sul momento sembrava dovessero seguire la pista della mafia tradizionale e comunemente denominata COSA NOSTRA, si trovarono quasi subito a seguire percorsi originali nella direzione della c.d. "pista palmese", con riferimento al paese di Palma Montechiaro di cui sono originari Amico Paolo e Pace Domenico, gli imputati protagonisti del primo processo.
Le conoscenze acquisite in un arco di tempo ormai vasto, a partire dalla metà degli anni Ottanta con le indagini seguite alle rivelazioni dei primi collaboratori di giustizia, ha permesso di individuare l'organizzazione mafiosa di COSA NOSTRA in quasi tutti gli insediamenti territoriali in cui essa è presente; e, al contempo, l'esistenza di strutture "parallele" confrontabili con le precedenti sia quanto alla sussumibilità nella previsione dell'art.416 bis Codice Penale delle condotte di natura associativa, sia in ordine all'assimilabilità al "fenomeno mafioso" inteso non solo quale parametro normativo ma anche quale connotazione di tipo socio-criminologico.
Siffatte strutture parallele sono state denominate convenzionalmente "STIDDA", con un termine privo di un significato preciso se non quello di identificare aggregati di stampo mafioso allocati nel territorio in posizione concorrenziale con le strutture locali di COSA NOSTRA ed in conflitto potenziale con esse per il controllo delle attività illecite.
L'origine di taluni gruppi "stiddari" ha radici in COSA NOSTRA e precisamente nelle vicende dell'organizzazione agitatesi tra

la fine degli anni Settanta e l'inizio degli Ottanta, quando la c.d. corrente "dei Corleonesi" attaccò l'egemonia delle tradizionali "famiglie" palermitane facenti capo ai Bontade ed Inzerillo.

La dialettica interna, caratterizzata nel capoluogo regionale e dintorni da una violenta e sanguinaria faida, in alcune zone fu invece connotata dalla semplice espulsione da COSA NOSTRA dei dissidenti dal "nuovo corso", rimasti legati ai precedenti punti di riferimento gerarchico.

Costoro diedero luogo alle vere prime strutture parallele a COSA NOSTRA, con l'intento di contendere alle "famiglie" ritualmente riconosciute il controllo del territorio e delle attività illecite: una sorta di rivalsa delle vecchie gerarchie periferiche contro i nuovi assetti dirigenziali insediatesi nel Palermitano.

In tale situazione i "fuoriusciti" trovarono utile e vantaggioso allearsi con altri gruppi delinquenziali, di origine autoctona e del tutto estranei al fenomeno mafioso tradizionalmente conosciuto, presenti in talune zone dell'Agrigentino, dell'Ennese, del Nisseno e del Ragusano.

In questa specie di patto federativo, orientato ad un comune obiettivo, è dato riscontrare l'anzidetto fenomeno della "STIDDA", specialmente caratterizzato dallo scambio di manovalanza criminale "specializzata" (*killers*) per colpire gli avversari di sorpresa e per sviare ogni indagine contando sul fatto che un giovane proveniente - ad esempio - da Vittoria risultava sconosciuto a Porto Empedocle o Racalmuto.

Semplificando al massimo quanto è dato ricostruire fino al momento attuale, si può dunque affermare che, in linea di massima, dello scontro tra COSA NOSTRA e STIDDA in tutti i luoghi ove l'esistenza della "faida" si è manifestata con nutrite ca-

tene di fatti di sangue sono stati protagonisti i gruppi locali di "stiddari" e le corrispondenti "famiglie" di COSA NOSTRA, ovviamente ricomprendendo tra i primi i fuorisciuti di queste organizzazione.

In talune località, a similitudine di quanto avvenuto a Palermo, lo scontro STIDDA-COSA NOSTRA è stato preceduto e/o affiancato dalla contrapposizione violenta delle due "correnti" interne a COSA NOSTRA, con relativi regolamenti di conti ai quali gli "stiddari" (*rectius*: quelli che sarebbero poi diventati tali) erano in tutto o in buona parte estranei.

E' talvolta accaduto, in sostanza, che gruppi di delinquenti comuni abbiano trovato spazi sufficienti per iniziare ad operare e ad affermarsi sfruttando la diminuita compattezza delle "famiglie" di COSA NOSTRA, tradizionalmente totalizzanti le attività illecite del territorio, ed anzi proponendosi per l'una o l'altra delle componenti interne quale "riserva" di manovalanza criminale pronta a tutto con la malcelata intenzione di evolversi fino ad ottenere la rituale ammissione nei ranghi con l'appoggio della corrente vincente, al cui auspicato predominio gli ex-manovali del crimine avrebbero contribuito.

La storia criminale recente del comprensorio tra Palma Montechiaro e Canicattì costituisce uno degli esempi più lampanti in tal senso.

Non a caso, invero, il linguaggio investigativo e quindi quello giudiziario ha adottato il termine di "emergenti" per definire più propriamente gli *stiddari* dell'anzidetto comprensorio, volendo significare come la vera finalità dei gruppi non fosse quella di soppiantare le "famiglie" locali di COSA NOSTRA ma di sostituire sé stessi quali componenti delle medesime con il rituale riconoscimento nel contesto dell'organigramma generale dell'organizzazione.

In questa sede sarà sufficiente delineare una sintesi delle vicende degli "emergenti" di Palma e Canicattì, ricorrendo alle dichiarazioni dei collaboranti esaminati in dibattimento, alle verifiche oggettive offerte dalle deposizioni di Ufficiali di P.G., ai contenuti utilizzabili dei verbali di altri processi e delle relative sentenze (per lo più dei processi contro ALLEGRO Rosario+16, ALLETTO Croce+77, e contro gli esecutori già giudicati per l'omicidio del giudice Livatino) onde pervenire alla ricostruzione dell'ambiente entro cui va individuata la matrice del delitto Livatino nonché il fondamento dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia di quali, per quanto riguarda questo processo, va riconosciuta la qualità di fonti di prova.

Calafato Giovanni è stato il capo degli "emergenti" di Palma Montechiaro; ma prima ancora, all'inizio degli anni Ottanta, era alla testa di un gruppo di giovani malavitosi dediti a rapine in banca, uffici postali o in negozi di preziosi operate in varie province ed anche in Germania.

Nel gergo locale il gruppo era denominato "paracchi", ed altri "paracchi" erano presenti a Palma; un altro ancora operava nella città di Canicattì ed era riconducibile ad Avarello Giovanni ed ai fratelli Gallea, zii dell'Avarello.

COSA NOSTRA, negli anni '70, era rappresentata a Palma da Di Vincenzo Salvatore, cui succedette suo genero Sambito Calogero. Costui venne assassinato nel 1984, e capo divenne Andrea Palermo, sotto-capo Ribisi Rosario.

L'epoca dell'omicidio lascia intendere come anche a Palma si fossero fatti sentire gli effetti della nuova corrente corleonese, localmente riconducibile ai fratelli Ribisi, alcuni dei quali erano rituali "uomini d'onore", a Nicola Brancato ed agli Allegro.

Alla "vecchia guardia" erano da ascrivere i Di Vincenzo-Sambito, i Farruggio, Bordino Angelo e Giuseppe.

I vari "paracchi" erano tollerati dall'unitaria "famiglia" di COSA NOSTRA e talvolta utilizzati quale manovalanza criminale.

Bisogna considerare, del resto, che le tradizionali "famiglie" di COSA NOSTRA non erano dediti a reati contro il patrimonio, preferendo il controllo di attività economiche pubbliche e private e quanto fosse a queste connesso.

Al verificarsi della spaccatura interna a COSA NOSTRA palmese, la corrente Sambito risultò la più debole di fronte allo strapotere dei Ribisi: essi uccisero Bordino Giusepe il 10.1.1989 mentre costui aveva preso il posto di sotto-capo di Rosario Ribisi e l'evento segnò la svolta per gli "emergenti".

La corrente perdente, infatti, offrì agli emergenti l'opportunità di entrare a fare parte di COSA NOSTRA eliminando la presenza dei Ribisi e dei loro accoliti purchè si facessero carico di sterminare tutti i componenti della fazione avversa; all'esito dell'eliminazione, gli emergenti avrebbero conseguito, nel contesto della ricostituita "famiglia", la qualità rituale di "uomini d'onore" e le posizioni di vertice (Calafato Giovanni capo, il fratello Salvatore sotto-capo).

Nello scontro dovevano essere coinvolti anche gli Allegro, il cui "paracco" era alleato alla corrente dei Ribisi, che peraltro avevano fatto affiliare a COSA NOSTRA uno di essi (Allegro Rosario).

A Canicatti gli esponenti di spicco di COSA NOSTRA erano i Di Caro (Giuseppe ed il nipote Calogero), in fase ascendente rispetto alla vecchia guardia rappresentata dai Ferro-Guarneri.

Più esattamente, Di Caro Giuseppe aveva assunto la carica di capo della "famiglia" ed anche della "provincia" agrigentina nel 1988, subito dopo l'arresto di Antonino Ferro su mandato di

cattura del Giudice Giovanni Falcone (e comprendente anche il Di Caro), che aveva operato a seguito delle rivelazioni del pentito catanese Calderone Antonino.

Negli ambienti mafiosi girava voce che il Di Caro, pur avendo avuto notizia tramite canali suoi riservati, dell'imminente ondata di arresti in tutta la Sicilia, tenne per sè l'informazione dandosi alla latitanza proprio per consentire l'arresto del Ferro e così prenderne il posto.

Il Di Caro, tuttavia, non disponeva di un efficace gruppo armato in Canicattì; tale ruolo era svolto dai Ribisi di Palma, che godevano quindi di un grande e sinistro prestigio per essere alle dirette dipendenze del capo-provincia di COSA NOSTRA.

Incidentalmente va osservato che in siffatto intreccio si inserisce l'esecuzione dell'omicidio del giudice Saetta, la cui ideazione ebbe origine negli ambienti di COSA NOSTRA palermitani ed avvenne circa un anno prima e sulla stessa strada ove poi fu ucciso Livatino.

Il vero "gruppo di fuoco" di Canicattì era il "paraccu" di Avarello-Gallea, che tra l'altro aveva già in passato realizzato delle rapine con il gruppo di Calafato-Benvenuto.

L'analogia di posizioni ed i pregressi rapporti portò dunque ad un'alleanza tra i gruppi omologhi di Palma e Canicattì per attaccare con sinergia di forze i rispettivi rivali, diventati nemici comuni.

Gioacchino Ribisi, capo carismatico dei suoi, venne ucciso unitamente a tale Castronovo il 5 agosto 1989, all'interno di una pizzeria a Marina di Palma.

Prima ancora del funerale, il giorno successivo due fratelli Ribisi con Messina Leonardo, "uomo d'onore" di San Cataldo, tesero un agguato alla casa di Bordino Angelo, che però era assente.

I Ribisi avevano cominciato a sospettare seriamente che fossero gli emergenti di Palma ad averli pesantemente attaccati, e li sorvegliavano mentre questi ultimi giravano in armi per il paese per uccidere gli altri fratelli e gli Allegro.

Durante una di queste "ronde" in una vettura si trovavano Calafato Giovanni, Amico Paolo e Face Domenico; costui, seduto nel sedile posteriore, teneva un fucile carico in maniera maldestra; mentre la vettura percorreva una strada particolarmente dissestata, dal fucile partì una rosata di pallettoni che gli amputò l'estremità dell'alluce destro ed altro pallettone si conficcò nell'anca destra di Calafato Giovanni che sedeva sul sedile anteriore del passeggero.

Siffatto clima da *"Far West"* tragicamente connotato dal gravissimo pericolo permanente per l'ordine e la sicurezza pubblica è stato efficacemente delineato dalla teste AGNELLO, Funzionario della P.S. reggente il Commissariato di Palma dal febbraio 1990 al luglio 1992 (ud. 22/4/97).

E' stato riferito dalla teste come, nel periodo cruciale degli scontri tra i Ribisi e gruppuscoli resistenti all'interno di COSA NOSTRA nonchè tra i medesimi e gli emergenti, si siano registrati in paese almeno una trentina di omicidi; e come il senso generalizzato di paura avesse determinato una sorta di *coprifuoco* spontaneo, per cui al calare del crepuscolo le strade di Palma Montechiaro erano deserte, battute soltanto dalle *squadre della morte* in lotta fra loro.

Altro elemento riferito dalla testein avallo alle dinamiche delinquenziali poi narrate dai collaboranti è che, in una prima fase i giovani malavitosi, che sarebbero stati successivamente definiti *emergenti*, erano spesso notati in compagnia dei soggetti seriamente sospettati di essere mafiosi; in una seconda fase i giovani venivano notati solo tra loro, a dimostrazione

del fatto che il gruppo aveva mutato atteggiamento rispetto ai più titolati criminali e che intendeva imporsi con autonome strategie.

Per precauzione, gli *emergenti* di Palma erano soliti riunirsi in un bar di Camastra (altro Comune della provincia di Agrigento non molto distante da Palma Montechiaro) onde non essere un facile bersaglio dei Ribisi.

Costoro, però, sequestrarono un innocuo giovane, tale Zarbo Rosario, che era un semplice amico degli *emergenti* ed estraneo a fatti delittuosi, per estorcergli le notizie relative ai luoghi abituali di riunione dei suoi amici.

Dello Zarbo non si seppe più nulla dopo la scomparsa; ma i Ribisi seppero del bar di Camastra e vi eseguirono una spedizione di morte contro, tra altri, Pace Domenico ed Amico Paolo.

Quest'ultimo rispose al fuoco e colpì uno dei *killers* incappucciati che nell'occasione aveva perso il travisamento: si trattava di Rosario Ribisi, che rimase seriamente ferito ad una gamba.

Costui si ricoverò nell'ospedale S.Elia di Caltanissetta per allontanarsi dalla "zona di guerra", ma, la sera del 4.10.1989 un *commando* armato guidato da Avarello e da Calafato Giovanni fece irruzione nell'ospedale ed uccise Rosario Ribisi immobilizzato nel letto della corsia ed il fratello Carmelo che lo assisteva.

Altro killer rimasto ferito dalla risposta armata nel bar di Camastra fu Vella Rosario, nipote degli Allegro; venne comunque ucciso il 10.3.1992.

Oltre ai Ribisi, venne dunque attaccato il gruppo loro alleato degli Allegro; uno dei loro guardaspalle (ufficialmente erano imprenditori edili), Geraci Vincenzo, fu ucciso il 9.10.1989.

Con l'aiuto dei canicattinesi (Avarello, Gallea Antonio, Rinallo e Montanti) il 2.11.1989 venne organizzato l'agguato a Rosario Allegro in una piazza di Palma; morì anche un'estraneo, tale Traspadano Anzalone e riuscì a fuggire Giganti Pietro, accolito dell'Allegro.

L'episodio ebbe uno sviluppo drammatico, perchè Gallea venne intercettato da un carabiniere mentre inseguiva il Giganti.

Il milite stava ammanettando il Gallea quando sopraggiunse Avarello che puntò la pistola alla tempia del carabiniere premendo il grilletto; l'arma era già scarica, però i due ebbero a quel punto la meglio e prima di fuggire sottrassero al milite la pistola d'ordinanza.

Si trattava della stessa pistola poi ritrovata a pezzi nella Fiat UNO bruciata usata per l'omicidio del giudice Livatino.

La mattanza continuò:

- con l'omicidio di Andrea Palermo, capo formale della "famiglia" di COSA NOSTRA di Palma, in realtà soggiogato dallo strapotere dei Ribisi; gli emergenti lo eliminarono quando compresero che stava dalla loro parte anzichè garantire l'equilibrio con la corrente dei Sambito;

- con l'omicidio di Scibetta Antonio, ove venne usata una delle armi dell'omicidio di Allegro-Traspadano, e di Castronovo Gioacchino, fratello di quello assassinato il 5.8.1989 insieme al primo dei Ribisi;

- con l'omicidio di Allegro Pietro, figlio di Rosario, avvenuto nei primi del 1991;

- con la "strage di Capodanno" (notte del 31.12.1991), in cui vennero attaccati tutti gli Allegro all'interno di un bar da essi gestito da un gruppo di fuoco formato, con altri, da Benvenuto Giuseppe e da tale Camiolo Salvatore di Gela.

Il Camiolo rimase ucciso dai colpi di una guardia giurata che casualmente si trovava dentro l'esercizio, e la di lui provenienza fece capire agli investigatori come lo scontro avesse coinvolto le frange *stiddare* di altri centri (v. teste Agnello, ud.22/4/1997).

I Ribisi, dal canto loro, avevano ucciso Sambito Vincenzo, capo dell'omonima corrente, all'uscita del carcere di Agrigento.

A Canicattì vennero uccisi, con l'aiuto dei *killers* palmesi, Corrao Amedeo e Coniglio Rosario.

Fu quindi la volta, il 21.9.1990, dell'omicidio del giudice Livatino.

Alla fine dello stesso anno venne ucciso Giuseppe Di Caro, capo di COSA NOSTRA di Canicattì e della "provincia" di Agrigento.

Nel marzo 1991 venne mancato l'omicidio di Di Caro Calogero, nipote di Giuseppe; Calogero, nello sfuggire all'agguato, riconobbe Avarello Giovanni tra i killers e quindi riconduasse l'attacco ed il precedente omicidio dello zio al gruppo Gallea; vennero quindi uccisi, mentre andavano a visitare in carcere ad Agrigento Gallea Antonio, i congiunti Gallea Bruno e Gallea Calogero.

Nell'agguato al Di Caro Calogero venne usata la stessa arma dell'omicidio di tale Montagna Maurizio, avvenuto successivamente.

Sulla base di una perizia sul DNA la partecipazione dell'Avarello al tentato omicidio Di Di Caro Calogero è stata sancita con conseguente riscontro probante alle indicazioni provenienti dai collaboranti.

Oltre a numerosi altri delitti avvenuti nel comprensorio Canicattì-Palma, dagli atti di diversi processi acquisiti in questo emergono notizie di numerose impressionanti catene di sangue in

molti altri centri dell'Agrigentino (Favara, Campobello di Licata, Racalmuto, Porto Empedocle, etc.).

Risulta ormai ultroneo richiamarli tutti.

Va invece segnalato che Avarello Giovanni venne sorpreso ed arrestato, il 1°.9.1991, in un covo agreste in territorio di Butera, contrada Birringiolo, sotto il controllo dei Riggio di Riesi, ad uno dei cui familiari apparteneva il terreno; in suo possesso vi era una pistola, risultata essere stata utilizzata per l'omicidio di Giuseppe Giola, un uomo di COSA NOSTRA di Canicattì.

Analogamente, altre armi del covo coincidevano balisticamente con quelle adoperate in vari altri delitti, avvenuti nei posti più disparati.

Insieme ad Avarello, nel covo dotato di un'arsenale di armi, dai Carabinieri vennero trovati Paolello Antonio di Gela, Sole Alfredo di Racalmuto e Schembri Salvatore di Gela; durante l'operazione sopraggiunsero sul posto Riggio Calogero e Marazzotta Gaspare, a loro volta in possesso di armi.

La provenienza e lo spessore criminale dei soggetti trovati nel covo, unitamente alla conoscenza dei loro *curriculum*, fecero intuire agli inquirenti l'esistenza della vasta rete di alleanze incrociate finalizzate a combattere le "famiglie" ufficiali di COSA NOSTRA che di lì a poco, con il diffondersi dell' apporto conoscitivo offerto dai collaboranti, sarebbe stato convenzionalmente indicato STIDDA.

La carrellata di episodi fin qui esposta, per nulla esauriente ma appena sufficiente a dare un'idea di quella che è stata la "guerra" fra STIDDA e COSA NOSTRA tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, oltre che inquadrare cronologicamente il delitto del giudice Livatino vale a delinearne la matrice ambientale sotto peculiari profili criminologici.

Come sarà ancor più sviluppato nel trattare il capitolo del movente dell'azione criminosa, la spinta psicologica al delitto affonda le proprie radici nell'istinto criminale tanto sanguinario quanto rozzo ed approssimativo nel darsi una ragione dell'obiettivo designato.

La stessa spinta, per corale convergenza di fonti probatorie, va attribuita alla strategia dei c.d. "*emergenti*", i quali avrebbero voluto scalzare gli insediamenti tradizionali di COSA NOSTRA (per poi prenderne il posto) attuando un disegno di sterminio che, prescindendo dalle ovvie considerazioni di carattere etico e morale, non poteva non apparire palesemente velleitario.

In un tale contesto non è immediato capire come il movente del delitto Livatino abbia tratto spunto, oltre che dalla mentalità criminale, da un'assurda ed intellettivamente primitiva equiparazione tra la logica (ammesso che possa definirsi tale) dei delitti della faida secondo cui bisognava colpire qualunque avversario, anche se semplicemente sospettato di essere tale, e la ragione giustificativa di un attacco tanto feroce ad un Uomo delle Istituzioni.

Per (tentare di) comprendere come uno specifico *humus* delinquenziale abbia favorito il sorgere dell'idea delittuosa risulta inevitabile fare riferimento a percezioni, sensazioni e meccanismi di reazione, individuali e di gruppo, di soggetti dalla personalità affatto peculiare, poco confrontabile con i normali schemi di elaborazione psicologica presenti nel contesto della società civile, anche in capo a coloro che, per circostanze accidentali e/o emotive, si macchiano di gravi delitti.

I personaggi che, direttamente o meno, animano lo scenario dell'omicidio del giudice Livatino mutuano almeno un doppio profilo di un nefasto "*tipo d'autore*": per un verso essi sono

protagonisti di un fenomeno mafioso tanto originale quanto pernicioso nella ricerca del controllo criminale del territorio da sottrarre alla "Mafia" tradizionale; ciò in quanto l'attuazione della strategia criminale è stata esternata esclusivamente in chiave di ineudita violenza verso le fazioni avverse, le popolazioni dei territori interessati, e nei confronti dei rappresentanti delle Istituzioni.

Per altro verso, personaggi siffatti hanno avuto origine da un substrato delinquenziale di basso profilo secondo i normali canoni di ermeneutica criminologica, cominciando ad operare quali autori di reati contro il patrimonio evolvendosi poi, con spinte esclusivamente autodeterminative, verso forme di aggregazione di chiaro stampo imitativo rispetto a strutture criminali più evolute e tradizionalmente presenti sul territorio.

Corollario non secondario afferente quest'ultimo profilo è la consistenza soggettiva in termini di equilibri psicologici, di esperienza di vita, di livello socio-culturale e di capacità d'autocritica; tutti elementi che concorrono alla connotazione dell'individuo nel contesto sociale, ma anche - non è un paradosso - a definire la valenza soggettiva e di gruppo del "delinquente evoluto".

Solo una mente delinquenziale primitiva avrebbe potuto attribuire alla "statistica d'intervento" del Dott.Livatino una valenza di parte, stante che la "statistica" colpiva di più (ma non soltanto) gli "emergenti" rispetto agli uomini di COSA NOSTRA.

Una mente appena aperta alla obiettiva osservazione della realtà avrebbe considerato come i mafiosi tradizionali hanno sempre operato, specie nei centri di provincia, con notevole circospezione per attirare il meno possibile l'attenzione delle Forze dell'Ordine, al contrario degli *emergenti*, subito caratterizza-

tisi per l'eclatanza delle proprie azioni criminali (rapine in banca, in uffici postali, a furgoni porta-valori e simili) che logicamente attiravano immediatamente i servizi di controllo del territorio.

Se queste considerazioni soprattutto valgono per gli emergenti di Canicattì, ulteriori possono farsi per quelli di Palma, che hanno aderito ad un progetto - quello di uccidere Livatino - tanto infame quanto pretestuoso nelle premesse senza riuscire ad opporre alcuna seria resistenza critica.

A conforto della riconducibilità del delitto all'ideazione maturata nell'ambiente degli emergenti di Canicattì-Palma vanno annoverate le dichiarazioni acquisite in questo processo di personaggi già appartenuti a COSA NOSTRA ed oggi collaboratori di giustizia, i quali hanno riferito della totale estraneità al delitto dell'organizzazione, ovvero hanno confermato il coinvolgimento degli ambienti poc'anzi delineati.

Messina Leonardo, "uomo d'onore" di San Cataldo, amico personale dei Ribisi e di Gioacchino in particolare, ha escluso che il delitto fosse stato ideato da elementi di COSA NOSTRA ed ha confermato la riferibilità di esso ai Gallea di Canicattì, dimostrando inoltre di conoscere molto bene la complessa e contorta situazione sviluppatasi tra fazioni opposte nel comprensorio Canicattì-Palma Montechiaro.

Peraltro lo stesso Messina partecipò nell'agosto 1989 al tentativo di immediata ritorsione contro Angelo Bordino subito dopo l'omicidio di Gioacchino Ribisi avvenuto il 5.8.1989 nella pizzeria di Marina di Palma.

Gaspare Mutolo e Cancemi Salvatore, già appartenuti a "famiglie" di COSA NOSTRA di Palermo e passati nel novero dei collaboranti in periodi diversi, hanno parimenti escluso il coinvolgimento del sodalizio nel delitto Livatino, a differenza

di quanto era invece avvenuto per l'omicidio del giudice Saetta.

Angelo Siino, uno degli uomini di COSA NOSTRA più di recente passato nella schiera dei collaboranti, ha detto di avere incontrato in carcere Gaetano Puzzangaro e di avere avuto da lui conferma che erano stati loro (*stiddari* o *emergenti* che dir si voglia) ad uccidere Livatino.

Siino ha pure riferito di avere avuto modo di commentare con Giuseppe Di Caro il grave fatto di sangue.

Il Di Caro gli disse che il delitto era stata "un'infamità", commessa dagli emergenti per farne ricadere su di lui e sulla "famiglia" mafiosa locale la responsabilità dinanzi alla pubblica opinione e per aizzargli contro le Forze dell'Ordine.

4. Valutazione dei pentiti.

Nel contesto di questo processo una quota rilevante delle acquisizioni di natura probatoria è costituita dalle dichiarazioni di collaboranti di giustizia, due dei quali sono anche accusati di essere tra gli autori del delitto.

Taluni di essi hanno operato nei ranghi di COSA NOSTRA, ed il loro contributo si è essenzialmente orientato ad escludere che strutture "ufficiali" di questa organizzazione abbiano avuto un ruolo nell'ideazione o nell'esecuzione del crimine.

La personalità dei vari collaboratori di giustizia, in questo come in altri processi analoghi, risulta funzione diretta dell'"humus" delinquenziale caratterizzante l'ambiente di provenienza definibile sotto profili sociologici e criminologici.

L'argomento, strettamente connesso al problema dell'attendibilità dei dichiaranti, e quindi a taluni profili dell'efficacia probatoria delle propalazioni, innanzi tutto presuppone il richiamo delle considerazioni ed osservazioni svolte a proposito delle connotazioni ambientali in cui il delitto del Giudice Livatino venne a maturare, con particolare riferimento al modello organizzativo assunto dalla maggior parte delle formazioni criminali denominate "stiddare", dai rapporti di interazione che ha connotato questo particolare aspetto del fenomeno mafioso, e dalla peculiare aggressività di cui si resero protagoniste le "famiglie stiddare" dell'Agrigentino, sia nei confronti della collettività, sia nei confronti degli appartenenti a fazioni avverse, in particolare alle "famiglie" tradizionali di COSA NOSTRA, rispetto alle quali gli appartenenti alla STIDDA sono stati anche denominati *emergenti*.

E' di tutta evidenza, invero, che almeno una parte dell'*iter* argomentativo da seguirsi in questa sede debba essere ispirato,

in considerazione dell'oggetto del processo, da specifiche indicazioni della giurisprudenza della Cassazione in ordine alle connotazioni ambientali dei "fatti di mafia", i quali si inseriscono in una "logica interna" affatto peculiare non solo rispetto ai fatti di criminalità comune, ma anche differenziata secondo il tipo dell'organizzazione mafiosa che li pone in essere.

Rilevano, inoltre, le connotazioni personali del singolo dichiarante, secondo che si tratti di un elemento di spicco del sodalizio criminoso cui apparteneva fino a prima di collaborare, oppure di soggetto privo di funzioni decisionali; ed ancora, nel complesso panorama delle "famiglie stiddare", l'eventuale funzione di collegamento con gli altri gruppi.

Nell'affrontare il tema delle dichiarazioni dei collaboranti non ci si può nascondere che esso costituisce uno dei più delicati argomenti relativi al processo penale, sia di fronte alle parti processuali sia verso la pubblica opinione, data la convergenza di aspettative ed esigenze di giustizia spesso contrapposte.

Da parte delle difese, infatti, è logico che si prebenda di squalificare comunque l'attendibilità del collaborante, nel presupposto della deliberata invenzione di fatti, anche inesistenti, al fine di attribuirne ad altri la responsabilità e quindi lucrare i benefici previsti dall'ordinamento.

D'altra parte non si può ritenere che il fenomeno del "*pentitismo*" abbia risolto in misura quasi esaustiva i problemi di prova di taluni tipi di processi, ove da sempre risultava carente o inesistente la prova rappresentativa diretta.

Entrambe le aspettative appena sommariamente sintetizzate costituiscono poli estremi caratterizzati da una sorta di pregiudizio incompatibile con la funzione del processo penale, ove il

fine di accertare la verità dei fatti deve essere raggiunto mediante le regole poste dal Legislatore per disciplinare l'iter conoscitivo del giudicante senza ricorrere ad anticipate prese di posizione estranee alle regole predette.

La norma fondamentale in *"subiecta materia"* è l'art.192 c.p.p., i cui contenuti rimangono lontani da entrambe le impostazioni estreme delle quali si è appena accennato.

La norma, infatti, attribuisce alla dichiarazione del collaborante la qualità di fonte di prova, sebbene per completarne l'efficacia probatoria ad essa debbano aggiungersi altri elementi estranei alla dichiarazione stessa.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha contribuito all'elaborazione dogmatica del principio specificando che l'elemento "esterno" alla dichiarazione non deve essere solo un fatto o circostanza rappresentata da diversa fonte di prova tipica, ma qualsiasi elemento che, valutato con rigore logico ed anche sulla scorta dei dati di comune esperienza, valga a consolidare l'affermazione del dichiarante:

Foro it., Rep. 1994, voce Prova penale, n. 72

In tema di chiamata di correo, se è vero che non può essere ritenuto sufficiente l'accertamento dell'attendibilità intrinseca della parola dell'accusatore e che occorre, in relazione alle accuse che quest'ultimo muove, operare una verifica estrinseca, è altrettanto vero che **l'elemento di riscontro non deve necessariamente consistere in una prova distinta della colpevolezza del chiamato, perché ciò renderebbe ultronee le dichiarazioni del correo;** né l'elemento di riscontro deve necessariamente essere inquadrato in una prefissa tipologia o concernere il thema probandum, in quanto esso deve valere solo a confermare ex extrinseco l'attendibilità della chiamata, dopo che questa sia stata attentamente e positivamente verificata nell'intrinseco.

CASS - Cass., sez. I, 11-11-1992; Maggi; Riv. pen., 1994, 1014.

Foro it., Rep. 1994, voce Prova penale, n. 73

Per effetto dell'art. 192 c.p.p. la chiamata in correità è stata elevata ad elemento di prova (rappresentativa), i cui **elementi di riscontro non devono necessariamente essere oggettivi, reali ed esterni alla singola chiamata, potendo anche consistere in altre chiamate in correità nonché in tutti i possibili elementi,** corrispondenti a fatti, situazioni, collegamenti e relazioni (spaziali o temporali) **che comunque consentano di rapportare, sotto il profilo causale e secondo un criterio razionale,** l'accadimento delittuoso **al comportamento oggettivo dell'accusato.**

CASS - Cass., sez. I, 05-04-1993, Pullarà; Giust. pen., 1994, III, 139

Fra gli elementi "esterni", dunque, possono essere annoverate le dichiarazioni di un altro collaborante, purchè ciascuna delle dichiarazioni poste a confronto sia "completa" (costituente, cioè, una chiamata in correità di per sè certa) e presenti il requisito dell'attendibilità intrinseca (o generica), principalmente riconducibile all'apprezzamento della coerenza interna e dell'autonomia rispetto ad altre fonti.
Sul punto l'orientamento della Corte di Cassazione si è assestato su posizioni ormai consolidate:

Foro it., Rep. 1994, voce Prova penale, n. 74
In materia di prove, essendo ciascuna dichiarazione di coimputato «elemento di prova» ai sensi del 3° comma dell'art. 192 c.p.p., ognuna di esse è idonea a riscontrare dall'esterno altra analoga dichiarazione, limitatamente, peraltro, ai punti in cui coincidono o comunque non contrastano.
CASS - Cass., sez. I, 07-05-1993, Boccolato; Mass. Cass. pen., 1993, fasc. 11, 37 (m)

Foro it., Rep. 1993, voce Prova penale, n. 117
Più chiamate in correità a carico della stessa persona e per i medesimi fatti, possono costituire quel riscontro e quella conferma che un solo indizio richiede perchè possa essere posto a fondamento probatorio del fatto da dimostrare.
CASS - Cass., sez. VI, 05-06-1992, Lo Nardo; Mass. Cass. pen., 1992, fasc. 11, 112 (m)

Foro it., Rep. 1992, voce Prova penale, n. 79
Allorquando sussistano più chiamate in correità, provenienti da più compartecipi, ognuna di tali chiamate mantiene il proprio carattere indiziario, ed, ove siano convergenti verso lo stesso significato probatorio, ciascuna conferisce all'altra quell'apporto esterno di sinergia indiziaria la quale partecipa alla verifica sulla attendibilità estrinseca della fonte di prova.
CASS - Cass. , sez. I, 15-05-1991, Paone; Mass. Cass. pen., 1991, fasc. 9, 49 (m)
c.p.p., 192

Foro it., Rep. 1992, voce Prova penale, n. 80
Le pluralità di chiamate di correità - ancorché non possano essere assunte, sotto il profilo logico-concettuale, a dato di verifica di una precedente chiamata di correo - quando siano intrinsecamente attendibili e non riconducibili a collusioni o condizionamenti di qualsiasi genere tra i chiamati, bene possono essere valutate nel loro complesso, costituire fonte legittima del convincimento del giudice e condurre ad un giudizio di certezza, in ordine al fatto da provare.
CASS - Cass. , sez. I, 29-11-1990, Avitabile; Mass. Cass. pen., 1991, fasc. 7, 6 (m)

La deposizione del collaborante, inoltre, è "scindibile", nel senso che la mancanza di riscontro su una parte di essa non

esclude la possibilità di completamento probatorio sulle altre parti; e viceversa, il conseguimento del riscontro positivo su taluni fatti o argomenti non consente di superare l'insufficienza probatoria per quei diversi elementi rimasti privi di riscontro:

Foro it., Rep. 1994, voce Prova penale, n. 75
Ai fini della prova, **una dichiarazione resa da un coimputato** del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso, che può essere diretta non solo ad indirizzare un'accusa globale nei confronti del concorrente nel reato (c.d. chiamata di correo) o dell'autore di un reato collegato, ma anche a sostenere una circostanza del reato, **può essere assunta come prova anche parzialmente, nei punti riscontrati da altra dichiarazione o da differenti elementi esterni**, restando invece inattendibile per legge in quelli non riscontrati.
CASS - Cass., sez. I, 07-05-1993, Beccolato; Mass. Cass. pen., 1993, fasc. 11, 37 (m)

Foro it., Rep. 1993, voce Prova penale, n. 93
La conferma dell'attendibilità della chiamata di correo, ad opera dell'elemento di riscontro, si limita alle sole parti coinvolte, senza automatiche estensioni alle parti della dichiarazione di correità: ne consegue che non può inferirsi, dalla provata attendibilità di un singolo elemento, la sua comunicabilità per traslazione all'intero racconto, ma ogni parte di questo deve essere oggetto di verifica, residuando, dunque, l'inefficacia probatoria delle parti non comprovate o addirittura smentite, **con esclusione di reciproche inferenze totalizzanti.**
CASS - Cass., sez. I, 30-01-1992, Abbate; Foro it., 1993, II, 15

In questo processo va anche tenuto presente che le dichiarazioni dei cosiddetti collaboranti possono essere distinte tra quelle rese ex art.210 c.p.p. e quelle provenienti da due soggetti - Calafato Giovanni e Benvenuto Giuseppe Croce - che si sono autoattribuito un ruolo nella vicenda omicidaria e quindi sono stati rinviati a giudizio per rispondere personalmente del delitto.

La circostanza rileva per considerare, sotto il profilo dell'attendibilità meramente intrinseca, la mancanza di alcuna seria ragione per sospettare che i dichiaranti non imputati abbiano falsamente concertato i profili accusatori delle proprie dichiarazioni su questo omicidio e che i dichiaranti imputati abbiano sviluppato le loro confessioni solo per compiacere

l'Autorità inquirente già in possesso di indicazioni provenienti da personaggi estranei al delitto.

A ciò deve aggiungersi il fatto che le propalazioni provengono da soggetti determinatisi a collaborare con gli inquirenti in circostanze diverse, ed a seguito di vicende differenziate tra loro, sicchè non sussiste alcun serio argomento concreto per affermare che le dichiarazioni sono frutto di accordi presi antecedentemente alla decisione di collaborare, o addirittura, in epoche successive alla predetta decisione.

Siffatta ipotesi, sul piano della mera astrattezza, potrebbe coltivarsi unicamente nel mettere a confronto le dichiarazioni dei due imputati, Calafato Giovanni e Benvenuto Giuseppe Croce, essendo stati i medesimi protagonisti del gruppo "stiddaro-emergente" di Palma Montechiaro, ed avendo quindi avuto comunanza d'interessi e di vita criminale quando erano operativi in seno al contesto di appartenenza.

L'ipotesi perde di consistenza ove si consideri, come sarà meglio specificato nel trattare delle singole posizioni, che il Benvenuto decise di collaborare mentre non aveva, nè poteva avere, alcun contatto diretto con il Calafato, e mentre era latitante in Canada, da dove decise di costituirsi prendendo contatti telefonici con la Polizia di Agrigento; e considerando altresì come le dichiarazioni del Benvenuto e del Calafato abbiano superato il vaglio di altri dibattimenti, di primo grado e d'appello, relativi al delitto del Dr.Livatino e conclusisi con la conferma delle relative sentenze da parte della Corte di Cassazione.

Quanto alla coerenza interna e muovendo dal presupposto che la confessione afferisce all'appartenenza del dichiarante ad un contesto delinquenziale di stampo mafioso, non c'è dubbio che le narrazioni di fatti e vicende di varia natura risultano

"omologhe" alle conosciute connotazioni del fenomeno ed all'incidenza di esso sulle collettività territoriali senza apparire frutto di ardite fantasie, bastando al riguardo richiamare quanto è stato esposto nel precedente paragrafo.

Il quadro ambientale emergente dall'insieme delle dichiarazioni dei collaboranti, sia relativamente al contesto territoriale di più immediato riferimento per questo processo sia in relazione ad aree più vaste in qualche modo collegate, risulta costantemente coerente con risultanze di natura investigativa, di natura oggettiva come gli esiti di accertamenti tecnici e perizie di varia natura e con quelle derivanti da altre fonti, sicchè il primo riscontro generico alle propalazioni dei pentiti riguarda la connotazione di fatti ed ambienti quali ascrivibili al fenomeno mafioso, tale inteso alla stregua dei parametri normativi previsti dall'art. 416 bis codice penale.

Superato il primo approccio alla complessa problematica posta dalle dichiarazioni rese ex art.210 C.P.P., la Corte ritiene che il presupposto della verifica di intrinseca attendibilità del dichiarante non deve obbligatoriamente formare oggetto di una trattazione specifica e particolareggiata fino a comprendervi tutte le vicende, i fatti e le circostanze riferite dal collaborante in sede di motivazione del provvedimento ove quelle dichiarazioni assumono il valore di prova.

Per meglio esprimere la portata di quanto appena affermato, la Corte muove dalla considerazione che non tutti i collaboranti esaminati in questo processo si distinguono per la particolare ampiezza e completezza delle proprie rivelazioni sullo specifico fatto per cui si procede.

Situazione siffatta risulta determinata in funzione di quei fattori già accennati - tipo di esperienze, durata, livelli inserimento nell'ambiente del opinione, processo irreversibile

riferimento, etc. - ovviamente non identici o equiparabili per tutti.

Sembra invero inconferente la necessità di una pronuncia sulla "verità" dei particolari dell'intero racconto di ciascun dichiarante, essendo invece sufficiente che la verifica di intrinseca attendibilità verta sulla circostanze connesse con il fatto su cui deve intervenire la pronuncia giudiziaria; tanto più che, in un processo di parti quale delineato dal codice di rito vigente, il tenore del dibattito processuale concorre ad evidenziare le eventuali questioni da porsi seriamente in tema di attendibilità intrinseca di uno o altro dei dichiaranti.

In questo processo i profili argomentativi accennati rilevano specialmente per Calafato Giovanni, Benvenuto Giuseppe Croce e, in misura minore, per Scrembri Gioacchino e saranno sviluppati in concreto nella sede opportuna.

Per gli altri collaboranti esaminati il problema si pone in termini più semplici poiché i dichiaranti sono stati esaminati nelle forme dell'art.210 c.p.p. solo in quanto la fonte di prova emerge da indagini collegate, mentre, nella sostanza, essi appaiono per lo più equiparabili a testimoni (non essendo stati coinvolti personalmente nella vicenda omicidiaria de qua) le cui conoscenze derivano dalla collocazione in ambienti criminali entro i quali hanno avuto origine le loro informazioni, ferma restando la cautela nel valutarne l'attendibilità intrinseca al pari di qualsiasi testimone, soprattutto ove qualcuna delle parti ne abbia fatto questione.

In sostanza è sufficiente che il Giudice soddisfi al meglio possibile l'obbligo di motivazione spiegando l'inferenza degli elementi estrinseci, soffermandosi in modo più diffuso sull'attendibilità intrinseca in quelle ipotesi suggerite da motivi di opportunità, quali l'ampiezza e la notevole rilevanza che i

dichiarazioni di taluni collaboranti assumono nel concreto processuale, ovvero la maggiore o minore obiettività degli elementi considerati riscontri, rispetto ai quali l'incidenza dell'attendibilità del dichiarante richiede un livello differenziato di completamento della prova.

Le considerazioni appena svolte traggono spunto dal tenore di talune pronunce giurisprudenziali:

Foro it., Rep. 1994, voce Prova penale, n. 115
In tema di chiamata in correità, la verifica di attendibilità intrinseca non deve necessariamente precedere la verifica dei riscontri esterni: l'art. 192, 3° comma, c.p.p. si limita a richiedere che le dichiarazioni del coimputato vengano «valutate unitamente agli elementi di prova che ne confermano l'attendibilità» ed è possibile che questa già confermata sulla sola base degli elementi esterni
CASS - Cass., sez. VI, 14-10-1993; Miano; Mass. Cass. pen., 1993, fasc. 5, 39 (m)

Foro it., Rep. 1993, voce Prova penale, n. 102
In tema di chiamata in correità, adempie all'obbligo di motivazione il giudice di merito allorché effettui la verifica estrinseca della notizia formulata dal chiamante la correità e spieghi le ragioni per le quali ha raggiunto certe conclusioni e non altre attraverso detta verifica; condizione essenziale per l'utile compimento di tale operazione di verifica è che il riscontro obiettivo venga effettuato con l'utilizzazione di dati assolutamente certi, vale a dire di elementi esterni sicuri, ed estrinsecamente idonei a fornire la conferma dell'oggetto da verificare; il controllo estrinseco può effettuarsi anche attraverso dichiarazioni di testimoni o di altri imputati; non valgono, invece, come riscontri esterni tutti quei dati, come la spontaneità della dichiarazione, la sua coerenza logica, la fermezza, il carattere disinteressato, l'assenza di un movente calunniatorio che, essendo solo degli attributi della chiamata di correo, sono significativi unicamente ai fini del giudizio sulla sua affidabilità intrinseca, ma non potrebbero mai considerarsi, rispetto ad essa, alla stregua di «altri elementi di prova», quali richiesti dall'art. 192 c.p.p.; neppure valgono come riscontri obiettivi la ricchezza dei dettagli riferiti dal dichiarante, il fatto che egli abbia saputo ricostruire esattamente le modalità esecutive del delitto la circostanza che il chiamato in correità appartenesse all'ambito di conoscenze del dichiarante e al suo stesso ambiente delinquenziale.
CASS - Cass., sez. II, 19-02-1993; Fedele; Mass. Cass. pen., 1993, fasc. 8, 72 (m)

Nel caso in cui accanto ad un ristretto numero di soggetti dichiaranti ex art. 210 c.p.p. e, nello stesso tempo, chiamanti in correità, depongano altri dichiaranti, sempre ex art. 210 c.p.p., i quali, piuttosto che una chiamata di correo, vengano a fornire elementi esterni di contorno e di controllo per la chiamata, si pone l'interrogativo circa il metodo di verifica

dell'attendibilità intrinseca (o generale) della dichiarazione "a supporto".

Invero, quando un soggetto indagato o giudicato presso altra Autorità Giudiziaria sia chiamato a deporre su una circostanza o su un fatto ben circoscritto, essendo molto probabilmente emersa dal collegamento tra Uffici del P.M. la conducenza dell'oggetto della dichiarazione, appare del tutto fuori luogo ipotizzare che al Giudice cui incombe l'onere del controllo della chiamata in correità spetti anche quello di verificare l'attendibilità del dichiarante "collegato" con riferimento a tutte le sua dichiarazioni.

Ciò equivarrebbe a dire che lo stesso Giudice dovrebbe avere cognizione (sia pure al limitato fine predetto) di fatti appartenenti ad altri processi ed assolutamente estranei a quelli di cui si occupa.

La questione, posta in questi termini, non trova una specifica disciplina legislativa; tuttavia, sulla scorta di linee interpretative assai pertinenti questa Corte ritiene di pervenire ad una soluzione per un verso ancorata a principi di ordine generale e, per altro, agli orientamenti già maturati sul punto dell'attendibilità intrinseca e sulla funzione che essa assume nel valutare la dichiarazione ex art.210 c.p.p. secondo i parametri previsti dall'art.192 c.p.p.

Il Collegio muove dal principio (già consolidato sia in tema di testimonianza che di chiamata in correità) della "scindibilità" di ciascuna dichiarazione resa ex art.210 c.p.p. (cfr. giurisprudenza sopra riportata), e dal fatto che ciascuna dichiarazione da valutare non necessariamente deve essere compresa nella disciplina dell'art. 192, comma 3°, c.p.p.:

Al di fuori dei casi previsti dall'art. 192, 3° comma, c.p.p., le ipotesi che precedentemente costituivano la connessione ex art. 45 c.p.p. 1930 non determinano la situazione di chiamata in correità; pertanto, non vi è necessità del riscontro con altri elementi esterni dell'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie degli imputati diversi da quelli indicati nell'art. 192, 3° comma, c.p.p.; tali dichiarazioni vanno considerate come testimonianze a tutti gli effetti e sono soggette al solo limite ordinario dell'attendibilità, da valutare secondo i normali criteri del libero e giustificato convincimento, senza cercarne la conferma nei riscontri richiesti dal detto art. 192, 3° comma, c.p.p.
CASS - Cass., sez. IV, 13-07-1993, Lessi, Mass. Cass. pen., 1994, fasc. 2, 29 (m)

La deposizione di un collaboratore di giustizia che riferisce. Ad esempio, di quanto appreso nel contesto del proprio gruppo delinquenziale in ordine ad un fatto commesso da altro gruppo analogo, collegato al primo nel complesso della strategia criminale ma estraneo alla ideazione e realizzazione di un fatto specifico, si colloca sulla scia del principio posto dalla massima che precede, in quanto la dichiarazione viene acquisita nel processo con le forme dell'art.210 c.p.p. non in virtù della previsione di cui all'art.192, 3° comma, c.p.p., ma perché la fonte di riscontro emerge dal collegamento ex art.371 c.p.p.; collegamento che se da un lato determina il modo di assunzione della fonte probatoria (quello, appunto, dell'art.210 c.p.p.) dall'altro non impone uno specifico schema normativo per la valutazione.
Quest'ultima, dunque, risulta assimilabile a qualsiasi altra testimonianza, per la quale devono valere principi pacificamente accettati, quali i seguenti:

Foro it., Rep. 1994, voce Testimonianza penale, n. 5
In tema di valutazione della prova, quella della prova testimoniale, pur dovendo essere una valutazione critica, **non deve tuttavia essere per ciò condotta all'insegna della preconcetta sfiducia nei confronti del teste**; in particolare, esclusa la necessità che la testimonianza debba essere corroborata dai c.d. «elementi di riscontro» richiesti invece per le dichiarazioni accusatorie provenienti dai soggetti indicati nel 3° comma dell'art. 192 c.p.p., il giudice deve limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità della testimonianza stessa, partendo però dal presupposto che, fino a prova contraria, il teste riferisce fatti obiettivamente veri o da lui ragionevolmente ritenuti tali; peraltro, l'espressione «fino prova contraria» non significa che la deposizione testimoniale non possa essere disattesa se non quando risulti positivamente dimostrato il mendacio, ovvero il vizio di percezione o di ricordo del t

ste, ma solo che devono esistere elementi positivi atti a rendere obiettivamente plausibile l'una o l'altra di dette ipotesi.
CASS - Cass., sez. I, 02-06-1993, Puledda; Mass. Cass. pen., 1993, fasc. 11, 39 (m)

Foro it., Rep. 1993, voce Prova penale, n. 104
L'art. 192, 3° e 4° comma, c.p.p., ponendo il divieto di utilizzazione esclusiva delle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata nei casi di cui all'art. 371, 2° comma, lett. b), e dando la possibilità di una valutazione congiunta di tali dichiarazioni, cioè di integrazione e di riscontro, con qualsiasi altro elemento di prova idoneo a confermarne l'attendibilità, **non stabilisce una presunzione d'inattendibilità delle persone summenzionate;** ed infatti, se agli altri elementi di prova è affidata solo la funzione di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, la stessa non è negata a priori ma solo è insufficiente e spetta ai riscontri probatori esterni renderla piena, anche se questi possono essere di varia natura, persino di carattere logico, purché riconducibili a fatti esterni a quelle dichiarazioni.
CASS - Cass., sez. II, 19-02-1993, Fedele; Mass. Cass. pen., 1993, fasc. 8, 72 (m)

Foro it., Rep. 1993, voce Prova penale, n. 87
L'art. 192 c.p.p. non stabilisce una presunzione di inattendibilità delle persone indicate nei commi 3° e 4°, perché se agli altri elementi di prova è affidata solo la funzione di confermare l'attendibilità delle loro dichiarazioni accusatorie, vuol dire che tale attendibilità non è negata a priori, ma che è insufficiente e che spetta ai riscontri probatori esterni renderla piena.
CASS - Cass., sez. VI, 26-02-1991, Basile; Critica del diritto, 1992, fasc. 1, 35 (m)

Nel caso in cui l'elemento esterno di verifica per la chiamata in correità sia costituito da altra dichiarazione anch'essa resa ex art.210 c.p.p. ma da soggetto mai coimputato e citato a comparire soltanto in virtù del "collegamento" ex art. 371 c.p.p., appare pertanto sufficiente limitare il controllo di attendibilità intrinseca del secondo dichiarante (cioè dell'elemento di prova "esterno") ai profili strettamente connessi al processo ove avviene la verifica della chiamata in correità. Ciò dovrà accadere secondo le modalità di volta in volta suggerite dal caso concreto, delle quali il Giudice di merito dovrà dare conto con adeguata motivazione.
Di certo, tuttavia, la motivazione non potrà farsi carico, in assenza di concrete e specifiche prospettazioni, di ipotesi iperboliche, secondo cui sarebbe possibile che tutti o quasi tutti i dichiaranti ex art.210 siano stati previamente

"organizzani" per rendere deposizioni sovrapponibili, sicchè solo una gigantesca frode processuale servirebbe a spiegare il raggiungimento della convergenza di elementi positivamente valutabile ex art.192, 3° comma, C.P.P.

Fortunatamente, in più occasioni, la Corte di Cassazione ha insegnato che il Giudice di merito non è onerato, nè in senso positivo nè negativo, da una sorta di "*probatio diabolica*" :

Foro it., Rep. 1992, voce Prova penale, n. 61
La prova indiziaria, disciplinata dall'art. 192 3° comma c.p.p., è quella che consente, sulla base di indizi «gravi, precisi e concordanti», da valutare secondo criteri di rigida conseguenzialità logico-giuridica, la ricostruzione del fatto e delle relative responsabilità in termini di certezza tali da escludere la prospettabilità di ogni altra ragionevole soluzione, ma non anche da escludere la più astratta e remota delle possibilità che, in contrasto con ogni e qualsivoglia verosimiglianza ed in conseguenza di un ipotetico, insolito combinarsi di imprevisti e imprevedibili fattori, la realtà delle cose sia stata diversa da quella ricostruita in base agli indizi disponibili, se così fosse, infatti, non si dovrebbe più parlare per absurdum, secondo regole che sono proprie soltanto delle scienze esatte, la cui osservanza non può quindi essere pretesa nell'esercizio dell'attività giurisdizionale.
CASS - Cass., sez. I, 02-03-1992, Di Palma; Riv. pen., 1992, 955

Il controllo sulle possibilità di reciproche influenze tra fonti rappresentative tuttavie si risolve in questioni di fatto spesso sollevate dalle parti che, se pure non hanno un vero e proprio onere, hanno almeno l'onere di allegare la sussistenza della questione per evidenziarne la rilevanza ai fini della decisione, fermo restando l'obbligo del Giudice di verificarne la fondatezza sulla base degli atti acquisiti e seguendo i criteri prudenziali suggeriti in varie occasioni dalla Corte di Cassazione:

Foro it., Rep. 1994, voce Prova penale, n. 45
In tema di valutazione probatoria, l'art. 192 c.p.p., nel dettare per il corso un canone interpretativo legale, non ha per ciò stesso escluso che tale criterio prudenziale debba essere adottato nei confronti dei testimoni, ogni qualvolta per costoro siano ravvisabili le stesse condizioni di coinvolgimento ai fatti, che la legge ipotizza in astratto per i correi.
CASS - Cass., sez. VI, 18-03-1993, Leonardi; Mass. Cass. pen., 1994, fasc. 3, 20 (m)

Foro it., Rep. 1994, voce Prova penale, n. 40
A base del libero convincimento del giudice possono essere poste sia le dichiarazioni della parte offesa sia quelle di un testimone legato da stretti vincoli di parentela con la medesima; in tal caso è però necessario vagliare le stesse con ogni opportuna cautela e cioè compiere un esame particolarmente penetrante e rigoroso attraverso una conferma di altri elementi probatori.
CASS - Cass., sez. III, 05-03-1993, Russo; Riv. pen., 1994, 50

Altro argomento di carattere generale che può avere rilievo in processi per fatti ascrivibili a criminalità organizzata ove siano acquisite dichiarazioni di numerosi collaboranti concerne le c.d. notizie de relato.
Per orientamento costante della giurisprudenza della Cassazione le chiamate in correità *de relato* (altrimenti definite *indirette*) non perdono per ciò solo il loro valore di fonte di prova, essendo evidente che qualsiasi chiamata in correità, diretta od indiretta, abbisogna del completamento di elementi "esterni" per assumere piena valenza probatoria:

Foro it., Rep. 1993, voce Prova penale, n. 113
Ai fini della prova, la chiamata di correo de relato non perde, per ciò solo, la sua natura e la sua valenza, ma necessita che la sua valutazione sia compiuta con maggior rigore, dovendo essere controllata non solo con riferimento al suo autore immediato, ma anche in relazione alla fonte originaria dell'accusa, che spesso resta estranea al processo.
CASS - Cass., sez. V, 14-11-1992, Madonia; Mass. Cass. pen., 1993, fasc. 7, 39 (m)

Foro it., Rep. 1994, voce Prova penale, n. 78
La chiamata in correità, intendendosi per tale quella proveniente da uno qualsiasi dei soggetti menzionati nel 3° e 4° comma dell'art. 192 c.p.p., non deve necessariamente fondarsi sulla diretta conoscenza dell'altrui condotta criminosa, ma può anche essere frutto di conoscenza indiretta, la quale appare possibile avuto riguardo, da un lato, alla varietà delle posizioni soggettive (imputato o indagato per lo stesso reato, per reato connesso o per reato interprobatoriamente collegato), contemplate nei citati 3° e 4° comma dell'art. 192 c.p.p., dall'altro alla varietà delle forme che, in base al diritto sostanziale, può assumere il concorso di persone nel reato, non sempre implicante la conoscenza personale fra loro di tutti i concorrenti e la precisa, diretta nozione, da parte di ciascuno di essi, dell'apporto concorsuale altrui in tutte le sue caratteristiche.
CASS - Cass., sez. I, 10-05-1993, Algranati; Mass. Cass. pen., 1994, fasc. 2, 55 (m)

Quando l'elemento esterno di completamento probatorio emerga dalla dichiarazione di un soggetto non direttamente coinvolto nel fatto per cui è processo, la verifica dell'indicazione di reità deve seguire un iter valutativo risultante dalla combina-

zione di alcuni criteri alla cui elaborazione hanno contribuito diverse pronunce giurisprudenziali.

Una volta accertato il disinteresse, la coerenza e la continuità della dichiarazione di complessivo segno accusatorio, è sottinteso che la dichiarazione che riporta il contenuto di altra propalazione non deve essere esaminata nel presupposto che il dichiarante dica volutamente il falso, cioè assuma di avere ricevuto una notizia in realtà mai pervenutagli.

Di conseguenza è ben chiara la differenza e l'autonomia concettuale tra la propalazione *de relato* non provata e la propalazione dimostratasi falsa o alterata.

A ben vedere, peraltro, la distinzione predetta ha un senso anche nel caso di propalazione *diretta*, essendo indubbio che se il collaborante narra un fatto per il quale non vengano acquisite prove esterne alla dichiarazione la conseguenza logica corretta è che il fatto non è provato; non è detto che il fatto nella realtà non sia mai accaduto.

La dimostrata inesistenza, totale o parziale, del fatto narrato *de relato* comporta, di fronte alla eventuale prova negativa del fatto storico, la valutazione circa la verosimiglianza della conoscenza che il dichiarante abbia avuto da parte di un terzo di una notizia falsa o alterata.

Il ricorso al concetto di verosimiglianza nel contesto in cui è stato appena inserito viene suggerito da una precisa indicazione della giurisprudenza di legittimità:

Foro it., Rep. 1994, voce Prova penale, n. 67

In materia di valutazione della prova orale, costituita da dichiarazioni di soggetti imputati o indagati per lo stesso reato o per reati connessi interprobatoriamente collegati, **non sono assimilabili pure e semplici dichiarazioni de relato quelle con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso**, dei quali il dichiarante sia venuto conoscenza nella sua qualità di aderente, in posizione di vertice, al medesimo sodalizio, specie quando questo sia caratterizzato da un ordinamento a base gerarchica, trattandosi, in tal caso, di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni dello stesso genere di quello che

produce, di regola, in ogni organismo associativo, relativamente ai fatti di interesse comune (**applicazione del principio in tema di banda armata e associazione terroristica-eversiva**).
CASS - Cass., sez. I, 10-05-1993, Algranati; Mass. Cass. pen., 1994, fasc. 2, 53 (m)

La massima riportata è una delle poche da cui è dato desumere un principio interpretativo che, se pure dettato per una specifica tipologia di delitti associativi (in tema di terrorismo e banda armata), consente di enucleare la medesima *ratio* congruamente applicabile anche alle associazioni di stampo mafioso.
La Cassazione, in sostenza, invita il Giudice di merito a considerare che, almeno in linea di massima, le notizie che circolano e si propalano all'interno di un certo ambiente sono "omologhe" all'ambiente medesimo e la loro propalazione è "proporzionata", per quantità e qualità, al tipo di inserimento in quel determinato ambiente del soggetto che poi le riferisce all'esterno quando decide di collaborare con la giustizia.
Quindi,se non c'è prova della inesistente o diversa propalazione della notizia, l'unico controllo esercitabile su di esse dal Giudice è la valutazione della *verosimiglianza*, se cioè risulta possibile o probabile che il collaborante abbia appreso quella notizia: secondo i casi, i contenuti di essa subiranno il trattamento della chiamata di correo ovvero di una testimonianza - da valutarsi con particolare prudenza - ferma restando le modalità di assunzione della prova nelle forme dell'art.210 c.p.p.
La Corte ha affrontato questa complessa problematica di ordine generale con l'intento di assegnarsi riferimenti di principio per le valutazioni proprie di questo processo e delle fonti probatorie in esso acquisite.
In ciascuna concreta occasione le soluzioni di volta in volta adottate saranno messe in relazione, anche per implicito, alle problematiche generali delineate in questa sede.

5. La responsabilità dei mandanti: il concorso morale

La condotta contestata agli odierni imputati (con le precisazioni che saranno necessarie quanto alla posizione del Benvenuto) è dogmaticamente riconducibile all'istituto del concorso di persone del reato, disciplinato dagli artt. 110 e seguenti, ed in particolare alla categoria del concorso morale, riguardante tutti i contributi che operando nella fase dell'ideazione e preparazione del reato, abbiano determinato o rafforzato in altri il proposito criminoso poi attuato.

Nonostante le indubbie difficoltà di ordine probatorio proprie della sfera del cd. "psicologico", l'identificazione di dette condotte concorsuali deve attuarsi attraverso il criterio "condizionalistico", in virtù del quale assume rilevanza penale ogni condotta dotata di efficacia causale rispetto alla realizzazione del fatto-reato.

Infatti, poiché la disposizione di cui all'art 110 c.p. nulla dice circa i presupposti della condotta concorsuale, optando per il cd. modello unitario, il nesso eziologico sopra descritto diviene criterio di tipizzazione delle condotte penalmente rilevanti a titolo di concorso.

Nell'applicare detta formula condizionalistica questa Corte, facendo propria l'impostazione tradizionale di dottrina e giurisprudenza, riconosce rilevanza penale a tutti i contributi che posseggano i caratteri dell'antecedente necessario rispetto alla verificazione del fatto-reato, inteso quale accadimento concreto (connotato da ogni sua singola e specifica modalità), non già quale descritto in astratto dal legislatore.

Tale accertamento passa attraverso il procedimento della cd. "eliminazione mentale" del singolo contributo ond

verificare se, in mancanza di esso, il reato sarebbe venuto meno ovvero si sarebbe verificato ugualmente ma modificato in alcune delle sue modalità essenziali.

L'impiego corretto di tale procedimento impone l'esclusione della considerazione dei "fattori causali ipotetici", dal momento che il giudizio penale opera a posteriori rispetto ad un accadimento concreto, verificatosi "*hic ed nunc*" ad opera di determinati autori, nella valutazione della cui condotta è del tutto irrilevante la circostanza che altri, o in altro tempo o in altro modo avrebbero potuto raggiungere la medesima lesione del bene giuridico.

La verifica del nesso causale, che pure può presentare indubbie difficoltà pratiche anche nei confronti delle condotte materiali (specie se "atipiche" rispetto alla fattispecie monosoggettiva), appare decisamente problematica nel caso del concorso cd. "morale", laddove il contributo del concorrente si colloca nella sfera "psicologica", estrinsecandosi quale impulso determinante o rafforzativo del proposito criminoso.

Tuttavia, pur ammettendo, sulla scorta di certa parte della dottrina, che la "causalità psicologica" non rappresenti una forma vera e propria di causalità, il giudizio relativo a questo tipo di apporto deve svilupparsi con lo stesso metodo ed essere condotto con il medesimo rigore.

Nell'ambito del concorso morale si suole distinguere la condotta del determinatore, ovvero di colui che induce altri a delinquere, da quella dell'istigatore, ovvero colui che rafforza o consolida in altri un proposito già esistente. In entrambi i casi l'impulso psicologico esercitato dal concorrente deve avere ad oggetto un reato determinato (anche indicato in via alternativa e non individuato in tutte le specifiche modalità concrete) ed essere rivolto ad un

categoria ristretta di persone; tale condotta, manifestata in qualsivoglia forma dell'agire (sia verbalmente che fattivamente), deve porsi come antecedente essenziale del reato, dovendosi rinvenire la prova di un legame effettivo tra l'impulso dato e l'azione posta in essere dal materiale esecutore del fatto. Detta prova deve intendersi raggiunta ove, eliminando mentalmente il contributo psicologico in questione, il reato non sarebbe stato commesso ovvero avrebbe subito modifiche in alcune delle sue modalità essenziali.

Nell'applicare detti criteri al giudizio che questa Corte è chiamata a compiere nei confronti di coloro che, odierni imputati, sono accusati di aver ideato e progettato l'uccisione del dottor Livatino, occorre considerare altresì la loro appartenenza ad un certo tipo di criminalità, che può definirsi "mafiosa" in senso lato, pur non essendo direttamente riconducibile al fenomeno associativo comunemente noto come Cosa Nostra.

Infatti gli odierni imputati sono stati già giudicati e condannati quali esponenti di associazioni criminali riconducibili alla fattispecie dell'art. 416 bis (per Gallea Antonio, Montanti Giuseppe, Parla Salvatore vedi sentenza Alletto Croce + 77) che, in un determinato periodo storico, hanno svolto un ruolo antagonistico rispetto alla più famosa organizzazione di Cosa Nostra.

Come più diffusamente osservato nella parte che precede, i due fenomeni sono assimilabili solo parzialmente, differenziandosi notevolmente quanto a struttura e dimensioni tuttavia anche in questo processo occorre confrontarsi con la dibattuta questione della responsabilità, nei reati-fine, di coloro che investiti di poteri deliberativi o decisionali occupavano una posizione di vertice nell'ambito dei sodalizi

criminoso, al fine di chiarire, per esigenze di onestà intellettuale, quale percorso logico-argomentativo venga adottato nel verificare la rilevanza penale del loro contributo.

La giurisprudenza degli ultimi decenni, a fronte di periodiche ed allarmanti recrudescenze criminali, ha risposto mediante l'elaborazione di itinerari argomentativi non sempre rispettosi dei criteri di accertamento sopra enunciati: alcune prassi giurisprudenziali, riconducibili al modello della cd. "responsabilità per posizione", mossero dall'esigenze di semplificare il percorso probatorio al fine di reprimere e destabilizzare, colpendone i vertici, fenomeni associativi costituenti, di per sé, fattori di inaudita pericolosità sociale.

Senza richiamare, per evidenti esigenze di sintesi, tutto il travagliato iter interpretativo della giurisprudenza degli ultimi anni, basti in questa sede accennare alle pronunce emesse negli anni '70 nei processi celebrati per i delitti di strage relativi al terrorismo alto-atesino, quindi a quelli riconducibili al terrorismo eversivo degli anni '80 sino alle più recenti, riguardanti i clamorosi delitti di matrice mafiosa avvenuti nel corso degli anni '90.

Scorrendo tali pronunce si registra la tendenza del giudice di merito verso semplificazioni ermeneutiche destinate a trovare smentita nell'approccio più rigoroso dei giudici di legittimità: così, mentre le Corti di Assise hanno ritenuto provata la responsabilità penale, nei singoli episodi delittuosi, di coloro che, rivestendo un ruolo direttivo all'interno dell'organismo deliberante, era ragionevole presumere che avessero "saputo" e quindi "voluto" l'iniziativa del braccio armato (vedi C.Ass. Torino 26.07.1983 - C.As

Genova 26.02.1983), la Suprema Corte, nell'ambito del noto procedimento per l'omicidio del Commissario Calabresi, ha stigmatizzato in termini di incostituzionalità detto meccanismo,

"poiché esso ancorà la prova della responsabilità allo status di dirigente od organizzatore, muovendo non già da una consolidata regola di esperienza ma da un parametro di tipo congetturale, in forza del quale il dirigente non può non essere consapevole e partecipe, quanto meno moralmente, del reato fine riferibile all'associazione" (Cass. SS.UU. 21 ottobre 1992 Marino).

Lo stesso percorso viene tracciato dalle pronunce relative ai fatti di sangue attribuiti all'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", laddove i giudici di merito si sono imbattuti in una struttura verticistica, culminante nella cosiddetta "Cupola", ovvero la commissione interprovinciale, per i componenti della quale erano chiamati a verificare la responsabilità concorsuale, in qualità di mandanti, dei vari delitti-fine commessi in attuazione degli interessi strategici associativi.

Già con la prima sentenza confermativa del cosiddetto "teorema Buscetta" (l'assunto della struttura unitaria e piramidale di Cosa Nostra) la Cassazione ha precisato i presupposti della responsabilità morale dei componenti della "commissione provinciale", sottolineando la necessità di conseguire la prova, non solo di una deliberazione autorizzativa esplicita o tacita da parte del suddetto collegio direttivo, ma altresì di un ulteriore specifico collegamento individuale tra ciascun delitto di sangue ed il comportamento interno alla commissione del singolo membro, cosicchè è stata esclusa, in capo ad alcuni dei componenti, la responsabilità concorsuale per taluni delitti eccellenti ascrivibili alla volontà esclusiva di altri (Cass.30 gennaio 1992 Abbate).

Nella stessa pronuncia la Suprema Corte ha affrontato la questione della rilevanza del "tacito consenso", ammettendo la possibilità di attribuire una portata istigatrice o rafforzativa alla condotta passiva di colui che, per ruolo ricoperto, eserciti il potere-dovere di esaminare e delibare le iniziative altrui in funzione degli interessi rappresentati e quindi quello di interdirne l'attuazione o di sanzionarne, a posteriori, l'esecuzione in caso di disobbedienza.

Nell'identificazione di coloro la cui manifestazione di volontà (o il cui tacito consenso) abbia concorso a determinare il fatto delittuoso, la giurisprudenza si è avvalsa anche del criterio dell'individuazione degli "specifici interessi" sottesi al singolo episodio delittuoso, comparati al pregiudizio derivante, per l'intera associazione, dall'ondata repressiva fisiologica alla commissione del crimine.

Nonostante l'evidente specificità di alcune delle tematiche accennate, legate alle peculiarità strutturali di Cosa Nostra, lontana per proporzioni ed assetto dal fenomeno associativo che qui interessa, ritiene questa Corte che molti dei principi sopra enunciati debbano comunque orientare la verifica probatoria in ordine alla responsabilità concorsuale di coloro cui viene contestato di aver determinato o approvato l'iniziativa di uccidere il giudice Livatino, ed in particolare;

- nel rispetto del "principio di materialità" (art 1 c.p. - art 25 Cost.), la condotta di mera ideazione o istigazione di un delitto integra i presupposti del contributo concorsuale penalmente rilevante solo ove sia, in concreto, dimostrato il nesso di causalità efficiente tra l'impulso incentivante l'azione del soggetto che ha posto in essere la condotta materiale;

- la necessità di tale prova non viene vanificata né attenuata nel caso in cui il delitto sia ascrivibile all'attuazione di una strategia associativa ed eseguito da alcuni dei componenti del gruppo, dovendosi comunque accertare l'identità dei "committenti", il momento dell'ideazione ed i canali di trasmissione di questa agli esecutori, nonché l'essenzialità di questo contributo rispetto alle modalità concrete del fatto come storicamente verificatosi;

- la conoscenza dell'organigramma dell'associazione, quindi della gerarchia dei suoi componenti, può rappresentare un indizio della responsabilità concorsuale di coloro che rivestono una posizione di vertice, non già la prova piena del loro coinvolgimento in ogni singolo episodio delittuoso posto in essere dai membri del clan, ad integrare la quale occorre provare gli estremi del "mandato" e/o del rafforzamento attuato mediante l'adesione al disegno criminoso;

- a tale consenso potrà attribuirsi efficienza causale sia ove espresso in forma esplicita (quale autorizzazione, adesione, incarico) sia ove implicito in comportamenti o mancate reazioni, purchè ad essi possa attribuirsi significato univoco alla stregua di altri elementi, quali, ad esempio, la prassi interna al gruppo, il peso gerarchico di alcuni soggetti, le caratteristiche del delitto da commettere (legate anche all'identità della vittima, come nel caso degli "omicidi eccellenti");

- nell'ambito di tale verifica la ricostruzione del movente rappresenta un passaggio preliminare, attraverso l'individuazione degli specifici interessi sottesi al crimine in funzione dei quali esso è stato ideato ed eseguito (indipendentemente dalla loro effettiva realizzazione).

6. Il difetto di contestazione eccepito dalla difesa dell'imputato Benvenuto Giuseppe Croce.

Con separato decreto di rinvio a giudizio, in data 26.03.1996 l'imputato Benvenuto Giuseppe Croce veniva rinviato a giudizio per aver concorso nella commissione dell'omicidio del giudice Rosario Livatino in qualità di quinto componente del gruppo di fuoco che ne cagionò la morte la mattina del 21 settembre 1990.

In relazione alla diversità di tale contestazione rispetto a quella formulata nei confronti degli altri imputati, la posizione del Benvenuto suscita questioni che richiedono un'autonoma trattazione.

Preliminare rispetto a tutte le altre è quella relativa alla definizione del "*thema probandum*" relativo all'imputazione del Benvenuto, quale conseguenza del fatto che, nonostante la specificità della condotta descritta nel decreto di rinvio a giudizio, l'istruttoria dibattimentale ha approfondito aspetti che andavano ben oltre i confini della contestazione formale, dilatando l'indagine anche alle condotte tenute dall'imputato in epoca assai precedente e susseguente il giorno del delitto.

A fronte di una disamina di tale ampiezza, la difesa del Benvenuto ha manifestato il sospetto che essa fosse mirata non già e non solo ad accertare la responsabilità dell'imputato a titolo di concorrente materiale nel reato, ma altresì alla verifica della sussistenza di una responsabilità concorsuale nel delitto a diverso titolo.

Tale sospetto ha indotto la difesa del Benvenuto a sollevare, in sede di discussione, l'eccezione relativa al "difetto di contestazione" con pregiudizio del pieno

esercizio del diritto di difesa dell'imputato (ex art 521 c.p.p.), ravvisandone i presupposti nella circostanza che, di fatto, al proprio assistito erano state contestate condotte diverse e differenti rispetto a quella di protagonista dell'agguato omicida.

Sostiene la difesa che nel corso del dibattimento l'accusa ha sollecitato l'approfondimento istruttorio in ordine al ruolo svolto dal Benvenuto nella fase ideativa e preparatoria del delitto, ampliando progressivamente e surrettiziamente il *thema probandum* fino a cagionare quell'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui è scaturito un pregiudizio dei diritti di difesa.

Tale eccezione, formulata all'esito della requisitoria pronunciata dal Pubblico Ministero, intende fondarsi nel fatto che la Pubblica Accusa, da un lato, ha ritenuto non provata la condotta di esecutore materiale del delitto come contestata al Benvenuto nel decreto di rinvio a giudizio, dall'altro ha richiesto la condanna del medesimo a titolo di concorrente materiale "atipico", per aver fornito i mezzi utilizzati nel delitto, nonché di concorrente morale in ragione dell'adesione prestata all'altrui disegno delittuoso.

Ravvisando nelle conclusioni così rassegnate una violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, la difesa del Benvenuto ha quindi invitato la Corte a disporre (ex art 521 II comma c.p.p.) la rimessione degli atti relativi al proprio assistito al Procuratore della Repubblica in sede stante la diversità tra l'oggetto dell'imputazione formale e quello della contestazione di fatto elevata nel corso del giudizio.

Nell'esaminare detta eccezione, di carattere preliminare rispetto alla valutazione del merito, questa Corte ritiene opportuno chiarire il proprio orientamento interpretativo in ordine alla disposizione contenuta dall'art 521 II° comma c.p.p. che sancisce l'obbligo del giudice di trasmettere al pubblico ministero gli atti del procedimento ove abbia accertato che "il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli artt. 516, 517 e 518 c.p.p.

Premessa la mancata adozione, nel corso del presente giudizio, di alcuna delle contestazioni suppletive nelle forme disposte dalla legge (artt.516, 517, 518 c.p.p.), occorre chiarire il significato dell'espressione "fatto diverso" utilizzata dal codice onde valutare la fondatezza dell'eccezione difensiva.

Poiché il principio della correlazione tra accusa e sentenza è finalizzato ad evitare che l'imputato possa essere condannato per un "fatto" (sinonimo di "condotta umana") in ordine al quale non sia stato posto in condizione di difendersi, per orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, il confronto in questione non va inteso in senso meramente formale, ma, coerentemente con detta *ratio*, in senso sostanziale, verificando se l'imputato sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'accusa, sia quale originariamente formulata sia quale risultante dalle integrazioni **di fatto** apportate da atti successivi anche diversi da quelli tipicamente preposti a tal fine (vd. Cass. SS.UU. 22 ottobre 1996 n° 16; Cass. pen. 27 ottobre 1995 n° 10684).

Altri atti processuali possono quindi integrare la contestazione formale, e concorrere alla definizione del *thema decidendum* ovvero dell'oggetto del rapporto processuale e della pretesa punitiva dello Stato, ma non modificare il suo nucleo, ovvero incidere su quelli che sono gli elementi essenziali dell'elemento materiale del reato (il fatto) né porsi in rapporto di eterogeneità o incompatibilità con essi.

Una modifica di tal genere infatti provocherebbe una grave incertezza sull'oggetto dell'imputazione con pregiudizio sostanziale del diritto di difesa.

Secondo tale lettura finalistica dell'art 521 II comma c.p.p. il "fatto contestato" può subire uno sviluppo ed un arricchimento rispetto alla imputazione originaria, attraverso puntualizzazioni successive intervenute nel corso dell'iter processuale, purchè omogenee rispetto al nucleo del reato e non tali da incidere significativamente sullo stesso.

Ora, applicando al caso di specie detto principio, verificando quale "fatto" sia stato sostanzialmente contestato all'imputato Benvenuto Giuseppe Croce onde stabilire rispetto a quale contestazione egli sia stato posto in condizione di difendersi, la Corte osserva come la formulazione originaria del capo di imputazione riportata nel decreto che dispone il giudizio abbia subito una modifica rilevante nel corso dell'esposizione introduttiva laddove il pubblico ministero ha precisato i confini dell'accusa, affermando testualmente quanto segue:

" Allo stato degli atti questo Ufficio sostiene una tesi circa la responsabilità di Giuseppe BENVENUTO che non è, nè quella iniziale della compartecipazione derivante

della semplice fornitura dei mezzi e delle armi in vista della commissione dell' omicidio, nè quella della partecipazione materiale all'omicidio.

In seguito all'approfondimento delle indagini, e grazie, in parte, alle sue stesse dichiarazioni, il ruolo di BENVENUTO si è rivelato più significativo di quello di un semplice partecipante alla fase preparatoria dell'omicidio e, per certi versi, di un mero esecutore.

La pubblica accusa intende dimostrare che BENVENUTO, in qualità di autorevole esponente della famiglia mafiosa di Palma di Montechiaro, partecipò alla fase deliberativa dell'omicidio nel senso che, assieme ai fratelli CALAFATO, aderì alla richiesta dei Canicattinesi di fornire loro aiuto per la uccisione del giudice e, contribuì a mettere a disposizione dei canicattinesi il gruppo di fuoco di Palma di Montechiaro.

Sarà compito di questo processo stabilire se Giuseppe BENVENUTO ha avuto anche un altro ruolo in queste vicende".

Come risulta con chiarezza dal testo, la pubblica accusa ha inteso contestare al Benvenuto sia il concorso **materiale tipico** nel delitto di omicidio (con la condotta descritto nel capo di imputazione, ovvero la partecipazione alla fase esecutiva quale quinto componente del gruppo di fuoco) sia quello **morale** nello stesso delitto, integrato dal fatto di aver partecipato, quale esponente di primo piano della "famiglia stiddara" di Palma Montechiaro, alle fasi deliberative e preparatorie dell'omicidio.

Tra la prima e la seconda condotta non sussiste nesso di incompatibilità, non ravvisandosi né eterogeneità tra gli elementi dell'una e dell'altra né mutamento del nucleo essenziale: infatti, fermo restando il fatto materiale cui

accedono entrambe le condotte concorsuali in discorso (l'uccisione, con le modalità descritte, del giudice Livatino), l'accusa ha ipotizzato che il Benvenuto vi abbia portato un contributo causalmente rilevante, materialmente (quale componente del commando omicida) e psichicamente (rafforzando il proposito assunto dai mandanti attraverso la proprio consenso).

Anzi, quasi a "correggere il tiro" rispetto all'impostazione originaria, l'accusa ha sottolineato la pregnanza del ruolo rivestito dal Benvenuto all'interno del clan, cercando, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, di sviluppare ed approfondire questo aspetto della contestazione.

Sin dalle prime battute del processo, quindi, ed in forme assolutamente esplicite, la Pubblica Accusa ha chiarito all'imputato Benvenuto Giuseppe Croce l'oggetto della contestazione, ponendolo in condizione di difendersi concretamente anche rispetto a quei profili di fatto non compresi dall'originaria imputazione, quali, ad esempio, il peso del ruolo da lui rivestito nell'ambito del clan, la circostanza del consenso dallo stesso espresso all'iniziativa, l'entità e le forme del contributo prestato nella fase preparatoria.

Come risulta dalla lettura dei verbali dibattimentali, l'istruzione probatoria compiuta nei confronti del Benvenuto non è stata dedicata soltanto a verificare la fondatezza della tesi relativa alla sua presenza sul luogo dei fatti la mattina del 21 settembre 1990 (vagliando, ad esempio, la veridicità di quanto riferito dall'imputato circa il viaggio compiuto a Trezzano sul Naviglio nei giorni immediatamente precedenti il delitto), ma ha mirato altresì

all'individuazione dei titolari del potere decisorio nel gruppo degli "sciddari" palmesi onde determinarne la quota spettante al Benvenuto e valutare il significato della sua condotta prodromica al delitto.

Poichè, come più volte sancito dalla Suprema Corte, tra la condotta di concorrente materiale e quella di concorrente morale può riconoscersi un rapporto di continenza, giustificato dal fatto che la prima implicherebbe necessariamente la seconda (non altrettanto nel caso inverso, Cass. Sez 1 16.02.1994 Tiozzo), quanto enunciato dalla Pubblica Accusa nel corso dell'esposizione introduttiva può considerarsi quale "integrazione" di fatto dell'originaria contestazione, idonea a ridefinire, allargandoli, i confini del "thema probandum".

Non altrettanto può dirsi per quanto riguarda quell'altra contestazione che, secondo la difesa del Benvenuto, sarebbe stata formulata surrettiziamente al proprio assistito nel corso del giudizio, ovvero quella di un concorso materiale al delitto mediante la condotta ("atipica" rispetto alla fattispecie monosoggettiva dell'omicidio) di fornitore dei mezzi utilizzati dagli esecutori (armi ed autovettura).

Tale contestazione, terza rispetto alle prime due, non risulta sia stata mossa espressamente all'imputato, né nel corso dell'esposizione introduttiva né in altri momenti processuali; inoltre, anche ontologicamente, essa comporta un mutamento radicale della condotta contestata all'imputato, quale comportamento penalmente rilevante.

In detta ipotesi, infatti, l'imputato viene accusato di aver contribuito eziologicamente all'evento morte non già partecipando al momento esecutivo ma procurando i mezzi

utilizzati da altri in quel momento, ovvero mediante un'attività materiale collocata in tempo, luogo e circostanze che l'accusa avrebbe avuto l'onere di specificare onde consentire alla controparte di articolare le proprie difese.

Né la contestazione potrebbe ritenersi sostanzialmente integrata dal riferimento compiuto, nel corso dell'istruzione dibattimentale (in particolare nell'esame di alcuni imputati di procedimento connessi), alla fornitura delle armi e dell'autovettura utilizzate per l'omicidio del giudice, poiché la speculazione su questo aspetto è stata svolta solo incidentalmente, non già quale verifica di una condotta di per sé penalmente rilevante.

In assenza di alcuna formulazione, ancorchè implicita e sostanziale, di tale imputazione, non può ritenersi che essa abbia mai fatto ingresso nel processo, cosicchè l'indagine svolta su tale condotta deve venire in considerazione non già al fine di verificare la sussistenza di un fatto di per sé penalmente rilevante, bensì quale arricchimento probatorio in ordine alle due contestazioni espresse.

Per tali motivi questa Corte ritiene di procedere alla valutazione della responsabilità concorsuale del Benvenuto Giuseppe Croce sia a titolo di concorrente materiale, secondo l'accusa formulata nel capo di imputazione, sia a titolo di concorrente morale, secondo l'accusa estrinsecata dal Pubblico Ministero all'atto dell'esposizione introduttiva del dibattimento, ravvisando per entrambe quella correlazione tra imputazione e sentenza richiesta dalla legge a salvaguardia del diritto di difesa.

La valutazione dei comportamenti del Benvenuto quale fornitore delle armi e della vettura non va verificata

autonomamente quasi che la stessa integrasse gli estremi di una responsabilità penale a titolo di concorso materiale atipico nel delitto *de quo*; essa, sotto il profilo probatorio, ridonda per l'una o l'altra delle due anzidette contestazioni - fra loro parzialmente alternative nel senso già chiarito - tra cui la Corte deve individuare quella raggiunta da sufficienti elementi di prova.

Solo in caso contrario, qualora cioè questa Corte procedesse a valutare *ex se* e quale unica espressione della condotta criminale ascritta il predetto concorso materiale atipico, il "fatto giudicato" assumerebbe la veste di "fatto diverso" non contestato rispetto a quello descritto nel decreto di rinvio a giudizio e nelle successive occasioni di integrazione in sede processuale.

I. La partecipazione di Benvenuto Giuseppe Croce quale (presunto) quinto componente del "gruppo di fuoco".

Nell'esaminare tale imputazione assume carattere preliminare l'esame delle pronunce irrevocabili che hanno definito i due procedimenti istruiti a carico degli esecutori materiali del delitto, emesse in grado di appello rispettivamente nei confronti di Amico Paolo e Pace Domenico e di Fruzzangaro Gaetano ed Avarello Giovanni.

Ripercorrendo, in sintesi, i passaggi salienti delle indagini compiute e dei procedimenti avviati in ordine all'omicidio del giudice Rosario Livatino, occorre ricordare come le investigazioni trassero impulso dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto alla polizia giudiziaria dal teste oculare Pietro Nava, accidentalmente presente sui luoghi la mattina del 21 settembre1990.

Grazie a tale preziosissimo contributo, aggiuntosi alle risultanze dell'esame esterno ed autoptico sul cadavere della vittima, dei sopralluoghi effettuati sia sul luogo del fatto che in contrada Gasena (ove furono rinvenute una vettura ed una moto bruciate) nonché dell'esito delle perizie balistiche sul materiale repertato in occasione dei sopralluoghi, era possibile la formulazione di una prima ipotesi investigativa che conduceva all'arresto in Germania di Amico Paolo e Pace Domenico, noti quali componenti del gruppo criminale degli "emergenti" di Palma Montechiaro, successivamente espatriati in Italia. Costoro venivano condannati in primo grado dalla Corte di Assise di Caltanissetta in data 18.11.1992, e quindi in grado di appello in data 13.04.1994 (sentenza divenuta irrevocabile il 14.02.1995).

Alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gioacchino Schembri, acquisite nel corso del primo grado di giudizio, si erano aggiunte, in grado di appello, quelle di Benvenuto Giuseppe Croce, che nel frattempo aveva iniziato a collaborare con la giustizia fornendo indicazioni dalle quali scaturì il secondo procedimento a carico di Avarello Gianmarco, Puzzangaro Gaetano e dello stesso Benvenuto, con l'imputazione di concorrenti materiali nel delitto de quo.

A seguito della richiesta avanzata dal Benvenuto di essere giudicato con il rito abbreviato, il GIP disponeva la separazione della sua posizione e procedeva al rinvio a giudizio degli altri due imputati, sollevando nel contempo la questione di legittimità costituzionale delle norme che escludono l'ammissibilità di tale definizione processuale per coloro che, pur giudicati per reati puniti con la pena dell'ergastolo, possano fruire dell'attenuante di cui all'art. 8 della legge 203/91 (beneficio creato dal legislatore per incentivare il fenomeno della collaborazione di giustizia).

Definito con condanna irrevocabile anche il procedimento a carico di Avarello e Puzzangaro, quello relativo al Benvenuto Giuseppe Croce perveniva a dibattimento qualche tempo prima del procedimento nei confronti di Galles Antonio ed altri (odierni imputati), al quale veniva riunito all'udienza del 29 gennaio 1997.

Nella lettura delle pronunce che posero le premesse logiche e probatorie per la gestazione dell'odierno procedimento (acquisite agli atti del dibattimento ex art 238 bis c.p.p.) occorre considerare che, per costante orientamento giurisprudenziale, benchè il giudicato consolidatosi sulle stesse non limiti la sua efficacia al mero dispositivo estendendosi anche alla parte motiva, tuttavia esso non

comporta la cristallizzazione delle conclusioni tratte dai giudici precedenti quanto allo svolgimento del fatto storico, dovendo il contenuto delle sentenze irrevocabili essere valutato alla stregua dei criteri indicati dagli artt. 187 e 192, 3°comma, c.p.p, come ogni altra fonte di prova.

Ciò significa che spetta a questo giudice controllare la veridicità dei fatti ritenuti come dimostrati nelle sentenze sopraddette, acquisendo, ove necessario e richiesto dalle parti, nel pieno contraddittorio dibattimentale, gli elementi di prova atti a confermarli o smentirli (vedi, tra le altre Cass. Pen. 25.05.1995).

Nel caso in cui alle sentenze si accompagni, ex artt. 238 c.p.p., l'acquisizione dei verbali dibattimentali ad esse relativi (salvi i limiti di utilizzabilità nei confronti dei singoli imputati, scaturenti dalla novella della legge 267/1997 che ha modificato detta disposizione), il giudice dispone del materiale necessario a valutare criticamente il percorso logico tracciato nella sentenza, così da poterlo fare proprio o disattenderlo, dando conto in motivazione dei criteri adottati nel pervenire alle proprie conclusioni.

Pertanto, nel compiere la verifica relativa alla fondatezza della contestazione avanzata dalla pubblica accusa in ordine alla partecipazione del Benvenuto Giuseppe Croce alla fase esecutiva del delitto, questa Corte procederà dalle risultanze fattuali che i primi giudici hanno ritenuto dimostrate ond verificarne, la compatibilità con gli altri elementi di prova acquisiti nel presente procedimento (come richiesto dagli ar 238 bis/192 III comma).

Delle pronunce sopra citate, l'ultima in ordine cronologi (sentenza 5 gennaio 1997 C.Assise Appello di Caltanissetta contro Avarello +1; divenuta irrevocabile il 10.11.199

fornisce la ricostruzione più dettagliata della fase esecutiva del delitto, come ipotizzata non solo in base alle risultanze obiettive scaturenti dalle tradizionali fonti di prova (quali i verbali di sopralluogo, l'esame autoptico, l'esito delle perizie balistiche) ed a quanto riferito dal teste oculare Pietro Nava, ma altresì sulla scorta delle dichiarazioni rese dai collaboranti di giustizia che, intervenute nel corso dei procedimenti, hanno arricchito il materiale probatorio acquisito, nel quale, peraltro, hanno trovato conferma.

Secondo detta ricostruzione il giudice Rosario Livatino venne ucciso la mattina del 21 settembre 1990, intorno alle ore 8 e 45 circa nel corso di un'aggressione armata eseguita da un commando di almeno quattro persone.

L'agguato si realizzò mentre egli percorreva in direzione Agrigento, a bordo della propria Ford Fiesta, la S.S. 640, in c.da S.Benedetto, secondo le seguenti modalità: atteso il Livatino all'altezza dell o svincolo per Castrofilippo, i *killers* a bordo di una Fiat Uno (Avarello e Pozzangano) si mettevano al suo inseguimento, lo raggiungevano e lo affiancavano, esplodendo al suo indirizzo alcuni colpi di arma da fuoco che, attingendo parti della sua autovettura, lasciavano tuttavia illeso il giudice.

Fallito quindi l'obiettivo, i *killers* a bordo della Fiat Uno superavano l'auto del Livatino e si fermavano davanti alla stessa per spingerla indietro ed impedirlo ogni manovra di fuga.

Vistosi intrappolato a borco dell'auto, il Livatino aveva abbandonato l'abitacolo della stessa tentando la fuga a piedi scavalcando il guard-rail e mettendosi a correre verso la scarpata posta alla destra del ciglio stradale: sia all'atto di scavalcare il guard-rail che durante la discesa il Livatino

veniva raggiunto da altri colpi di arma da fuoco, sparati dai *killers* che avevano intrapreso l'inseguimento, fino al punto in cui, attinto da altri proiettili, terminava la fuga crollando a terra, alla distanza di 81 metri circa dall'auto.

A questa seconda fase dell'aggressione partecipavano altri due uomini armati (Pace Domenico ed Amico Paolo), giunti sul posto a bordo di una moto Honda: arrestata questa poco oltre l'auto del giudice, il Pace prese parte all'inseguimento del giudice esplodendo al suo indirizzo alcuni colpi di arma da fuoco, tra cui il cosiddetto "colpo di grazia", mentre Paolo Amico rimaneva in attesa sul ciglio della strada.

Quindi gli esecutori risalirono la scarpata per darsi alla fuga a bordo dei mezzi sopra citati, dirigendosi in contrada Casena dove questi venivano rinvenuti incendiati unitamente ad alcune parti delle armi utilizzate.

Autori dell'agguato sopra descritto, secondo quanto ritenuto nelle pronunce citate, sono stati dunque riconosciuti Amico Paolo e Domenico Pace (identificati negli occupanti della moto) nonché Avarello Gianmarco e Puzzangaro Gaetano (occupanti della FIAT Uno).

Quanto ai primi due, il riconoscimento effettuato dal teste NAVA veniva supportato dal contenuto delle dichiarazioni rese dai collaboranti Giacchino Schembri e Benvenuto Giuseppe Croce.

Quanto ai secondi, i loro nominativi scaturiscono esclusivamente dalla chiamata di correo plurima e convergente, tra gli altri, di Gioacchino Schembri, Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni.

Tuttavia le ipotesi formulate dai giudici precedenti in ordine alla dinamica del fatto non hanno escluso la possibilità che altri soggetti possano avere partecipato all'azione, trovandosi a bordo della Fiat Uno unitamente ad Avarello e Puzzangaro.

Tale conclusione, comune ad entrambe le pronunce citate, scaturisce essenzialmente dalla ingente quantità di materiale balistico repertato, attestante l'utilizzo di numerose armi; come si legge infatti nella sentenza della C.Assise Appello 5.01.1997 (Avarello +1) i giudici hanno ritenuto *"che all'omicidio del dott. R. Livatino hanno partecipato non meno di cinque persone (Amico e Pace che erano sulla moto, Puzzangaro che era alla guida della Fiat Uno, Avarello che occupava il sedile posteriore e sicuramente un'altra persona, seduta accanto al conducente, sia con funzione di copertura, sia con funzione concorrente con quella dell'Avarello;"*.
Affermando inoltre che *"il numero dei partecipanti al delitto trova ulteriore riscontro negli accertamenti balistici"*.
E' pertanto preliminare, rispetto ad ogni altra verifica, quella relativa alla condivisibilità di questa conclusione, riconducibile al seguente schema sillogistico: partendo da un dato certo (numero e varietà dei bossoli e proiettili rinvenuti, sia sul cadavere, sia sul luogo del fatto, sia sulla vettura bruciata), può ragionevolmente ritenersi direttamente proporzionale ad esso il numero delle bocche di fuoco e quello degli sparatori.

3.1. La perizia balistica.

Il consulente (Prof. Domenico Compagnini), incaricato nel corso del procedimento a carico di Amico e Pace, di esaminare il materiale balistico repertato sui luoghi nonché sul cadavere del Dott. Livatino è pervenuto alla conclusione, illustrata oralmente in sede dibattimentale in questo procedimento (udienza 22.4.1997), che per compiere l'omicidio siano state utilizzate "almeno" quattro armi, di cui tre corte ed una lunga ed in particolare:

A - un fucile a canne lunghe calibro 12, rinvenuto (privo della parte lignea) a bordo dell'auto bruciata dai killer in contrada Gasena

B - una pistola semiautomatica del tipo Beretta 92, calibro 9 per 19 del tipo fornito in dotazione alle Forze dell'ordine, parti della quale (una culatta otturatore completa di canna), sono state trovate all'interno dell'auto bruciata in c.da Gasena;

C - una seconda pistola, dalla quale risultano esser stati esplosi i proiettili corrispondenti ai 5 bossoli calibro 9 per 21 rinvenuti in c.da S.Benedetto all'esterno della vettura del Livatino ed dalla quale si ritiene sia stata scarrellata la cartuccia calibro 9 per 21, ivi rinvenuta. L'esistenza e l'utilizzo di quest'arma scaturisce dalla verificata incompatibilità dei bossoli e della cartuccia sopra indicati rispetto alla pistola Beretta 92 indicata alla lettera B) nonché dall'equiprovenienza di tali reperti da una stessa arma.

D - una terza pistola, alla quale possono riferirsi 3 bossoli cal. 9 per 19 (Parabellum) rinvenuti sul posto nonché un bossolo cal. 9 per 21 rinvenuto all'interno dell'autovettura bruciata in c.da Gasena. Alla stessa arma deve attribuirsi altresì il caricatore rinvenuto in c.da S.Benedetto, dotato di munizionamento consistente in n° 2 cartucce cal. 9 per 21 e n° 7 cartucce calibro 9 per 19. Proprio la promiscuità del munizionamento ha consentito di identificare in questo materiale l'indizio dell'esistenza di una terza pistola, certamente non appartenente al tipo Beretta Parabellum tipo 92 S, dal momento che il perito ha escluso che un arma calibro 9 per 19 (quale è la Baretta Parabellum) possa sparare proiettili calibro 9 per 21. Infatti, come chiarito dal perito in sede dibattimentale, la differenza tra i due calibri

consiste nella lunghezza delle cartucce; in relazione a questa, mentre le cartucce 9x19 possono essere quasi correttamente impiegate nelle pistole calibro 9x21, non è possibile il contrario poiché la maggiore lunghezza del 9x21 non consente la chiusura dell'otturatore di una pistola Parabellum ovvero calibro 9 per 19.

Alla stregua di tali considerazioni il perito ha ritenuto che tale materiale possa ricondursi ad una pistola calibro 9 per 21 (che, come detto, tollera il munizionamento misto) ovvero ad una pistola mitragliatrice (tipo M12, Machine Pistol, Uzi) calibro 9 per 19, che, sparando a massa battente, può impiegare correttamente anche le cartucce calibro 9 per 21.

L'esistenza delle due pistole B) e C), differenti rispetto a quella bruciata all'interno della Fiat UNO in c.da Casena è stata accertata mediante la verifica dell'assoluta incompatibilità tra le tracce rinvenute sui bossoli repertati e l'impronta di espulsione della prima pistola, ricavata attraverso l'esecuzione di un calco su lastra di piombo dell'espulsore della Beretta 92 S.

L'ulteriore materiale balistico repertato non ha consentito di affermare, in termini di certezza, l'utilizzo di altre armi, sulla cui esistenza possono formularsi soltanto delle ipotesi prive di riscontro obiettivo.

Infatti, all'interno della Fiat Uno incendiata in c.da Casena sono stati rinvenuti altresì 6 bossoli calibro 9 per 19 danneggiati dalle fiamme, sui quali non è stato possibile compiere alcun esame comparativo poiché l'elevata temperatura ha completamente liquefatto le capsule dei bossoli (sulle quali restano "impronte dell'arma", ovvero quelle del piano di culatta e del percussore). Perciò per questi sei bossoli non è stato possibile stabilire nemmeno l'equiprovenienza da una

medesima arma, bensì la mera "compatibilità di calibro" rispetto alla pistola indicata alla lettera A) (la Beretta 92 S Parabellum), costituente un dato astratto del tutto irrilevante al fine dell'identificazione dell'arma che può averli sparati. In linea del tutto teorica, quindi, è altrettanto plausibile sia l'equiprovenienza di questi bossoli da una stessa arma così come l'appartenenza a sei armi differenti.

Altrettanto insignificanti al fine di identificare il numero delle armi utilizzate sono risultate le 9 cartucce rinvenute all'interno della Fiat UNO in c.da Gasena, trattandosi di munizionamento esploso nel corso dell'incendio, mai caricato su alcuna arma.

Dal corpo del Dott. Livatino sono stati estratti due proiettili e vari frammenti di camicia: dall'esame dei proiettili (uno di calibro 9 per 21 e l'altro calibro 9 Parabellum) non è possibile risalire all'arma che li ha esplosi, poiché come si è detto l'impronta dell'arma viene lasciata sulla capsula del bossolo che entra in contatto diretto con la canna dell'arma, non già sul proiettile. Per quanto riguarda i frammenti di camicia del proiettile il perito ha stabilito che uno di essi presentava una rigatura tre volte più larga di quella tipica delle armi Beretta.

Se, come illustrato, può affermarsi per certo l'utilizzo di quattro armi tra le quali un fucile a canne lunghe, occorre ora verificare la possibilità di interpretare tale dato in termini indizianti circa il numero degli esecutori, in relazione alla distribuzione dei ruoli e quindi delle armi tra i componenti del commando.

L'esito degli accertamenti balistici, infatti, non autorizza a ritenere che all'esecuzione dell'omicidio abbiano preso parte più di quattro persone, dal momento che nulla può dirsi in

ordine ai sei bossoli rinvenuti all'interno dell'autovettura bruciata, astrattamente provenienti da una quinta arma così come da una delle tre pistole già individuate, né è stato possibile accertare se la pistola Beretta 92 S rinvenuta a bordo della Fiat UNO abbia sparato.

Per giungere ad ipotizzare un numero minimo di 5 partecipanti nelle sentenze citate è stato dato rilievo alla circostanza che dall'interno della vettura dei killer abbiano sparato almeno due pistole differenti oltre al fucile calibro 12: tale conclusione viene fatta derivare dal rinvenimento, all'interno dell'abitacolo della Fiat Uno di numerosi bossoli di calibro differente, in particolare del bossolo calibro 9 per 21 attribuito alla pistola contrassegnata con la lettera D, sei bossoli di calibro 9 per 19 danneggiati oltre alla culatta della pistola Beretta 92 S Parabellum.

Occorre tuttavia osservare che: da un lato, il numero di due pistole utilizzate dall'interno dell'autoveicolo può non corrispondere al numero di coloro che le hanno impugnate, essendo del tutto plausibile che le stesse siano state usate in successione da uno stesso sparatore, come la medesima sentenza implicitamente riconosce nel prendere in considerazione il probabile inceppamento di una pistola; dall'altro, il materiale balistico rinvenuto dentro l'abitacolo della vettura bruciata non legittima affatto tale conclusione, quanto meno in termini di certezza. Infatti, come sopra detto, non vi è prova che la pistola Beretta 92 S Parabellum abbia sparato durante l'agguato, e pertanto, poiché nessun raffronto può essere eseguito sui bossoli cal. 9 per 19 danneggiati nulla esclude che gli stessi siano equiprovenienti dalla stessa arma che ha sparato il bossolo 9 per 21.

Coloro che sostengono (tra essi, la Parte Civile costituita in questo processo) la tesi del numero minimo di cinque sparatori utilizzano altresì un'argomentazione di carattere logico, fondata sulla considerazione che, escluso il guidatore impegnato nella difficoltosa manovra di affiancamento, l'altro occupante non può aver impugnato contemporaneamente il fucile, la prima e la seconda pistola.

Inoltre, posto che la motocicletta non poteva portare più di due persone, la collocazione del terzo occupante a bordo dell'autovettura viene ipotizzata in relazione a quella di colui che impugnava il fucile.

Ora, secondo la ricostruzione operata dalla Corte d'Assise d'Appello che ha condannato Avarello e Puzzangaro, vale a dire gli esecutori presenti a bordo della Fiat Uno, il fucile sarebbe stato utilizzato dal primo dei due, seduto sul sedile posteriore.

Tale conclusione viene ricavata dall'insieme delle seguenti circostanze: il fucile in questione presenta la particolarità di avere le canne lunghe, non mozzate, rappresentando perciò un notevole ingombro all'interno del veicolo. Inoltre, dai dati rilevati in sede di sopralluogo in c.da S.Benedetto sulla Ford Fiesta del dott. Livatino risulta che i colpi di fucile sono stati sparati nella fase di affiancamento tra le due vetture, rinvenendosi i fori di ingresso dei suoi pallettoni sul lato destro della vettura.

In particolare, richiamando quanto descritto in sede di sopralluogo,

"la Ford Fiesta del giudice Livatino fu trovata ferma sul lato sinistro della strada, al Km 12 e 700 della S.S. 640 Agrigento Caltanissetta, in direzione Agrigento, sul lato sinistro della

strada con il motore acceso, la leva del cambio in folle ed il freno di stazionamento abbassato.

Addossata al guard rail con la parte posteriore destra, detta vettura era posta obliquamente rispetto all'asse della strada, poiché la parte anteriore destra distava circa cm. 50 circa dallo stesso guard rail; essa presentava segni evidenti di un aggressione a colpi di arma da fuoco, essendo infranto il vetro dello sportello destro così come quello del lunotto. I relativi frammenti relativi erano sparsi, rispettivamente, sul suolo stradale e sul ripiano interno soprastante il cofano. Erano altresì rotti lo spigolo anteriore sinistro, la relativa freccia di direzione ed il faro, mentre la lamiera soprastante il faro ed il paraurti erano rientrati.

La guarnizione metallica dello sportello anteriore sinistro presentava una concavità di 2 cm, verosimilmente prodotta da proiettile di arma da fuoco; nella parte superiore dello stesso sportello poteva notarsi un foro a margini introflessi del diametro di cm 3,5, sulla cui base stavano **due concavità del diametro di 6 mm. ciascuna verosimilmente attribuibili ai pallettoni di cartuccia di fucile.** All'interno della vettura, nella tappezzeria del tetto, c'erano **due fori di uscita** (a margini estroversi), disposti longitudinalmente rispetto al foro di cm. 3,5 di cui sopra, siti uno subito dopo il foro e l'altro nella parte terminale destra del tetto.

La cintura di sicurezza lato-guida presentava uno squarcio all'altezza della spalla sinistra del guidatore, anch'esso verosimilmente prodotto da arma da fuoco.

Nel lato destro del cruscotto, si riscontrava un foro di entrata (a margini introflessi) del diametro di cm.1, corrispondente ad altro foro nella carrozzeria del vano motore, dove veniva rinvenuto un proiettile deformato.

Un altro foro di uscita (a margini estroflessi) si registrava nel vetro del parabrezza, presumibilmente proveniente dal lato sinistro dell'autovettura.

Sul sedile anteriore sinistro (lato passeggero) era rinvenuto un frammento di sughero, probabile ***borra di cartuccia per fucile.***

Altri ***frammenti di sughero*** *ed alcuni frammenti di camicia di proiettile erano trovati sul pavimento sottostante il sedile del guidatore, nonché nel tetto della vettura, unitamente a tre* ***frammenti di piombo deformati,*** *verosimilmente pallettoni di fucile".*

Sul manto stradale, nella campagna sottostante e sul cadavere del dott. Livatino erano rinvenuti i bossoli, i proiettili e gli altri reperti.....".

3.2. La deposizione del teste NAVA.

Tali dati, di per sé significativi della dinamica dell'aggressione, poiché chiaramente sintomatici dell'affiancamento tra le due auto e dell'esplosione dei colpi di fucile durante detta fase della manovra, in direzione quasi perpendicolare rispetto all'obiettivo, vengono avvalorati da quanto riferito dal teste Nava; questi infatti avrebbe notato dapprima una motocicletta transitante ad elevate velocità occupata da due individui, di cui uno (seduto dietro) munito di casco e maglione rosso.

Dopo una decina di minuti avrebbe visto la Ford Fiesta rossa ferma sul lato destro della strada, con il lunotto posteriore rotto; davanti alla vettura notava un uomo, in piedi accanto alla motocicletta e riconosceva in costui l'individuo notato poco prima con il casco ed il maglione rosso.

Nel contempo vedeva un altro giovane nell'atto di scavalcare il guard rail e notava che costui impugnava una pistola.
Riferiva inoltre di aver avuto l'impressione che nella scarpata vi fosse un uomo in fuga.
Circa trenta metri oltre la Ford Fiesta notava una automobile Fiat UNO di colore beige, ferma, con i fari anteriori rotti. A bordo di questa seconda macchina non notava nessuno.
Dunque, né il Nava ha notato la presenza di un fucile o di parte di esso in possesso degli occupanti della moto né detta circostanza può ragionevolmente ipotizzarsi considerando l'impossibilità di occultare in maniera efficace un fucile a canne lunghe a bordo di una moto (peraltro Paolo Amico, seduto dietro il guidatore, indossava solo un maglione rosso).
Ritenuto pertanto, in base a tali risultanze (quindi anche indipendentemente dalle dichiarazioni rese in tal senso dai collaboranti Schembri Gioacchino, Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Giovanni nel corso dei precedenti giudizi), che il fucile sia stato utilizzato dagli occupanti della Fiat Uno, occorre individuarne la collocazione a bordo della vettura onde valutare la verosimiglianza della tesi, prospettata in passato e sostenuta in questo processo dalla parte civile costituita, della presenza di più di due soggetti a bordo della stessa.
In considerazione della conformazione dell'arma e della direzione dei colpi, deve ritenersi che esso sia stato impugnato da persona seduta sul lato sinistro dell'auto dei killers; infatti i colpi attingono la parte superiore dello sportello del guidatore e fuoriescono dal tetto della vettura, percorrendo una traiettoria leggermente obliqua, dal basso verso l'alto, essenzialmente perpendicolare alla bocca di fuoco.

Ciò significa che essi furono esplosi al momento culminante dell'affiancamento tra le due vetture, allorchè le stesse procedevano parallele. E poiché lo sparatore, per prendere la mira, doveva necessariamente poggiare alla spalla il fucile per mirare il bersaglio, non poteva certo assumere tale posizione stando seduto nel lato destro del veicolo, dal momento che ciò avrebbe determinato la fuoriuscita di gran parte dell'arma dal finestrino, a scapito della stabilità necessaria alla mira: inoltre, in tal caso, data la vicinanza della bocca del fucile al veicolo del Livatino, i fori di ingresso sarebbero stati trovati all'interno dello stesso e non sul fascione dello sportello.

Un ipotetico terzo passeggero doveva quindi trovarsi seduto nel lato destro della vettura, o davanti al fianco del guidatore ovvero dietro accanto al *killer* armato del fucile.

Entrambe le ipotesi sono scarsamente verosimili dal momento che, sia sul sedile anteriore che in quello posteriore la testa di costui si sarebbe trovata nella traiettoria di fuoco del fucile, intralciandone la mira.

Tale considerazione vale sia per l'ipotesi che il terzo si trovasse sul sedile posteriore, sia per il caso che sedesse a lato del guidatore: né poteva escludersi a priori l'eventualità di utilizzare anche l'apertura corrispondente al finestrino anteriore della Uno per l'esplosione di colpi di fucile.

Inoltre, pur accogliendo l'ipotesi che dall'auto dei *killers* abbiano sparato due pistole diverse (circostanza che, come sopra detto, trova fondamento nel probabile inceppamento di una delle armi), nulla autorizza ad affermare che esse siano state impugnate da persona seduta dal lato destro del veicolo, dal momento che bossoli relativi a colpi di pistola sono stati

trovati solo all'interno dello stesso, non già sul manto stradale.

La conclusione più naturale scaturente da tale circostanza è che la pistola abbia sparato dall'interno della Fiat Uno, ivi essendo stato espulso il bossolo, a meno di non ritenere che i bossoli caduti al di fuori del veicolo (quindi sul manto stradale) siano andati dispersi.

Nel primo caso l'arma doveva essere impugnata da persona seduta dal lato sinistro della vettura, onde consentire l'estensione del braccio necessaria a mirare il bersaglio. E non può escludersi che tale arma (o tali armi) siano state impugnate dalla stessa persona che sparò con il fucile in un momento successivo.

La ricostruzione della dinamica operata alla stregua dei dati obiettivi pertanto non fornisce elementi certi in base ai quali sostenere la presenza di un terzo occupante dell'auto; detta ipotesi potrebbe trovare fondamento in elementi di prova rappresentativa desumibili dal contenuto delle dichiarazioni rese dai collaboranti Schembri Gioacchino, Iannì Simon, Riggio Salvatore.

3.3. Le dichiarazioni di SCHEMBRI Gioacchino.

Il collaboratore di giustizia Gioacchino Schembri rappresenta la principale fonte di accusa in merito alla partecipazione di Benvenuto Giuseppe Croce quale componente del gruppo di fuoco, indicandolo quale occupante della Fiat Uno al fianco del Puzzangaro.

Tali dichiarazioni, rese per la prima volta nel corso del processo di primo grado a carico di Avarello e Puzzangaro (i cui verbali, acquisiti agli atti di questo dibattimento ex art 238 bis c.p.p. sono utilizzabili nei confronti del Benvenuto in

virtù del consenso prestato), riferiscono una conoscenza indiretta che lo Schembri avrebbe appreso dal Puzzangaro nel corso della latitanza da costui trascorsa a Mannheim (Germania) ospite di tale Butticè Giovanni, che gli aveva messo a disposizione l'appartamento sito al di sopra della propria pizzeria.

Schembri riferisce di aver conosciuto Gaetano Puzzangaro nel mese di maggio 1990, allorchè questi era giunto a Mannheim in compagnia di Pace, Amico, Calafato Salvatore ed Alletto Croce, allo scopo di trattare l'acquisto di una partita di armi; in tale occasione lo Schembri avrebbe svolto la funzione di staffetta tra il gruppo e Salvatore Parla, ad Aarh (vicino Offemburgh), presso il quale egli li aveva accompagnati, come da loro richiesto (egli aveva conosciuto il Parla anni prima quale proprio fornitore di cocaina).

Egli aveva rivisto Puzzangaro Gaetano il 5 ottobre 1990, allorchè costui era giunto in Germania domandandogli ospitalità; per la precisione era stato il Salvatore Puzzangaro, fratello di Gaetano, a recarsi presso Giovanni Lombardo in Palma Montechiaro chiedendogli di intercedere affinchè lo Schembri ospitasse il fratello in Germania per qualche settimana. I motivi di tale richiesta non erano stati precisati.

Lombardo aveva telefonato detta richiesta allo Schembri che, dopo aver consentito, stava cercando una sistemazione per il Puzzangaro quando, il 5 ottobre, quest'ultimo era giunto improvvisamente a Mannheim e si era presentato all'interno del locale di tale Butticè Giovanni.

Pur trovandosi impreparato, Schembri riusciva a tenere fede alla parola data mettendo a disposizione dell'ospite un'abitazione posta al piano superiore del locale già

menzionato, ove il Puzzangaro si sarebbe trattenuto ben più del previsto (le "poche settimane" diventeranno molti mesi, sino all'agosto 1991).

L'intrinseca attendibilità dello Schembri su questi punti si avvale dei risultati cui sono pervenuti i Giudici dei primi due processi "LIVATINO Uno e Bis" valutando le dichiarazioni testimoniali di tale Heiko Kschinna, confermative di quelle dello Schembri circa il periodo e le frequentazioni dell'alloggio soprastante la pizzeria del Botticà; questa Corte, avendo acquisito le copie di quei verbali di prova, ritiene di condividere le valutazioni anzidette.

Durante quel periodo Schembri riferisce di aver fatto visita quasi quotidianamente al Puzzangaro, che, vinta l'iniziale diffidenza, gli avrebbe confessato le ragioni della propria fuga in Germania ovvero la propria partecipazione all'omicidio in del giudice Rosario Livatino.

Facendo il nome degli altri esecutori Schembri dichiara che il Puzzangaro ebbe a menzionare Pace, Amico, Avarello (indicato come biondo detto "u tignusu") nonché Benvenuto Giuseppe Croce.

Invitato a precisare il contesto in cui aveva acquisito detta informazione, lo Schembri affermava di averla appresa quale interlocutore diretto del Puzzangaro (*"PUZZANGARO me ne parlava a me direttamente anche"*).

Tuttavia, dopo ripetuta contestazione delle parti, Schembri modificava tale dichiarazione confermando la precedente versione secondo la quale egli non era mai stato destinatario diretto di tale comunicazione da parte del Puzzangaro, ma aveva "desunto" la circostanza che anche il Benvenuto Giuseppe Croce fosse presente sul luogo al momento dei fatti dal tenore letterale delle conversazioni intercorse tra quest'ultimo ed il

Puzzangaro alle quali, pur svolgendosi in sua presenza, egli non aveva partecipato *(Ma da come parlavano loro, erano tutti e due dal vivo, non che uno c'era e uno non c'era. Questo lo ho ricavato dai miei discorsi)*.

Talvolta infatti Schembri aveva incontrato Benvenuto Giuseppe Croce presso quell'appartamento, ove egli si recava a far visita al compare; in tali occasioni egli aveva avuto modo di ascoltare commenti e reprimende espresse vicendevolmente da Puzzangaro e Benvenuto in ordine alle imprecisioni della fase esecutiva del delitto del giudice Livatino, tra cui l'errore di aver lasciato in vita un testimone scomodo, quel Pietro Nava, le cui dichiarazioni erano costate l'arresto di Pace ed Amico (.."*se l'ammazzavamo a quest'ora i picciotti non fossero nei guai*"..).

In particolare, confermando dietro contestazione il contenuto di una precedente dichiarazione, lo Schembri ha precisato: "*Ricordo che una volta GAETANO PUZZANGARO e GIUSEPPE BENVENUTO stavano come al solito parlando dell'omicidio del Dottore LIVATINO. Il colloquio si svolgeva nel salotto dell'appartamento di BUTTICE' GIOVANNI dove si rifugiava Gaetano. Io ero seduto un po' in disparte, non partecipavo alla discussione ma potevo sentire quello che si dicevano, dato che parlavano tranquillamente a voce alta. Entrambi, BENVENUTO e PUZZANGARO, si rimproveravano a vicenda di non avere ucciso sul posto il teste NAVA. Ricordo che Gaetano", quindi facendo riferimento a PUZZANGARO, "disse più o meno:-"Potevo mai sapere che questo era del nord e che avrebbe parlato"? GIUSEPPE BENVENUTO in quella occasione disse testualmente:-"Io ero dentro la macchina e a quante cose dovevo stare attento"*.

In altro passaggio dell'esame il collaborante ha attribuito ai due le seguenti battute: Benvenuto: "*Perché non gli hai dato*

una scaricata di mitra?" Puzzangaro: *"E tu cosa facevi dentro la macchina"*; Benvenuto: *"Matri, ma quante cose avia a stare attento??"*.

In ordine alla dinamica del delitto Schembri riferisce pochi particolari, intuiti dall'ascolto delle conversazioni svoltesi in sua presenza; non è in grado di indicare con certezza chi abbia guidato l'auto dei killer ed attribuisce al Puzzangaro il ruolo di colui che avrebbe inseguito il giudice in fondo alla scarpata.

Inoltre tra i partecipanti egli menziona anche un tal Giuseppe Manazza, esprimendosi tuttavia in termini dubitativi e precisando di non sapere se costui fosse a bordo dell'auto dei *killers* o di altra auto di appoggio, in attesa sul luogo ove sono state rinvenute la UNO e la moto Honda bruciate, ovvero se il Manazza avesse semplicemente predisposto una delle auto utilizzate, avendo egli all'interno del gruppo il compito di "aggiustare" auto rubate.

Anche sulla presenza di altre auto di sostegno Schembri ha chiarito di non essere in grado di riferire alcunchè in termini di certezza, non avendo a disposizione altro materiale se non i frammenti di colloquio svolti in sua presenza, solo successivamente ricondotti ad un contesto unitario.

Circa la natura del rapporto intercorso con il Benvenuto il collaborante, che aveva visto il Benvenuto solo una volta in Sicilia, nell'estate 1990 al bar Gagliano in Palma Montechiaro prima di incontrarlo in Germania, ha parlato di mera "conoscenza", attribuendo al primo una certa "freddezza" nei suoi confronti ("perchè BENVENUTO era abbastanza rigido nei ... nel non farmi sapere proprio nulla e non dirmi nulla addirittura"); questa diffidenza del Benvenuto nei suoi confronti gli era stata confermata dallo stesso Puzzangaro, il

quale gli avrebbe confessato di essere stato rimproverato dal primo per aver parlato in presenza dello Schembri di fatti personali relativi al delitto Livatino.

Dopo questo ammonimento il Puzzangaro aveva assunto maggiori cautele nell'esprimersi in presenza dello Schembri, il quale, per parte sua, cercava di tenersi in disparte.

Peraltro anche la diffidenza del Benvenuto, a detta di Schembri, era andata attenuandosi nel corso della loro frequentazione presso l'appartamento sito sopra il locale del Butticè.

Tuttavia, nonostante lo Schembri riferendosi al proprio rapporto con Puzzangaro Gaetano si esprima in termini di amicizia, quanto riferito dallo stesso collaborante circa l'epilogo della loro conoscenza sembra smentire tale assunto; dopo aver esortato il Butticè ad allontanare i due ospiti palmesi, Schembri si sarebbe disinteressato dei due, apprendendo, a distanza di 15 giorni, dal Butticè che costoro gli avevano sottratto 30 mila marchi, impossessandosi della somma loro consegnata a titolo fiduciario dal Butticè per l'acquisto di una partita di cocaina.

Chiamato in causa da quest'ultimo nell'intento di rientrare in possesso del proprio denaro, Schembri si metteva in contatto con Gaetano Puzzangaro ed il fratello Salvatore, senza riuscire nella mediazione.

Dopo qualche tempo, nel mese di novembre 1991, Schembri e Butticè venivano fatti oggetto di un attentato all'interno della pizzeria gestita dal secondo in Mannheim; di tale episodio lo Schembri attribuisce la paternità ad un gruppo di palmesi tra i quali gli stessi Puzzangaro e Benvenuto.

Come espressamente dichiarato dallo Schembri questo attentato, ed il rancore ad esso conseguente, sarebbe stato uno dei

fattori concorrenti nella decisione di intraprendere la strada della collaborazione con la giustizia (anche se non il fattore determinante).

Queste, in sintesi, le dichiarazioni rese in dibattimento dallo Schembri rilevanti in ordine alla posizione dell'imputato Benvenuto.

Il loro contenuto, all'esito di numerose contestazioni, appare del tutto omogeneo con quello delle dichiarazioni rese nel corso dei precedenti giudizi celebrati carico degli esecutori di questo delitto, i cui verbali, acquisiti agli atti, sono utilizzabili nei confronti dell'imputato Benvenuto ex art 238 IV comma c.p.p. come riformulato dall'art 3 della legge 267/1997.

Posta l'attendibilità intrinseca del collaborante, quale ribadita da questa Corte in base alle considerazioni già svolte, nell'esaminare la portata probatoria di tali dichiarazioni pare assolutamente significativo il dato sul quale entrambe le parti hanno a lungo indugiato nel corso dell'esame dibattimentale, ovvero la circostanza relativa alla modalità di apprendimento delle informazioni riferite dallo Schembri.

Come più volte precisato, infatti, lo Schembri non ha riferito notizie apprese direttamente da alcuno dei partecipanti all'agguato del giudice, ma semplicemente il frutto dell'interpretazione da lui attribuita a dialoghi svolti in sua presenza tra persone che, non soltanto non lo coinvolgevano nella conversazione, ma neppure gradivano la sua presenza nella stanza.

Peraltro la mancanza di confidenza tra Schembri ed i due palmesi ospiti del Butticè è circostanza assolutamente naturale ove si consideri che il primo non apparteneva al gruppo e, per

quanto compaesano, non aveva ancora dimostrato la propria affidabilità se non operandosi per trovare una sistemazione logistica al Puzzangaro latitante.

Questo gesto tuttavia, secondo quanto dichiarato dallo stesso Schembri, non era valso a conquistargli la fiducia del Benvenuto che, ospite occasionale a casa del Buttice', aveva manifestato irritazione per la sua presenza allorché egli parlava con il Puzzangaro di questioni connesse al delitto Livatino.

Sia per non contrariare i due palmesi (specie il Benvenuto) sia perché scarsamente interessato al contenuto delle loro conversazioni (*"Io non è che sapevo che dovevo fare il collaboratore ... il pentito e poi ... Voglio dire, se sapevo mi mettevo una cassetta e li registravo*), lo Schembri ne percepiva solo frammenti, inidonei di per sé a fondare affermazioni in termini di certezza. Perciò allorchè lo Schembri riferisce quanto udito in occasione di quegli incontri si esprime con formule dubitative, parlando di intuizione e di ricostruzione da lui stesso compiuta sulla base di dati ricavati da quei colloqui.

Queste precisazioni, se da un lato avvalorano la credibilità generica e complessiva del collaborante laddove ne attestano la genuinità e la franchezza nel minimizzare la portata delle proprie conoscenze, dall'altro limitano fortemente la portata probatoria estrinseca delle sue dichiarazioni in ordine a questi specifici contenuti.

Infatti, poiché riferiti in termini di mera interpretazione, essi si caricano di una soggettività tale da vanificare il dato obiettivo eventualmente presente.

Con ciò non si intende dubitare della buona fede dello Schembri, bensì sottolineare il fatto che le sue dichiarazioni

non hanno ad oggetto il contenuto di un colloquio bensì la rielaborazione di frammenti di quel colloquio compiuta, forse a posteriori, forse a distanza di tempo, da persona non particolarmente attenta ed interessata al momento della percezione.

In mancanza di elementi deponenti in tal senso non può affermarsi che l'astio nutrito dallo Schembri nei confronti di coloro che egli reputa essere stati gli autori di un attentato ai suoi danni abbia inficiato, più o meno consapevolmente, il meccanismo della memoria; infatti, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, l'esistenza e la gravità di motivi di contrasto non determina di per sé l'inattendibilità delle accuse, ove non sia accertato in concreto che essi abbiano condotto a questa conseguenza (Cass.pen. sez.I 31 maggio 1995 n°2328).

Peraltro, nel caso di specie, non soltanto mancano le prove che il malanimo dello Schembri abbia giocato un ruolo a scapito della genuinità delle sue dichiarazioni, ma tale prova non sarebbe neanche necessaria dal momento che le stesse, per loro natura e contenuto, non possono valere come elemento indiziante della partecipazione del Benvenuto all'agguato del giudice Livatino, trattandosi di ricostruzioni operate dello stesso collaborante.

In senso conforme ancora oggi concorrono gli elementi desumibili dalla
deposizione del teste Nava.

Come risulta infatti dalla lettura delle dichiarazioni rese da quest'ultimo nel corso dei precedenti giudizi, al momento del suo passaggio sul luogo del delitto Pietro Nava vide la Fiat Uno ferma sul ciglio della strada ma non vide nessuno all'interno dell'abitacolo.

Questo particolare, a meno di non ipotizzare che il Benvenuto si trovasse rannicchiato sul sedile del guidatore o in altro vano dell'auto, contrasta con quanto riferito dallo Schembri circa lo scambio di battute tra i due palmesi: infatti a fronte dei reciproci rimproveri per l'aver lasciato in vita un testimone scomodo, il Benvenuto avrebbe giustificato la propria inerzia esclamando " Io ero dentro la macchina e a quante cose dovevo stare attento?".

Nel valutare detto contrasto deve attribuirsi maggior attendibilità al dato riferito dal teste NAVA, non già e non solo sul fondamento di quella presunzione generale favorevole alla testimonianza del terzo rispetto a quella di colui che, in quanto imputato di procedimento connesso, potrebbe essere portatore di un interesse comune alle parti, ma in base alla diversa natura del dato stesso; infatti il Nava riferisce, con la precisione già riconosciuta nei precedenti giudizi, quanto caduto sotto la propria diretta percezione visiva, mentre, come osservato, Schembri riporta la sintesi o il frammento di conversazioni tra terze persone. Quindi la sua fonte non soltanto ha natura indiretta rispetto al dato, ma ha quel carattere mediato che gli deriva dal fatto di essere a sua volta reinterpretata dal teste.

Se tale meccanismo di rielaborazione è passaggio ineludibile di ogni testimonianza (poiché il testimone riferisce non già quanto percepisce ma l'oggetto della percezione mediato dal proprio intelletto) può affermarsi che esso apporta una componente di soggettività proporzionalmente crescente con l'aumentare dei fattori di disturbo che, esterni o interni al soggetto, possono interferire nel momento della ricezione (quali la disattenzione, la lontananza, la presenza di rumori o altro).

Nel caso di specie è innegabile che la percezione del Nava (l'assenza di persone a bordo dell'auto dei killer), diretta, semplice nel contenuto ed esente da incertezze all'atto di essere riferita, debba prevalere rispetto al dato riferito dallo Schembri relativamente ad una circostanza (la presenza del Benvenuto in auto al momento del passaggio del Nava) della quale egli non fu testimone diretto, che non fu oggetto di una informazione a lui specificamente rivolta ma esclusivamente frutto di una ricostruzione dallo stesso operata a *posteriori* sulla base di uno scambio di battute occasionalmente ascoltate nel corso di una conversazione tra terzi.

3.4. <u>Le dichiarazioni del collaborante IANNI' Simon.</u>

Le dichiarazioni rese dal collaborante Iannì Simon in ordine al delitto in questione sono assolutamente scarne, trattandosi delle poche informazioni apprese da GianMarco Avarello a distanza di tempo dall'accaduto.

Iannì Simon, giovane killer della stidda gelese, riferisce di aver parlato con Avarello dell'omicidio Livatino mentre si trovava con lui all'interno di un covo sito in Delia nell'estate 1991, in occasione della preparazione dell'attentato ai danni di Calogero Pulci (effettuato nel marzo del 1991).

Avendo saputo che il delitto era avvenuto nel tratto di strada che collega Canicattì ad Agrigento (quindi in territorio di competenza del gruppo "stiddaro" al quale apparteneva l'Avarello), Iannì aveva pensato che Avarello fosse a conoscenza dei nominativi degli esecutori e tale curiosità si era tradotta in una esplicita domanda al proprio compare, in quel momento sdraiato sopra un divano in evidente stato di malessere: Avarello aveva risposto di essere stato lui stesso

insieme ad altre 4 o 5 persone ad eseguire l'omicidio, aggiungendo che vi aveva "partecipato anche Peppe u' palmise", intendendo riferirsi a Benvenuto Giuseppe Croce.

Su ripetuta sollecitazione di parte, Iannì confermava l'utilizzo della medesima perifrasi, a sottolineare la distinzione tra il ruolo dei primi menzionati, esecutori diretti (di cui non era in grado di ricordare i nomi) ed il Benvenuto: inoltre, quasi a fornire l'interpretazione autentica delle proprie parole, Simone Iannì precisava il senso del verbo "partecipare", quale sinonimo di una svariata tipologia di contributi, quali, ad esempio, la fornitura di armi o di appoggio logistico o di autovetture.

Parlando di partecipazione, quindi, secondo Iannì, Avarello aveva inteso riferirsi ad un' attività "di contorno" , poiché nell'ambiente quel termine non era utilizzato in senso stretto ad indicare un ruolo da "protagonista".

Sull'identità della persona designata come "Peppuccio u' palmise" il collaborante ha dichiarato di averlo conosciuto personalmente nel covo di Chiaramonte Gulfi nell'estate 1991 laddove il Benvenuto Giuseppe si era recato, a bordo di una vettura BMW ed in compagnia di una persona non identificata, cercando dei fratelli Paolello (noti esponenti del gruppi stidcari di Gela).

In tale occasione lo Iannì, in assenza dei Paolello, aveva fatto gli onori di casa, accogliendo il Benvenuto in casa ed offrendogli un caffè.

Iannì non era in grado di ricordare i dettagli, ma non escludeva di aver incontrato in altre occasioni il Benvenuto dopo quella volta.

Forse egli aveva visto il Benvenuto nel covo di Marina di Ragusa, quando, nell'estate del 1991 si era tenuta la riunione

interprovinciale organizzata dai gruppi stiddari di diverse province per deliberare una strategia offensiva comune contro Cosa Nostra; in tale circostanza Iannì ricorda che era presente l'Avarello in veste di rappresentante del gruppo di Canicattì, ma non ricordava in termini di certezza se Palma Montechiaro fosse rappresentata da Benvenuto.

Indipendentemente dall'attendibilità estrinseca del collaborante Iannì Simon in ordine allo specifico episodio riferito, il contenuto della sua dichiarazione è tale, di per sé, da non poter costituire un elemento di prova in ordine alla partecipazione materiale contestata al Benvenuto nel decreto di rinvio a giudizio.

Infatti, come chiarito dallo stesso dichiarante, il significato del verbo usato dall'Avarello nei confronti del Benvenuto ("ha partecipato") non è univoco ma suscettibile di indicare qualsivoglia forma di collaborazione prestata in qualsiasi fase dell'iter criminis.

Peraltro, se lo Iannì avesse chiaramente percepito dall'Avarello che costui intendeva attribuire al Benvenuto un ruolo attivo nella specifica fase esecutiva, il dichiarante non avrebbe avuto alcuna ragione per non fare il suo nome unitamente a quello degli altri indicati quali coesecutori del delitto.

Alla stregua di tali considerazioni, quindi, la Corte ritiene che neanche le dichiarazioni rese dallo IANNI', così come quelle più dettagliate rese dallo Schembri, possano fondare un giudizio a carico del Benvenuto quale componente del gruppo di fuoco esecutore del delitto.

3.5. Le dichiarazioni rese dal collaborante RIGGIO Salvatore.

Le dichiarazioni di Riggio Salvatore (già appartenente alla "famiglia" di Cosa Nostra di Riesi, poi diventato esponente del contrapposto fenomeno degli "stiddari") circa l'omicidio del giudice Livatino sono in certa misura ancora più evanescenti di quelle rese dallo Iacnì.

Riggio riferisce quanto appreso da tale Maurizio Margiotta di Mazzarino, il quale, a sua volta, sarebbe stato destinatario di confidenze da parte dell'Avarello, ma non è in grado di indicare con precisione il contesto in cui detti colloqui sarebbero avvenuti, salvo un generico riferimento ad un periodo di comune detenzione nel carcere di Monza durante l'anno 1994.

In particolare Riggio dichiara di aver appreso dal Margiotta Maurizio (con il quale era in rapporto di stretta confidenza), non molto tempo dopo l'omicidio, che esecutori dello stesso erano stati Avarello ed un tale Peppe a bordo di una macchina, Pace e Puzzangaro a bordo della moto.

Circa l'identità di tale Peppe, Riggio ha precisato trattarsi di persona all'epoca residente in Belgio ora collaborante, e, su sollecitazione del Pubblico Ministero, lo ha identificato in Benvenuto Giuseppe Croce.

Successivamente egli aveva avuto occasione di tornare ancora sull'argomento conversando con il Margiotta, in particolare allorchè, all'interno del carcere di Monza, i due avevano appreso dai quotidiani la notizia della collaborazione del Benvenuto; nel commentare questa notizia essi avevano mostrato stupore per quella che ritenevano una consapevole omissione da parte del Benvenuto, ovvero la circostanza che questi non si fosse autoaccusato del delitto Livatino.

Infatti, alla stregua delle loro informazioni, costui sarebbe stato presente sul luogo alla guida dell'autovettura ("*Maurizio*

Margiotta commentò le dichiarazioni di Benvenuto Giuseppe Croce dicendo: guarda un po' lui che guidava la macchina adesso dice che non c'era").

Riggio riferisce di aver parlato del delitto in varie occasioni anche con lo stesso Avarello, rammaricandosi con lui per l'arresto di D'Amico, ragazzo estraneo ai fatti (nonostante l'erronea indicazione questo nominativo deve intendersi riferito alla persona di Paolo Amico, come chiarito dallo stesso Riggio nel corso dell'esame).

Riggio non dice però di aver cercato o casualmente ottenuto dall'Avarello conferma circa la notizia appresa dal Margiotta in ordine al ruolo esecutivo del Benvenuto.

Nel valutare tali dichiarazioni non può prescindersi dalla vaghezza del loro contenuto, dalla mancata precisazione del contesto in cui Riggio avrebbe appreso l'informazione e, soprattutto, dal fatto che trattasi di notizie di "terza mano" poiché la fonte prima, Avarello, non sarebbe stato interlocutore diretto del Riggio ma la partecipazione del Benvenuto all'agguato sarebbe stata riferita dall'Avarello al Margiotta (fonte a sua volta del Riggio Salvatore).

A tutto ciò deve aggiungersi l'imprecisione del loro contenuto, poiché il Riggio indica alcuni nominativi di coloro che avrebbero preso parte all'agguato ed attribuisce loro ruoli non corrispondenti a quelli accertati nei precedenti giudizi: Puzzangaro non può aver partecipato a bordo della moto, occupata da Pace ed Amico; l'eventuale estraneità di quest'ultimo - stando alle dicerie del Riggio - non può essere sostituita dal Benvenuto, che dovrebbe al più essere uno degli occupanti della Fiat UNO e non della motocicletta.

Tuttavia queste contraddizioni, avuto riguardo alla loro natura doppiamente "de relato", trovano giustificazione nella

estraneità del Riggio rispetto ai gruppi di Canicattì e Palma Montechiaro; come dallo stesso espressamente chiarito, era Margiotta ad avere più confidenza con l'Avarello (*MARGIOTTA come potrei dire insomma? Era un ragazzo che... molto legato a me, molto legato a me era. Perche' l'amicizia vera con quelli di Canicatti' non so se l'ho detto prima, era MARGIOTTA che l'aveva*).

La mancata contestualizzazione del momento in cui avrebbe appreso da Margiotta la notizia della partecipazione del Benvenuto impedisce di verificare la veridicità dell'episodio, che perciò rimane privo di riscontro; tale impossibilità, stante il criterio della frazionabilità, non comporta la compromissione del contenuto integrale delle dichiarazioni, bensì l'irrilevanza di quella parte di esse non suffragate da idonei elementi esterni di riscontro.

Tale connotato, unito al profilo della contraddittorietà di queste dichiarazioni rispetto ai dati emersi nel corso dei precedenti giudizi ed assistiti da adeguati elementi di prova, vanifica la portata probatoria di questo contributo processuale, e non possono valere a conforto della tesi della partecipazione del Benvenuto alla fase esecutiva del delitto.

3.6. Le dichiarazioni rese da Benvenuto Giuseppe Croce: l'"alibi".

L'accertamento relativo alla partecipazione del Benvenuto Giuseppe Croce alla fase esecutiva del delitto non può prescindere dal contenuto delle dichiarazioni rese sul punto dall'imputato stesso, non soltanto nell'ambito di questo dibattimento ma altresì nel corso dei precedenti giudizi, i cui verbali sono stati acquisiti agli atti ai sensi dell'art. 238

c.p.p. e sono utilizzabili nei confronti dell'imputato in virtù del consenso prestato all'udienza del 20 ottobre 1997.

Rinviando ad altro passaggio argomentativo l'esame integrale delle copiose dichiarazioni del Benvenuto (necessario al fine di valutare l'entità e l'efficacia del contributo processuale fornito dal Benvenuto in qualità di collaboratore di giustizia), in questa sede sarà presa in considerazioni solo la parte relativa a quello che, usando impropriamente il termine, è stato definito "*l'alibi*" dell'imputato.

Poichè per "alibi", in ambito giudiziario, si intende la prova certa, fornita dalla difesa a smentita della tesi accusatoria, dell'impossibilità di commissione del reato da parte dell'accusato, il fatto che la difesa del Benvenuto ha cercato di dimostrare non può ricondursi a tale categoria concettuale.

Infatti la circostanza storica dedotta quale oggetto di prova difensiva non si pone in termini di incompatibilità né logica né cronologica con la commissione del delitto, trattandosi di un fatto antecedente alla sua esecuzione, inidoneo ad escludere la possibilità che il Benvenuto abbia partecipato materialmente alla fase esecutiva del crimine, quale quinto componente del gruppo di fuoco.

Nella lettura di queste dichiarazioni e nella verifica dell'attendibilità del Benvenuto il profilo sopra evidenziato non può essere trascurato, dal momento la veridicità dell'imputato (come quella di qualsiasi dichiarante, a maggior ragione se collaborante) deve misurarsi anche con gli interessi sottostanti ad ogni sua affermazione; e tuttavia l'insufficienza dell' "alibi" non può che risolversi in un significato neutrale stante la pari insufficienza degli elementi addotti dall'Accusa a sostegno della partecipazione materiale del Benvenuto alla fase esecutiva dell'omicidio.

Benvenuto Giuseppe Croce narra di essersi allontanato da Palma Montechiaro qualche giorno prima del 21 settembre 1990 per recarsi a Trezzano sul Naviglio a trattare l'acquisto di una partita di cocaina insieme a Del Sonno Michele.

Amico di vecchia data, Del Sonno Michele risiedeva a Prato ed orbitava nel circuito della criminalità di quella zona, avendo già commesso li reati insieme al gruppo degli emergenti.

Dal 1989 Del Sonno aveva iniziato ad occuparsi di traffico di stupefacenti e, grazie all'intermediazione dei palmesi, si era messo in contatto con alcuni esponenti delle famiglie stiddare di Mazzarino e Riesi, collettori del traffico di droga intorno a Milano e Genova.

Circa tre o quattro giorni prima del 20 settembre 1990, Del Sonno aveva cercato telefonicamente il Benvenuto e lo aveva invitato a raggiungerlo al nord proponendogli di dividere al 50% l'acquisto di un ingente quantativo di cocaina, di cui erano venditori altri siciliani, appartenenti al clan palermitano dei Fidanzati.

Benvenuto, aveva accolto l'invito dell'amico confidando in un rientro repentino in Sicilia, dove aveva in sospeso alcuni "progetti" (tra cui la rapina ad un furgone portavalori e l'omicidio del giudice Livatino) e, dopo aver avvertito Avarello e gli altri della sua partenza, si era mosso in viaggio a bordo della propria autovettura (una Y10 Gt) diretto verso Prato, dove aveva prelevato Del Sonno Michele insieme al quale era poi arrivato a Cinisello Balsamo.

Qui i due avevano incontrato Maurizio Margiotta, quindi, dopo aver cenato in una pizzeria gestita da siciliani, avevano pernottato in un motel sito nell'interland milanese.

La mattina seguente i due si erano recati a Trezzano sul Naviglio dove avveniva la trattativa di circa 4 kg. di cocaina, ceduta al prezzo di 70 milioni di lire al chilogrammo.
L'incontro aveva luogo all'interno di un bar ed interlocutori erano due palermitani, dei quali uno provvisto di una stampella poiché recentemente infortunato in un incidente stradale, l'altro alto con i capelli quasi completamente rasati.
Una volta definiti i termini della negoziazione Benvenuto e Del Sonno facevano rotta verso Prato dove giungevano nel primo pomeriggio.
Lì, in particolare nello stesso quartiere ove abita il Del Sonno, Benvenuto aveva acquistato una tuta da ginnastica presso un negozio di articoli sportivi.
Quindi, verso le ore 19-20 circa, dopo una breve sosta a casa dell'amico, Benvenuto era partito per fare ritorno in Sicilia.
Intorno alle ore 22 Benvenuto aveva fatto una sosta presso la stazione di servizio di Fiano Romano e da lì aveva telefonato ad alcuni paesani dimoranti a Roma.
Quindi aveva ripreso la marcia ed era arrivato a Palma Montechiaro alle 7 del mattino seguente, ovvero del 21 settembre 1990.
Appena giunto in paese Benvenuto si era diretto verso l'abitazione di Di Caro Crocifissa (al tempo sua fidanzata, poi divenuta moglie) e, nella discesa che conduce alla casa, si era imbattuto nello zio della ragazza, Vella Giuseppe, intento a lavare il motorino del figlio (spiegava il dichiarante che in quel periodo il comune razionava la distribuzione dell'acqua e tutti approfittavano dell'erogazione ogni qualvolta veniva effettuata).
Giunto presso l'abitazione, Benvenuto era accolto dalla madre della ragazza, Calafato Domenica, che, svegliata la figlia,

offriva all'ospite la colazione; egli si era intrattenuto in compagnia delle due donne fino a tarda mattinata, quando, alle ore 10 circa, aveva appreso dai notiziari (televisivi e/o radiofonici) che nell'Agrigentino era stato commesso un omicidio.

Con il passare delle ore la notizia andava progressivamente arricchendosi di dettagli, quali l'indicazione del nome della vittima (il giudice Livatino) e del luogo del fatto (la S.S. 640).

Alla ricerca di chiarimenti, Benvenuto era andato a casa del cognato, Calafato Salvatore (allora ristretto agli arresti domiciliari), ma quest'ultimo non sapeva per quale motivo l'omicidio fosse già stato realizzato in anticipo rispetto a quanto previsto, quindi, la sera, andava a Canicattì in cerca dei compagni, che trovava poi nella villetta di Plaja di Licata.

Lì, Avarello e gli altri tre killers gli raccontarono la dinamica del delitto e gli inconvenienti a causa dei quali l'esecuzione non era andata esattamente come previsto (l'errore di Avarello con il fucile, l'inceppamento della pistola e della mitraglietta).

Questo, in sintesi, il racconto fatto dal Benvenuto in ordine alla propria condotta precedente e contestuale rispetto al giorno dell'omicidio.

A riscontro di tale narrazione sono stati acquisiti i seguenti elementi:

- La deposizione resa da Di Caro Crocifissa, attuale consorte del Benvenuto, la quale ha confermato di aver trascorso la mattina del 20 settembre 1990 presso l'abitazione della madre in compagnia di Benvenuto Giuseppe Croce, al tempo suo fidanzato, giunto a casa sua verso le 7 del mattino ed ivi

rimasto fino al momento in cui i notiziari diffusero le prime notizie dell'omicidio del giudice;

- Gli accertamenti di p.g., in merito ai quali hanno riferito in dibattimento i teste M.llo Lo Sardo e Capitano Ierfone, relativamente agli spostamenti riferiti dal Benvenuto in occasione del viaggio a Trezzano sul Naviglio, ad esito dei quali è stato trovato riscontro obiettivo al pernottamento dei due presso un motel sito nell'interland milanese.

Infatti, come dichiarato dal collaborante, l'albergatore aveva registrato la loro presenza mediante annotazione delle vere generalità di Benvenuto e Del Sonno, tratte dai loro documenti di identità: il pernottamento risulta avvenuto nella notte tra il 19 ed il 20 settembre 1990 presso il motel 2000 sito in Trezzano sul Naviglio.

- E' stata verificata la titolarità, in capo al figlio di Vella Giuseppe, di un ciclomotore al tempo dei fatti;

- L'attività di indagine non ha consentito invece di identificare il ristorante presso il quale i due avrebbero cenato la sera del 19 settembre: tuttavia era stato accertato che, tra i locali siti nelle vicinanze, alcuni erano gestiti da siciliani.

- Dalla consultazione del pubblico registro automobilistico è stato riscontrato il possesso, da parte del Benvenuto, di una autovettura tipo Y10 in epoca precedente al 1992 (anno in cui essa risulta ceduta a tale Vella Francesca). Su tale accertamento, non specificatamente destinato alla verifica di queste dichiarazioni, ha riferito in dibattimento il teste Cap. Damiano;

- Altro riscontro obiettivo alle dichiarazioni del Benvenuto è stato fornito dalla verifica dei precedenti giudiziari di Del Sonno Michele, a carico del quale era stata emessa dal

Tribunale di Prato ordinanza cautelare per un reato commesso in concorso con Benvenuto Gioacchino (fratello del collaborante).

Poiché confortata da tali riscontri estrinseci (primo tra tutti quello relativo alla presenza del Benvenuto in Trezzano sul Naviglio la notte tra il 19 ed il 20 settembre 1990), nei limiti di quanto degli stessi provato, la dichiarazione di Benvenuto Giuseppe Croce può ritenersi attendibile; tuttavia, proprio in considerazione di tali limiti, essa non fornisce a questo giudice la prova dell'impossibilità che l'imputato abbia preso parte al commando omicida.

Infatti l'unico elemento certo, poiché obiettivamente riscontrato, è costituito dal pernottamento del Benvenuto in Trezzano sul Naviglio, dal quale scaturisce la verosimiglianza del suo arrivo in Palma Montechiaro alle prime ore della mattina del 21 settembre.

Questo particolare trova riscontro in quanto dichiarato dalla teste Di Caro Crocifissa (moglie del Benvenuto) che tuttavia, in considerazione del legame che la unisce all'imputato, potrebbe non essere teste pienamente attendibile, permanendo il dubbio che la stessa abbia, anche inconsciamente ed anche sensibilmente, corretto in suo favore la propria deposizione.

Ma l'esito degli accertamenti svolti in merito all'episodio del viaggio a Trezzano possiede valenza neutra ai fine della verifica relativa all'attribuibilità del fatto contestato all'*imputato* Benvenuto Giuseppe Croce, dal momento che, anche ad ammettere che egli sia arrivato a Palma alle 7 del mattino del 21 settembre, ciò non gli avrebbe impedito di raggiungere i complici e partecipare con loro all'agguato.

Al contrario il riscontro positivo di alcuni dettagli della sua narrazione assume notevole rilievo al fine di valutare

l'attendibilità del *collaboratore di giustizia* Benvenuto Giuseppe Croce, poiché ne confermava veridicità e spontaneità (trattandosi di episodio riferito sin dall'inizio della sua collaborazione).

La sua credibilità sul punto, infatti, più volte era stata indebolita da circostanze che insinuavano il sospetto quantomeno di una parzialità, se non addirittura di un mendacio: prima tra tutte l'esclamazione proferita da Amico Paolo nel corso dell'esame reso dal Benvenuto all'udienza del 27.01.1994 del processo d'appello celebrato a carico del primo. Interrompendo con veemenza le dichiarazioni del Benvenuto, Amico Paolo lo apostrofava gridando *"Bastardo! Visto che hai fatto questo passo dilla tutta la verità!"*.

L'irruzione dell'Amico interveniva subito dopo la narrazione, svolta dal dichiarante, dell'incontro avuto con gli esecutori la sera del fatto, presso la villetta di Plaja di Licata, in occasione della quale essi stessi gli avevano descritto le fasi salienti dell'attentato al giudice, lamentandosi degli errori esecutivi che avevano pregiudicato l'attuazione del programma stabilito.

In particolare Amico interrompeva il Benvenuto proprio durante la descrizione di tale programma, che prevedeva la scansione dell'aggressione in due battute, la prima, affidata ad Avarello e Puzzangaro (occupanti della autovettura), consistente nel ferire la vittima esplodendo ai suoi danni colpi di fucile, la seconda, compito di Amico e Pace (a bordo della moto), destinata a finire la vittima mediante l'esplosione dei cosiddetti " colpi di grazia".

Dopo l'interruzione il Benvenuto riprendeva la deposizione illustrando l'effettivo svolgimento dell'agguato, secondo quanto appreso la sera del fatto.

A commento dell'episodio possono leggersi, nella sentenza conclusiva di quel giudizio, i seguenti rilievi: l'esclamazione di Paolo Amico dimostrerebbe la conoscenza pregressa tra questi ed il Benvenuto, ad onta di quanto affermato in senso contrario dallo stesso Amico, nonché l'esistenza di una "verità" comune ad entrambi non coincidente con quella riferita in aula dal collaborante, relativa alla fase dell'aggressione che il collaborante stava accingendosi a narrare.

A prescindere dai riflessi che l'episodio in questione può aver sortito quale elemento di valutazione della responsabilità dell'imputato Amico nell'ambito di quel processo, in questa sede non sembra che ad esso possa attribuirsi valenza di indizio della partecipazione fisica del Benvenuto Giuseppe Croce alla fase esecutiva del delitto.

A ben vedere, infatti, il significato dell'esclamazione di Paolo non è univoco, nel suo tenore letterale, alludendo ad una presunta "verità" che il Benvenuto avrebbe omesso di riferire alla Corte, senza fornire alcun indicazione, benchè indiretta, circa il suo verosimile contenuto.

Detta equivocità permane anche analizzando la frase nel contesto in cui è stata proferita.

Infatti l'espressione sopra riportata, scaturita d'impulso come estemporaneo sfogo di rabbia, ha interrotto l'esame del Benvenuto allorchè questi aveva appena descritto la dinamica del delitto e la distribuzione dei ruoli previste, nella fase ideativa, secondo la pianificazione compiuta.

Non può escludersi che la reazione dell'imputato sia derivata dalla persuasione che il Benvenuto avesse omesso di riferire del ruolo che egli stesso avrebbe dovuto rivestire, secondo la comune progettazione, nell'esecuzione del delitto.

Che fosse previsto un ruolo attivo nella fase esecutiva anche per il Benvenuto è peraltro circostanza ammessa dallo stesso dichiarante, il quale ha confessato altresì la propria ambizione a parteciparvi personalmente, spiegando come, secondo la spietata logica criminale, quell'iniziativa fosse tale da conferire prestigio a chi l'avesse compiuta.

Con ciò non si intende accreditare questa interpretazione, che rimane comunque una soltanto delle possibili letture di una esclamazione del tutto generica, alla quale può attribuirsi con certezza solo il significato dell'insulto rivolto a colui che, avendo intrapreso la strada della collaborazione, è ormai tacciato di "infamia" per coloro che erano i compagni di un tempo.

Cercare in questa espressione dell'Amico un elemento concreto sul quale fondare "verità" circa la partecipazione materiale del Benvenuto alla fase esecutiva rappresenta, a parere della Corte, un metodo di indagine del tutto fallace.

Stante la pluralità di significati e di causali ipotizzabili dietro quella espressione, è indubbio che essa avrebbe assunto rilievo ed univocità solo nel caso in cui si fosse aggiunto ad un apparato probatorio solido attestante la partecipazione del Benvenuto all'esecuzione del delitto; nel caso contrario, quale è quello riscontrato nel corso del presente giudizio, a fronte di una assoluta mancanza di prove in tal senso quella frase mantiene tutta la sua ambiguità, non ravvisandosi alcuna univoca chiave di lettura del suo significato.

3.7. In conclusione

Dall'esame congiunto di tutti gli elementi di prova fin qui descritti, in assenza della convergenza di indizi necessaria a fondare i giudizi di responsabilità penale, questa Corte ritiene che non sia raggiunta la prova della partecipazione del Benvenuto al commando che attentò alla vita del giudice Rosario Livatino.

Infatti, richiamando in estrema sintesi l'esito delle valutazioni compiute, questa Corte ha ritenuto che:

- La presenza di un quinto componente del gruppo di fuoco non può essere ancorata al risultato delle perizie balistiche eseguite sul materiale rinvenuto, poiché, dall'esame di questo, i periti sono stati in grado di ricavare, in termini di certezza, solo l'utilizzo di quattro armi, di cui un fucile e tre pistole.

Peraltro, l'utilizzo in successione di più di un'arma da parte di una stessa persona trova riscontro nella narrazione della dinamica esecutiva del delitto, così come appresa e riferita dal Benvenuto, e nell'inceppamento di cui ha parlato anche il consulente balistico prof.Compagnini.

I reperti in ordine ai quali non è stato possibile verificare la provenienza (ovvero i sei bossoli danneggiati dalle fiamme, i frammenti di camicia ed i due proiettili estratti dal corpo della vittima) legittimano tutte le ipotesi e pertanto nessuna può essere certa, dal momento che ogni affermazione sui medesimi non potrebbe che assumere natura di mera congettura (potrebbe trattarsi del munizionamento di una delle quattro armi indicate, ovvero di una quinta, ovvero di una sesta e settima e così via).

E tuttavia, anche ad accogliere (arbitrariamente) l'ipotesi che abbia sparato una quinta arma, essa non condurrebbe

necessariamente alla presenza di un quinto componente, permanendo la difficoltà logica di individuare la collocazione di quest'ultimo a bordo della vettura (ciò in relazione alla lunghezza delle canne del fucile impugnato da persona seduta nel sedile posteriore della stessa).

Dovrebbe quindi ipotizzarsi, rimanendo ancora sul terreno della mera congettura, la presenza sul posto di una seconda macchina (alla quale ha fatto confusamente cenno il collaborante Schembri Gioacchino) sfuggita all'attenzione del teste Nava.

- La tesi della partecipazione del Benvenuto non trova fondamento neanche nella lettura congiunta delle dichiarazioni rese dai collaboranti Schembri Gioacchino, Iannì Simon e Riggio Salvatore, non già perché costoro si siano rivelati inattendibili sul punto, ma per i limiti stessi della loro conoscenza, sempre indiretta e del tutto approssimativa.

In particolare lo Schembri riferisce non già il contenuto di una informazione a lui rivolta ma l'esito, del tutto opinabile, di un procedimento di rielaborazione compiuto dallo stesso sui frammenti di conversazione avvenuta tra terzi, captati dal primo contro la volontà degli interlocutori.

Riggio Salvatore riferisce quanto appreso in un momento non bene precisato da Margiotta Maurizio, a sua volta fonte indiretta della notizia per averla appresa da Avarello in un occasione altrettanto imprecisata.

Iannì Simon, infine, non attribuisce affatto al Benvenuto il ruolo di killer, sottolineando la distinzione esistente tra l'eseguire ed il "partecipare" ad un omicidio.

- L'ipotesi accusatoria non può fondarsi né trovare valido sostegno nell'episodio relativo all'esclamazione rivolta da Paolo Amico all'indirizzo del Benvenuto, stante la polivalenza

di significati attribuibili a quella frase anche in quel contesto (non esclusa, tra le altri, la funzione semplicemente depistante dell'espressione);

- I riscontri raccolti in ordine al viaggio compiuto dall'imputato nel Nord Italia nei giorni immediatamente precedenti il 21 settembre 1990, pur non rappresentando una prova incompatibile con la sua partecipazione, contribuiscono a rinforzare il giudizio in merito all'attendibilità del Benvenuto collaborante di giustizia, legittimando la formulazione di un quesito a lungo ripetuto nel corso del processo: perché mai il Benvenuto, dopo aver confessato almeno una decina di fatti di sangue commessi di proprio pugno, dovrebbe compromettere il suo rapporto di fiducia con lo Stato mentendo su questo specifico episodio?

A tale domanda nessuna delle parti processuali ha saputo fornire risposta, né è in grado di farlo questa Corte all'esito dell'esame degli atti processuali, nei quali non trova elementi atti a suggerire una casuale verosimile per una scelta di tal genere.

A tutto ciò devono poi aggiungersi le dichiarazioni rese da Benvenuto Gioacchino, fratello dell'imputato, nel corso dell'esame reso ex art 210 c.p.p. all'udienza dell'11 aprile 1997 e da Calafato Giovanni, coimputato di questo processo (all'udienza del 12 giugno 1997) .

Entrambi hanno escluso, senza titubanze, la partecipazione di Benvenuto Giuseppe Croce quale componente del gruppo che entrò in azione la mattina del 21 settembre 1990.

Le dichiarazioni di Benvenuto Gioacchino, fratello dell'imputato, a sua volta collaborante di giustizia, non necessitano in questa sede di una analitica, disamina, in

relazione al fatto che, come accennato, non sono nemmeno prospettate quale elemento di prova a favore dell'imputato.

In quanto appartenente al clan dei palmesi, il Benvenuto Gioacchino ha avuto numerose occasioni di colloquiare con altri membri del gruppo in ordine all'omicidio Livatino, apprendendo notizie relative alla dinamica del fatto anche da uno degli esecutori, Gaetano Puzzangaro (incontrato in Germania a Mannheim, in epoca successiva alla commissione dell'omicidio di Allegro Carmelo e Lombardo Giovanni), oltre che da altri soggetti, quali Alletto Croce e Lo Greco Antonino.

Circa l'identità dei componenti del gruppo di fuoco egli riferisce di aver saputo della presenza di Puzzangaro Gaetano, Avarello Gianmarco, Pace Domenico e Paolo Amico.

Nega di aver mai appreso da qualcuno che suo fratello Giuseppe vi abbia partecipato, ed esclude di averglielo mai domandato espressamente, pur avendo parlato più volte con lui del delitto.

Aggiunge tuttavia che, data la confidenza esistente tra i due fratelli, è sicuro che Giuseppe gli avrebbe confessato certamente il fatto se lo avesse commesso.

In considerazione della pluralità delle fonti da cui scaturisce la conoscenza del Benvenuto Gioacchino nonché il particolare che una di queste è lo stesso Puzzangaro, protagonista diretto del fatto e come tale riconosciuto dalla sentenza definitiva che lo ha condannato per questo fatto, la sua dichiarazione assume valenza significativa - anche se da sola non decisiva - per escludere la partecipazione del Benvenuto Giuseppe all'esecuzione dell'omicidio, non potendosi ritenere l'attendibilità sul punto inficiata dal rapporto affettivo nei confronti del fratello.

Maggiore pregnanza possiede invece la dichiarazione del Calafato Giovanni in considerazione del ruolo di capo del clan da lui rivestito all'epoca dei fatti.

In relazione a detto ruolo appare plausibile il ragionamento espresso dallo stesso Calafato Giovanni allorché ha affermato che se il Benvenuto Giuseppe avesse partecipato all'agguato, prima o dopo egli ne sarebbe stato informato, poiché il delitto era stato commesso da giovani del suo gruppo e non da forestieri, quindi da soggetti a lui legati da rapporto non solo di fiducia ma anche di obbedienza gerarchica.

(..perché se lo aveva fatto lui da solo, se la poteva... visto che c'è andato con paesani miei, se mi diceva una cosa falsa poi... prima o poi, diciamo, si scopriva per dire, se mi raccontava una cosa falsa, perciò era impossibile che era una cosa falsa. Diciamo se era una cosa che lui aveva fatto con altre persone che magari non conoscevo, ma l'aveva fatto da solo, poteva capitare, nella vita non si sa mai, raccontarmi una cosa falsa, ma visto che ci è andato con paesani miei, penso che non mi raccontava una cosa falsa, prima o poi si viene a sapere diciamo.

P.M.:Lei, quindi, sulla base delle sue conoscenze, esclude che BENVENUTO abbia partecipato all'esecuzione?

CALAFATO G.:Sì.)

Calafato Giovanni, che pure ha chiamato altre volte in correità il Benvenuto (e per questo stesso omicidio, sia pure quale partecipe del progetto criminale) ha dichiarato di poter escludere, sulla base delle sue conoscenze, che il primo avesse preso parte alla fase esecutiva, in ordine alla quale egli era in grado di riferire dettagli molto precisi per averli appresi dallo stesso Gianmarco Avarello, uno degli esecutori.

La conoscenza del Calafato deriva da una pluralità di fonti, poiché in relazione alla sua posizione gerarchica egli fu informato dell'accaduto la mattina stessa da Gallea Antonio (con il quale era codetenuto nel carcere di Agrigento, che a sua volta aveva ricevuto l'ambasciata dal nipote Avarello giunto a colloquio poche ore dopo il delitto; cfr. sentenza definitiva a carico dell'Avarello) ed in seguito ebbe modo di parlarne con Gallea Bruno.

Di particolare interesse rispetto alla posizione del Benvenuto è la circostanza che il Calafato Giovanni abbia negato la presenza di una terza persona a bordo della Fiat UNO occupata da Avarello e Puzzangaro, specificando che il sedile anteriore a lato del guidatore era vuoto.

Inoltre il Calafato Giovanni ha ammesso di aver chiamato in correità il Benvenuto in relazione ad altri omicidi ed ha escluso l'esistenza di interessi o ragioni tali da condizionare, in termini di favore per il Benvenuto, le proprie dichiarazioni nei di lui confronti.

8. L'ideazione e la deliberazione del delitto.

In considerazione della natura dell'imputazione formulata a carico di tutti gli imputati (compreso il Benvenuto Giuseppe Croce, al quale, come in precedenza illustrato, deve altresì porsi a carico la contestazione integrativa contenuta nell'esposizione introduttiva del Pubblico Ministero), pare opportuno procedere preliminarmente alla ricostruzione, compiuta alla stregua delle risultanze processuali, della fase ideativa e deliberativa del reato, ritenendo che solo attraverso una visione complessiva dei fatti possa valutarsi la natura e l'entità del contributo fornito da ciascuno degli imputati alla nascita, sviluppo e maturazione del disegno criminoso.

Detta ricostruzione si avverrà principalmente del contenuto delle dichiarazioni rese dai due imputati Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Giovanni (oggi collaboranti di giustizia), che, per avervi preso parte, hanno riferito fatti di cui hanno avuto cognizione diretta.

In relazione alla diversa prospettiva dalla quale i due presero visione degli eventi, appare particolarmente proficuo confrontare in parallelo le loro narrazioni; poiché a detta dei collaboranti, l'omicidio sarebbe stato ideato all'interno del carcere di Agrigento ma la sua progettazione sarebbe avvenuta all'esterno, la lettura congiunta delle versioni rese dai due dichiaranti sopra citati appare assolutamente essenziale al fine di verificare la coincidenza dei passaggi logici e cronologici attraverso i quali il delitto surebbe venuto a maturazione.

Infatti, mentre il Calafato Giovanni (detenuto a partire dal 4 gennaio 1990) riferisce quanto accaduto (ed appreso)

all'interno del carcere di Agrigento, ove condivideva la cella con Gallea Antonio, il Benvenuto, libero in quello stesso periodo, racconta episodi avvenuti all'esterno e tuttavia sintomatici di una fitta trama di contatti con l'ambiente carcerario, dal quale provenivano le direttive che orientavano l'agire dei componenti liberi del gruppo.

L'analisi della gestazione del crimine, secondo la narrazione compiuta dai due collaboranti, consente altresì la formulazione di un ipotesi relativa al *movente* sottostante l'iniziativa delittuosa, che rappresenta la chiave di lettura e di raccordo di tutti gli elementi probatori raccolti.

Essa non può prescindere dall'ambientazione del fatto in un determinato contesto storico, poiché solo comprendendo l'humus dal quale questo delitto è scaturito si può provare a coglierne la logica sottostante.

A questo fine appaiono preziosi gli approfondimenti e le digressioni "apparenti" svolte dai dichiaranti, su sollecitazione della pubblica accusa, in merito ad episodi delittuosi appartenenti alla loro storia criminale.

Individuare la causale dell'omicidio, nel caso di specie, costituisce ben più del normale dovere del giudice chiamato ad accertare la verità processuale in merito ad un fatto-reato, divenendo obbligo morale nei confronti della memoria storica di uno degli eventi più dolorosi del nostro recente passato.

4.1. L'ideazione secondo il racconto di Benvenuto Giuseppe Croce.

Benvenuto Giuseppe Croce colloca la propria appartenenza al gruppo degli "emergenti" di Palma Montechiaro sin dall'inizio della sua esperienza criminale.

Cresciuto nell'illecito, il Benvenuto narra la propria carriera delinquenziale ammettendo di aver commesso circa 60 rapine ed una decina di omicidi: le prime, appartenenti alla sua adolescenza, vengono collocate intorno al 1983, allorchè il Benvenuto, appena tredicenne, commetteva i primi delitti, entrando a far parte di un gruppo di giovani rapinatori attivi nella cittadina di Palma Montechiaro, composto da una cinquantina di persone di varia età tra cui il Benvenuto indica i nominativi di Paolo Amico, Domenico Pace, Gaetano Puzzangato, Calafato Giovanni, Calafato Salvatore, Farruggio Calogero, Bonello Giuseppe, Lillo Catania, Alietto Croce, Allegro Domenico, Di Caro Salvatore.

Tra questo gruppo ed analoga compagine di delinquenti della cittadina di Canicattì esistevano contatti e reciproco scambio di favori; tra questi ultimi Benvenuto ricorda i nomi di Avarello Gianmarco e Sferrazza Gioacchino.

Benvenuto disconosce il termine "stidda" precisando che tale epiteto non è stato coniato da coloro che con tale termine venivano designati né utilizzato degli stessi per identificarsi.

In quel periodo in Palma Montechiaro Cosa Nostra era presente attraverso la famiglia mafiosa di Sambito Calogero , che succeduto a Di Vincenzo Salvatore (detto *"Turiddu u nasu"*), controllava la gestione del crimine sul territorio di propria competenza.

Alla morte del Sambito, nel 1984, Andrea (" 'Ninia")Palermo assumeva il ruolo di rappresentante della locale famiglia di Cosa Nostra, affiancato da Rosario Ribisi.

In quell'epoca, all'interno di Cosa Nostra, iniziavano a delinearsi due schieramenti, l'uno facente capo alla corrente dei Sambito (Bordino, Farruggia e Morgana), l'altro aggregato intorno alle famiglie dei Ribisi e degli Allegro (a loro volta riconducibili alla corrente *corleonese* di COSA NOSTRA).

Il gruppo degli emergenti intratteneva dapprima rapporti di "cordiale collaborazione criminosa" con entrambe le fazioni finchè, nel 1989 Calafato Giovanni stipulava una sorta di alleanza con la famiglia dei Farruggio-Bordino concordando una strategia offensiva ai danni dei Ribisi, considerati responsabili della trasgressione delle regole tradizionali di Cosa Nostra.

Dopo l'eliminazione di costoro era prevista la ricomposizione della famiglia "mafiosa" di Palma Montechiaro sotto l'unica insegna di COSA NOSTRA e con l'auspicata rappresentanza di Calafato Giovanni, già capo del "gruppo dei rapinatori".

Iniziava così nella tarda primavera del 1989 la lunga rassegna di delitti che avrebbe insanguinato Palma Montechiaro, dall'omicidio di Gioacchino Ribisi (ucciso il 5 agosto in una pizzeria di Marina di Palma), cui seguiva immediatamente l'attentato ai danni di Bordino Angelo, il ferimento di Ribisi Rosario e l'omicidio dei fratelli Rosario e Carmelo Ribisi presso l'ospedale di Caltanissetta (4 ottobre).

La crescita criminale del gruppo dei palmesi, da semplici rapinatori a killers orientati da una strategia mafiosa, andava di pari passo con analoga sorte del gruppo di Canicattì, facente capo a Gallea Antonio, con il quale continuava quel

rapporto di fiducia e reciproca collaborazione sperimentato con le prime rapine.

Tra l'altro, osserva la Corte, anche gli emergenti di Canicattì sfruttavano gli spazi offerti dalla contrapposizione delle fazioni interne alla "famiglia" locale di COSA NOSTRA, cioè dei gruppi Ferro-Guarneri e Di Caro.

Calafato Giovanni e Gallea Antonio vengono indicati dal Benvenuto quali capi originari dei due gruppi criminali, ma questo dato viene affiancato dalla precisazione che questi ultimi non sono governati da regole gerarchiche fisse e perciò la loro composizione non è riconducibile ad uno schema rigidamente verticistico (come peraltro avveniva nella "Stidda" gelese - n.d.r.).

Durante i periodi di carcerazione dei capi, altri esponenti si alternavano in veste di rappresentanti della famiglia, poiché era necessario che qualcuno mantenesse i contatti con gli alleati, benchè formalmente la titolarità del potere permanesse in capo ai *leaders*: nell'ambito della famiglia palmese si avvicendavano alla rappresentanza del gruppo dapprima Calafato Salvatore, allorchè il fratello Giovanni veniva tratto in arresto (nel gennaio 1990), poi lo stesso Benvenuto Giuseppe Croce, allorchè anche Salvatore veniva arrestato (nell'agosto 1990).

Analogo avvicendamento avveniva in Canicatti tra Gallea Bruno, subentrato nella rappresentanza del gruppo al momento dell'arresto del fratello Gallea Antonio, ed Avarello Gianmarco in luogo di quest'ultimo.

I contatti tra i detenuti e l'esterno erano favoriti dalla connivenza di alcune guardie carcerarie (sia ad Agrigento sia a Gela sia a Caltagirone), grazie alle quali le notizie

importanti per il gruppo venivano fatte filtrare indipendentemente dal canale ufficiale dei colloqui periodici.

Tale facilità di comunicazione permetteva ai capi detenuti di continuare ad esercitare il proprio ruolo di ispiratori della condotta complessiva del gruppo, mediante l'indicazione degli obiettivi da colpire.

Tuttavia il Benvenuto minimizza la portata del loro potere decisionale, sottolineando il fatto che ogni iniziativa rientrava nell'ambito di quella strategia offensiva contro Cosa Nostra in nome della quale era sorta l'alleanza tra i gruppi.

Nell'ambito della logica dell'alleanza Benvenuto inquadra il frequente reciproco scambio di manovalanza e di killers tra il gruppo dei palmesi e quello di Canicattì, di cui è un esempio l'attentato ai danni di Giganti Pietro, Allegro Rosario e Traspadano Anzalone, avvenuto nella piazza di Palma Montechiaro con la partecipazione di Avarello Gianmarco e Gallea Antonio.

Nel riferire tale episodio egli si sofferma su un particolare: nel corso di uno scontro corpo a corpo, Gallea ed Avarello riuscirono ad impadronirsi della pistola di ordinanza di un carabiniere (la Beretta 92 calibro 9), arma poi rinvenuta, parzialmente distrutta dalle fiamme, a bordo della vettura utilizzata per l'esecuzione dell'omicidio Livatino.

Nel frattempo anche a Canicattì il gruppo orbitante intorno a Gallea Antonio ed Avarello Gianmarco assumeva posizioni antagonistiche rispetto alla famiglia che, nella cittadina, rappresentava la corrente vincente di Cosa Nostra, ovvero il gruppo facente capo a Peppe Di Caro, contrapposto alle famiglie "storiche" dei Ferro e Guarneri; nell'ambito di tale strategia rientra l'alleanza stipulata tra Gallea Antonio ed i Sanfilippo di Mazzarino, fuoriusciti di Cosa Nostra.

Condividendo il medesimo obiettivo (ovvero l'eliminazione della fazione vincente di Cosa Nostra nel loro territorio), i giovani emergenti di Palma e Canicattì realizzavano una serie di omicidi, ai quali partecipavano indifferentemente killers di entrambi i gruppi.

Nel giugno 1990, dopo la sua scarcerazione, Benvenuto prendeva parte all'uccisione di Amedeo Corrao, noto per essere persona vicina a Giuseppe Di Caro.

Nell'esecuzione di tale delitto i killers si avvalevano di un autovettura Golf Gt nera, ceduta da alcuni rapinatori catanesi ad Avarello Gianmarco e da costui affidata in custodia al gruppo dei palmesi.

Costoro avevano nascosto la vettura all'interno di un garage affittato da Calafato Gaspare in contrada Salaparuta, nei pressi della ditta che svolgeva il servizio di nettezza urbana per la cittadina di Palma Montechiaro, vicino altresì all'abitazione di Pietro Ribisi: secondo Benvenuto Giuseppe Croce la medesima vettura sarebbe stata usata durante la fuga degli esecutori dell'omicidio Livatino.

All'interno del gruppo di Canicattì Benvenuto individua due compagini di primo piano: accanto alla famiglia dei Gallea egli colloca quella dei Parla e Montante.

Nell'ambito di essa sono esponenti autorevoli Parla Salvatore e Montanti Giuseppe; il primo, conosciuto nel 1985, viene presentato al Benvenuto dall'Avarello come persona incaricata di seguire le vicende politiche locali ed indirizzare il voto in occasione delle elezioni amministrative.

Parla Salvatore e Montanti Giuseppe vengono descritti come personaggi dotati di autorevolezza all'interno del clan, la cui volontà viene rispettata al punto tale da rinunciare all'esecuzione di un delitto (l'omicidio di Collura Luigi) per

non violare il veto da essi opposto (per entrambi il Benvenuto riferisce episodi specifici che saranno esaminati all'atto di esaminare nel dettaglio le singole posizioni).

Benvenuto Giuseppe Croce riferisce di aver appreso per la **prima** volta il disegno di uccidere il giudice Rosario Livatino all'inizio dell'estate del 1990; l'iniziativa era proposta al gruppo dei palmesi da Gianmarco Avarello, recatosi presso la casa di Calafato Salvatore per discuterne con questi e con il Benvenuto Giuseppe.

Il dichiarante colloca cronologicamente questo episodio nell'intervallo tra due eventi (di data certa) avvenuti nel giugno di quell'anno: la propria scarcerazione, avvenuta il 12 giugno 1990 ed il controllo eseguito dalle forze dell'ordine a suo carico presso l'abitazione della nonna di Avarello, avvenuto in Canicattì il 1 luglio 1990.

In quella occasione Avarello riferiva loro l'idea come frutto della decisione presa dagli zii, Gallea Bruno ed Antonio (*"lo zio Gallea Bruno - dice - che c'è da ammazzare un magistrato facendo il nome di Livatino" - "ho parlato con mio zio Antonio e c'è da ammazzare un magistrato"*) in nome dei quali portava l'ambasciata e chiedeva ai palmesi non già un consenso quanto piuttosto un aiuto operativo militare.

Alle domande degli interlocutori, che non capivano il motivo di quella iniziativa, Avarello rispondeva indicando nel giudice Livatino il responsabile dell'adozione di molti provvedimenti giurisdizionali a carico del loro gruppo (*..e lui per convincermi: "Guarda ci ha dato nei confronti nostri, misure di prevenzione, come a mio zio ANTONIO la condanna..."*), nei cui confronti aveva dimostrato un particolare accanimento, dovuto alla sua presunta vicinanza alla famiglia dei Di Caro di Canicattì (*"..vedete che è come dico io, guardate che questo*

cura gli interessi di Cosa Nostra, invece è noi ci perseguita.").

A riprova di tale assunto l'Avarello adduceva la sproporzione tra il numero dei provvedimenti relativi a misure di prevenzione assunti dal Tribunale di Agrigento nei confronti di esponenti del loro gruppo rispetto a quelli emessi a carico di esponenti di Cosa Nostra, nonché la severità usata dal collegio che aveva adottato la misura cautelare e pronunziato la condanna nei confronti di Callea Antonio, Calafato Giovanni e Rinallo Santo.

I tre, arrestati nel gennaio 1990 per il delitto di porto abusivo d'armi ed altro durante la probabile fase preparatoria di una rapina a Racalmuto, erano stati giudicati colpevoli in primo grado e condannati alla pena di 4 anni e 3 mesi di reclusione: il dottor Livatino era stato uno dei componenti del collegio giudicante ed estensore della sentenza di 1° grado.

Tra i compagni degli arrestati i commenti espressi circa la sorte della vicenda processuale erano ottimistici, ritenendo che non ci fossero prove sufficienti alla pronuncia di una condanna definitiva.

Benvenuto ha dichiarato di non aver condiviso il sospetto manifestato da Avarello circa la presunta parzialità mostrata dal Livatino nell'esercizio del suo ufficio, sottolineando come, all'epoca di quella conversazione, tutti i ragazzi dei gruppi di Palma Montechiaro fossero in libertà e come soltanto il capo, Calafato Giovanni, si trovasse detenuto per la vicenda sopra accennata.

Tuttavia i due palmesi presenti (Benvenuto e Calafato Salvatore) assicuravano la disponibilità operativa del gruppo anche perché, come sottolineava il Benvenuto, l'alleanza stipulata con Canicattì si fondava proprio sul reciproco

scambio di "favori" ed un eventuale rifiuto avrebbe finito soltanto per comprometterla, senza peraltro impedire la realizzazione del delitto (*se dicevamo sì, GIAMMARCO, o dicevamo no, GIAMMARCO l'omicidio lo faceva lo stesso, invece di partecipare noi partecipavano altre persone, però....nasceva... lì nasceva un pò di attrito, come si dice, perchè essendo che ci rifiutavamo, in base al rapporto che c'era e la guerra che aveva attaccato..non era opportuno... - era una buona alleanza, diciamo, - dire di no*).

A distanza di pochi giorni Calafato Salvatore comunicava al Benvenuto di aver parlato al fratello Giovanni e di avere ricevuto da costui l'assenso all'iniziativa proposta da Avarello (.."*mio cognato SALVATORE disse: "Con mio fratello GIOVANNI tutto a posto.". Poi non so se sia andato lui al carcere o come si sono messi d'accordo col fratello*").

Benvenuto ha riferito di non ricordare se il Calafato Salvatore avesse ricevuto il nulla osta dal fratello Giovanni parlandogli direttamente durante un colloquio in carcere, precisando tuttavia che, fino alla data del suo arresto (per la rapina all'ufficio postale di Milena nel mese di agosto 1990), era Calafato Salvatore a tenere i contatti con il capo detenuto.

In seguito le comunicazioni con il Calafato Giovanni sarebbero avvenute tramite i colloqui dell'Avarello e del Gallea Bruno.

Benvenuto sapeva che Giovanni Calafato occupava, all'interno del penitenziario di Agrigento, la cella opposta a quella di Gallea Antonio, poiché egli stesso era stato detenuto in quel carcere (nella stessa cella del Gallea) prima di passare all'istituto minorile ove aveva espresso la volontà di

essere trasferito, avvalendosi della facoltà riconosciutagli dalla legge fino al compimento del ventunesimo anno di età.

Peraltro, anche in virtù della disponibilità di guardie compiacenti, la comunicazione tra detenuti e tra questi e l'esterno non era mai stata problematica; anche in occasione dell'arresto di Gallea Antonio, Calafato Giovanni e Rinallo Santo la connivenza delle guardie si era rivelata preziosa, avendo queste consentito il contatto con i detenuti, nonostante il divieto derivante dallo stato di isolamento disposto nei loro confronti.

Dopo l'incontro con Avarello, Benvenuto Giuseppe aveva occasione di parlare del progetto relativo all'omicidio del giudice Livatino in Canicattì, nell'abitazione di Gallea Bruno, unitamente a quest'ultimo e, forse, al Calafato Salvatore (della cui presenza tuttavia il collaborante non riesce a ricordare con esattezza).

In tale **seconda** occasione sarebbero state discusse le modalità esecutive ideate dall'Avarello, il quale voleva realizzare il delitto insieme al solo Benvenuto, ed anche l'altra intenzione dell'Avarello, ovvero il proposito di uccidere il Maresciallo Bruno, in servizio presso la Caserma dei CC di Canicattì, sospettato anch'egli di favorire la corrente dei Di Caro di Canicattì (Avarello sosteneva di avere le prove di tale contiguità nelle frequentazioni tra il Maresciallo ed il figlio di Giuseppe Di Caro).

Anche in tale occasione, Benvenuto, dopo aver manifestato al Gallea Bruno le perplessità già espresse all'Avarello in ordine alla necessità di eliminare un magistrato del quale i palmesi non avevano motivo di lamentarsi, ribadiva all'interlocutore la propria disponibilità.

In data 1 luglio 1990 Benvenuto Giuseppe Croce veniva controllato dai Carabinieri nel corso di una perquisizione effettuata presso la casa della nonna di Gianmarco Avarello, sita in Canicattì, dove egli era ospite da alcuni giorni.

Non riuscendo a fuggire in tempo, il Benvenuto aveva cercato di giustificare la propria presenza in quell'abitazione raccontando di essersi colà recato per ritirare dei capi di abbigliamento acquistati presso il negozio gestito da Gallea Antonio e dal nipote (ma il 1° luglio 1990 era domenica...).

In particolare il Benvenuto era andato a Canicattì, tra il 28 ed il 30 giugno, dopo aver accompagnato Alletto Croce e Calafato Salvatore all'aeroporto di Catania, dal quale i due erano partiti diretti in Germania con l'incarico di acquistare delle armi da destinare alla "famiglia".

A tale scopo, Avarello e Gallea Antonio li avevano indirizzati da tale Parla Salvatore e con l'intermediazione di questa persona, nota al Benvenuto come conoscitore dei canali giusti, i due sarebbero entrati in contatto con i fornitori.

In Germania Alletto Croce e Calafato Giovanni incontrarono Puzzangaro, Pace ed Amico, ma Benvenuto non è stato in grado di riferire i dettagli della loro permanenza: in particolare Benvenuto dichiara di aver saputo che i due avevano incontrato Gioacchino (intendendo Schembri), ma non che costui li avesse accompagnati dal Parla (precisando di averlo appreso solo nel corso della deposizione resa all'udienza del 10 giugno 1997 dallo stesso Schembri).

Le armi acquistate, grazie all'intervento dello Schembri che si incaricò di organizzarne il trasporto, vennero recapitate a Palma Montechiaro a bordo di un camion: si trattava di una mitraglietta Scorpion e di un numero non ben precisato di fucili a pompa (forse due o tre).

Le armi, custodite all'interno di un garage in contrada Salaparuta, furono poste a disposizione della "famiglia": una di esse, la mitraglietta Scorpion, sarà utilizzata nel corso dell'attentato al giudice Livatino.

La **terza** occasione di discutere della progettazione del delitto del giudice avvenne allorché il Benvenuto incontrò Gianmarco Avarello, Gaetano Puzzangaro, Amico Paolo e Pace Domenico nella villetta di Playa di Licata, di proprietà di un certo zi' Sariddu, affittata dall'Avarello a 400 metri da casa propria, per ospitarvi i "ragazzi" durante le trasferte isolane.

I tre erano tornati dalla Germania, dove vivevano uno stato di pseudo-latitanza (*"..Allargati erano ... diciamo facevano tipo come erano latitanti, facevano le stesse cose da latitanti, cercavano di non farsi individuare dalle Forze dell'Ordine....*), poiché chiamati per l'esecuzione di una rapina ad un furgone portavalori nella cittadina di Pietraperzia o BArrafranca.

Uno solo di loro era effettivamente in uno stato assimilabile alla latitaza, Pace Domenico, in quanto era stata emessa a suo carico la misura della sorveglianza speciale non ancora notificatagli.

Inoltre in quel periodo Pace ed Amico avevano bisogno di denaro perchè stavano trattando l'acquisto di una caffeteria-gelateria a Freschen, vicino Colonia (in vendita al prezzo di circa 500 mila marchi).

Fu Gianmarco Avarello ad introdurre l'argomento, comunicando ai "ragazzi" (Puzzangaro, Pace ed Amico) il progetto di uccidere il giudice Livatino: infatti, modificando il proprio originario disegno, Avarello aveva pensato di realizzare il delitto in forme eclatanti, con il coinvolgimento

di un gran numero di uomini, così da contenere all'atto una funzione dimostrativa della potenza criminale del loro gruppo.

Nel proporre l'iniziativa ai tre interlocutori Avarello aggiungeva che "Totò e Peppe" avevano già manifestato il loro consenso (intendendo riferirsi, rispettivamente, al Calafato Salvatore ed al Benvenuto Giuseppe).

Lo stesso Benvenuto, chiamato in causa, ribadiva il concetto espresso dal compare, dichiarando che la partecipazione della componente palmese era stata già decisa.

Dal conto loro i "ragazzi", per bocca di Paolo Amico, confermavano all'altro la loro disponibilità (*GIANMARCO ha prospettato la stessa cosa che aveva prospettato a noi, dice "Già parlavu cu PEPPE, loro sono all'occorrente, c'è da ammazzare un magistrato, già, ci dissi, tutto già sapi, tutti cosi apposto, ci dissi."* PAOLO dice "Va bè, non c'è problema, se già parlastivu vuatri, nuatri semu disponibili.").

Benvenuto ha collocato questo episodio nel periodo luglio-agosto del 1990, ed ha escluso la presenza del Calafato Salvatore per essere stato questi detenuto in esecuzione di ordinanza cautelare emessa in ordine ad una rapina commessa ai danni dell'ufficio postale di Milena (erano con lui Gallea Bruno ed Avarello Gianmarco).

Il Calafato era stato riconosciuto dal direttore dell'ufficio postale che aveva notato la vistosa cicatrice che egli portava sul collo (segno di un ustione procuratasi in gioventù).

Tuttavia il processo si era concluso con l'assoluzione del Calafato, scaturita dalla ritrattazione fatta in occasione dell'incidente probatorio (effettuato dal GIP di Caltanissetta il 22.8.1990) dal direttore il quale, dopo aver ricevuto "due visite di cortesia" da parte del Benvenuto e dell'Avarello,

memore delle "responsabilità di buon padre di famiglia" che i due gli avevano richiamato alla mente, aveva dimenticato le fattezze del rapinatore.

Alla prima delle due visite (collocabili, quindi, nel mese di agosto 1990) avevano partecipato anche Amico, Pace e Puzzangaro (forse alcuni di loro erano rimasti per strada) e, dopo poco, erano tornati in Germania.

In settembre (dopo l'omicidio di Coniglio Rosario, avvenuto il giorno 8 ad opera del Benvenuto Giuseppe Croce e di Gianmarco Avarello) Amico, Pace e Puzzangaro ritornarono in Sicilia.

Benvenuto, asseritamente ignaro del loro arrivo, fu il primo ad incontrarli, trovandosi per caso alla stazione di Canicattì ad attendere l'arrivo della madre della propria fidanzata.

Quello stesso giorno Benvenuto era stato convocato dal Commissariato di Palma di Montechiaro per la notifica di un "avviso orale".

Appena scesi dal treno proveniente da Catania i tre palmesi salutavano il Benvenuto, fermo sul binario e ne notavano lo stupore; domandarono quindi al compare se Gianmarco gli avesse detto del loro arrivo (*"Niente sapevi tu, niente ti ha detto GIAMMARCO ?"*); Benvenuto, pur sapendo che i tre prima o poi sarebbero scesi in Sicilia, non era stato avvisato del loro arrivo quel giorno. Scorta la presenza di un carabiniere in servizio presso la caserma di Palma Montechiaro, Pace Domenico, che era trasgressore della misura della sorveglianza speciale con obbligo di dimora in quella cittadina, si metteva in allerta cosicchè il Benvenuto si affrettò ad accompagnare i tre a Canicattì presso la casa di Gianmarco Avarello, luogo dove era stato disposto l'obbligo di soggiorno emesso nei

confronti di quest'ultimo, che abitava al piano di sotto rispetto allo zio Bruno Gallea.

Dopo essere tornato alla stazione ad attendere la suocera ed averla accompagnata a Palma, Benvenuto, quella sera stessa tornò a Canicattì a casa dell'Avarello, dove, con costui e con i nuovi arrivati discusse dei delitti previsti in via di realizzazione, ovvero della rapina al furgone portavalori da eseguire i provincia di Enna e dell'omicidio Livatino.

Benvenuto Giuseppe Croce ha sottolineato la necessario priorità temporale del primo rispetto al secondo, determinata dalla circostanza che un diverso ordine esecutivo avrebbe pregiudicato la realizzazione della rapina: infatti l'omicidio di un magistrato avrebbe allertato a tal punto le forze dell'ordine da rendere assai difficoltoso ai palmesi il benché minimo movimento.

Qualche giorno dopo, in Canicatti, Benvenuto incontrò l'Avarello che lo incaricava di procurargli l'automobile e le armi necessarie alla realizzazione dei delitti, custodite nel garage di contrada Salaparuta: con la collaborazione del cugino Alletto Croce (il quale sino a quel momento era rimasto all'oscuro di quella progettazione che solo allora Benvenuto gli comunicava), il Benvenuto andava al garage sopraddetto e da lì prelevava l'autovettura Golf nera affidata ai palmesi dall'Avarello (quella stessa auto ceduta a lui dai catanesi) nonché alcune armi, tra le quali una mitraglietta Scorpion e due pistole calibro 9; la prima proveniva dalla partita di armi acquistate in Francia nel corso del viaggio di Calafato Salvatore ed Alletto Croce.

Al momento del trasporto Benvenuto non aveva avuto consapevolezza che una delle pistole era quella sottratta al carabiniere in occasione dell'attentato a Traspadano Anzalone

ed Allegro Rosario, apprendendo il fatto a posteriori dalle voci circolanti in ordine allo sviluppo delle indagini sul delitto Livatino.

Accompagnato da Alletto Croce che guidava la sua Y 10, Benvenuto si era quindi recato a Canicatti, in contrada Rinassi, dove si trovavano Avarello e compagni, e consegnava loro quanto richiesto. Quindi tornava con Alletto Croce a Palma Montechiaro.

Tutto ciò accadeva, secondo il ricordo approssimativo del Benvenuto, circa 5 o 6 giorni prima del 21 settembre 1990.

Benvenuto ha precisato che la pistola calibro 9 sottratta al carabiniere fu effettivamente utilizzata nel corso del delitto. Inoltre, correggendo quanto dichiarato in precedenza egli ha escluso di aver prelevato dal garage di contrada Salapanuta anche un fucile, ricordando che il fucile a canne lunghe utilizzato nel corso dell'omicidio Livatino era arma che Avarello si era procurato a Favara tramite un certo Nino Tagliatella.

Circa la destinazione delle armi e dell'autovettura Benvenuto ha dichiarato che esse dovevano servire per entrambi i delitti progettati, specificando (dietro reiterata contestazione di parte) che egli riteneva che sarebbero stati certamente utilizzati nella rapina al furgone portavalori, solo probabilmente per l'omicidio del giudice; infatti, in base al *modus operandi* tipico del loro gruppo Benvenuto ha sottolineato l'inopportunità di firmare due delitti con gli stessi strumenti (auto o armi) che, "sporcati" dopo il primo reato, avrebbero condotto le forze dell'ordine sulle tracce degli esecutori.

Perciò, ove la Golf fosse stata notata nel corso della rapina o un'arma avesse ferito qualcuno dei presenti, era da

escludere la possibilità di avvalersi degli stessi mezzi nell'esecuzione dell'omicidio Livatino (*"nell'abitudine che era nostra, una cosa di vita, che noi usavamo le armi che sparavano alle persone non lo usavamo per un altro fatto"*).

In concreto poi la rapina non venne mai stata realizzata.

Dopo la consegna della Golf nera e delle armi, Benvenuto partì per il Nord Italia per incontrarsi con Del Soano Michele, insieme al quale trattò l'acquisto di una partita di cocaina.

L'episodio, ed i riscontri che lo accompagnano, sono stati esaminati nel precedente paragrafo 3.6; secondo il dichiarante, dunque, egli fece ritorno a Palma Montechiaro la mattina del 21 settembre 1990, quando apprese la notizia dell'omicidio del giudice dai notiziari radiotelevisivi mentre si trovava in casa della sua fidanzata.

Alla ricerca di chiarimenti, egli andava a casa del cognato, Calafato Salvatore (allora ristretto agli arresti domiciliari), ma quest'ultimo disse che nessuno lo aveva avvisato del fatto che era stato deciso di passare all'azione, non sapendo per quale motivo l'omicidio fosse già stato realizzato.

Perciò la sera stessa Benvenuto si recò a Canicattì in cerca dei compari, senza trovare nessuno nè a casa dell'Avarello nè in contrada Rinassi; sulle tracce di quelli, andò quindi nella villetta di Plaja di Licata, dove aveva trovato Avarello Gianmarco, Pace Domenico e Paolo Amico.

A domanda del Benvenuto costoro non spiegarono il motivo per cui il delitto del giudice fosse stato già commesso, limitandosi a dire che questo era stato fatto in luogo della rapina al furgone portavalori.

Quindi il gruppetto descriveva al Benvenuto la dinamica dell'accaduto, riferendo della presenza di Avarello e

Puzzangaro a bordo della Fiat UNO, della quale dovevano essere sparati i primi colpi di fucile, affinchè gli altri due, Pace ed Amico, a bordo della moto, sopraggiungendo poco dopo, esplodessero i colpi di grazia.

Ma le cose non erano andate esattamente secondo i piani, poiché Avarello, sparando con il fucile, sbagliando la mira, aveva colpito il fascione dell'auto anziché il magistrato, che era riuscito ad uscire dal veicolo per fuggire a piedi verso la scarpata.

Nell'atto di saltare il guard-rail, il giudice era stato raggiunto dai colpi esplosi da Pace Domenico, armato di un mitra Scorpion, che dopo aver sparato a colpo singolo i primi proiettili, si era inceppata.

Era questa un'altra inaspettata variante al programma, poiché quell'arma era stata acquistata in Francia nella convinzione che sparasse a raffica; tuttavia, poiché si trattava di arma nuova mai provata, l'inconveniente si era verificato proprio al momento dell'azione.

Intanto anche l'Avarello aveva iniziato a sparare alla vittima in fuga, impugnando una pistola con caricamento misto (calibro 9 e calibro 9 per 21), che, per tale motivo, si era a sua volta inceppata.

Quindi Pace Domenico, andato all'inseguimento del giudice, lo aveva raggiunto con i colpi mortali in fondo alla scarpata.

Terminata l'esecuzione i quattro avevano preso la fuga a bordo dei rispettivi mezzi dirigendosi verso Favara, dove avevano abbandonato e incendiato l'auto e la moto utilizzati per il delitto.

Lì erano saliti a bordo della Golf nera in precedenza consegnata dal Benvenuto e, di volata, percorrendo una stradina di campagna che passa da Castrofilippo, avevano raggiunto

Conicattì, dove l'Avarello aveva lasciato gli altri per precipitarsi al carcere di Agrigento a far visita allo zio Antonio Gallea (onde precostituirsi un alibi ed al contempo informarlo dell'esecuzione del delitto; si badi che il colloquio venne registrato intorno a mezzogiorno).

All'interno dell'auto Gianmarco Avarello aveva abbandonato il fucile e la pistola calibro 9 sottratta al carabiniere in occasione dell'attentato teso in Palma Montechiaro a Traspadano Anzalone, Conigiio Rosario e Giganti Pietro; a detta del Benvenuto non esistevano precedenti analoghi nella condotta del suo gruppo, ovvero non era mai accaduto che i killers abbandonassero le armi "sporche" (*perchè non è successo mai, perchè mai che lasciavano armi senza un perchè, gli ha lasciato questa pistola e il fucile sopra la macchina*).

Benvenuto ha dichiarato di aver commentato questa circostanza solo con Gaetano Puzzangaro, andandolo a trovare in Germania durante la latitanza.

Notando che non tutte le armi erano state abbandonate in contrada Gasena ma soltanto il fucile e quella particolare pistola, egli aveva nutrito dentro di sé il sospetto che l'abbandono della pistola non fosse stato un gesto di distrazione, ma un atto voluto dall'Avarello per indirizzare le indagini contro il gruppo dei palmesi.

Infatti offrire agli inquirenti l'opportunità di ritrovare proprio quella pistola significava indicare loro la pista palmese, poiché le forze dell'ordine avrebbero ben presto scoperto che quell'arma era stata sottratta ad un carabiniere in occasione dell'agguato teso in Palma Montechiaro a Traspadano Anzalone, Rosario Conigiio e Giganti Pietro.

Tuttavia il dubbio di essere stati "giocati" dall'Avarello era in contraddizione logica stridente con l'alleanza che

sempre li aveva legati ai Canicattinesi, in nome della quale anche formulare ad alta voce il sospetto diventava difficile (*"uno pensava a male, dice: che l'ha fatto apposta per giocarci, però non pensava mai perché c'era questo alleanza, non è che... lo pensavo e allo stesso tempo lo escludevo in base all'amicizia che c'era, lo pensava e poi lo escludevo* perché uno fa tante ipotesi... nelle condizioni nostre uno dubitava di tutto e di tutti però allo stesso tempo uno lo pensava e lo escludeva... *nel senso che non si erano mai buttate armi e poi si sono buttate solo quelle e non agli altri perché uno se butta tutte le armi prende e le butta e vabbè, ma siccome è stata buttata questa arma e un fucile non ho capito perché gli altri non sono stati buttati, allora uno pensava: ma perché, allora lo fanno apposta, però allo stesso tempo lo escludeva, uno lo pensava"*).

Perciò il Benvenuto non domandò mai all'Avarello il motivo di quel gesto per timore che la domanda potesse offendere l'interlocutore, insinuando essa l'accusa di un tradimento (*"Mi sembrava un po' una domanda che poteva nascere un po' di attrito perché facendo una domanda di questa era una domanda un po' cattiva, uno dice: perché buttasti l'arma? Ed allora uno neanche la faceva"*).

Nei giorni immediatamente seguenti quello del delitto avevano preso corpo alcune voci circa una pista "tedesca" che gli inquirenti stavano seguendo nonché la presenza di un testimone oculare dei fatti.

Entrambe le notizie, apprese attraverso gli organi di stampa, avevano allertato i palmesi e la loro preoccupazione aumentò allorchè si diffuse il particolare che quel testimone era "del nord", nella convinzione che una persona settentrionale non avrebbe custodito per sé quanto

eventualmente veduto, non essendo avvezza, al pari di una siciliana, a "farsi i fatti propri" (*"il testimone era al nord, la cosa un po' più critica anche perchè fino che era un siciliano, non era per mala volontà però si faceva i fatti suoi"*).

Lo stesso Benvenuto, il giorno seguente l'omicidio, era stato convocato in Questura dove era stato interrogato.

Avvertito il pericolo, Puzzangaro ed Amico decisero di fare rientro in Germania, per confezionarsi un alibi destinato a neutralizzare le accuse nei loro confronti.

Ritenendo che il treno fosse il mezzo più sicuro per varcare la frontiera, Benvenuto ed Avarello accompagnarono i due alla stazione di Catania, il primo precedendo di poco l'auto degli altri, con il compito di "staffetta".

Tale precauzione si rivelava utile allorchè, lungo la strada statale che da Gela conduce a Catania, il Benvenuto scorgeva una pattuglia di Carabinieri, della quale cercava di attirare l'attenzione onde consentire all'auto dell'Avarello di passare inosservata.

Pace Domenico, invece, aveva preferito rimanere a Canicattì; in un secondo momento si era trasferito a Licata, finchè anch'egli aveva fatto rientro in Germania.

Dopo poco tempo (il 5 ottobre 1990) Pace ed Amico vennero arrestati in Germania, mentre Puzzangaro, intuito l'approssimarsi della morsa degli inquirenti, era riuscito a sottrarsi alla cattura allontanandosi da Doimaghen e nascondendosi presso il figlio di Lo Greco Nino, nella zona di Francoforte.

Benvenuto ha accennato altresì ad alcuni tentativi, fatti dal gruppo dei palmesi, volti ad incidere sulla sorte del procedimento a carico dei compagni arrestati: dapprima, con

l'intermediazione di un certo Nino di origine calabrese, amico di Gioacchino Schembri, Alletto Croce e Greco Antonino si erano messi in contatto con un avvocato tedesco, che aveva offerto di barattare la liberazione di Pace ed Amico con l'uccisione di un personaggio politico italiano. Lo stesso Benvenuto ha dichiarato di essersi recato in Germania per incontrare quel tale Nino, al quale aveva consegnato circa 3000 marchi destinati a pagare l'avvocato.

Questa iniziativa non aveva poi avuto alcun seguito, dal momento che i palmesi avevano ritenuto la contropartita troppo pericolosa.

Quindi si era pensato di procurare un alibi ai giovani arrestati mediante la testimonianza falsa di un parente; ma anche questo piano era fallito.

Un terzo tentativo era avvenuto allorchè il processo a carico di Pace e Amico era già in corso.

Benvenuto era venuto a conoscenza della possibilità per i Grassonelli di Porto Empedocle (alleati "stiddari") di contattare il deputato Mannino attraverso un tale Enzo Lattuga che diceva di conoscerlo personalmente.

Tuttavia anche questa iniziativa era rimasta lettera morta, poiché i Grassonelli non avevano mai procurato l'incontro promesso con l'onorevole.

Nel corso dell'esame il collaborante ha riferito altresì particolari relativi al ruolo svolto, durante la fase di gestazione ed organizzazione del delitto, dagli altri imputati di questo processo, indicando in quale misura gli stessi abbiano partecipato al concretizzarsi dell'iniziativa ideata dal Gallea Antonio e dal Calafato Giovanni all'interno del carcere di Agrigento.

Trattandosi di approfondimenti specificamente indirizzati a calibrare la portata del contributo causale arrecato da ciascuno degli imputati al fine del rafforzamento del progetto, l'analisi di tali dichiarazioni sarà svolta nella sede destinata singolarmente ad ognuno di essi.

4.2. L'ideazione del delitto secondo il racconto di CALAFATO Giovanni.

Calafato Giovanni ha ammesso di aver fatto parte di quell'associazione criminale convenzionalmente definita "stidda" quale capo del gruppo operante nella cittadina di Palma Montechiaro, costituitosi intorno al 1989 ma attivo già negli anni '83/84 nella commissione di rapine.

Tra i componenti della compagine originaria il collaborante ha menzionato, tra gli altri, MORGANA Calogero, BENVENUTO Giuseppe, BENVENUTO Gioacchino, Croce ALLETTO, PUZZANGARO Gaetano, Paolo AMICO, CALAFATO Salvatore (suo fratello).

Nel 1989 la linea "politica" del gruppo subiva una netta modifica, allorchè, verificatasi una spaccatura tra le famiglie mafiose appartenenti a Cosa Nostra presenti nella cittadina di Palma Montechiaro, Calafato Giovanni decideva di affiancare la famiglia mafiosa dei Farruggio-Bordino nell'attuazione dell'offensiva ai danni della fazione opposta facente capo alle famiglie dei Ribisi-Allegro.

Peraltro tra Calafato Giovanni ed alcuni esponenti di Cosa Nostra esistevano legami pregressi, derivanti sia da semplice amicizia sia dalla condivisione di alcune esperienze criminali (*..con Lillo FARRUGGIO ci facevo prima rapine, eravamo amici diciamo, con SAMBITO Vincenzo anche era amico nostro, figlio del capo mafia Sambito Calogero.*).

La spaccatura verificatasi in Palma Montechiaro tra la fazione dei Farruggio/Bordino e quella dei Ribisi/Allegro riproduceva lo scontro avvenuto, al vertice di Cosa Nostra, tra la corrente "corleonese" di Totò Riina e quella delle "famiglie" tradizionali riconducibili al vecchio capo mafia Stefano Bontade.

Come appreso da Giuseppe Di Vincenzo, figlio del più noto capo mafia, Calogero Sambito, successore al vertice della famiglia mafiosa in Palma Montechiaro, era stato ucciso poiché appartenente alla corrente perdente di Stefano Bontade.

Oltre a questa sponda, la compagine capeggiata dal Calafato fiancheggiava anche il gruppo di Canicattì facente capo a Gallea Antonio e Gianmarco Avarello, insieme ai quali fin dall'inizio aveva organizzato ed eseguito le rapine.

Percepiti i primi "segnali" di ostilità da parte dei Ribisi-Allegro nei loro confronti, Calafato ed i suoi decidevano di dare inizio allo scontro, progettando l'eliminazione contestuale di 5 o 6 esponenti del clan rivale.

Ma l'uccisione improvvisa di Nicola Brancato (uno degli obiettivi) ad opera di ignoti comprometteva l'attuazione del piano, sostituito da una serie di singoli omicidi, tra i quali quello di Gioacchino Ribisi (ucciso a Marina di Palma Montechiaro il 5 agosto 1989 da Calafato Salvatore e Paolo Amico, con la partecipazione di Puzzangaro Gaetano, Calogero Morgana e dello stesso Calafato Giovanni), e dei fratelli Carmelo e Rosario Ribisi (uccisi all'Ospedale di Caltanissetta il 4 ottobre 1989 dallo stesso Calafato Giovanni e da Avarello Gianmarco, appoggiati da Rinallo Santo).

Ancora in Palma Montechiaro aveva luogo l'attentato a Rosario Allegro ed a Pietro Giganti, nel corso del quale perdeva la vita Traspadano Anzalone (esecutori Gallea Antonio,

Avarello Giovanni e Montanti Giuseppe) e veniva sottratta ad un carabiniere la pistola poi usata per il delitto Livatino.

Seguivano, tra gli altri, l'omicidio di Antonio Scibetta e di Andrea Palermo, quest'ultimo capo della famiglia di Cosa Nostra in Palma Montechiaro.

La partecipazione dei canicattinesi a questi delitti scaturiva dall'alleanza ancora operante tra il proprio gruppo e quello guidato da Gallea Antonio, anch'esso schierato contro la "famiglia" di Cosa Nostra di Canicattì capeggiata da Giuseppe Di Caro, aderente alla corrente corleonese.

Tra i componenti più autorevoli della compagine "stiddara" di Canicattì vi erano il nipote di Gallea Antonio, Avarello Gianmarco, il fratello del primo, Gallea Bruno e Montanti Giuseppe.

Deliberata l'offensiva ai danni dei Ribisi-Allegro nonchè dei principali obiettivi da colpire, i singoli omicidi venivano decisi e discussi dal Calafato Giovanni unitamente a coloro che, di volta in volta, erano designati quali esecutori.

In ordine a questa sorta di collegialità il Calafato si è espresso in termini di "democraticità" della propria organizzazione, intendendo così sottolineare l'informalità dei meccanismi deliberativi e la fluidità dei rapporti gerarchici, pur riconoscendo la propria posizione di vertice.

Peraltro dopo il 4 gennaio 1990, data del suo arresto insieme a Gallea Antonio e Rinallo Santo, per Calafato Giovanni era iniziato un periodo di detenzione, durata sino all'agosto 1993.

Infatti il processo celebrato a loro carico per i fatti di Racalmuto si era concluso in primo grado con una condanna per concorso nel delitto di porto illegale di armi (sequestrate sulla persona di Rinallo Santo); detto epilogo era stato del

tutto inatteso per il Calafato, che confidava nell'assoluzione, ritenendo egli che non sussistessero prove per affermare la sua colpevolezza.

L'arresto dei tre infatti era avvenuto allorché essi si accingevano a compiere una rapina a Racalmuto; tuttavia, poiché allertati dall'Avarello circa la presenza di carabinieri, i tre si erano separati, allontanandosi dal luogo deputato per il delitto.

Rinallo Santo si era allontanato alla guida dell'autovettura scelta per la fuga, a bordo della quale si trovavano una pistola calibro 6,35 e mezzo candelotto di dinamite. I tre erano stati quindi arrestati, ma separatamente l'uno dall'altro, ed in base a tale circostanza Calafato riteneva che non sussistesse la possibilità di provare la loro compartecipazione nel delitto di porto dell'esplosivo trovato nella vettura (la cui ricettazione non era stata neanche contestata).

Al contrario, non soltanto i tre erano stati condannati, ma il Tribunale di Agrigento, presieduto dalla dottoressa Agnello affiancata dal dottor Livatino, aveva comminato loro la pena di quattro anni di reclusione, giudicata dai tre esageratamente severa rispetto all'entità del fatto-reato, in ordine al quale gli stessi potevano aspettarsi al più due anni di reclusione.

Anche la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, formulata dopo la condanna di primo grado, era stata respinta con un provvedimento redatto dallo stesso Livatino; peraltro, prima della presentazione dell'istanza, l'avvocato Bonfiglio, patrocinante la causa del Gallea, aveva cercato un abboccamento con il Livatino e Bruno Gallea, assistendo al colloquio aveva

riferico al fratello Antonio che il giudice si era espresso in termini tali da lasciar sperare nell'accoglimento.

L'esito di questa vicenda aveva ravvivato i rancori nutriti dal gruppo di Canicattì nei confronti di un ufficiale dei carabinieri, il Maresciallo Bruno, sospettato di animosità ai danni del gruppo degli "emergenti" e, parallelamente, di contiguità al versante di Cosa Nostra.

Era stato costui, infatti, a condurre le indagini relative al procedimento scaturito dall'arresto in Racalmuto.

Già da tempo (sin dal 1989) erano stati eseguiti pedinamenti destinati a studiare le sue abitudini ed era stato elaborato il progetto di ucciderlo una domenica mattina, sorprendendolo mentre faceva il *footing*.

Inoltre i canicattinesi si erano persuasi che esistesse una sorta di "complicità" professionale tra il Maresciallo Bruno ed il dott. Livatino, in forza della quale i due concordavano le condanne, quasi che il secondo potesse subire l'ascendente del primo.

A detta dell'Avarello e dello zio Antonio Gallea, anche nella vicenda processuale scaturita dall'arresto in Racalmuto era evidente lo "zampino" del Maresciallo Bruno e, conseguentemente del giudice Livatino, che, pur non presiedendo il collegio giudicante, vi esercitava un potere decisionale significativo in aggiunta a quello degli altri componenti.

Era voce diffusa all'interno del carcere di Agrigento che la presenza del Livatino nel collegio giudicante fosse sinonimo di condanna sicura (..."*la voce che girava, diciamo, anche non noi, anche altri detenuti diciamo, anche tramite altri detenuti, magari qualche avvocato gli diceva "tanto c'è LIVATINO, si condanna e basta", tutte queste chiacchiere qua che giravano in carcere*"...).

Calafato Giovanni aveva dato credito a tale opinione, particolarmente radicata in Gallea Antonio, sul fondamento che egli, in quanto canicattinese e compaesano del giudice, meglio conoscesse la situazione del Tribunale di Agrigento.

Gallea era convinto altresì che, per contro, il Livatino favorisse la corrente dei Di Caro e, a prova di ciò, adduceva la circostanza che Giuseppe Di Caro fosse riuscito a sfuggire al blitz Calderone poiché preavvisato dal Livatino, peraltro suo vicino di casa, dell'emissione del mandato di cattura a suo carico.

Tra i sostenitori più convinti della "partigianeria" del Livatino vi era Vincenzo Collura, animato un profondo rancore nei confronti del giudice (firmatario di alcune misure di prevenzione a suo carico) che neanche la morte di quest'ultimo aveva potuto acquietare: il Collura infatti aveva scaricato il proprio odio anche contro la tomba del giudice, che aveva profanato in segno di spregio nei suoi confronti.

Calafato Giovanni, interlocutore di Gallea Antonio all'interno del carcere di Agrigento, ove ne condivideva la cella, aveva finito per persuadersi di quanto riferitogli dal compare, degno di fiducia sia in omaggio alla inveterata alleanza sia della vicinanza al contesto di cui riferiva.

L'esito della vicenda giudiziaria sopra riferita ebbe dunque un ruolo determinante ai fini dell'ideazione ed organizzazione dell'omicidio del giudice Livatino; il primo a parlare di questo progetto era stato Gallea Antonio che, dall'interno del carcere di Agrigento nel giugno del 1990 (*"..dopo tutti questi fatti nell'estate del '90 abbiamo... si è cominciato a parlare.... GALLEA Antonio ha detto LIVATINO se si poteva ammazzare, no, era d'accordo, e visto che io gli avevo detto di sì, però gli avevo detto anche c'erano altre cose in*

avanti, più avanti), aveva domandato al Calafato una sorta di "nullaosta", in vista dell'utilizzo di uomini appartenenti al gruppo di Palma Montechiaro.

Il Calafato Giovanni aveva dato il proprio assenso all'iniziativa, pur sottolineando la priorità di altri disegni delittuosi, destinati, secondo il capo dei palmesi, a trovare attuazione prima dell'eliminazione del giudice, poiché estrinsecazione diretta della strategia offensiva in atto ai danni di Cosa Nostra (quali, ad esempio, l'uccisione dei componenti ancora in vita della famiglia Ribisi).

Inoltre, a fronte della collaborazione reciprocamente prestata in passato tra i gruppi di Palma e Canicattì, Calafato aveva ritenuto inopportuno negare al Gallea il favore che quello gli stava chiedendo (*dice dobbiamo ammazzare LIVATINO, che ne pensi, che ne pensi, che non ne pensi? Se si deve ammazzare, è inutile che... perché loro a me... a noi ci avevano fatto tanti favori diciamo prima, ci avevano fatto tanti favori, perciò ne che ci potevo dire di no...*).

Calafato ha ammesso di aver continuato a rivestire la funzione di capo "formale" dell'organizzazione, mantenendo contatti costanti con i compagni liberi ed essendo dagli stessi tempestivamente informato di tutto quanto avveniva all'esterno (*"..Io venivo informato sempre di tutto tramite mio fratello, tramite GALLEA Antonio magari faceva colloquio con AVARELLO, con suo fratello, se no lo stesso capitava che anch'io parlavo con AVARELLO Cianmarco, con lo stesso Bruno GALLEA, diciamo dipende, magari facevamo colloqui insieme diciamo, dipendeva dalle circostanze.."*).

Tuttavia egli ha minimizzato la portata del proprio ruolo e del consenso espresso, negando di possedere un potere di veto rispetto a quella iniziativa (.. *in un certo modo non c'era di*

bisogno, perché anche senza il mio benestare... AVARELLO Gianmarco se ne andavano a fare altre cose con Paolo AMICO diciamo e con Tano PUZZANGARO e compagnia bella diciamo, senza anche... anche senza il mio benestare) nonché di aver mantenuto una posizione gerarchicamente sovraordinata durante il periodo di detenzione (..*"Comandare no, ma avere contatti sì, comandare... perché sono favolette uno che del carcere comanda.."*) indicando i nominativi di coloro che, trovandosi in libertà, gestivano le faccende del gruppo di Palma Montechiaro (..*"c'era mio fratello, poi ad agosto l'hanno arrestato, poi c'era BENVENUTO Giuseppe, poi c'erano altri, ALLETTO Croce, Domenico PACE, Paolo AMICO, Tano PUZZANGARO, del gruppo di Palma Montechiaro"..*).

Calafato ha ribadito più volte di non aver discusso con Gallea Antonio i dettagli del delitto Livatino, avendo sempre ritenuto che si trattasse di un progetto da realizzare a lungo termine, per il quale, inoltre, egli non aveva particolare interesse: però aveva saputo che Gianmarco Avarello, con questo omicidio, intendeva dare a Cosa Nostra un segnale di forza e vitalità del gruppo, di cui dovevano essere prova le modalità stesse dell'azione (..*Con più persone possibili, diciamo, così diciamo in un certo modo faceva utile, diciamo, sia per controllo del territorio, che c'erano assai Carabinieri, poliziotti in giro diciamo, e sia anche diciamo per fare paura a Cosa Nostra col gruppo di Canicattì, diciamo che era forte... in quel momento si sentiva debole, diciamo, debole perché si poteva muovere, si poteva muovere poco, perché Bruno GALLEA magari aveva le misure di prevenzione e si poteva muovere poco, perché GALLEA Antonio non c'era, diciamo, mancava qualche forza, aveva lo stesso... non solo per fare paura, per fare capire che il gruppo, gli uomini c'erano e poi nello stesso*

tempo per creare casino, essendoci controllo del territorio, diciamo gli avversari si muovono, si muovono più difficilmente..).

L'idea di avvalersi di un gruppo di fuoco numeroso era maturata tra la fine di agosto ed i primi di settembre, dopo l'arresto di Calafato Salvatore per una rapina a Milena.

In precedenza Gallea Antonio aveva pensato a tutt'altre modalità per il delitto, che non doveva apparire come un fatto di mafia bensì di natura privata, legato alle vicende sentimentali della vittima (*..Antonio CALLEA che aveva pensato, che tipo all'inizio quando ne parlava "dobbiamo fare risultare non un omicidio di mafia, ma un omicidio, diciamo, di cose di donne, di corna", visto che lui faceva... che ci aveva una fidanzata, dice che ci aveva una fidanzata a Naro.. faceva Naro-Canicattì (inc.)..... Questa qua l'idea che ha espresso...).*

In particolare il proposito criminoso era stato condizionato dalla sorte del processo in corso a carico di Gallea Antonio, Calafato Giovanni e Rinallo Santo.

Celebrato infatti nel mese di agosto il grado di appello, esso si era concluso con l'inattesa conferma della condanna già inflitta dal Tribunale agrigentino, così frustrando le aspettative di una imminente uscita dal carcere.

I tre infatti avevano confidato in una drastica riduzione della pena di quattro anni, a scomputo della quale andavano già ormai trascorsi otto mesi di detenzione a titolo di custodia cautelare.

Sfumata così la speranza di una prossima scarcerazione, si era incominciato a parlare "in termini operativi" dell'omicidio del giudice, nelle forme eclatanti suggerite dall' AVARELLO, che attendeva il ritorno in Sicilia di Paolo Amico e Domenico

Pace dalla Germania (già venuti in Sicilia tra luglio ed agosto).

Di questi sviluppi e del maturare dell'ideazione il Calafato Giovanni non aveva parlato solo con il Gallea Antonio, bensì anche, sporadicamente, con Avarello, Gallea Bruno e suo fratello Salvatore nel corso dei colloqui.

Tra i componenti del clan di Palma Montechiaro altri erano stati messi al corrente del progetto di uccidere Livatino: in particolare il fratello di Calafato Giovanni, Salvatore, con il quale il primo aveva avuto modo di parlare del fatto in occasione dei colloqui in carcere (prima che il fratello fosse a sua volta arrestato); quindi Benvenuto Giuseppe Croce, che secondo Calafato "doveva esserne stato informato" ; ed i ragazzi che vi avevano materialmente partecipato.

Quanto al primo, il collaboratore ha dichiarato (dopo faticosa e reiterata contestazione della Pubblica Accusa) che il fratello Salvatore era già a conoscenza del proposito delittuoso allorchè egli ebbe a parlargliene per la prima volta nel corso di un colloquio carcerario.

Tra i canicattinesi, invece, sapevano previamente del delitto ideato dal Gallea Antonio, il fratello Bruno ed il nipote, Gianmarco Avarello; inoltre doveva esserne stato informato anche Montanti Giuseppe, che Calafato conosceva come persona importante al pari dell'Avarello.

Il 21 settembre 1990 Calafato apprendeva nel carcere di Agrigento, circa un'ora e mezza dopo il fatto, che il giudice era stato ucciso; la notizia era diffusa dalla televisione e gli giungeva direttamente anche dal Gallea Antonio che ne era stato personalmente informato dal nipote Avarello.

Quest'ultimo, subito dopo il delitto, si era infatti recato al carcere di Agrigento a colloquio dallo zio.

Calafato era rimasto sorpreso dalla repentina attuazione di un piano che egli reputava destinato a più lontana esecuzione: domandata al Gallea la ragione di tanta fretta, gli era stato detto che si era manifestata l'urgenza di intervenire prima che il giudice, al rientro dalle ferie, ricevesse la dotazione dell'auto blindata.

Circa la dinamica dell'omicidio Calafato aveva saputo della partecipazione di quattro persone a bordo di due mezzi, una moto ed una Fiat Uno; sulla prima si trovavano Paolo Amico (alla guida) e Domenico Pace, la seconda era condotta da Gaetano Puzzangaro mentre Avarello sedeva sul sedile posteriore, per poter maneggiare più agevolmente il fucile a canne lunghe.

Questa era l'arma che aveva esploso i primi colpi all'indirizzo del giudice, colpendo soltanto il fascione del tetto della sua macchina. Quindi aveva sparato Domenico Pace, inseguendo la vittima che si era data alla fuga.

Tra le armi utilizzate, oltre al fucile, c'erano anche un mitra ed alcune pistole calibro 9, due delle quali sottratte da Avarello e Gallea Antonio ad un carabiniere in occasione dell'attentato realizzato in Palma Montechiaro ai danni di Traspadano Anzalone, Giganti Pietro e Rosario Allegro.

Anche le altre due erano pistole di ordinanza rubate nella primavera del '90 a due carabinieri in Barrafranca da Avarello Gianmarco e Bruno Gallea, guardaspalle di Salvatore Calafato e Paolo Amico in procinto di realizzare una rapina alle poste.

Quanto al mitra, si trattava di un arma proveniente da una partita di armi acquistate in Germania tramite SCHEMBRI e PARLA: contrariamente alle aspettative, esso aveva sparato a colpo singolo anziché a raffica.

I quattro esecutori, abbandonati e incendiati i mezzi, si erano allontanati a bordo di una Wolkswagen Golf GT 16 valvole di colore nero, già utilizzata dai palmesi in occasione dell'omicidio dei fratelli Ribisi presso l'ospedale di Caltanissetta: si trattava di un'auto di provenienza furtiva, ceduta al gruppo di Gallea da alcuni rapinatori catanesi che riferivano di averla rubata in Catania a due tedeschi, quindi portata a Canicattì, dove, cambiate le targhe, quella vettura era normalmente custodita nel garage di Rinallo Santo.

Sul posto in cui furono bruciati i mezzi non era presente nessuno ad attendere i quattro killer.

Tutte questi particolari, riferiti nell'immediatezza del fatto da Gallea Antonio, il quale a sua volta li aveva appresi dal nipote Avarello e dal fratello Bruno, gli erano stati confermati dall'Avarello allorchè, tra la fine del 1991 ed l'inizio del 1992, avevano condiviso per circa 40 giorni la stessa cella presso il carcere di Agrigento (l'Avarello era stato arrestato tra Riesi e Butera nel settembre 1991, in un covo di contrada Birringiolo ove era in corso una riunione di esponenti "stiddari" di diverse province).

Lo stesso Avarello gli aveva riferito di aver lasciato a bordo dentro la Fiat Uno abbandonata e bruciata le armi sporche utilizzate nel corso del delitto, spiegando di aver assunto tale precauzione per non correre rischi nel caso fossero stati fermati dalle forze dell'ordine durante il ritorno.

4.3. L'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di Benvenuto Giuseppe e di Calafato Giovanni.

L'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni sopra riferite non richiede una specifica ed approfondita disamina, trattandosi di un profilo già positivamente delibato da

numerosissimi collegi giudicanti, che hanno avuto occasione di verificare la coerenza, spontaneità e costanza di entrambi i collaboranti sopra citati.

Richiamando brevemente dette valutazioni, può osservarsi che:

Benvenuto Giuseppe Croce ha intrapreso la via della collaborazione nel 1993, interrompendo spontaneamente la propria latitanza in Canada dove si era trasferito con la propria famiglia, costituita dalla moglie e da una bambino.

A seguito di tale scelta, avvenuta a seguito di un processo di revisione critica delle proprie esperienze passate, egli ha riferito all'Autorità Giudiziaria numerosi e gravi delitti in ordine ai quali non erano in corso indagini a suo carico, fornendo informazioni ricche e dettagliate, a conto delle quali non sono stati riscontrati sentimenti di rancore nei confronti dei vari chiamati, peraltro spesso a lui legati da pregressi rapporti di amicizia o parentela (quale il cognato Calafato Salvatore).

Calafato Giovanni ha iniziato la propria collaborazione nell'ottobre del 1994, disgustato da un modello di vita incapace di assicurare un futuro a sua moglie ed a suo figlio; nel corso di tale esperienza egli ha confessato all'Autorità Giudiziaria molti delitti di ingente gravità, tra i quali sette omicidi per i quali non erano state avviate indagini a suo carico.

Peraltro all'atto della scelta egli era stato arrestato soltanto per aver violato gli obblighi relativi ad un divieto di soggiorno e sin da principio, inoltre, egli ha riferito della propria "compartecipazione" ai momenti preparatori del delitto del giudice Livatino.

Tra i soggetti chiamati in correità dal Calafato Giovanni vi sono molti dei suoi precedenti compagni di clan ed altresì il fratello Salvatore, nei confronti dei quali, lungi dal riscontrare sentimenti di animosità, esistevano legami di stretta amicizia.

Quanto all'attendibilità estrinseca delle dichiarazioni sopra richiamate, già il loro confronto in parallelo, nelle parti relative alla nascita ed alla maturazione del proposito criminoso, consente di apprezzare la sostanziale convergenza delle stesse in ordine all'origine, allo sviluppo ed alla maturazione del proposito criminoso che condusse alla uccisione del giudice Livatino.

Tali coincidenze, se rappresentano uno degli elementi alla stregua dei quali valutare l'attendibilità dei collaboranti in ordine ai fatti narrati, non ne costituiscono l'unico, essendo stati acquisiti nel corso del dibattimento numerosi altri riscontri obiettivi idonei a corroborare singoli aspetti del racconto reso dai collaboranti.

Infatti, come sancito dai commi III e IV dell'art. 192 c.p.p., le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso devono essere valutate "unitamente ad altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità": tale efficacia convalidante, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, deve riconoscersi alle convergenti chiamate in correità successive (*cd. chiamate in correità plurime*).

Sul punto la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui, quando sussistono più chiamate in correità, "ognuna di tali chiamate mantiene il proprio carattere indiziario ed ove siano convergenti verso lo stesso significato probatorio, ciascuna conferisce all'altra quell'apporto esterno

di sinergia indiziaria, la quale partecipa alla verifica sull'attendibilità estrinseca della fonte di prova" (cfr. Cass., Sez. I, 1.8.1991 n. 8471, Cass. Pen. Sez. VI, 16 marzo 1995, n. 2775, Grippi).

Altrettanto consolidato è, del resto, il principio secondo cui, quando il riscontro consiste in altra chiamata di correo, non è necessario pretendere che questa abbia a sua volta il beneficio della convalida a mezzo di ulteriori elementi esterni giacché, in tal caso, si avrebbe la prova desiderata e non sarebbe necessaria altra operazione di comparazione o verifica (cfr. Cass. n. 80/92); pretendere l'autosufficienza probatoria del riscontro equivarrebbe infatti a rendere ultronea la chiamata di correo.

Fino ad arrivare alla conclusione, dunque, che "il riscontro può' consistere in un'altra chiamata di correo poichè' ogni chiamata e' fornita di autonoma efficacia probatoria e capacita' di sinergia nel reciproco incrocio con le altre. Da ciò' deriva che una affermazione di responsabilità' ben può' essere fondata sulla valutazione unitaria di una pluralità' di dichiarazioni di coimputati, tutte coincidenti in ordine alla commissione del fatto da parte del soggetto" (Cass. Sez. 4, 6.3.1996, n.4108; Cass. Sez. 6, 16.3.1995 n.2775; Cass. Sez. 2, 5.4.1995 n.4941).

Quanto, poi, ai parametri ed ai criteri di valutazione della reciproca attendibilità, nel caso di coesistenza e convergenza di fonti propalatorie, la predetta giurisprudenza ha ritenuto di valorizzarne la contestualità, l'autonomia, la reciproca sconoscenza, la convergenza almeno sostanziale, tanto più cospicua quanto più i racconti siano ricchi di contenuti descrittivi, e in genere, di tutti quegli elementi idonei ad escludere fraudolente concertazioni ed a conferire a ciascuna

chiamata i tranquillizzanti connotati della autonomia, indipendenza ed originalità.

Ad avviso della Corte, inoltre, "l'esigenza che le medesime, per costituire riscontro l'una dell'altra, siano convergenti non può implicare la necessità di una loro totale e perfetta sovrapponibilità (la quale, anzi, a ben vedere, potrebbe essa stessa costituire motivo, talvolta, di sospetto), dovendosi al contrario ritenere necessaria solo la concordanza sugli elementi essenziali del "thema probandum", fermo restando il potere-dovere del giudice di esaminare criticamente gli eventuali elementi di discrasia, onde verificare se gli stessi siano o meno da considerare rivelatori di intese fraudolente o, quanto meno, di suggestioni o condizionamenti di qualsivoglia natura, suscettibili di inficiare il valore della suddetta concordanza" (Cass. Sez. I, 26.3.1996, n.3070, cit.; Cass. Sez. I, 7.2.1996, n.1428; Cass. Sez. I, 31.5.1995 n.2328).

Attraverso il raffronto tra le dichiarazioni sopra parzialmente richiamate, (provenienti dai collaboratori più "prolifici" sull'argomento) ed il supporto degli altri riscontri di varia natura acquisiti nel corso del dibattimento, verrà ricostruito lo sviluppo *dell'iter criminis*, attraverso la focalizzazione di quei passaggi ed episodi per i quali può ritenersi raggiunta la prova.

Sulla trama così tracciata sarà possibile, quindi, verificare la portata del ruolo svolto dai vari protagonisti al fine di valutare la loro responsabilità per i reati loro contestati a titolo di concorso morale.

Oltre che dalla reciproca convergenza, le dichiarazioni dei due collaboratori sopra citati hanno trovato riscontro obiettivo nelle risultanze delle indagini svolte dagli

inquirenti; l'esito positivo di tali accertamenti, anche se non tutti afferenti alla posizione specifica dei singoli imputati, ha tuttavia una valenza probatoria nella misura in cui contribuisce a confermare l'attendibilità estrinseca dei chiamanti.

Rinviando alla parte dedicata ai singoli imputati il riferimento ai riscontri loro specificamente riferiti, sono stati acquisiti altresì elementi di obiettiva convalida probatoria in ordine alle seguenti circostanze:

- l'esistenza di una relazione sentimentale tra il Livatino ed una donna, la dottoressa Comparato, originaria di Naro, ove i due si incontravano spesso (benchè quest'ultima, esercitasse la professione notarile nella città di Agrigento).

Dalla deposizione del cap.Damiano Antonio emerge che la stessa Comparato ed i genitori del giudice hanno confermato all'Ufficiale di p.g. tale circostanza, riscontrando quanto riferito dal Calafato Giovanni circa la prima progettazione del delitto, che doveva avvenire lungo la strada diretta a Naro, percorsa abitualmente dal Livatino (nessuna delle parti ha richiesto la verifica diretta della circostanza ex art.195 c.p.p.);

- il viaggio compiuto da Calafato Salvatore ed Allento Croce in Germania ha trovato conferma in quanto riferito da Schembri Gioacchino, nonchè nelle ammissioni degli stessi protagonisti rese all'udienza del 13 e 14 giugno 1995 nel corso del processo di primo grado a carico di Avarello Gianmarco e Puzzangaro Gaetano (cd. Livatino bis);

- il viaggio in Sicilia dei tre killers palmesi (Pace, Amico, Puzzangaro), ampiamente riscontrata nel corso dei giudizi celebrati a loro carico, è stata ritenuta veritiera

(avuto riguardo alle testimonianze di Filippo Manganello, Marion Tegtmeyer, Cristiane Anas e Gioacchino Schembri).

Inoltre è stato acquisito il provvedimento (in data 5 giugno 1990) del Tribunale di Agrigento con il quale Pace Domenico veniva sottoposto al divieto provvisorio di soggiorno in Sicilia sino alla definizione del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione a suo carico;

- l'esistenza della villetta sita in località Playa di Licata che, come dichiarato dal Benvenuto Giuseppe Croce, Avarello aveva messo a disposizione dei ragazzi palmesi dimoranti in Germania. Le indicazioni fornite dal collaborante hanno condotto all'individuazione della costruzione in questione, le cui caratteristiche architettoniche corrispondevano alla descrizione (il cancello in ferro, la scala sul retro, la veranda affacciata sul mare); essa era intestata a tale Rosario Napoli (conosciuto dal Benvenuto con l'appellativo di "zi Sariddu"), il quale, sentito nel corso dei processi precedenti, ammetteva di aver affittato in passato (tramite la moglie), la casa a quattro giovani di cui però non ricordava il nome. Il teste Tamburrino riferiva inoltre in merito all'esito del sopralluogo eseguito presso detto l'immobile.

- la perquisizione subita dal Benvenuto presso la casa di Avarello in Canicattì, datata 1 luglio 1997 secondo quanto risultante dal verbale redatto dai Carabinieri in tale occasione (sul quale ha riferito il teste Capitano Damiano);

- l'andamento della vicenda processuale in relazione alla quale Gallea Antonio e Calafato Giovanni si trovavano detenuti nel giugno 1990 presso il penitenziario di Agrigento, ricostruita attraverso la deposizione dell'ufficiale dei

Carabinieri che condusse le indagini ed i provvedimenti giudiziari emessi dal Tribunale agrigentino.

Sulle modalità dell'arresto ha riferito il teste Maresciallo Bruno Francesco, all'epoca Comandante del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Canicattì, precisando che i tre erano stati fermati separatamente l'uno dall'altro e non contestualmente: infatti il primo ad essere catturato era stato Rinallo Santo, colto dai carabinieri mentre "fingeva di bussare alla porta dello studio di un avvocato" . Condotto in Caserma per accertamenti era stato trovato in possesso di una pistola calibro 6,35 ed arrestato. L'intervento delle forze dell'ordine nei suoi confronti non era peraltro casuale bensì indotto dalla precedente osservazione di due soggetti che, dopo essersi aggirati nei pressi della gioielleria Tirone (sita in Racalmuto), alla vista della pattuglia si separavano allontanandosi in direzioni opposte. I due individui in questione, rintracciati poco dopo dai carabinieri e riconosciuti nelle persone di Calafato Giovanni e Gallea Antonio, erano a loro volta arrestati e sottoposti a misura cautelare.

Il giorno seguente l'arresto, inoltre, era rinvenuta un'autovettura BMW a bordo della quale i carabinieri trovavano un mazzo di chiavi di cui accertavano la appartenenza al Rinallo Santo, avendo verificato che le stesse aprivano la porta della sua abitazione; al contrario non dava esito positivo la verifica compiuta sull'automobile del Rinallo, ma questo a causa dell'intervento della moglie che aveva provveduto a cambiare il cilindretto della messa in moto (poi rinvenuto presso un meccanico).

I tre arrestati venivano quindi giudicati dal Tribunale di Agrigento e ritenuti colpevoli dei reati di detenzione

illegale e porto in luogo pubblico di una marca "Molnor 187" calibro 6,35 con relativo munizionamento e di grammi 200 di materiale esplodente del tipo "gelatina" , per i quali venivano condannati (Gallea e Calafato) alla pena di anni 4 di reclusione; e di anni tre il Rinallo (in considerazione del diverso "vissuto" delinquenziale di quest'ultimo).

Il collegio giudicante era composto dal Presidente dottoressa Agnello Presidente e dai dottori Livatino e Tricoli quali giudici a latere (come si ricava da copia dei provvedimenti acquisiti al fascicolo del dibattimento, sentenza in data 21 marzo 1990 ed ordinanze cautelari).

Nella medesima composizione il Tribunale respingeva l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere formulata tramite il difensore avvocato Tommaso Bonfiglio: il provvedimento di reiezione veniva redatto dal dottor Livatino (documento acquisito agli atti del dibattimento).

Con provvedimento 13 luglio 1990 inoltre la Corte di Cassazione respingeva il ricorso avanzato dal difensore di Gallea e Calafato avverso l'ordinanza sopra citata.

L'insieme di tali elementi, obiettivamente acquisiti in veste testimoniale e/o documentale, riscontra nei minimi dettagli quanto riferito dai collaboranti in ordine alla vicenda in questione.

Le modalità dell'arresto rendono comprensibile, secondo la peculiare ottica dei personaggi, lo stupore manifestato dagli imputati per l'esito del procedimento e la misura della pena inflitta, dal momento che il significato della condotta osservata dagli inquirenti e la sua gravità non erano di immediata e diretta percezione (si trattava infatti di tre

pregiudicati fermati, separatamente l'uno dall'altro, nei pressi di una gioielleria, due dei quali privi di armi).

Tuttavia il Comandante del Nucleo Operativo, prima, ed il collegio giudicante, poi, avevano saputo interpretare i pochi segni raccolti nella giusta chiave di lettura, valorizzando un episodio che persona inesperta avrebbe potuto trascurare non cogliendo il significato della compresenza niente affatto casuale dei tre complici di un medesimo disegno delittuoso.

Altro dettaglio importante, benchè apparentemente marginale, è rappresentato dalla vicenda delle chiavi di Rinallo Santo e della verifica compiuta dai carabinieri presso la sua abitazione.

Esso fornisce una preziosa conferma di quanto riferito dal Benvenuto circa l'utilizzo di guardie carcerarie da parte dei tre arrestati in stato di isolamento per avvertire i familiari dello smarrimento dei mazzi di chiavi (e, in genere, degli elementi di prova a carico per i quali possa procurarsi un rimedio).

Grazie a tale complicità, Calafato Giovanni aveva avvertito la famiglia di cambiare le serrature di casa, mentre Rinallo aveva dimenticato di consigliare detta precauzione.

Tale particolare, oltre a costituire riscontro all'episodio specifico narrato dal Benvenuto, ne attestò l'attendibilità anche con riguardo a quanto dallo stesso dichiarato circa la disponibilità di agili canali di trasmissione delle informazioni tra il carcere e l'esterno, tali da vanificare gli ostacoli frapposti dal regime carcerario, anche da quello più severo quale l'isolamento.

Dalla deposizione del maresciallo Bruno si ricava altresì conferma di altro dettaglio riferito dai collaboranti, in particolare dal Calafato Giovanni, ovvero l'esistenza di un

rapporto di collaborazione tra l'ufficiale dei carabinieri, all'epoca Comandante del Nucleo Operativo della Compagnia di Canicattì, ed il giudice Livatino quando quest'ultimo faceva servizio alla Procura del Tribunale di Agrigento, che poteva essere percepito dagli "utenti della Giustizia" come una efficace sinergia prolungatasi fino alle diverse funzioni svolte dal magistrato.

Infatti, il lavoro di polizia giudiziaria svolto con intelligenza dal maresciallo Bruno trovava nel Livatino (oltre che nel collegio tutto) un giudice capace di una lettura non superficiale dei fatti, sostenuta da una conoscenza profonda del contesto criminale locale.

Tale binomio, come si vedrà esaminando la problematica del movente, descritto dal Calafato (riferendo le "interpretazioni" di Gallea ed Avarello) come espressione di una accondiscendenza del giudice alle tesi dell'inquirente, risulterà la felice sintesi di due scrupolosi professionisti, conoscitori attenti della realtà criminale con la quale dovevano quotidianamente confrontarsi.

9. Il "movente" del delitto.

Andare alla ricerca del "**movente**" di questo delitt significa rielaborare la pluralità di dati offerti dall dichiarazioni dei vari collaboranti, leggerle alla luce de fatti oblettivi e della storia criminale della provinci Agrigentina, confrontare tra loro diversi scenari e verificar la fondatezza delle varie ipotesi avanzate, nel corso de processo, dai suoi protagonisti.

Si tratta peraltro di un passaggio obbligato, no soltanto poiché l'accertamento della causale, inessenziai laddove sia acquisita la prova certa della colpevolezza, invece imprescindibile in tutti i casi di incertezza probatori quale elemento di raccordo e potenziamento dei diversi indizi ma altresì poiché, nel caso di specie, esso è destinato anche liberare la memoria della vittima dalle pesanti insinuazion formulate intorno alla sua integrità morale e professionale.

L'analisi delle diverse ipotesi avanzate nel corso de processo, dalla più banale sino alle più complesse, fornisc spunti per la ricostruzione di una trama composita di interess tra loro per nulla eterogenei.

E' opportuno premettere che nessuna di tali causal consente di accreditare una lettura "scagionante" le condott di Calafato Giovanni e Benvenuto Giuseppe Croce, artefici, ne corso della loro deposizione, di un tentativo d deresponsabilizzazione del gruppo al quale appartenevano (i clan palmese), attuato mediante la prospettazione di un partecirazione "obbligata" all'iniziativa delittuosa che altr avevano ideato.

Accanto ad alcuni passaggi di segno oggettivamen fuorviante anche se soggettivamente comprensibile, ampi

riguardo alla peculiare personalità dei dichiaranti, altra parte delle dichiarazioni di tali collaboratori smentisce questa impostazione "vittimistica", confermando quanto già emerso dalle indagini effettuate sul fenomeno criminale dell'Agrigentino circa l'esistenza di un'alleanza stretta e ben collaudata tra il gruppo palmese e quello canicattinese, fondata su una reciproca collaborazione nata sin dall'origine della loro esperienza criminale, ovvero ai tempi delle prime rapine (anni '80) e proseguita all'atto degli omicidi, ispirati da una medesima logica di contrapposizione a Cosa Nostra ed ai suoi più pericolosi esponenti.

Oltre alle numerose relazioni di servizio attestanti le frequentazioni tra esponenti dell'uno e dell'altro gruppo, gli inquirenti avevano infatti acquisito altri dati dai quali avevano desunto l'esistenza di un collegamento tra i due gruppi criminali.

Tra questi, il rinvenimento, all'interno di un covo nelle campagne di Butera (contrada Birringiolo), di numerose armi di cui era stato accertato l'utilizzo nella commissione di delitti avvenuti in diversi Comuni, tra i quali Palma e Canicattì; l'arresto di Calafato Giovanni, Rinallo Santo e Gallea Antonio in Racalmuto durante i probabili preparativi di una rapina alla gioielleria "Tirone"; la perquisizione domiciliare operata presso l'abitazione dei fratelli Gallea in data 1 luglio 1990 in occasione della quale venne registrata, nella sottostante abitazione della nonna di Avarello Giovanni, la presenza di Benvenuto Giuseppe Croce; il controllo dello stesso Benvenuto effettuato in data 18 agosto 1990 mentre si trovava alla guida di una moto di proprietà di Avarello (da deposizione del teste Colonnello Maione all'udienza del 15.07.1997).

Questi dati avallano quanto descritto da Benvenuto e Calafato circa la piena condivisione delle iniziative delittuose tra il proprio gruppo e quello facente capo a Gallea, esemplificata dalla presenza di killers di entrambi i clan nel corso di molti delitti; uno tra gli altri, il duplice omicidio ai danni di Traspadano Angelone e Allegro Rosario, realizzato nella piazza di Palma Montechiaro da Amico Paolo, Domenico Pace, i fratelli Calafato con l'aiuto dei canicattinesi Avarello Gianmarco, Gallea Antonio, Rinallo Sanbo.

Allo stesso modo esponenti del gruppo palmese partecipano alla commissione di omicidi nella cittadina di Canicatti, come nel caso dell'uccisione di Amedeo Corrao ad opera di Avarello Gianmarco, Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Salvatore.

Passando, quindi, in rassegna le versioni riferite dai principali collaboranti, è naturale prendere le mosse dalle dichiarazioni del Calafato Giovanni, ovvero il primo depositario del proposito delittuoso da parte del suo ideatore, Gallea Antonio.

Egli indica, quale causale dell'omicidio, la volontà del gruppo canicattinese di liberarsi di un magistrato "scomodo" sia per la severità usata nell'esercizio delle sue funzioni, sia per la presunta vicinanza alla famiglia Di Caro, espressione di una corrente interna a Cosa Nostra contrapposta ad altra facente capo alle famiglie Ferro-Guarneri.

Analogo risentimento i Gallea nutrivano nei confronti del maresciallo Bruno, sospettato a sua volta di favorire la corrente dei Di Caro e di influenzare in tal senso il giudice Livatino, collaborando con il quale aveva lavorato in veste di Dirigente della Sezione di Polizia Giudiziaria di Canicatti.

A riprova della fondatezza di questa tesi Gallea esibiva l'esito del processo celebrato a proprio carico per la tentata rapina in Racalmuto, punitivo non soltanto per la relativa severità della condanna inflitta in primo grado ma altresì per la durata della custodia cautelare patita; in quel caso il dottor Livatino era stato componente del collegio giudicante ed estensore dell'ordinanza di reiezione dell'istanza di sostituzione della misura cautelare carceraria.

Calafato riferisce di aver creduto al compagno di cella perché, pur non avendo altre occasioni di conoscere l'operato del giudice, aveva dato credito alle parole di chi, per evidenti ragioni logistiche, aveva esperienza diretta dei fatti riferiti (poiché compaesano).

Tuttavia, afferma il Calafato, il gruppo dei palmesi non aveva alcun interesse diretto all'eliminazione di quell'obiettivo, poiché sino a quel momento non aveva subito interventi repressivi in misura massiccia, né sotto forma di arresti né di misure di prevenzione. Quasi tutti i suoi componenti, infatti, di trovavano in libertà e potevano muoversi abbastanza facilmente sul territorio.

Ma Calafato indica altresì un secondo movente del delitto, aggiuntosi al primo durante la fase di progettazione del crimine, in funzione del quale Avarello avrebbe proposto di realizzare il delitto in forme eclatanti, avvalendosi di un numeroso gruppo di fuoco, con l'intenzione di mandare un segnale di potenza criminale a Cosa Nostra e, nel contempo, provocare una ritorsione delle forze dell'ordine ai danni di quell'organizzazione provocando l'intensificazione dei controlli di polizia sul territorio.

Riteneva infatti Avarello che la statura istituzionale della vittima e la sovrabbondanza di uomini e munizioni dovesse

indirizzare gli inquirenti verso gli esponenti della mafia tradizionale, unica sospettabile di poter organizzare un delitto tanto "prestigioso.

Tale duplice effetto avrebbe giovato agli emergenti in quello che essi percepivano come un momento di debolezza, stante la decapitazione delle due organizzazioni (Gallea Antonio e Calafato Giovanni erano detenuti dal gennaio 1990) e la recente sottoposizione dei diretti successori dei capi a misure limitative della loro libertà di movimento (a Gallea Bruno era stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, mentre il Calafato Salvatore, arrestato per la rapina di Milena, era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari):

"..Sì, però lui (Avarello) in quel momento c'era suo zio in galera, diciamo, in quel momento si sentiva debole, diciamo, debole perché si poteva muovere, si poteva muovere poco, perché Bruno GALLEA magari aveva le misure di prevenzione e si poteva muovere poco, perché GALLEA Antonio non c'era, diciamo, mancava qualche forza, aveva lo stesso... non solo per fare diciamo paura, per fare capire che il gruppo, gli uomini c'erano e poi nello stesso tempo per creare casino, essendoci controllo del territorio, diciamo gli avversari si muovono, si muovono più difficilmente, non si muovono come quando c'è cose normalmente, controllo della polizia e carabinieri normalmente, lo stesso quando ammazzano un magistrato, si sa che.." *(Calafato udienza del 12 giugno 1997).*

Entrambe le causali trovano conferma nelle dichiarazioni di Benvenuto Giuseppe Croce, il quale riferisce sia della volontà, manifestata da Avarello sin dall'inizio (giugno), di colpire un magistrato ritenuto vicino agli avversari, sia della sopravvenuta intenzione di costui (luglio) di rivestire il

delitto di un significato dimostrativo della loro potenza criminale, diretto sia verso lo Stato che verso gli avversari;

"...già si era prospettato che si doveva fare un'azione così, poi, invece, ci ha pensato e voleva fare una cosa eclatante, una cosa dimostrativa, anche, di forse verso lo Stato e verso nemici.. Si era parlato e che voleva fare un atto dimostrativo, un atto di forza, era questo, e cercava, diciamo, di farlo più numerose persone.." *(udienza del 12 giugno 1997)*

In un primo momento infatti Avarello aveva domandato al Benvenuto di partecipare all'esecuzione dell'omicidio, che i due avrebbero realizzato da soli per poi procedere, nella stessa composizione, all'eliminazione del maresciallo Bruno.

Nel corso dell'incontro avvenuto nella villetta di Playa di Licata (che Benvenuto indica come la terza occasione avuta di discutere con Avarello circa la progettazione del crimine) Avarello aveva modificato l'originario disegno, progettando la partecipazione di Amico Paolo, Pace Domenico e Puzzangaro Gaetano, peraltro presenti alla conversazione poiché appena giunti dalla Germania.

Così come il Calafato, Benvenuto indica nell'agosto del 1990 l'epoca di questo mutamento di rotta, ricordando che poco tempo prima era avvenuto l'arresto del Calafato Salvatore nel corso di una rapina commessa all'ufficio postale di Milena.

Peraltro egli era in grado di ancorare tale indicazione temporale alla memoria del fatto che i tre giovani sopra citati si erano recati, insieme a lui, presso il direttore di quell'ufficio postale intimandogli di ritrattare il contenuto accusatorio delle dichiarazioni rese agli inquirenti (ritrattazione avvenuta durante l'incidente probatorio del 22.8.1990).

Ma Benvenuto, riferendo l'esito delle riflessioni compiute dopo l'omicidio, formula altre ipotesi in ordine agli interessi ad esso sottostanti, indicando un altro retroscena accanto ai precedenti.

Traendo spunto dal pregiudizio *di fatto* derivato ai palmesi dall'aver partecipato al delitto nonché da alcuni aspetti della sua dinamica, il Benvenuto ha riferito di essersi persuaso che la morte del Livatino aveva portato solo guai al proprio gruppo.

Infatti fin dal principio le indagini avevano battuto la pista palmese, pervenendo in breve all'arresto di due dei loro migliori killers (Paolo Amico e Domenico Pace).

Inoltre, conversando con Gallea Bruno alla fine del 1990, aveva appreso da questi che l'omicidio del giudice era stato realizzato come cortesia domandata ai Gallea dalle famiglie dei Ferro-Guarneri:

"Ma fine '90. Parlandone ..... così con BRUNO genericamente si parlava sempre di stu fatto della piscola, stu omicidio, perchè se non c'era motivo... purtroppo ci ha portato... si lamentava che ha comportato nei nostri confronti diciamo un'azione da parte dello Stato e la perdita di questi ragazzi, per dire. Niente parlandone su a quel momento che purtroppo il BRUNO dice "Ma veramente, dice, non è che l'omicidio non... è stato chiesto una cortesia che abbiamo fatto alla famiglia GUARNERI, ai FERRO." le parole di GALLEA BRUNO sono state queste"(udienza del 11 giugno 1997).

Benvenuto aveva dato credito a tali parole, saperdo dei buoni rapporti esistenti tra i Gallea ed i Guarneri, complici durante gli anni '79/80 di alcuni traffici di droga.

Alla luce di questo scenario Benvenuto aveva riflettuto altresì su un particolare del fatto, ovvero l'abbandono a bordo

dell'auto utilizzata dai killers della pistola sottratta dai palmesi ad un carabiniere in occasione dell'attentato a Traspadano Anzalone e Giganti Pietro; il rinvenimento di quell'arma infatti aveva consentito agli inquirenti di risalire alla matrice dell'omicidio, che, grazie a tale imperdonabile dimenticanza, recava chiara la "firma" palmese:

"dopo qualche giorno, non mi ricordo quanti giorni sono passati, e poi con loro stessi abbiamo parlato, dentro il covo là a Plaia e si è visto già che era nato un discorso perché dopo l'omicidio noi non era solito neanche abbandonare armi sul luogo. Giammarco aveva buttato questa pistola e questo sopra si posto mentre i mitra con le altre pistole se le erano portate e già si

sospettava, dice: "Come, porco cane, andate a buttare la pistola che ha dato proprio l'indagine che veniva poi di Palma di Montechiaro".....

...lo pensavo e allo stesso tempo lo escludevo in base all'amicizia che c'era, lo pensava e poi lo escludevo perché uno fa tante ipotesi, uno come si dice, al tempo di guerra uno si guarda, uno che non teme niente è uno ingenuo una persona, non temere niente di nessuno non avendo fatto male a nessuno perché deve temere o pensare. Nelle condizioni nostre uno dubitava di tutto e di tutti però allo stesso tempo uno lo pensava e lo escludeva. Ne abbiamo parlato tra di noi per dire: ma come è successo questa pistola, non è successo mai, allora e apposta che... uno fa tante ipotesi che si parlava, però uno non ha detto mai niente, né Avarello e né niente per dire".

Quanto sopra riferito dai due collaboranti trova numerosi riscontri, alla luce dei quali le loro dichiarazioni possono ritenersi attendibili in quanto idonee a determinare una soggettiva convinzione di verità, trattandosi delle convinzioni

maturate in capo a coloro che le riferiscono ovvero ai loro interlocutori sulla base di fatti obiettivamente esterni alle dichiarazioni ma suscettibili di una contorta interpretazione in linea con la peculiare personalità criminale che connota tutti i personaggi dell'ambiente di riferimento.

Non soltanto infatti le due dichiarazioni traggono reciproco conforto dal loro convergere ma ad esse si aggiungono numerosi elementi di riscontro costituiti da quanto riferito sul punto da altri collaboratori e dagli Ufficiali di P.G. che hanno condotto indagini sul fenomeno "stiddaro" nell'Agrigentino.

In primo luogo può ritenersi verificata la circostanza che all'interno del gruppo "stiddaro" canicattinese fosse radicata la convinzione che il dottor Livatino rappresentasse un antagonista dell'organizzazione, poiché animato da spirito vessatorio ai loro danni e correlativa simpatia verso la corrente di Giuseppe Di Caro, suo vicino di casa.

Tale circostanza, infatti, concordemente riferita dai due collaboranti citati, trova conferma in quanto dichiarato altresì da:

Canino Leonardo (udienza 10 aprile 1997):

.."poi io gli (Puzzangaro) ho chiesto perche' era stato commesso questo omicidio. E lui mi ha detto che questo magistrato era, faceva dei favori a DI CARO.".

Iannì Simon (udienza del 9 aprile 1997)

P.M. Ricorda quali furono le parole di AVARELLO a questo proposito?

IANNI' S: Si', ricordo che parlava ... cioe', parlando del Giudice parlava con un certo disprezzo, diceva: 'questo bastardo favoriva i DI CARO di Canicatti''.

Benvenuto Gioacchino (udienza 11 aprile 1997):

ma pero' quella e' stata un'idea nostra, e' giusto?, l'abbiamo pensato solo, diceva mio cugino, perche' aveva condannato a CALAFATO e a GALLEA. Disse: 'puo' darsi che l'hanno ammazzato per questo motivo.

Schembri Gioacchino (udienza 10 giugno 1997):

"PUZZANGARO e anche BENVENUTO e pure CALAFATO, tutto il loro gruppo pensavano, erano convinti che il Giudice LIVATINO favoriva il gruppo di GIUSEPPE DI CARO.."

Al tempo stesso, le dichiarazioni di Leonardo Messina, Angelo Siino ed alcuni ufficiali di p.g. che lavorarono con il giudice nonché i suoi stessi provvedimenti (copie di alcuni dei quali acquisite agli atti) smentiscono l'assunto nella sua obiettività, restituendo al giudice il profilo di un magistrato integro da favoritismi e simpatie, imparziale e scevro da condizionamenti, dotato di personalità granitica e di ineccepibile professionalità.

Le dichiarazioni del primo sono particolarmente qualificate in relazione alla statura criminale del personaggio, appartenente a Cosa Nostra da sette generazioni, uomo d'onore dal 1982 e, successivamente, esponente di spicco della "famiglia" di COSA NOSTRA di San Cataldo, investito di compiti di connessione tra il mandamento e la Commissione provinciale; nel corso della sua lunga collaborazione (iniziata nel giugno1992) egli ha dimostrato di aver intrattenuto rapporti stretti con gli esponenti più autorevoli di Cosa Nostra nonché di averne conosciuto nei dettagli struttura ed organigramma.

Proprio in considerazione dello spessore delle fonti della conoscenza del Messina paiono significative le sue affermazioni, avendo egli riferito di aver commentato il delitto Livatino con personaggi di primo piano all'interno di

Cosa Nostra, quali Diego GUARNERI, TERMINIO Cataldo, RINALDI Calogero, MICCICHE' Liborio, con i quali il Messina era in rapporto di piena confidenza: per tali motivi, ove il sospetto alimentato dal Gallea avesse avuto un fondamento, sarebbe potuta arrivare al Messina l'eco di quella presunta vicinanza del giudice a Giuseppe Di Caro.

Per contro, egli accredita il secondo movente indicato dai collaboranti sopra citati, ovvero l'intenzione degli esecutori dell'omicidio Livatino di avvalersi di un delitto tanto eclatante per mandare un segnale di potenza criminale e, al tempo stesso, convogliare la reazione delle forze dell'ordine verso Cosa Nostra.

"P.M. ...Alcuni collaboratori hanno dichiarato che correva voce che il Dottor LIVATINO fosse legato a PEPPE DI CARO, o comunque avesse un atteggiamento di favore nei confronti di PEPPE DI CARO. A lei risulta una circostanza di questo genere?

MESSINA L.: *mai, cioè PEPPE DI CARO era prima di tutto terrorizzato di andarsene in carcere, perché poteva essere levato dal posto, successivamente se avrebbe avuto questo tipo di legame, con avrebbe assillato me, di volere sapere, la notte facevano il blitz. Cioè mi faceva chiamare, mi ha fatto portare in campagna, mi ha fatto portare là tutto i giorni. Cioè io dovevo dare notizie tutti i giorni. Non ho mai sentito dire, mai io questa cosa, cioè mai, l'unica cosa che aveva PEPPE DI CARO che nessuno dovevo andarlo a trovare a casa, nessuno, cioè poi erano pochi che potevano avere i contatti, io principalmente avevo l'ordine di andare in una strada di... di CANICATTI', in una macelleria dove poi è stato ammazzato, lui sarebbe stato là, ma principalmente mi dovevo rivolgere a DIEGO GUARNERI che DIEGO mi avrebbe portato, dove. Cioè io perché avevo un'autorizzazione, perché altri non possono andare a*

cercare il rappresentante di una provincia, si debbono rivolgere al mandamento, e di conseguenza passare la trafila di "COSA NOSTRA". Io non ho mai sentito dire questa cosa, ho sentito dire sempre che hanno ammazzato questo Magistrato, per fare... per dimostrare che avevano una forza come "COSA NOSTRA", e la colpa poi alla fine ricadere su "COSA NOSTRA". Non ho mai sentito dire cose diverse. Cioè delle persone poi che sono della mafia locale di là.."

Altrettanto significative sono le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia *Angelo Siino*, soggetto formalmente esterno a Cosa Nostra ed al contempo intimo interlocutore dei suoi più autorevoli esponenti al massimo livello.

Grazie alla peculiarità della sua posizione egli ha avuto occasione di apprendere circostanze relative al delitto sia conversando con appartenenti alla parte "stiddara" (Puzzangaro Gaetano, Grassonelli Giuseppe), sia alla mafia tradizionale (Giuseppe Di Caro, Salvatore Di Gioia, Gioacchino Capodici).

Da tutti costoro egli ha tratto conferma della attribuibilità dell'iniziativa al gruppo dei Gallea, nonché, da alcuni, della sua causale:

.."Gioia e Capodici in diverse occasioni mi dissero che l'omicidio del giudice era, secondo loro, opera dal gruppo stiddaro dei Gallea. .. Ribadisco che Peppe Di Caro parlò solo di stiddari. Questa era la sua certezza e, come ho detto, era infastidito dal fatto che il maresciallo Guazzelli, con il quale avevo contatti, si fosse espresso in termini tali da far capire che dietro l'omicidio del giudice ci potesse essere la mano della mafia... Poi altre cose le ho apprese direttamente dagli stiddari durante la mia detenzione. Intorno al '92-'93, mi trovavo nel carcere di Cuneo, venni avvicinato, con molto rispetto e deferenza, da Tano Puzzangaro, "a musca", il quale,

conoscendo la mia fama di mafioso ad alto livello, mi disse che si ricordava di me per avermi visto più volte assieme a Capodici al villaggio Mosè ed in altre circostanze... In quel contesto Tano Puzzangaro mi disse che avevano ucciso il dottor Livatino "noi lo abbiamo ucciso"... perché riteneva che fosse legato a Peppe Di Caro, che abitava nello stesso edificio e che complottasse contro di loro. Io che pure sapevo che le cose non stavano affatto così, dato che Peppe Di Caro considerava Livatino un sempliciotto e non aveva nessuna stima mafiosa di lui, feci finta di stare al gioco per cercare di avere più notizie possibili sul gruppo degli stiddari ...

Poi, tra il '93 ed il '94 rimasi detenuto nel carcere di Termini Imerese. Ero in cella con Giuseppe Grassonelli e Totò "a gatta", fratello di un noto collaboratore di giustizia, che però all'epoca non aveva ancora iniziato a collaborare... Grassonelli disse che l'omicidio Livatino era stato fatto per due ragioni: far ricadere la colpa su Cosa Nostra, in modo da metterla in difficoltà, e colpire il giudice perché lo si riteneva legato a Peppe Di Caro...

(Totò a gatta) assisteva ai colloqui tra me e Grassonelli anche se sembrava infastidito del fatto che Grassonelli mi dicesse tutte quelle cose. Ricordo comunque che anche Totò "a gatta" diceva che l'omicidio Livatino era opera loro..." (verbale di interrogatorio reso da SIINO al PM in data 12 novembre 1997; verbale acquisito ex art.511 c.p.p.).

Per migliore comprensione di queste ultime battute occorre ricordare che, come riferito in dibattimento dal teste Capitano Felice Ierfone, "Totò a gatta" era il soprannome con il quale nell'ambiente era designato Calafato Salvatore, particolare conosciuto dal teste in esito all'ascolto di intercettazioni

telefoniche e poi confermato in dibattimento da Calafato Giovanni.

Quanto sopra da un lato conferma la versione riferita dai due collaboratori palmesi circa le ragioni che avrebbero indotto Gallea a deliberare la morte del giudice, dall'altro appalesa l'infondatezza della convinzione nutrita dagli stidari circa la collusione tra Livatino e Giuseppe Di Caro.

Delle conversazioni intercorse con quest'ultimo Angelo Siino riferiva:

"Giuseppe Di Caro mi aveva parlato altre volte di questo giudice Livatino, mi aveva parlato come di un personaggio, di uno scimunito, un personaggio che andava in chiesa a pregare.. un "santocchio"; invece mi diceva che aveva dei rapporti con il padre e la madre che erano delle brave persone, invece il figlio era inavvicinabile.. addirittura avevano un pianerottolo in comune o lui per evitare di incontrare il dottor Livatino fece chiudere questa porta e praticamente non si incontrò più e accedeva a casa sua, che era un palazzo gentilizio.. da un'altra scala, proprio mi dice " io pu 'nvirillo chiuvu a Livatino.." (interrogatorio al PM in data 12 novembre 1997).

Alle parole di Messina e Siino si aggiunge la testimonianza del Maresciallo Francesco Bruno, anch'essa dotata di significato peculiare in considerazione dell'affiatamento nato tra l'ufficiale ed il giudice Livatino nel corso di molti anni di collaborazione professionale quando il magistrato era in servizio alla Procura di Agrigento.

Comandante del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Canicattì dal 1983 al 1993, il Maresciallo Francesco Bruno ha testimoniato sull'indiscussa integrità morale del Livatino, sulla dialettica esistente tra i due, interlocutori e

collaboratori autonomi l'uno dall'altro, smentendo la tesi di una sua accondiscendenza nei confronti del primo.

Ha menzionato in proposito alcune occasioni in cui il giudice avrebbe censurato l'operato della Polizia Giudiziaria guidata dal maresciallo Bruno nonché i numerosi provvedimenti emessi nei confronti di appartenenti a Cosa Nostra.

Per contro egli ha riferito circostanze idonee a confermare quanto dichiarato dal Calafato circa la progettazione di un attentato omicidiario ai suoi danni: il teste ha infatti ammesso di aver praticato abitualmente footing la domenica mattina insieme al figlioletto, così dimostrando la veridicità dei pedinamenti eseguiti nei suoi confronti.

Peraltro il Messina è anche colui che fornisce elementi alla luce dei quali considerare la verosimiglianza del terzo movente indicato dal Benvenuto Giuseppe Croce in termini di mera supposizione, ovvero l'esistenza di una strategia concordata tra i Gallea e la famiglia Ferro ai danni del gruppo Di Caro; egli infatti ha riferito dell'antagonismo esistente nella provincia di Caltanissetta tra la famiglia Di Caro e quelle dei Ferro-Guarneri, espressione di due correnti contrapposte all'interno di Cosa Nostra e riferisce altresì delle speranze, nutrite dal gruppo facente capo a Gallea, di entrare a far parte di Cosa Nostra tramite la mediazione di Salvatore Polara, rappresentante della famiglia di Cosa Nostra di Gela e Michele Montagna.

Descrive egli il fallimento di tale progetto, naufragato in seguito alla morte del primo ed al voltafaccia del secondo, cui sarebbe seguito l'avvicinamento dei Gallea ad Angelo Bordino, esponente di Cosa Nostra di palma Montechiaro della corrente perdente rispetto a quella facente capo al gruppo Ribisi-Allegro.

Peraltro, anche prima delle collaborazioni, gli inquirenti avevano intuito le linee portanti della situazione mafiosa agrigentina, ricevendo un significativo contributo dal testo della lettera-testamento rinvenuta nel portafoglio di Giuseppe Di Caro, ucciso il 16 febbraio 1991.

In quel documento Di Caro descriveva l'antagonismo della famiglia Guarneri nei suoi confronti, temperato dall'intervento mediatore dei Ferro.

Di Caro si rammaricava di questa spaccatura tra coloro che rappresentavano i vertici di Cosa Nostra nel canicattinese, dolendosi del fatto di aver dovuto accettare la carica di capo non ascoltando i consigli ricevuti dal proprio genitore.

Di tale circostanza ha riferito in dibattimento il Colonnello Antonio Malone (udienza 15.07.1997), aggiungendo altresì che anche il nipote di Giuseppe Di Caro, Calogero, rimase poi vittima nello stesso anno 1991 di un attentato ad opera di Gianmarco Avarello.

Le complessive emergenze processuali in ordine al movente consentono alla Corte una valutazione di sintesi che, peraltro, segue la scia tracciata dai precedenti giudicati per questo stesso fatto, senza alcuna contraddizione di sostanza.

Siffatte valutazioni muovono dalle considerazioni, già in precedenza espresse, circa l'humus delinquenziale in cui maturò il delitto e dalla notoria (anche perchè sancita dalla sentenza della Cassazione n°80 del 1992, relativa al processo c.d.maxi-UNO di Palermo) dinamica interna vissuta da COSA NOSTRA nel corso degli anni '80.

Tale dinamica fu connotata dalla lotta per il potere assoluto all'interno dell'organizzazione delle "famiglie" della corrente "corleonese" venutesi a contrapporre alla tradizionali

"famiglie" palermitane (comunemente individuate in quelle dei Bontade e degli Inzerillo).

La faida ben presto coinvolse due distinte fazioni in ogni località ove fosse insediata una cellula dell'organizzazione, con l'effetto, appunto, di creare conflitti locali interni prima ancora che scontri con strutture criminali esterne.

La situazione venne a connotarsi di un'ulteriore complicazione in talune zone (per lo più nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna) ove i "dissidenti" di COSA NOSTRA rispetto all'egemonia corleonese si trovarono (più per "posizione" che per vera scelta) affiancati a quei gruppi delinquenziali autoctoni i quali - come gli "emergenti" di Palma Montechiaro e Canicattì - ambivano a sottrarre il territorio a COSA NOSTRA, da qualsiasi corrente essa fosse rappresentata.

Ciò premesso, tutti i profili riguardanti il movente del delitto Livatino che sono emersi dall'indagine processuale hanno uguale credibilità in astratto ed una gradualità in concreto che potrebbe essere meglio precisata ma non smentita da eventuali successivi procedimenti per questo stesso fatto.

Appare indubbio, data la già dimostrata convergenza di fonti, che l'omicidio venne ideato, progettato e voluto soprattutto dal gruppo degli "emergenti" di Canicattì (Avarello e Gallea), i quali avrebbero prospettato agli alleati palmesi un duplice profilo: da un lato, la volontà di punire un magistrato ritenuto, al pari di un Ufficiale di P.G. (il m.llo Bruno) già suo collaboratore, una specie di favoreggiatore dei personaggi di COSA NOSTRA; dall'altro, la volontà di punizione sarebbe stata determinata dal rigore che gli stessi (magistrato ed Ufficiale di P.G.) avevano manifestato nei confronti dei componenti il gruppo degli "emergenti".

Siffatte prospettazioni sono facilmente valutabili nel contesto del movente purchè si faccia lo sforzo di calarsi nella soggettività dei protagonisti, la cui personalità risulta connotata, oltre che da profili delinquenziali specifici, da uno stato di sottocultura e da un rozzo ed approssimativo equilibrio di relazione con l'ambiente circostante, inteso in senso ampio e generale.

Un elemento di valutazione che non sfugga all'osservatore esperiente ed accorto è che, in tema di "Mafia", i personaggi della tradizione autoregolamentavano le proprie attività illecite in modo da non dare luogo a manifestazioni eclatanti; anzi, una delle vecchie "regole" di COSA NOSTRA vietava agli adepti di commettere reati di palese allarme sociale, come furti, rapine e simili, che richiamavano l'attenzione delle forze dell'ordine.

Gli "emergenti" di Canicattì e di Palma Montechiaro, invece, fondarono l'ambizioso progetto di abbattere COSA NOSTRA e di sostituirsi ad essa nel territorio proprio con la realizzazione di azioni eclatanti, e con l'evidente scopo di aumentare rapidamente il numero degli "iscritti" attirandoli con i proventi delle numerose rapine (peraltro utili a creare in breve tempo una nutrita risorsa economica per tutte le esigenze dei gruppi).

Il diverso "modus operandi" delinquenziale non poteva non determinare una maggiore facilità delle forze dell'ordine nell'individuare quegli elementi di fatto, obiettivamente indizianti, almeno sufficienti ad irrogare una misura di prevenzione; a differenza di quanto si andava raccogliendo per i personaggi di COSA NOSTRA, spesso raggiunti, anche nei procedimenti per misure di prevenzione, da semplici congetture e notizie confidenziali inutilizzabili processualmente.

Ecco perchè, ad Agrigento come in tutta la Sicilia fino al sorgere del fenomeno dei "pentiti", anche le più elementari misure di prevenzione risultavano inapplicabili ai personaggi della stampa definiti "in odore di mafia" (e con gli odori non possono scriversi provvedimenti giurisdizionali), mentre diversamente avveniva per i componenti di bande di ladri o rapinatori o di gruppi delinquenziali di più basso rango.

E' facile immaginare come siffatte considerazioni sfuggivano agli "emergenti" di Canicattì, che non si rendevano conto dei vistosi segnali della loro presenza offerti alle indagini di polizia e, di conseguenza, alle iniziative della magistratura in misura proporzionalmente più ampia rispetto alla fazione avversa.

Se a ciò si aggiunge che il giudice Livatino era, suo malgrado, vicino di casa di Giuseppe Di Caro (circostanza cui non teneva neppure quest'ultimo, stando alle dichiarazioni di Angelo Siino), è facilmente comprensibile come una mentalità ottusamente rozza e provinciale abbia meccanicamente ed acriticamente ricostruito un nesso fondato solo sulla ingiustificabile convinzione di chi lo aveva concepito.

L'altro profilo, quello afferente il rigore del giudice Livatino, assume senz'altro una concreta valenza, obiettivamente percepibile da qualsiasi osservatore.

L'azione giudiziaria aveva infatti arrecato intralcio, sotto diversi aspetti, al gruppo canicattinese, che aveva subìto la carcerazione o la sottoposizione a controlli di polizia di alcuni dei suoi membri più autorevoli in guisa tale da sminuirne l'operatività.

L'eclatante omicidio di un magistrato, secondo le previsioni degli autori, avrebbe intimidito i rappresentanti delle istituzioni ed al tempo stesso avrebbe indirizzato le

pressioni di Polizia e Carabinieri sui seguaci di Cosa Nostra, la cui capillare operatività sul territorio era già conosciuta da alcuni anni a seguito delle rivelazioni di Tommaso Buscetta, Salvatore Contorno, Francesco Marino Mannoia e Antonino Calderone.

Il fenomeno degli "stiddara", invece, era pressochè sconosciuto; anzi, può dirsi che la conoscenza del fenomeno nei suoi vari aspetti ed articolazioni territoriali iniziò proprio con le indagini seguite all'omicidio Livatino.

L'approfondimento, con pretese di certezza, di possibili ulteriori profili del movente non appare a questa Corte indispensabile per ricostruire il movente del delitto in termini di sufficienza rispetto all'elemento soggettivo del reato.

Infatti, benchè il rinvenimento della pistola sottratta al carabiniere sia particolare che suscita inquietanti interrogativi circa la sincerità dell'alleanza tra i Gallea ed i palmesi, che potrebbero essere stati sostanzialmente utilizzati come braccio di fuoco e poi volutamente traditi con l'abbandono dall'arma in guisa tale da facilitarne il riconoscimento, esso è dettaglio ininfluente in questa sede ed irrilevante ai fini del presente giudizio.

Infatti, nell'accertare la responsabilità penale di Calafato Giovanni, Calafato Salvatore e Benvenuto Giuseppe Croce, il fatto che essi possano essere stati ingannati da Avarello è del tutto insignificante rispetto all'efficacia eziologica del contributo da essi fornito all'attuazione del delitto.

E questo perché il giudizio deve fondarsi su emergenze obiettive, quali il ruolo rivestito dagli imputati al tempo del delitto (tutti esponenti di spicco del gruppo palmese), la

portata decisiva dell'adesione data al Callea e la partecipazione dei killers palmesi al momento esecutivo.

D'altra parte, non si può certo attribuire valore giuridico alcuno alla prospettazione del Calafato Giovanni in ordine alla *"impossibilità politica"* di dire di no agli alleati di Canicattì per un delitto al quale il palmesi non furono mai direttamente interessati.

Le considerazioni rassegnate dal dichiarante afferiscono al peculiare atteggiamento che assunse il movente in capo ai palmesi (esecutori e mandanti), nel senso che può anche convenirsi con il Calafato circa l'inopportunità di negare appoggio agli alleati per una iniziativa talmente importante; ma ciò rientra nella logica esclusivamente criminale dei rapporti tra i due gruppi, rimanendo totalmente estranea a qualsiasi argomentazione giuridica inerente al dolo.

Inoltre, anche a voler ammettere che il disegno ultimo dei Callea sia stato quello di colpire, con la morte del giudice, sia la corrente di Giuseppe Di Caro, sia i palmesi (per evitare che diventassero alleati "ingombranti") e che tale iniziativa sia stata caldeggiata da terzi (quali i Ferro-Guarneri, contrapposti ai Di Caro in seno a COSA NOSTRA) solleticando ambizioni di carriera criminale (mediante la promessa di ingresso in Cosa Nostra), il quadro degli elementi obiettivi sopra richiamati non subisce modificazioni.

Nell'ambito della catena causale, infatti, l'esistenza di un antecedente quale l'istigazione non elide la portata efficiente delle condotte di coloro che detta istigazione abbiano accolto determinandosi ad agire, ove queste rappresentino comunque un antecedente necessario rispetto all'evento.

10. L'ideazione ed il suo artefice: GALLEA ANTONIO

Le dichiarazioni di Calafato Giovanni e Benvenuto Giuseppe Croce relativamente il *momento ideativo* del delitto (già sinteticamente richiamate) costituiscono il nocciolo sul quale si innestano altri elementi probatori, tutti concordi nell'attribuire a Gallea Antonio la paternità della determinazione delittuosa relativa all'uccisione del giudice Livatino.

Entrambi i collaboratori sopra citati infatti collocano nel giugno del 1990 l'origine del proponimento, ne individuano il luogo nel carcere di Agrigento e la persona nel capo dei cosiddetti "emergenti" di Canicatti, Gallea Antonio, ivi detenuto (nella stessa cella) con il capo del gruppo alleato di Palma Montechiaro, Calafato Giovanni.

Essi indicano la causale del delitto nell'interesse specifico del gruppo di Canicatti di eliminare un magistrato "scomodo" poichè animato, nell'esercizio delle proprie funzioni, da eccessivo "zelo" nei confronti dei componenti del gruppo manifestando altresì evidente faziosità, che si sarebbe espressa attraverso un atteggiamento di rigore esasperato nei loro confronti e di favore verso gli esponenti di Cosa Nostra appartenenti alla corrente di Giuseppe Di Caro.

I due palmesi dichiarano di aver fatto propria tale convinzione, ostinatamente radicata in Gallea e nel nipote Avarello, dopo aver manifestato debolissime perplessità.

Essi infatti non avevano avuto occasione di sperimentare ai propri danni il rigore né, tantomeno, la presunta parzialità del magistrato ma ritennero di poter dare credito a coloro che, territorialmente più coinvolti nelle vicende di mafia dell'Agrigentino (i canicattinesi) se ne dicevano testimoni.

A conferma di tale assunto Gallea ed il nipote portavano l'esito della vicenda processuale scaturita dall'arresto del primo, di Calafato Giovanni e Rinallo Santo nel gennaio di quell'anno in Racalmuto: la severità della pena irrogata al termine del processo di primo grado (quattro anni e tre mesi di reclusione) ne rappresentava prova lampante, poiché il dottor Livatino era componente del collegio giudicante che aveva deliberato una condanna, secondo i canicattinesi, di gran lunga spropositata rispetto alla media di quelle pronunciate per fatti analoghi in passato (detenzione di armi).

Mentre Calafato Giovanni riferisce i momenti dell'ideazione per averli vissuti direttamente accanto al Gallea, il Benvenuto documenta il passaggio immediatamente successivo, ovvero la prima comunicazione del proposito all'esterno del carcere, narrando un episodio per circostanze e tempi perfettamente compatibile con il racconto del Calafato (ovvero l'incontro di Gianmarco Avarello nella casa di Calafato Salvatore).

Il raffronto tra le dichiarazioni dei due collaboratori citati consente di apprezzarne l'assoluta coincidenza nei particolari forniti: ognuno di essi ha descritto in termini assai dettagliati eventi ai quali ha partecipato personalmente (il Calafato quale interlocutore diretto del Gallea Antonio, Benvenuto dell'Avarello), rappresentativi, in diversa prospettiva, di un medesimo fatto, ovvero il sorgere ed il concretizzarsi della deliberazione.

La complementarietà tra le due versioni scaturisce dal perfetto combaciare di tempi e circostanze: infatti il Benvenuto individua due episodi di data certa entro i quali colloca l'incontro con l'Avarello presso la casa del Calafato Salvatore, ovvero la data della propria scarcerazione, avvenuta

il 12 giugno 1990 e quella della perquisizione subita dai Carabinieri in Canicatti presso l'abitazione della nonna di Avarello Gianmarco, avvenuta il primo luglio 1990.

Entrambe le date sono state documentalmente riscontrate nel corso delle indagini; su tali accertamenti ha riferito in udienza il teste Capitano Antonio Damiano, allora Comandante della sezione Anticrimine dei Carabinieri di Agrigento, precisando che in occasione del controllo in data 1 luglio 1990 i Carabinieri ebbero a redigere un verbale di perquisizione avente ad oggetto anche due autovetture, nella disponibilità di Benvenuto Giuseppe Croce ed Avarello, ovvero una Wolkswagen Golf ed una Y 10.

L'intervallo temporale indicato dal Benvenuto corrisponde a quanto riferito dal Calafato Giovanni, seppure con maggiore approssimazione: a domanda del PM *"In che periodo si cominciò a parlare di questo omicidio?* Calafato ha risposto *"A giugno, giugno-luglio, quel periodo lì"*.

Come riferito dal teste Damiano è stato accertato che Gallea Antonio e Calafato Giovanni ebbero a condividere la medesima cella del carcere di Agrigento dal 28 gennaio 1990 sino all'inizio del 1991: entro questo periodo essi effettuarono numerosi colloqui con i rispettivi familiari, la cui frequenza (circa due al mese) andò intensificandosi nei mesi estivi (maggio/giugno/luglio).

In particolare il Calafato Salvatore si era recato a far visita al fratello Giovanni sino alla data del proprio arresto, avvenuto l'8 agosto 1990 ed Avarello Gianmarco era andato a colloquio con lo zio Gallea Antonio:

PUBBLICO MINISTERO: *- Sì', certo, e' un dato rilevante adesso partiamo dai colloqui di GALLEA e poi credo che arriviamo*

all'individuazione, anche, di questo colloquio. Vediamo, invece, con chi ha avuto colloqui GALLEA ANTONIO durante la sua detenzione, con particolare riferimento a quelli con il nipote AVARELLO GIAMMARCO.

TESTE DAMIANO: *- Allora, il mese di gennaio, l'ot...(to) con AVARELLO GIOVANNI, con il nipote, i colloqui li ha avuti: l'8 gennaio del '90, il 22 gennaio del '90; nel mese di febbraio: il 2 febbraio '90 e il 12 febbraio; mese di marzo: il 2 marzo, il 14 marzo e il 26 marzo; nel mese di aprile: il 14 aprile, il 18 aprile e il 25 aprile; nel mese di maggio: il 4 maggio, il 9 maggio, il 15 maggio e il 30 maggio; nel mese di giugno: il 4 giugno, l'11 giugno, il 15 giugno e il 25 giugno; nel mese di luglio: il 4 luglio, l'11 luglio, il 27 luglio; nel mese di agosto: il 6 agosto, il 13 agosto e il 24 di agosto e il 31 di agosto.*

PUBBLICO MINISTERO: *- Nel mese di settembre?*

TESTE DAMIANO: *- Nel mese di settembre: il 7 settembre, il 21* ***settembre,*** *che e' quello relativo alla data dell'omicidio del Giudice LIVATINO. Il colloquio fu fatto* ***dalle 12.55 alle 13.55.***

La frequenza dei colloqui e l'identità dei visitatori confermano quanto riferito dal Benvenuto circa la prassi adottata durante il periodo di detenzione di coloro che, sino a quel momento, erano identificati quali capi dei due gruppi: stante l'assoluta facilità di comunicazione tra il carcere e l'esterno, assicurata dai colloqui, i capi continuavano ad essere informati tempestivamente della vita del clan poncho ad indicare gli obiettivi da colpire, continuando così a dirigerne *"di fatto"* i movimenti.

I canali preferenziali di tali comunicazioni erano, per il Gallea Antonio, Avarello Gianmarco, e, per Calafato Giovanni, il fratello Salvatore.

Peraltro il meccanismo, a detta del Benvenuto, sarebbe stato semplificato dalla presenza di guardie carcerarie compiacenti, grazie alle quali era possibile il contatto tra detenuti nonché l'organizzazione di colloqui "di gruppo" tra diversi detenuti e diversi visitatori.

Né il tentativo, posto in atto dal Calafato, di ridimensionare l'importanza del ruolo rivestito durante la detenzione può dirsi idoneo a smentire il Benvenuto.

Egli infatti, pur minimizzando in generale le possibilità di gestione e controllo proprie di un capo-clan detenuto (*"Comandare no, ma avere contatti sì, comandare... perché sono favolette uno che dal carcere comanda"*-udienza 12 giugno1997) ed accreditando l'idea di una sorta di democraticità interna alla propria organizzazione (*"c'era più democrazia"*), ha ammesso che il ruolo di capo, anche durante la detenzione, era quello di colui che decideva, impartiva ordini e lanciava messaggi all'esterno per mezzo del colloquio carcerario.

Sulla duttilità di queste canale di comunicazione sono efficaci le seguenti parole del Calafato *"Io venivo informato sempre di tutto tramite mio fratello, tramite GALLEA Antonio magari faceva colloquio con AVARELLO, con suo fratello, se no io stesso capitava che anch'io parlavo con AVARELLO Gianmarco, con lo stesso Bruno GALLEA, diciamo dipende, magari facevamo colloqui insieme diciamo, dipendeva dalle circostanze, ma noi certe cose che già si sapevano, diciamo, che si dovevano fare, si facevano e poi magari li sapevo, però già sapevo da prima, sia da fuori, di fuori che si erano decise di farle e si facevano"*.

In particolare la circostanza dei colloqui concomitanti tra Calafato Salvatore ed Avarello con i rispettivi parenti detenuti trova conferma nell'esito degli accertamenti eseguiti presso i registri dell'amministrazione penitenziaria, sul quale ha riferito il teste Damiano: essa si è verificata nei giorni 2 e 12 del mese di febbraio, 2 e 14 del mese di marzo , 14 e 18 del mese di aprile e nel giorno 15 giugno. Per quest'ultimo inoltre è stata verificata anche la coincidenza dell'orario di inizio e fine dei colloqui tra i due detenuti ed i familiari (dalle ore 11,10 alle ore 12,10):

TESTE DAMIANO: *"... Allora, un colloquio in cui si e' verificata questa circostanza e' quello fatto in data 15 giugno del '90. Allora, in data 15 giugno del '90 si recano a colloquio da GALLEA ANTONIO, AVARELLO GIOVANNI e GALLEA BRUNO, che e' il fratello di GALLEA ANTONIO: il colloquio viene svolto, dalle 11.10 alle 12.10; lo stesso giorno si reca a colloquio da CALAFATO GIOVANNI, CALAFATO SALVATORE, AVANZATO GAETANA, che e' la moglie di CALAFATO GIOVANNA [=GIOVANNI] e DI CARO LILIANA che, invece, e' la moglie di CALAFATO SALVATORE. Il colloquio viene svolto dalle 11.10 alle 12.10, quindi nello stesso arco temporale in cui viene svolto il colloquio dei familiari di GALLEA.*

Tali risultanze forniscono il riscontro di quanto riferito dal Calafato circa le modalità di utilizzo dello strumento del colloquio, gestito quasi come momento di aggregazione tra gli esponenti più autorevoli delle due famiglie, nonché di quanto descritto dal Benvenuto in ordine alla agilità di comunicazione tra il carcere e l'esterno.

I colloqui del 15 giugno tra Calafato Salvatore ed il fratello, concomitante a quello dell'Avarello con lo zio Calleo Antonio, e del 27 giugno tra gli stessi rappresentano due episodi nodali nel contesto della ricostruzione qui operata: infatti essi avvengono nell'intervallo temporale nel cui ambito può collocarsi il momento deliberativo del delitto, secondo quanto dichiarato dai collaboranti.

Essi documentano una circostanza ben precisa, riferita da entrambi, benchè nella diversa prospettiva sin'ora osservata.

Benvenuto Giuseppe Croce, dopo aver riferito di aver appreso dall'Avarello notizia della deliberazione in casa di Calafato Salvatore, nel mese di giugno 1990, poco dopo la sua scarcerazione (12 giugno 1990), precisa di aver acquisito conferma del consenso espresso dal Calafato Giovanni a distanza di pochi giorni, riferitogli dal Calafato Salvatore con le seguenti testuali parole ***"per quanto riguarda Giovanni tutto a posto"*** .

Benvenuto ammette di non essere in grado di indicare con certezza come Salvatore Calafato avesse acquisito tale informazione, ma lo stato detentivo del capo del gruppo ed il ruolo di suo diretto interlocutore e portavoce svolto dal fratello, lo indussero a ritenere che tra i due si sia svolto un colloquio carcerario (ipotesi, peraltro, assolutamente plausibile in astratto e provata in concreto).

Detta circostanza (ovvero l'esistenza di un colloquio tra i fratelli avvenuto dopo l'ambasciata riferita dall'Avarello a casa del Calafato Salvatore) trova conferma in quanto dichiarato dal Calafato Giovanni; dopo reiterata contestazione il collaboratore ha infatti ammesso di aver parlato al fratello (a colloquio carcerario) del proposito di uccidere

Livatino allorchè quest'ultimo già ne era già stato informato da fonte esterna al carcere:

P.M. Io le contesto che il 24 maggio '96 alla domanda "fu lei a dire a suo fratello Salvatore che si doveva fare anche l'omicidio del Giudice LIVATINO o fu suo fratello ad informarla di questo progetto?" risponde in questi termini:"mio fratello sapeva già di questa intenzione di ammazzare il dottor LIVATINO. Lui, stando fuori era in costante contatto con Gianmarco AVARELLO, Bruno GALLEA e Giuseppe BENVENUTO".
CALAFATO G.: E che ho detto io?
P.M.:"Perciò ne abbiamo discusso come di una cosa della quale entrambi eravamo a conoscenza".
CALAFATO G.: E che ho detto adesso?!

Alla luce delle dichiarazioni del Benvenuto possiamo dare un nome a tale fonte, quello di Avarello Gianmarco, ed un contesto alla circostanza, ovvero l'incontro a casa dello stesso Calafato Salvatore.

Appare evidente la complementarietà tra le due dichiarazioni nonché la corrispondenza dei tempi indicati con le risultanze dei registri del penitenziario: nella seconda metà di giugno possiamo dunque collocare, nell'ordine, la deliberazione assunta in carcere, la sua trasmissione all'esterno attraverso il canale rappresentato da Avarello Gianmarco, il colloquio tra Calafato Giovanni ed il fratello Salvatore, la conferma del consenso del primo trasmessa da quest'ultimo al Benvenuto Giuseppe.

L'incrociarsi delle due dichiarazioni nei punti sopra indicati rappresenta un elemento di reciproco riscontro, anche in considerazione del fatto che entrambi riferiscono fatti

appresi da fonti differenti, ora diretta, per Calafato, ora mediata dall'Avarello, per Benvenuto.

Peraltro l'episodio cui il Benvenuto fa riferimento può ritenersi riscontrato indirettamente ma efficacemente da quanto dichiarato dal Calafato Giovanni circa la consapevolezza del fratello.

Infatti, a parte la coincidenza temporale, anche in considerazione della gerarchia tra i vari componenti del clan (come descritta dai collaboratori e confermata da risultanze investigative precedenti le loro propalazioni, sintetizzate nell'informativa 25 marzo 1992 consegnata dai Carabinieri di Agrigento al dottor Borsellino presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, di cui ha riferito il teste Colonnello Antonio Maione), è difficile ipotizzare che il Calafato Salvatore abbia potuto apprendere da altri che non fosse Avarello un proposito criminoso che il Gallea non avrebbe certo confessato se non al suo più fidato compare.

Rientra nella logica più elementare, infatti, che la progettazione di un delitto estraneo, per l'identità della vittima, alla strategia offensiva già deliberata contro Cosa Nostra, fosse argomento riservato a pochissimi, ovvero a coloro che, gerarchicamente, rivestivano il ruolo di immediati successori dei capi (peraltro legati agli stessi anche da ragioni di stretta parentela).

Alla chiamata in correità espressa a carico del Gallea Antonio dai due collaboranti sopra esaminata si affiancano quelle di altri imputati di reato connesso sentiti nel corso del dibattimento, che sebbene meno dettagliate delle prime valgono ad ulteriore conforto delle stesse.

Schembri Gioacchino, riferendo quanto appreso da Puzzangaro Gaetano durante la sua latitanza in Mannheim

(Germania), ha attribuito la paternità dell'iniziativa ai capi dei gruppi "stiddari" di Canicattì e Palma Montechiaro, Gallea Antonio e Calafato Giovanni, dichiarando che l'iniziativa era "uscita dal carcere" ove i due erano detenuti per aver subito condanne "abbastanza punitive" emesse dal Tribunale di Agrigento.

Ancorchè povera di dettagli, la dichiarazione dello Schembri appare precisa nella individuazione degli ideatori del delitto e nell'indicazione della fonte e del contesto in cui tale informazione gli sarebbe stata fornita.

In ordine a quest'ultimo aspetto, inoltre, è da rilevare che la permanenza in Mennheim del Puzzangaro presso la casa di Butticè a partire dall'ottobre 1990 sino all'agosto 1991 è circostanza riscontrata nel corso del processo celebrato a carico dei Puzzangaro per l'omicidio del giudice Livatino (dalla deposizione del teste Heiko Kschinna, del Benvenuto Giuseppe Croce dalle intercettazioni telefoniche tra Puzzangaro e Di Maira Carmela nel dicembre 1990 e gennaio 1991 menzionate nelle relative sentenze).

La diversità della fonte della sua conoscenza, la veridicità del contesto entro il quale essa sarebbe avvenuta, l'attendibilità intrinseca di questo collaborante (già ampiamente vagliata nel corso dei giudizi precedenti celebrati per il medesimo delitto) rendono la dichiarazione dello Schembri un valido elemento a contorto delle due precedentemente esaminate.

Altro riscontro importante è rappresentato dalle dichiarazioni di Riggio Salvatore, esponente del gruppo dei fuoriusciti di Riesi, ex appartenente alla famiglia di Cosa Nostra dagli anni '71/72, fino alla "spaccatura" avvenuta intorno agli anni '88/'89, allorchè ha partecipato, in alleanza

con altri gruppi criminali "stiddari", alla cosiddetta guerra di mafia contro la corrente vincente di Cosa Nostra facente capo a Madonia.

In virtù dell'appartenenza ad un fronte comune Riggio ha riferito di aver conosciuto Avarello Gianmarco di Canicattì, dal quale appreso, nel corso di svariate conversazioni intercorse mentre entrambi erano liberi, che mandante del delitto del giudice era stato lo zio Gallea Antonio, interessato all'eliminazione del giudice scomodo perché avverso al loro gruppo.

Questi aveva ideato l'omicidio mentre si trovava detenuto presso il carcere di Agrigento, "forse" a causa di una condanna emessa da un collegio di cui lo stesso Livatino era stato componente (sul titolo della detenzione del Gallea il collaborante si è espresso con incertezza).

Egli ha indicato altresì il movente dell'iniziativa, così come appreso dall'interlocutore, nella convinzione del Gallea che il Livatino usasse un particolare accanimento ai danni del proprio gruppo e nell'Avarello Gianmarco il tramite del mandato all'esterno del carcere, aggiungendo di avere personalmente sconsigliato all'Avarello di continuare a recarsi ai colloqui con lo zio Antonio dopo l'uccisione dell'altro zio Bruno Gallea).

Il contributo apportato dal Riggio Salvatore attraverso le dichiarazioni sopra riferite deve ritenersi assolutamente qualificato, in considerazione dell'attendibilità intrinseca di questo collaboratore di giustizia, già positivamente valutata da numerosi collegi giudicanti (nonché dalle Corti che hanno emesso le pronunce a carico degli esecutori di questo delitto).

Altro elemento di riscontro è stato fornito da Canino Leonardo, esponente del gruppo "stiddaro" della città di

Marsala, di cui ha fatto parte dai primi del 1992 allorche sarebbe avvenuta l'alleanza di questa famiglia con le altre cosiddette "stiddare".

Tale alleanza, favorita da Grassonelli Giuseppe che il Canino aveva conosciuto nel carcere di Trapani nel 1989, era stata sancita nel corso di una riunione avvenuta a Torino tra Totò Riggio di Riesi, Salvatore Iocolano di Gela, Grassonelli Giuseppe di Porto Empedocle, Carlo Zicchitella e lo stesso Canino di Marsala.

Nel periodo successivo alla stipula di questa intesa il Canino entrava quindi in contatto con esponenti delle altre famiglie stiddare, tra cui Puzzangaro Gaetano e Benvenuto Giuseppe Croce; da questi avrebbe appreso notizie circa l'omicidio del giudice Livatino.

In particolare egli ha riferito di aver incontrato il Puzzangaro nel marzo 1992 presso un casolare nella campagna di Palma Montechiaro ove quest'ultimo trascorreva la sua latitanza; il Canino, insieme al Benvenuto Giuseppe Croce, si era recato lì per prelevare armi, ivi custodite a disposizione dei palmesi, destinate all'esecuzione dell'omicidio Titone (avvenuto in Marsala nel 1992).

In tale occasione egli apprendeva dal Puzzangaro (che gli confessava la propria partecipazione al delitto) notizie sul movente e sulla matrice dell'omicidio del giudice Livatino: questi era stato ucciso a causa della presunta vicinanza alla corrente dei Di Caro, esponenti di Cosa Nostra in Canicatti e l'iniziativa era partita "piu che altro da lì" ovvero dal gruppo degli emergenti di quella cittadina (circostanza ammessa, a seguito di contestazione, a conferma di quanto già dichiarato nel corso del processo cd. Livatino bis a carico di Puzzangaro ed Avarello).

Le dichiarazioni di Canino (collaborante la cui attendibilità intrinseca è già stata ampiamente valutata anche nell'ambito dei processi celebrati a carico degli esecutori materiali di questo delitto, ai quali si fa rinvio con particolare riferimento alle sentenze definitive acquisite) ha trovato riscontro obiettivo nell'individuazione del casolare sopra citato, sito in contrada Borreniti nella campagna di Palma Montechiaro ed effettivamente nella disponibilità della famiglia Puzzangaro; su tale accertamento ha riferito il teste Lo Sardo nel corso del processo d'appello a carico di Puzzangaro ed Avarello, descrivendo l'immobile con le medesime caratteristiche indicate dal Canino.

Quanto al peso probatorio da attribuire alle dichiarazioni del Canino, pur ammettendone approssimazione e vaghezza (anche alla luce della contestazione, ma considerando la lontananza dal contesto territoriale di riferimento), può ritenersi non del tutto marginale il fatto che egli abbia ricondotto all'area canicattinese la genesi dell'iniziativa delittuosa.

Se tutti gli elementi sopra richiamati concorrono nell'assegnare al Gallea il ruolo di ideatore del delitto, ad essi si affiancano quelli attestanti la posizione dallo stesso rivestita nell'ambito del gruppo degli emergenti di Canicattì, integrati non solo dalle plurime e univoche dichiarazione di quasi tutti i collaboratori di giustizia sentiti nel corso del dibattimento, ma altresì dalle risultanze investigative raccolte dalle forze dell'ordine già prima dell'avvento dei collaboratori riferite in questa sede dai tesci Maione e Bruno, rispettivamente Comendante del Reparto Operativo dei Carabinieri di Agrigento dal 1991 e Comandante del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Canicattì dal 1983 al 1993.

Il Colonnello Maione ha riferito l'esito di una vasta attività di indagine condotta attraverso il coordinamento dei Reparti Operativi dell'intera provincia agrigentina, finalizzata a studiare il fenomeno criminale che stava insanguinando la sua zona orientale.

Solo nel corso del 1991 gli omicidi registrati nella provincia raggiungevano il centinaio ed essi erano connotati dallo spessore criminale delle vittime, note agli inquirenti per la loro appartenenza mafiosa e, come tali, ritenuti intoccabili; tra gli altri era stato ucciso anche Giuseppe Di Caro, considerato il capo-mafia di Cosa Nostra nella cittadina di Canicatti.

La svolta più significativa nelle indagini era stata determinata dall'arresto, avvenuto all'interno di un covo nel territorio di Butera, contrada Birringiolo, di un gruppetto di persone trovate in possesso di armi e munizioni che gli inquirenti ritennero fossero state utilizzate nell'esecuzione di alcuni degli omicidi attenzionati: tra gli arrestati vi erano Gianmarco Avarello di Canicatti, Sole Alfredo di Racalmuto, Riggio Salvatore di Riesi, Paolello Antonio di Gela.

L'esito di queste investigazioni (comprensive di documentazioni fotografiche, relazioni di servizio attestanti frequentazioni, perquisizioni, sequestri, perizie sulle armi sequestrate) portava alla formulazione di una ipotesi investigativa, tradotta nell'informativa datata 25 marzo 1992 consegnata alla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, all'epoca guidata dal Dottor Borsellino.

Con tale atto venivano denunciate per associazione mafiosa circa 62 persone, riconducibili a due blocchi contrapposti, ovvero Cosa Nostra, da un lato, i cosiddetti "emergenti", dall'altra.

Si trattava della prima lucida ricostruzione di una realtà criminale ancora sconosciuta e della identificazione di appartenenze prima di allora non ben definite.

Nell'organigramma tracciato dagli inquirenti in merito ai componenti di tali organizzazioni il nominativo del Gallea era già collocato al vertice del gruppo degli emergenti della cittadina di Canicattì, così come, per Palma Montechiaro, si faceva il nome dei Calafato.

Il carattere preminente della posizione del Gallea Antonio nell'ambito del proprio clan veniva successivamente riconosciuto dai giudici della Corte di Assise di Agrigento, allorchè, definendo il procedimento a carico di Alletto Croce + 77 comprensivo di più imputazioni tra le quali, a carico del Gallea, il delitto previsto e punito dall'art 416 bis c.p.; la sentenza non è ancora divenuta definitiva e viene citata quale mero antecedente storico, tuttavia alle medesime conclusioni perviene questa Corte valutando i verbali di prova acquisiti da quel processo unitamente agli apporti probatori propri di questo processo.

Analogo significato deve attribuirsi alle risultanze investigative appena citate, poiché sintomatiche della fondatezza delle ipotesi formulate dagli inquirenti in epoca precedente all'avvento dei collaboratori di giustizia, sulla base delle tradizionali tecniche di indagine.

Anche ad esse deve riconoscersi quindi il carattere della estraneità idoneo ad integrare elemento di riscontro alla chiamata.

Peraltro nessun elemento di segno contrario rispetto alla tesi della sovraordinazione del Gallea nell'ambito del proprio gruppo è stato acquisito in questo dibattimento: in tal senso infatti si sono espressi univocamente i soggetti sentiti in

qualità di imputati ovvero di imputati in procedimento connesso (ex art 210 c.p.p.).

Senza indugiare in particolare su qualcuno di essi, meritano tuttavia di essere richiamate le dichiarazioni rese da:

Iannì Marco (all'udienza del 9 aprile 1997):

"anche PAOLELLO aveva un certo rispetto per GALLEA Antonio. Quindi si capiva chiaramente che, anche se Giammarco aveva un ruolo importante, si sapeva che appunto GALLEA era il giostraio.....Si parlava che stavamo facendo delle brutte figure nei confronti di GALLEA, che appunto e' il responsabile per la Stidda nel carcere di Agrigento.

Iannì Simon (all'udienza del 9 aprile 1997) :

P.M.: Sa se AVARELLO avesse un capo, o se fosse lui il capo della ...

IANNI' S: No, so che i suoi zii erano i capi. Credo che e' uno dei GALLEA, credo che si chiama Antonio.

P.M.: Sa se questa persona si trovasse in liberta', o fosse ...

IANNI' S: No. era detenuto, ricordo io.

P.M.: Chi le ha detto queste cose? Cioe' che Antonio GALLEA era il capo della Stidda di Canicatti'?

IANNI' S: AVARELLO.

Riggio Salvatore all'udienza del (10 aprile 1997):

PUBBLICO MINISTERO: Senta, le risulta quale fosse il ruolo di Antonio GALLEA nell'ambito del suo gruppo di Canicatti'?

RIGGIO S.: Mah, quando c'era lui per quello che so io, comandava lui la batteria sua, diciamo.

PUBBLICO MINISTERO: Cioe', era il capo di questo gruppo?

RIGGIO S.: Sì'.

PUBBLICO MINISTERO: Lei ha detto "quando c'era lui", perche' cosa gli e' successo?

RIGGIO S.: Mah, dopo l'hanno arrestato per una rapina mi sembra o imputato per una rapina. L'hanno trovato con le armi, o tentata rapina, adesso non mi ricordo bene.

(Il riferimento, comprensibilmente approssimativo per essere stato appreso "de relato", è per i fatti di Racalmuto, già più volte menzionati in precedenza)

Ingaglio Salvatore (all'udienza del 11 aprile 1997):

PUBBLICO MINISTERO: Ha mai sentito parlare di Antonio GALLEA?

INGAGLIO G.: Antonio GALLEA e' lo zio. Antonio GALLEA era in carcere e comandava anche dal carcere. Lo zio di AVARELLO...

PUBBLICO MINISTERO: Le risulta se AVARELLO mantenesse i contatti con suo zio Antonio GALLEA in carcere?

INGAGLIO G.: Sì', li manteneva.

PUBBLICO MINISTERO: E questo come lo sa?

INGAGLIO G.: Tramite lui.

PUBBLICO MINISTERO: Cioe' glielo ha detto AVARELLO sempre.

INGAGLIO G.: AVARELLO. Era tutto Antonio ... GALLEA.

Messina Leonardo all'udienza del 9 giugno 1997:

P.M.: senta, lei ha detto, che l'aggressore di LILLO DI CARO per come lo venne riferito, era AVARELLO GIAMMARCO, che apparteneva alla "STIDDA" di CANICATTI', della quale facevano parte anche i suoi zii GALLEA...

MESSINA L.: sì.

P.M.: ...è così? Lei sa chi comandasse questo gruppo?

MESSINA L.: I GALLEA.

P.M.: come le risulta questo?

MESSINA L.: guardi, io i GALLEA li ho... li conosco dal 1980.

Iannì Gaetano all'udienza del 10 giugno 1997:

P.M.: Senta, da quanto ha potuto capire, quali erano i rapporti tra questo AVARELLO e suo zio detenuto? Cioè lo zio detenuto continuava ad interessarsi alla vita della associazione? Faceva riferimento ad AVARELLO, oppure no?

IANNI' G.: Guardi, per quanto ne so io, comandava lo zio. Però io ribadisco che io non c'ho mai parlato, per cui parlavo solo con AVARELLO.

P.M.: Come fa a dire che comandava lo zio? Da cosa lo ha capito che era lo zio che comandava?

IANNI' G.: Non l'ho capito io, perchè quando si parlava di alcune riunioni, lo dicevano, oppure lo dicevano altri ragazzi pure che era lo zio che dirigeva le file. ...

P.M.: Ricorda i nomi di qualcuno dei ragazzi che si è espresso in questi termini?

IANNI' G.: Ma per esempio BENVENUTO, o quelli di Agrigento, di Porto Empedocle, i GRASSONELLI, anche mio figlio Simone. Siccome Simone ha fatto, è andato spesso con AVARELLO a commettere delitti, loro si parlavano.

P.M.: A commettere degli omicidi vuole dire?

IANNI' G.: Sì, sì.

P.M.: Senta, e tutte queste persone le hanno detto che quello che comandava era GALLEA del carcere?

IANNI' G.: Esatto.

Schembri Gioacchino all'udienza del 10 giugno 1997:

P.M.: Lei ha parlato di ANTONIO GALLEA e CALAFATO GIOVANNI.

SCHEMBRI G.: Sì.

P.M.: Le risulta se queste persone avessero un ruolo all'interno di questi gruppi emergenti?
SCHEMBRI G.: Loro praticamente erano ... le teste insomma sia di Canicatti che di Palma di Montechiaro a manovrare tutta la situazione di come dovevano gestire la situazione sia a Palma che a Canicatti.

La pluralità e convergenza di tali dichiarazioni rafforza ulteriormente il quadro probatorio a carico dell'imputato, nei cui confronti, accanto alle chiamate specificamente volte ad attribuirgli il ruolo di mandante del delitto in questione si affiancano quelle appena citate, che ribadiscono il suo ruolo di capo della compagine "stiddara" canicattinese, circostanza che non può non riverberare effetti convalidanti anche in ordine al primo aspetto, ovvero alla condotta di mandante.

Essa infatti assume carattere di verosimiglianza tanto più evidente quanto più netta risulta la posizione di potere di colui che viene indicato quale autore dell'ordine, sicchè l'accertamento di tale sovraordinazione all'interno dell'organizzazione, di per sé soltanto insufficiente ad affermare la responsabilità a titolo di mandante di delitti specifici (come ripetutamente sancito dalla giurisprudenza), costituisce un presupposto idoneo a fondare su di esso, con il concorso delle altre fonti di prova mirate sul fatto, il giudizio di responsabilità a titolo di mandante.

Deve peraltro aggiungersi che le dichiarazioni sopra riferite hanno natura del tutto qualificata, poiché provenienti da soggetti la cui attendibilità intrinseca è stata più volte valutata positivamente da numerosi collegi giudicanti che hanno avuto occasione di apprezzare la costanza, la precisione ed il disinteresse degli stessi.

Merita inoltre considerazione la circostanza che la medesima indicazione sia stata fornita non solo da soggetti militanti nello stesso schieramento, inteso pure in senso territoriale, di appartenenza del Gallea ma anche da (ex) esponenti "stiddari" già appartenuti a COSA NOSTRA (come Riggio Salvatore) ovvero normalmente operanti in contesti territoriali diversi dall'Agrigentino (come i cre Fanni e Canino Leonardo).

Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, stante la quantità e qualità degli elementi raccolti a carico dell'imputato Gallea, può dunque ritenersi provata la sua responsabilità per il reato a lui contestato al capo a) della rubrica; e per i reati dei capi successivi che hanno assunto funzione accessoria strettamente collegata all'esecuzione del progetto criminoso e pertanto riconducibile, secondo i principi ed i criteri applicabili in tema di dolo eventuale, all'elemento soggettivo, in capo al Gallea, di ciascun reato collegato.

Appare, invero, indiscutibile che un progetto criminoso di tal fatta prevedesse l'uso di qualsiasi tipo di arma di provenienza illecita, come pure di mezzi di locomozione di provenienza analoga; essendo infine prevedibile che gli esecutori materiali, in base alle emergenze valutate sul momento, possano in tutto o in parte disperdere le tracce dell'uso dei veicoli distruggendoli con il fuoco.

Valutate tutte le circostanze di cui all'art.133 Codice Penale, questa Corte non riesce ad intravedere quali elementi potrebbero consentire l'applicazione di una qualsiasi attenuante da opporre alla pena edittale dell'ergastolo prevista per il delitto più grave.

Riconoscendo il vincolo della continuazione con gli altri reati contestati, la Corte ritiene che per essi,

cumulativamente inteso, non debba essere irrogata una pena detentiva superiore ad anni cinque di reclusione (ciò in relazione alla previsione del 2° comma dell'art.72 Cod.Pen.), potendosi congruamente individuare in anni tre e mesi sei la pena detentiva da irrogare, quale aumento ex art.81 Cod.Pen., per i reati in materia di armi, in anni uno la pena per la ricettazione dei mezzi rubati, ed in mesi tre quella per l'incendio dei medesimi.

Alla condanna segue quella al pagamento delle spese processuali in solido con gli altri condannati Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni, Calafato Salvatore, ed inoltre al pagamento in favore dell'Erario delle spese di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Conseguenza della condanna è anche l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione legale, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici; nonché della pubblicazione, con spese a carico del condannato, di questa sentenza di condanna, per estratto, mediante affissione nei Comuni di Caltanissetta (luogo ove si pronuncia la sentenza), Favara (luogo di commissione del delitto) e Canicattì (luogo di ultima residenza del condannato).

Gallea Antonio, in solido con gli altri condannati Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni,Calafato Salvatore, va inoltre condannato in favore delle parti civili costituite, solidalmente tra loro, Corbo Rosalia e Livatino Vincenzo, al risarcimento dei danni materiali e morali da liquidarsi in separato giudizio dal Giudice Civile competente; nonché alla rifusione delle spese di costituzione giudizio che si liquidano in complessive Lire 12.610.000=, di cui Lire 11.000.000= per onorari di difesa.

11. La posizione di CALAFATO Giovanni.

Calafato Giovanni occupa una posizione del tutto peculiare nell'ambito di questo processo, scaturente dall'avere egli rivestito il ruolo processuale di imputato e, al tempo stesso, quello sostanziale di fonte di prova quale "collaboratore di giustizia", rendendo dichiarazioni che hanno concorso a costituire il materiale probatorio su cui si fonda l'imputazione principale a suo carico.

Quest'ultima circostanza, del tutto accidentale, non può tuttavia snaturare il primo dei due ruoli, che è anche l'unico processualmente significativo, alla stregua del quale si commisurano i poteri e le facoltà del soggetto nel corso dell'intero procedimento: primo tra questi è la facoltà di sottrarsi all'esame che, anche ove consentito, mantiene il carattere di strumento difensivo, in considerazione del quale l'imputato non è sottoposto all'obbligo di dire la verità.

Il fatto che il programma di protezione sia condizionato alla qualità della collaborazione prestata ed alla verifica costante dei presupposti fondanti un rapporto "fiduciario" con il collaboratore è circostanza del tutto eterogenea rispetto al profilo sopra descritto; tale considerazione può rilevare, in termini pratici, all'atto di valutare l'attendibilità del dichiarante, ma non indurre a ritenere soppresse nei suoi confronti le fondamentali garanzie difensive.

In tale prospettiva appare chiaro che le dichiarazioni del Calafato Giovanni, pur avendo natura di contributo probatorio essenziale al fine dell'accertamento della responsabilità sua e di altri in ordine al fatto contestato, non perdono quella di esercizio di una garanzia riconosciuta dalla legge

all'imputato, ovvero la facoltà di scegliere la propria strategia difensiva.

Tale premessa è necessaria per conferire il giusto valore alle dichiarazioni autoaccusatorie del Calafato, da valutarsi certamente in senso confessorio (oltre che eteroaccusatorio) ma con profili di peculiarità derivanti dalla sua posizione d'imputato e del correlato diritto di difendersi per il quale non può essere penalizzato discriminandone la posizione rispetto a quella degli altri imputati non collaboranti.

Egli infatti, per quanto dettagliato e puntuale anche laddove fornisce indicazioni in ordine alla propria condotta, non esprime mai assunzioni di responsabilità giuridica, ovvero non giunge ad ammettere di aver realizzato un presupposto causalmente efficiente rispetto all'evento delittuoso, sia pure sul terreno del determinismo psicologico.

Poiché questo è l'accertamento da compiersi in questa sede attraverso la valutazione dell'intero materiale probatorio acquisito nei confronti del Calafato Giovanni, devono esprimersi peculiari considerazioni relativamente all'integralità e sincerità della collaborazione prestata dall'imputato, rilevanti all'atto di verificare la meritevolezza dell'attenuante di cui all'art 9 della legge 203/91.

Invero, i contenuti delle dichiarazioni rilevano, innanzi tutto, in ordine ai "fatti" narrati e riferiti dal collaborante-imputato e quindi riscontrati sia dalla dichiarazione convergente e complementare resa da Benvenuto Giuseppe Croce, sia dai numerosi elementi di carattere obiettivo esterno raccolti dagli inquirenti a verifica della sua attendibilità.

Non può che ascriversi allo spazio cui il dichiarante ha diritto nella qualità di imputato il disconoscimento della valenza processuale da attribuire a taluni "fatti" dal medesimo riferiti ovvero della presunta inefficacia causale di propri comportamenti rispetto all'evento; tutti elementi estranei al compito del Giudice, chiamato a valutare i "fatti" e non i giudizi che dei fatti stessi possano esprimere gli autori di dichiarazioni, in senso lato, *testimoniali*.

Va osservato, infatti, che la legge espressamente vieta di raccogliere pareri e giudizi dai testimoni in senso stretto, comprendendosene agevolmente la ragione.

Analogo divieto non è previsto per l'imputato, al quale, nell'ottica dei principi di garanzia, è financo riservata la facoltà di fare dichiarazioni spontanee purchè non divagarti rispetto al *thema decidendum*.

Ciò significa che l'imputato (qualsiasi imputato, e quindi anche l'imputato reo confesso) può prospettare valutazioni a sé favorevoli in ordine ai fatti che gli sono posti a carico (quale che ne sia la fonte) senza che tale atteggiamento possa essere valutato in suo danno; e, nel caso di confessione, la positività di essa dovrà misurarsi sui fatti riferiti e non sulle valutazioni che li accompagnano.

Sulla valenza probatoria della confessione di Calafato Giovanni può richiamarsi quanto detto in ordine alla posizione di Gallea Antonio circa la prova acquisita sulla comune detenzione con il dichiarante, sulla comunicazione del primo al secondo del proposito criminoso, sull'esistenza di una trama di colloqui carcerari tra familiari (Avarello-Gallea / Calafato Salvatore-Giovanni), sulla trasmissione per effetto di tali canali della notizia all'esterno (la visita di Avarello a casa del Calafato Salvatore) e sulla conferma del consenso prestato

dal Calafato Giovanni (comunicata dal fratello Salvatore a Benvenuto Giuseppe Croce a distanza di giorni dall'incontro con Avarello).

Altrettanto agevole appare il riconoscimento al Calafato Giovanni del ruolo di capo del gruppo degli emergenti palmesi cui appartenevano tre degli esecutori materiali del delitto (Pace Domenico, Amico Paolo e Puzzangaro Gaetano), poiché circostanza dallo stesso ammessa e riscontrata da tutti i principali collaboratori sentiti nonché dalle risultanze investigative (anche precedenti l'avvento dei collaboratori) di cui hanno riferito in udienza i testi Antonio Maione e Francesco Bruno, e che si completano con tutto il complesso probatorio sancito dai giudicati dei due precedenti processi.

Del tutto univoche sono infatti le seguenti affermazioni del Calafato (udienza 12 giugno 1997):

"Quando ero fuori, diciamo, ero io il capo, quello che decideva di più diciamo.

P.M.: C'erano altre persone con le quali venivano... si faceva discussione sugli omicidi più importanti, quando eravate tutti fuori?

CALAFATO G.:Discussioni si facevano, però generalmente la responsabilità era solo mia, se decidevo solo io.

Ad esse accedono le dichiarazioni concordi di Benvenuto Giuseppe Croce (*..in quel periodo quando è incominciata questa guerra il capo era CALAFATO GIOVANNI per Palma*) Schembri Gioacchino (*ANTONIO GALLEA e CALAFATO GIOVANNI. Loro praticamente erano ... le teste insomma sia di Canicattì che di Palma di Montechiaro a manovrare tutta la situazione di come dovevano gestire la situazione sia a Palma che a Canicattì..*) e Benvenuto Gioacchino (*nel gruppo di CALAFATO era: CALAFATO Giovanni, che comandava..*).

A tutto ciò può aggiungersi l'ulteriore riscontro scaturente dall'esito delle indagini di cui ha riferito in udienza il teste colonnello Maione descrivendo la composizione dell'organigramma delineato dai Carabinieri sulla base della lettura congiunta di relazioni di servizio, perquisizioni, sequestri ed altre risultanze obiettive: in tale ricostruzione il nominativo dei Calafato è indicato quale vertice del gruppo degli emergenti della cittadina di Palma Montechiaro.

Nonostante possa ritenersi pacifica sia la posizione gerarchica rivestita dal Calafato all'interno del proprio gruppo, sia la condotta materiale dallo stesso posta in essere dal giugno al settembre del 1990 (ovvero dal momento genetico sino alla maturazione del proposito criminoso), per accertare la responsabilità del Calafato quale concorrente morale nel delitto *de quo* occorre un passaggio ulteriore, consistente nell'interpretare il senso del "nulla osta" prestato dal Calafato all'iniziativa proposta dal Gallea.

Si tratta di un aspetto approfondito nel corso dell'esame dibattimentale condotto dall'Accusa, in relazione al quale il pubblico ministero durante la requisitoria ha censurato l'atteggiamento tenuto dal Calafato che avrebbe tentato di minimizzare la portata del proprio contributo, sino ad affermare, da un lato, il disinteresse del gruppo palmese per l'uccisione del giudice, dall'altro, l'irrilevanza del proprio consenso ai fini della sua attuazione.

Nella lettura di questa parte delle sue dichiarazioni deve venire in gioco quanto sopra accennato circa la funzione squisitamente difensiva dell'interrogatorio dell'imputato, in relazione alla quale egli ha diritto di articolare le proprie risposte secondo la strategia processuale che ritenga opportuna.

Come si è detto poc'anzi, la circostanza, meramente accidentale, che l'imputato sia anche un collaboratore di giustizia non modifica lo *status* che gli è proprio in qualità di soggetto processuale, e perciò non è appropriato tacciare di incoerenza il contenuto complessivo dell'esame reso dal Calafato, cavvisando altalenanza nell'andamento delle sue dichiarazioni, poiché in esse deve distinguersi la parte obiettiva, inerente al fatto, da quella connotativa, ispirata dalle proprie esigenze di difesa.

Se in ordine alla prima è stata apprezzata l'attendibilità del dichiarante (ampiamente riscontrato da elementi esterni di varia natura), nell'ambito dell'altra è comprensibile la sua circospezione, alimentata dalla difficoltà di riconoscere l'obiettiva portata di un consenso costituente il segmento iniziale della sua colpevolezza.

Possono richiamarsi, a titolo esemplificativo, alcuni passaggi dell'esame del Calafato (udienza 12 giugno 1997), laddove l'imputato ha ridimensionato il peso del proprio protagonismo, prospettando il suo ruolo come quello di un *"primus inter pares"* nell'ambito del gruppo palmese, escludendo il permanere di un potere gestionale durante il periodo della detenzione, nonché l'esistenza di un interesse all'eliminazione del Livatino e riducendo a livello di mera "opinione" il significato della risposta data al Gallea a fronte della comunicazione del proponimento delittuoso:

"P.M.:Può precisare meglio come erano le gerarchie all'interno del suo gruppo, se ce ne erano, se erano simili a quelli del gruppo contrapposto "Cosa Nostra", *o se c'erano delle differenze?*

CALAFATO G.: Differenze che c'era più democrazia diciamo nella mia"

"P.M.: Lei stando in carcere aveva contatti con l'esterno e riusciva ugualmente a comandare il suo gruppo di Palma di Montechiaro?

*CALAFATO G.: Comandare no, ma avere contatti sì, comandare... **perché sono favolette uno che dal carcere comanda.**"*

"CALAFATO G.: GALLEA Antonio ha detto CIVATINO se si poteva ammazzare no, era d'accordo, e visto che io gli avevo detto di sì, però gli avevo detto anche c'erano altre cose in avanti, più avanti, diciamo, ci avevamo altre cose, i due fratelli RIBISI che erano ricercati, diciamo, e altre cose. Erano ricercati, ricercati da noi diciamo, che ci avevamo il problema di RIBISI....

Ne parlammo, dice di ammazzarlo, di ammazzarlo sia lui o io, che ci diceva una cosa se uno, diciamo, decideva. Dissi - magari dopo più avanti, diciamo, lo possiamo... si può fare diciamo - e lui mi disse - "che ne pensi?" - E io avevo detto "vediamo, più avanti, di farlo più avanti" - Questo è il discorso è stato.....

*....**Io ho dato il mio consenso di farlo, come di tante altre cose,** se una cosa si deve fare si deve fare, è inutile che uno non dà consenso e non può andare... poi se si deve fare, ognuno diciamo decideva, si pigliava le sue responsabilità. **E gli ho detto più avanti si può fare,** come l'ho spiegato prima..*

....Do il mio consenso, perché diciamo le cose... poi sono stati paesani miei con lo stesso AVARELLO, AVARELLO Gianmarco si è portato i paesani miei, perché i paesani miei sono venuti

per altre cose, non sono venuti per fare, diciamo, che io sappia, questo omicidio LIVATINO..

...perché anche quelli erano paesani miei diciamo, Paolo AMICO e PUZZANGARO e PACE, quelli che ci sono andati, anche per questo lo doveva chiedere a me, diciamo.."

*"No, consenso... lui me lo ha detto a me come ci ho spiegato, di farlo, perché mica discutevamo di una cosa, **discutevamo di tante cose, come discutevamo... che poi certe cose si facevano e certe cose non si facevano.** Dice se.... dice dobbiamo ammazzare LIVATINO, che ne pensi, che ne pensi, che non ne pensi? Se si deve ammazzare, è inutile che... perché loro a me... **a noi ci avevano fatto tanti favori diciamo prima, ci avevano fatto tanti favori, perciò ne che ci potevo dire di no. Un discorso che uno, diciamo, deve essere dentro in un certo modo per capirlo, perché uno non può dire di no...***

..non c'era bisogno che me lo chiedevano persone di... facevano quello... perché poi all'ultimo quelli che decidevano erano sempre in un certo modo sempre quelli di fuori, quando eravamo detenuti, quando ero detenuto io, diciamo, ad un certo punto. Si sapeva automaticamente che diceva cosa, chiedeva ai paesani miei diciamo. Ma questo discorso, come gli ho detto prima, l'ho specificato più di una volta, era per il futuro avevamo parlato."

*"Il mio consenso se era indispensabile o no (per utilizzare Amico, Face e Puzzangaro)? Hanno diciamo ... **indispensabile fino a un certo punto** diciamo. **Volendo, potevo dire anche no, però si rompevano tutte le amicizie**, tutte le cose diciamo per il mio consenso..."*

*"AVV.GERACI: **Voi personalmente** come gruppo di Palma di Montechiaro **avevate delle motivazioni vostre personali** nei confronti del Giudice LIVATINO?*

CALAFATO C.: Noi non ce ne avevamo. Ci interessava e non ci interessava nello stesso momento, perchè erano alleati nostri, visto che loro avevano fatto cose per noi, questo il discorso era.

AVV.GERACI: Cioè l'unica motivazione reale era nell'interesse che ponevano nei vostri buoni rapporti con i GALLEA, non ...

CALAFATO G.: Sì"

"CALAFATO G.: .Praticamente se uno mi fa una confidenza, GALLEA, vuol dire che ha bisogno di aiuto, e non c'era bisogno neanche che ... Ma se avevano intenzione di fare loro personalmente, magari non me lo diceva. Visto che avevano intenzione, me l'ha fatto sapere la loro intenzione. Io a mio fratello comunico la intenzione, perchè non avevo interesse di ammazzarlo. C'è questa intenzione di ammazzare a cosa, ma con mio fratello non abbiamo mai parlato di questo progetto esecutivo, se ammazzare a Tizio e così. Ne abbiamo parlato come una cosa vaga..."

Tema conduttore di questi passaggi è certamente il fraintendimento, la sottovalutazione, l'incertezza: Calafato intenderebbe disconoscere il proprio ruolo all'interno del gruppo durante il periodo di detenzione prospettando una sorta di sostitutiva "democrazia interna", attribuendo al consenso manifestato al Gallea un significato pressochè formale e, per giunta, di atto "dovuto"; nonché delineando il disegno criminoso come ancora avvolto nel vago e nell'incertezza.

La sostanza dei fatti, però, è ben diversa e rivela la natura poc'anzi delineata di questi tentativi di "chiarificazione", smentiti sul terreno delle risultanze probatorie dalle dichiarazioni dello stesso Calafato in merito

al ruolo svolto nel contesto della fase di progettazione del delitto; sicchè, accanto alla rappresentazione compiuta dal dichiarante di un proposito ancora evanescente, di una gerarchia non più operante, di un potere meramente formale, emergono dati obiettivi ed univoci di segno contrario.

Invero, come già osservato, lo stato detentivo di Calafato Giovanni e Gallea Antonio non aveva sottratto ai due il potere di controllare i propri gruppi, attraverso i canali di comunicazione tra il carcere e l'esterno.

Sul punto hanno riferito sia Benvenuto Giuseppe Croce (*P.M.: Si può dire che anche dopo l'arresto GALLEA ANTONIO e CALAFATO GIOVANNI continuassero anche a dirigere l'attività delle rispettive famiglie? **BENVENUTO G.**: Sì. - udienza 11 giugno 1998*), sia lo stesso Calafato Giovanni (CALAFATO G:.*"Per dire, **chi sta in carcere tante cose**, diciamo, **non si possono fare, anche se si ragiona, si fa, si lanciano messaggi fuori**, si fanno tutte queste cose qua.." - udienza 12 giugno 1998*).

Orbene, Calafato Giovanni intende chiarire, nella sostanza generale del suo discorso, che un capo-mafia detenuto in carcere può lanciare messaggi all'esterno ma non si trova nelle condizioni di potere dettare sempre e comunque disposizioni di natura esecutiva e di dettaglio per ciascun obiettivo criminoso; ai vari dettagli operativi concreti devono inevitabilmente pensare *quelli che stanno fuori*.

Siffatta considerazione, interpretativa del contorto pensiero del dichiarante, viene formulata da questa Corte sulla base delle risultanze dei registri penitenziari circa i numerosi colloqui, anche concomitanti, tra Gallea Antonio e Calafato Giovanni con i rispettivi parenti-consociati.

E' logicamente evidente come in tali occasioni non avesse senso discutere di quali specifiche armi utilizzare per un

certo omicidio, di quali autovetture, di quale luogo preciso scegliere per tendere l'agguato alla vittima.

Viceversa, possono essere trasmessi segnali brevi quali *"bisogna uccidere Tizio"* ; ovvero *"cambia le serrature"*, come dimostrato dall'episodio delle chiavi rinvenute a bordo dell'auto di Rinallo Santo, la BMW sequestrata in occasione dell'arresto in Racalmuto (per il quale si fa rinvio a quanto detto nel paragrafo 8).

Altrettanto significativo, e di senso contrario alla prospettazione difensiva del Calafato, è l'episodio riferito da Benvenuto Giuseppe Croce alla luce del quale riemerge la consistenza effettiva del ruolo riconosciuto dai compagni al capo detenuto.

Dopo l'incontro con Avarello, Benvenuto chiese a Calafato Salvatore rassicurazioni circa la manifestazione di consenso del fratello Giovanni, ricevendo da questi risposta affermativa:

..'ho visto mio cognato, diciamo ***CALAFATO Salvatore, e mi ha detto "per quanto riguarda Giovanni tutto a posto"****. E sono state queste le parole. Poi non so se è andato al carcere, poi risulterà, è stato nel periodo lì a giugno, parliamo... io sono uscito il 12 giugno dal carcere, se c'è stato parliamo verso il 20, non so se può essere il 20, dal 20 al 25 giugno, perciò al carcere lì c'è una scheda dove chi va a colloquio risulta, perciò se.... Questo a me... se è andato, vuol dire se risulta andato al colloquio, che risulta, vuol dire allora è andato di persona. Però* ***lui non me lo ha detto a me "sì, sono andato al carcere"****. Le parole sono state "per quanto riguarda Giovanni tutto a posto", che tutto a posto significava a dire anche un discorso, perché tutto a posto sì era un diminutivo, anche per non... allungare discorso non si sa mai qualche cosa, però*

tutto a posto per me significava che già era stato parlato Giovanni e che Giovanni aveva dato il consenso di fare questo omicidio..."

Tale episodio, da raccordarsi con quanto riferito dal Calafato Giovanni circa il colloquio avuto con il fratello Salvatore in merito al progetto delittuoso, evidenzia l'importanza che il gruppo attribuiva all'autorizzazione di colui che, nonostante la detenzione, era comunque ritenuto e considerato la "testa pensante" del gruppo:

P.M.:Lei ha detto "magari". Io le contesto che il 24 maggio '96 alla domanda "fu lei a dire a suo fratello Salvatore che si doveva fare anche l'omicidio del Giudice LIVATINO o fu suo fratello ad informarla di questo progetto?" risponde in questi termini: "mio fratello sapeva già di questa intenzione di ammazzare il dottor LIVATINO. Lui, stando fuori era in costante contatto con Gianmarco AVARELLO, Bruno GALLEA e Giuseppe BENVENUTO".

CALAFATO G.:E che ho detto io.

P.M.:"Perciò ne abbiamo discusso come di una cosa della quale entrambi eravamo a conoscenza".

CALAFATO G.:E che ho detto adesso ?!

Il Benvenuto ha dichiarato altresì, in termini ancora più espliciti, che al termine del colloquio intercorso con Avarello *"...Calafato Salvatore doveva parlare lì in carcere con Giovanni..."*, affermazione dalla quale scaturisce in maniera inequivoca la necessità che i due avvertivano di accertare personalmente l'esistenza del consenso del capo, al quale, alla luce di tutto ciò, non può non riconoscersi efficacia causale rispetto alla fattibilità dell'iniziativa delittuosa.

Deve considerarsi inoltre che, come più volte sottolineato dal Benvenuto Giuseppe Croce, Avarello aveva chiesto ai palmesi una mano "a livello militare", consapevole della loro disponibilità di killers esperti in grado di concorrere all'esecuzione del delitto.

Tali erano infatti Paolo Amico, Domenico Pace e Gaetano Puzzangaro, "parcheggiati" in Germania in attesa delle varie occasioni delittuose per le quali fosse richiesto il loro intervento in Sicilia (tale profilo è stato ampiamente accertato nel corso dei processi celebrati a loro carico quali esecutori materiali del delitto).

La necessità di una previa autorizzazione del capo al fine dell'utilizzo dei giovani palmesi, nonostante i reiterati tentativi di "camuffamento" posti in atto dal Calafato, può ricavarsi dalle sue stesse parole laddove egli ha spiegato in termini di mera ipotesi l'eventualità che Avarello si potesse avvalere della manovalanza palmese senza passare attraverso la mediazione del loro capo:

P.M.: "... quando lei ha detto prima che AVARELLO poteva rivolgersi anche a quelli della Germania, ha parlato di una ipotesi sua, ma non si era mai verificato in precedenza?

CALAFATO G.: Era una ipotesi mia perché si conoscevano, contatti diretti. La casa li teneva Gianmarco diciamo. Camminavano con Gianmarco.."

Il Calafato ha precisato inoltre che non era mai accaduto in passato (né sarebbe avvenuto in seguito) che l'Avarello contattasse direttamente quei killer palmesi ed organizzasse delitti con loro.

"..Omicidi, che ricordi io, come ho detto prima al Presidente, insieme AVARELLO e cose ... è il primo che hanno fatto AVARELLO, PUZZANGARO ... insieme lui e PUZZANGARO, PACE e

cosa ... è il primo che hanno fatto insieme diciamo... Dopo, PACE lo hanno arrestato e AMICO pure..."

Peraltro, anche a livello di logica criminale, l'identità stessa della vittima designata conferiva all'omicidio il carattere di "delitto eccellente", tale da richiedere una deliberazione specifica non assorbibile in quella genericamente assunta a suo tempo allorchè era stata decisa l'offensiva ai danni degli avversari "storici", ovvero gli esponenti della corrente di Cosa Nostra facenti capo alla famiglia dei Ribisi in Palma Montechiaro ed a quella dei Di Caro in Canicattì.

Infatti, nonostante l'alleanza militare in vigore tra i due gruppi (di cui hanno ampiamente riferito sia Benvenuto Giuseppe che Calafato Giovanni), questa non bastava a legittimare Avarello all'utilizzo dei giovani palmesi nell'esecuzione di un delitto estraneo all'originario disegno criminoso, territorialmente estraneo a Palma Montechiaro e funzionale ad interessi non peculiari del gruppo di Calafato.

Alla stregua di quanto precede può attribuirsi al consenso espresso dal Calafato natura di antecedente necessario rispetto al fatto delittuoso in questione: infatti, poichè l'accertamento della responsabilità concorsuale contestato all'imputato consiste nella verifica di un nesso causale tra una condotta e l'evento come storicamente verificatosi, l'adesione espressa dal Calafato nel mese di giugno del 1990 deve leggersi in rapporto alle modalità concrete nelle quali ebbe ad estrinsecarsi la deliberazione delittuosa, ovvero attraverso l'impiego di mezzi umani e materiali appartenenti al gruppo palmese.

E' pertanto del tutto irrilevante, poichè meramente ipotetica, la circostanza che Avarello potesse comunque pervenire all'eliminazione del giudice Livatino avvalendosi di

altri killers, altrove reperiti; essa è infatti mero nomeno, ovvero un esercizio di pura ragione, a fronte della quale sta la conclamante concretezza di quanto tragicamente avvenuto la mattina del 21 settembre 1990 lungo la statale 640 Caltanissetta-Agrigento.

E soltanto un evento concreto può costituire il secondo termine della catena causale destinata a verificare la responsabilità penale di un soggetto, poiché è rispetto ad un accadimento storico che deve misurarsi la sua condotta, non già rispetto ad una rappresentazione mentale.

Quanto al movente (o ai moventi) ricostruibili alla luce delle risultanze processuali, come già osservato, esso non neutralizza né affievolisce la portata ostativa del consenso espresso dal Calafato Giovanni.

Infatti, anche a voler ammettere, come sostenuto dai palmesi e certamente vero, che soltanto il gruppo di Gallea fosse persuaso della parzialità del Livatino a favore di Giuseppe Di Caro ed anche l'estrema ed indimostrata ipotesi che sottesa al delitto vi fosse un'intesa segreta in Canicattì tra il gruppo Gallea e la "corrente" perdente dei Ferro-Guarneri, l'adesione manifestata dal Calafato costituisce comunque il momento di innesco dell'intero meccanismo che condusse alla morte del giudice la mattina del 21 settembre 1990.

Non possono in contrario accogliersi, per ragioni intuibili ed in buona parte già espresse, le prospettazioni del Calafato che, mutuando sul piano processuale modi di pensare e di dire omologhi al suo recente vissuto individuale ed ambientale, ritiene di "*non avere dato causa*" al delitto.

Molto probabilmente egli non si riconosce in tale veste per non avere diretto ed organizzato le fasi preparatorie ed esecutive dell'agguato, per non avere scelto personalmente il

gruppo di fuoco e così via; certamente, nella sua poiche, giocò un ruolo non indifferente il disinteresse personale o del suo gruppo al delitto eccellente al cui primo promotore (Gallea Antonio) non poteva dirsi di no per ragioni di "politica criminale".

A ben vedere la situazione descritta dal Calafato nei confronti del Gallea risulta in buona parte analoga al *modus operandi* complessivo del fenomeno mafioso "stiddaro".

Il fenomeno è sorto e si è connotato con tutta una serie di alleanze incrociate tra gruppi delinquenziali locali per contrastare le strutture di COSA NOSTRA presenti sul territorio ed articolate secondo un collaudato andamento gerarchico.

I killers ed i capi locali che li "prestavano" al gruppo stiddaro di un altro paese non avevano alcuna questione personale contro la vittima designata, spesso neppure conosciuta per nome se non al momento dell'esecuzione; ma l'azione e quindi l'aiuto era ricompreso nell'alleanza complessiva, sicchè "dire di no", anche per un omicidio qualsiasi, sarebbe stato pregiudizievole per il mantenimento degli accordi.

E' tuttavia ovvio come l'adesione al progetto altrui, sia pure con siffatte peculiari motivazioni, costituisca per l'agente un proprio personale movente aggiuntivo che certamente non elide ma anzi connota l'elemento soggetivo del reato contestato a titolo di concorso morale.

Alla stregua di tutti questi elementi può pertanto ritenersi la responsabilità del Calafato Giovanni quale concorrente morale nel delitto *de quo*, per avere contribuito in qualità di co-determinatore, mediante il consenso espresso a Gallea Antonio, a causare la morte del giudice Livatino.

Poiché gran parte del materiale probatorio acquisito nel corso del processo, relativamente alla ricostruzione dell'intera vicenda (non solo della sua personale) è costituito dalle sue dichiarazioni relativamente a fatti e circostanze concrete, non risulta affatto contraddittorio con le considerazioni in precedenza svolte riconoscere al Calafato Giovanni l'attenuante di cui all'art 8 Legge 203/91, per aver contribuito, dopo la dissociazione, a fornire elementi decisivi per la individuazione dei responsabili della fase deliberativa del delitto; comportamento peraltro riconosciuto anche in altri processi di cui il difensore ha prodotto la relative sentenza.

Tuttavia, a parere di questa Corte, il positivo comportamento processuale non può di per sé soltanto giustificare la concessione delle invocate attenuanti generiche.

Infatti, connotato essenziale delle predette circostanze è la funzione di attenuare la pena da infliggere in concreto quando la pena edittale, ovvero quella risultante dal calcolo di altre circostanze diminuenti, risulti nella specie *non equa*.

Nel caso del Calafato la pena base per il delitto più grave, con l'applicazione della diminuente speciale del citato art.8, anziché dall'ergastolo è costituita dalla reclusione da 12 a venti anni: escursione entro la quale il Giudice può esercitare il proprio giudizio di equità bilanciando le valutazioni proprie della gravità del delitto principale con la positività del comportamento processuale, pur intendendo quest'ultimo in senso autonomo rispetto al contributo offerto alla formazione della prova in questo ed in altri processi.

Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, può ritenersi provata la responsabilità di Calafato Giovanni, oltre che per il reato a lui contestato al capo a)

della rubrica, anche per i reati dei capi successivi che hanno assunto funzione accessoria strettamente collegata all'esecuzione del progetto criminoso e pertanto riconducibile, secondo i principi ed i criteri applicabili in tema di dolo eventuale, all'elemento soggettivo di ciascun reato collegato.

Appare, invero, indiscutibile che un progetto criminoso di tal fatta prevedesse l'uso di qualsiasi tipo di arma di provenienza illecita, come pure di mezzi di locomozione di provenienza analoga; essendo infine prevedibile che gli esecutori materiali, in base alle emergenze valutate sul momento, possano in tutto o in parte disperdere le tracce dell'uso dei veicoli distruggendoli con il fuoco.

Valutate tutte le circostanze di cui all'art.133 Codice Penale, questa Corte ritiene equa l'applicazione della pena di anni quattordici per il delitto più grave.

Il criterio guida per individuare tale entità è quello di contemperare il riconoscimento del positivo comportamento processuale con la eccezionale gravità del fatto commesso, nei cui confronti la condotta del Calafato ha avuto efficacia causale immediata rispetto all'ideatore e promotore del disegno criminoso; e ciò anche in relazione alla posizione dell'altro imputato collaborante, Benvenuto Giuseppe Croce, con la quale appare equo commisurare il livello retributivo della pena in relazione ai profili rappresentati, da un lato, dalla qualificata condotta processuale e, per altro verso, dalla indiscutibile gravità del delitto.

Riconoscendo il vincolo della continuazione con gli altri reati contestati, la Corte ritiene che per essi debba essere irrogata, quale aumento ex art.81 Cod.Pen., l'ulteriore pena detentiva congruamente individuata in anni tre di reclusione per i reati in materia di armi, in mesi nove di reclusione per

la ricettazione dei mezzi rubati, ed in mesi tre quella per l'incendio dei medesimi.

Alla condanna segue quella al pagamento delle spese processuali in solido con gli altri condannati Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Salvatore, e Gallea Antonio ed inoltre al pagamento in favore dell'Erario delle spese di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Conseguenza della condanna è anche l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione legale e dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Calafato Giovanni, in solido con gli altri condannati Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Salvatore, Gallea Antonio, va inoltre condannato in favore delle parti civili costituite, solidalmente tra loro, Corbo Rosalia e Livatino Vincenzo, al risarcimento dei danni materiali e morali da liquidarsi in separato giudizio dal Giudice Civile competente; nonché alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio che si liquidano in complessive Lire 12.610.000=, di cui Lire 11.000.000= per onorari di difesa.

12. La posizione di CALAFATO Salvatore.

Come premesso relativamente ai presupposti della responsabilità a titolo di concorso morale, la partecipazione criminosa assume rilevanza penale non soltanto quando delinea il carattere della determinazione ma anche quando integri gli estremi del "rafforzamento volontario", formula utilizzata dalla giurisprudenza per designare tutti i contributi psicologici agevolatori dell'altrui proponimento delittuoso; essi posso intervenire in tutte o alcune soltanto delle fasi dell'*iter criminis*.

Il criterio distintivo di tali condotte è fornito dalla verifica dell'efficienza causale estrinsecata rispetto alla realizzazione dell'evento, nelle modalità concrete in cui si è manifestato.

La responsabilità penale del Calafato Salvatore in ordine alla principale delle imputazioni a lui contestate passa attraverso la verifica di tale portata agevolatrice della sua condotta, non avendo egli svolto un ruolo centrale nel contesto della vicenda.

Alla stregua del racconto reso da coloro che rivestono il ruolo delle principali fonti di prova (Calafato Giovanni e Benvenuto Giuseppe Croce) il Calafato Salvatore avrebbe partecipato soltanto alla fase iniziale dell'*iter criminis*, scomparendo dalla scena al momento del suo arresto, il 9 agosto 1990 per la rapina alle Poste di Milena (come riscontrato dall'ordinanza impositiva della misura cautelare a suo carico acquisita agli atti), a seguito del quale egli venne sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Nel periodo anteriore a tale episodio, il nome di Calafato Salvatore non occupava una posizione centrale, ove

campeggiavano le personalità ben definite del fratello Giovanni, di Gallea Antonio e dell'Avarello Gianmarco, protagonisti indiscussi del momento ideativo del delitto.

Sulla base di tali rilievi la difesa del Calafato Salvatore ha sostenuto la marginalità della sua condotta, che, per difetto di efficienza causale e consapevolezza, ha proposto di qualificare in termini di mera connivenza non punibile.

Tale conclusione sarebbe condivisibile ove allo scarso protagonismo materiale del Calafato Salvatore corrispondessero l'irrilevanza della sua persona nella fase del rafforzamento del proposito criminoso, e l'inconsistenza del suo ruolo gerarchico e funzionale nell'ambito del gruppo palmese all'epoca dei fatti.

Al contrario, la lettura delle risultanze processuali consente di riconoscere al Calafato Salvatore il ruolo di colui che, muovendosi nell'ombra, consentì il collegamento tra il capo del gruppo palmese detenuto e l'esterno, rappresentando egli il portavoce diretto del primo.

Occorre comunque sottolineare che la responsabilità del Calafaro Salvatore non scaturisce in maniera esclusiva dalla pregnanza della sua posizione gerarchica, pur significativa del peso della sua volontà, bensì dall'effettività del contributo arrecato, benchè in una porzione soltanto della fase organizzativa, attraverso una condotta materiale consistita nel partecipare a tutto quell'insieme di attività attraverso le quali si è sviluppato ed è giunto a maturazione il proposito criminoso.

L'appartenenza del Calafato Salvatore al gruppo palmese può definirsi circostanza pacifica, poiché sancita da sentenze irrevocabili (ALLEGRO + 16 emessa dal Tribunale di Agrigento in data 5.07.1994), confermata da altre sentenze non ancora

definitive (quali la sentenza cd. ALLETTO CROCE - 77 emessa dalla Corte d'Assise di Agrigento in data 28 marzo 1996), dimostrabile in base ai verbali di prova di altro procedimento ammessi in questo processo, ammessa dal fratello Calotato Giovanni e dal coimputato Benvenuto Giuseppe Croce, nonché dalla maggior parte degli altri collaboratori sentiti nel corso del dibattimento (né sono stati acquisite fonti probatorie di segno contrario).

Quanto allo spessore del ruolo rivestito dal Calafato Salvatore nell'ambito del gruppo palmese durante l'estate del 1990 deve ritenersi particolare essenziale lo stato detentivo del fratello Giovanni, rispetto al quale il primo occupa una posizione di diretto ed immediato successore.

Tale circostanza scaturisce dalle dichiarazioni rese dal Benvenuto Giuseppe Croce (udienza 11 giugno 1997):

"...Ma in quel periodo quando è incominciata questa guerra il capo era CALAFATO GIOVANNI per Palma, per Canicattì GALLEA ANTONIO . Poi cosa è successo? Dopo l'arresto non è che regole... si doveva creare vero e proprio diciamo la famiglia di Cosa Nostra con regole e... Poi con l'arresto di CALAFATO GIOVANNI, con l'arresto di GALLEA ANTONIO un pò c'è stato un pò di sbandamento così diciamo, e non è che si sono fatte regole, non regole, una cosa che è rimasta dice "E' attacchiamo sta guerra, quando poi si finisce..." invece la cosa non è finita perchè più mano a mano andava più la cosa si allargava e non si è fatto proprio una vera famiglia nel senso con regole, però ***quel periodo diciamo che dopo l'arresto di CALAFATO*** *chi gestiva la* ***famiglia era CALAFATO SALVATORE****. E* ***dopo l'arresto di CALAFATO SALVATORE*** *che mi occupavo ero io diciamo che* ***rappresentavo gli altri gruppi.***"

..".sotto capo in quel periodo c'era mio cognato SALVATORE me ne occupavo io per dire e poi con l'arresto la rappresentavo io la famiglia.".

e trova conferma in quelle rese dal Benvenuto Gioacchino (udienza 11 aprile 1997):

.."CALAFATO l'hanno arrestato insieme con GALLEA Antonio di Canicatti'; e, diciamo, e' rimasto a comandare il fratello, CALAFATO Salvatore".

Peraltro al convergere di tali dichiarazioni, che potrebbero ritenersi insufficienti a fornire riscontro dell'attendibilità dei collaboranti sul punto, stante l'appartenenza dei due sopra citati al medesimo ceppo familiare, si aggiungono quelle di *Canino Leonardo, Ianni Simon* e *Vella Orazio* i quali, proprio in quanto conoscitori occasionali della realtà palmese, commettono un errore che è sintomatico del prestigio riconosciuto al Calafato Salvatore durante l'impedimento del fratello.

Tutti e tre indicano nel Salvatore il capo del gruppo palmese e nel Benvenuto Giuseppe Croce il rappresentante, ovvero la persona legittimata ad esprimerne la volontà in occasione delle riunioni tra i differenti gruppi (Ianni Simon riferisce della partecipazione del Benvenuto in occasione di una riunione interprovinciale avvenuta nel covo di Cassize a Marina di Ragusa nel 1991).

Si tratta di soggetti che hanno maturato la loro esperienza criminale ed associativa in epoca successiva all'arresto del Calafato Giovanni (gennaio1990): Canino Leonardo entra a far parte del gruppo "stiddaro" di Marsala nel 1992, Vella Orazio inizia la propria esperienza nel gruppo

gelese facente capo a Tanni Gaetano e Cavalio Aurelio nel 1990, mentre per Tanni Simon deve considerarsi il fatto che nel 1990 egli, benchè già di fatto inserito nel gruppo diretto dal padre Gaetano, aveva soltanto 15 anni.

A differenza dei primi, *Vella Orazio*, nel corso dell'esame, sembra cadere in contraddizione poiché, invitato ad indicare il nome del capo del gruppo palmese, menziona dapprima Salvatore poi Giovanni. Tuttavia, sollecitato di chiarimenti sul punto, egli ha fornito una spiegazione significativa del senso del proprio discorso, precisando di avere indicato il nominativo di colui dei fratelli Calafato che intratteneva contatti con i gruppi alleati durante la detenzione dell'altro fratello, secondo quanto normalmente avveniva nella vita del gruppo palmese:

..." perché quando ho conosciuto Salvatore Calafato era fuori e poteva gestire l'organizzazione, quando invece ho detto che il capo dell'organizzazione era Giovanni Calafato, il fratello Salvatore si trovava in carcere, per cui gestiva tutta la situazione di fuori Giovanni Calafato in assenza del fratello"(udienza 20 ottobre 1997).

Tali dichiarazioni, sia pure apprese non per conoscenza dirette, confermano quanto riferito dai fratelli Benvenuto circa l'autorevolezza del Calafato Salvatore e consentono di comprendere la differenza tra il potere decisionale "sostanziale", la cui titolarità rimaneva in capo al Calafato Giovanni, ed un potere gestionale, di carattere pratico, presupposto del quale era la libertà di muoversi, di incontrare i componenti del gruppo di fuoco e gli adepti in genere e dialogare con gli alleati.

Tale sfumatura giustifica l'indicazione fornita da Iacni e Canino, interlocutori esterni del gruppo palmese e sottolinea, al tempo stesso, la pregnanza della posizione rivestita dal Calafato Salvatore, vero e proprio "alter ego" del fratello, non un membro qualsiasi dell'organizzazione.

L'estrinsecazione pratica di questo suo ruolo di "sottocapo e gestore del clan" scaturisce dal racconto dei due collaboratori principali, laddove indicano nel Calafato Salvatore l'interlocutore privilegiato del fratello detenuto nonchè degli alleati.

Sia Calafato Giovanni che Benvenuto Giuseppe Croce hanno infatti riferito dei colloqui carcerari tra il primo ed il Salvatore, ma più di tali dichiarazioni sul punto sono decisive le annotazioni dei registri carcerari, dai quali risulta la frequenza di tali incontri (vedi teste Damiano udienza 24 settembre 1997), intensificati nel periodo primaverile/estivo ed interrotti ad agosto (a causa dell'arresto del Salvatore per la rapina alle poste di Milena):

TESTE DAMIANO: *- Si', allora, CALAFATO... CALAFATO SALVATORE si e' recato duran... da... dal gennaio del '90, fino all'agosto del '90, tutti i mesi a colloquio dal fratello.*

PUBBLICO MINISTERO: *- In particolare?*

TESTE DAMIANO: *- Fino a maggio, le medie che rilevavamo dai dati che ci forniva il Ministero di Grazia e Giustizia, erano di due visite mensili; da maggio in poi le visite, i colloqui, son diventati quattro; si fermano ad agosto, ad agosto CALAFATO SALVATORE fa due colloqui, perche' il 9 agosto CALAFATO SALVATORE viene arrestato perche' ritenuto colpevole di una rapina perpetrata a Milena.*

TESTE DAMIANO: - Allora, nel mese di gennaio 1990, CALAFATO SALVATORE va a colloquio dal fratello: il 10 gennaio del '90 e il 15 gennaio del '90; nel febbraio, si reca a colloquio: il 2 febbraio del 1990 e il 12 febbraio del 1990; marzo, mese di marzo, si reca a colloquio: il 2 marzo del 1990 e il 14 marzo del 1990; ad aprile, si reca a colloquio quattro volte: il 2 aprile, il 9 aprile, il 14 aprile e il 18 aprile; a maggio, altre quattro volte: il 7 maggio, l'11 maggio, il 16 maggio e il 23 maggio; giugno altre quattro volte: il 6 giugno, il 13 giugno, il 15 giugno e il 27 giugno; luglio due volte: l'11 luglio del '90 e il 25 luglio del '90; ad agosto due volte: il primo agosto e l'8 agosto. Il 9 agosto CALAFATO SALVATORE viene arrestato. Ricordo che quando facemmo quest'accertamento, facemmo anche una comparazione con i colloqui con GALLEA e, se non ricordo male, in un'occasione, risultava che sia GALLEA, sia CALAFATO e i rispettivi familiari, tra i quali erano presenti CALAFATO SALVATORE e AVARELLO GIANMARCO, in una occasione, avevano svolto il colloquio lo stesso giorno e durante lo stesso orario."

Le risultanze documentali ben possono interpretarsi alla luce di quanto riferito dai collaboranti non solo come il sintomo di un semplice affiatamento tra familiari bensì come prova della sinergia esistente tra coloro che continuavano a detenere il controllo dell'organizzazione.

Come precisato dal Calafato Giovanni, infatti, oggetto dei colloqui erano "i vari omicidi che si dovevano fare", ovvero lo sviluppo e la pianificazione di propositi criminosi, al cui scopo era utile, talvolta, provocare l'occasione per colloqui "di gruppo", coordinando il calendario delle visite di Calafato Salvatore (al fratello) e di Avarello Gianmarco (allo zio

Gallea Antonio), così da costituire un vero e proprio "quartier generale" dei due gruppi.

Secondo il racconto di Benvenuto Giuseppe Croce, inoltre, Calafato Salvatore e lo stesso Benvenuto sarebbero stati i primi depositari dell'ambasciata riferita dall'Avarello nel mese di giugno '90 (per le coordinate temporali, si fa rinvio a quanto già illustrato circa l'identificazione dell'intervallo tra il 12 giugno ed il 1° luglio - v. Paragrafi precedenti):

..."All'inizio dell'estate del '90 era venuto GIAMMARCO a casa di mio cognato... CALAFATO SALVATORE....Era venuto a casa GIAMMARCO e mentre che si parlava di omicidi e cose ci aveva detto, dice: "Doveva dire qui mio zio BRUNO, e non è potuto venire, dice, c'è da ammazzare un magistrato.". Siamo nel senso che è una cosa operativa, nel senso che voleva una mano di aiuto a livello militare. Questo, dice, c'è da ammazzare questo magistrato, se potete dare una mano di aiuto, e a quel punto ci siamo guardati con mio cognato. E chi è questo magistrato, ci ha detto il dottor LIVATINO. Ho parlato con mio zio, pure, ANTONIO, e c'è da ammazzare questo magistrato, e se siete disponibili. A quel punto che avevamo sentito il nome... poi si è parlato... anche perchè con mio cognato ci siamo guardati e ho detto: "Ma questo che male ha fatto?", nel senso, non è che aveva svolto ruoli di processi nei confronti nostri, nessuna cosa, e lui per convincermi: "Guarda ci ha dato nei confronti nostri, misure di prevenzione, come a mio zio ANTONIO la condanna...", le cose che ci ha detto queste. Purtroppo non è che noi avevamo voce in capitolo di dire: "No, non si deve fare.", anche perchè non è... per noi, era omicidio eclatante, per dire, però, nel senso omicidio che dovevamo dare una mano di aiuto o sia che era un magistrato o sia che era un omicidio

normale, per dire, di una persona qualunque, per dire. Perciò non è che potevamo opporci. E dissi: "Va bene. Noi siamo disponibili a darvi una mano di aiuto, le parole sono state queste da noi.".

Allorchè il Benvenuto sottolinea l'inevitabilità dell'adesione espressa all'Avarello in tale occasione è evidente la peculiare prospettazione mentale del dichiarante (come di Calafato Giovanni) nel senso di delineare il coinvolgimento palmese nell'iniziativa come una sorta "di atto dovuto" che dovrebbe accreditare la tesi di una partecipazione meramente materiale al delitto.

Sul significato di siffatta prospettazione ci si è intrattenuti a sufficienza in precedenza e non si ripeteranno in questa sede cose già dette.

Prescindendo tuttavia da questa componente della sua deposizione, può leggersi nella dichiarazione l'ammissione netta dell'accettazione incondizionata del proposito criminoso, che sia il Benvenuto che il Calafato Salvatore erano disposti a realizzare in prima persona.

Come illustrato dal Benvenuto, infatti, egli stesso doveva entrare in azione come killer insieme all'Avarello, secondo il primo dei piani elaborati per l'omicidio; e lo stesso Calafato Salvatore aveva dato la propria disponibilità a partecipare in prima persona (*"Se c'è bisogno" - fa CALAFATO - partecipo" poi invece dato che lui non c'era, non ha partecipato).*

Come osservato già in precedenza (nella parte dedicata alla posizione di Calafato Giovanni) l'episodio sopra narrato si pone in rapporto di complementarietà rispetto a quanto riferito dal Calafato Giovanni circa il colloquio avuto con il

fratello, nel corso del quale i due avrebbero parlato del delitto Livatino.

In tale occasione egli avrebbe notato che il Salvatore era già stato messo al corrente del progetto da fonte esterna al carcere.

Ciò significa che il proposito criminoso, ancora embrionale, era già uscito dalle mura del carcere, attraverso altro veicolo di trasmissione delle notizie; e poiché sino a quel momento solo i due capi potevano essere informati, logica impone che tale veicolo fosse Gianmarco Avarello, interlocutore privilegiato dello zio Gallea Antonio, quale suo più immediato e fidato collaboratore.

Il passaggio successivo, descritto dal Benvenuto, è rappresentato dalla rassicurazione di cui quest'ultimo chiede conferma al Salvatore circa l'assenso espresso da Giovanni: interrogato sul punto, Calafato Salvatore avrebbe risposto affermativamente (*"mio cognato SALVATORE disse: "Con mio fratello GIOVANNI tutto a posto.". Poi non so se sia andato lui al carcere o come si sono messi d'accordo col fratello"* – udienza 11 giugno 1998).

Particolare che trova conferma in quanto attestato dai registri del penitenziario:

TESTE DAMIANO: *– Allora, un colloquio in cui si e' verificata questa circostanza e' quello fatto in data 15 giugno del '90. Allora, in data 15 giugno del '90 si recano a colloquio da GALLEA ANTONIO, AVARELLO GIOVANNI e GALLEA BRUNO, che e' il fratello di GALLEA ANTONIO; il colloquio viene svolto, dalle 11.10 alle 12.10; lo stesso giorno si reca a colloquio da CALAFATO GIOVANNI, CALAFATO SALVATORE, AVANZATO GAETANA, che e' la moglie di CALAFATO GIOVANNI e DI CARO LILIANA che,*

invece, e' la moglie di CALAFATO SALVATORE. Il colloquio viene svolto dalle 11.10 alle 12.10, quindi nello stesso arco temporale in cui viene svolto il colloquio dei familiari di GALLEA.

Tale sequenza è essenziale perché relativa alla messa in moto delle intese destinate a cagionare la morte del giudice e, al tempo stesso, illuminante della portata del ruolo svolto dal Calafato Salvatore, al quale, non casualmente, Avarello ha domandato la disponibilità del braccio di fuoco palmese.

Come più volte sottolineato dal Benvenuto (verosimilmente nel tentativo di minimizzare la responsabilità del proprio gruppo nel senso ampiamente spiegato) Avarello stava infatti chiedendo un aiuto di carattere "meramente militare".

Per ottenere tale "fornitura" di uomini e di mezzi egli doveva rivolgersi a coloro che ne avevano il controllo diretto.

Costui non poteva essere il Calafato Giovanni, poiché lo stato detentivo, senza privarlo di poteri deliberativi, gli impediva di mantenere contatti con la base, passata alla gestione di coloro che erano i suoi più fidati interlocutori (questo varrà, sucessivamente all'arresto di Calafato Salvatore, anche per il Benvenuto, il quale, per sua stessa ammissione, era tra gli esponenti più autorevoli del clan).

Perciò Avarello, già consapevole del consenso dato dal proprio capo-gruppo (lo zio Gallea Antonio) all'iniziativa, si è rivolto a Calafato Salvatore (ed a Benvenuto Giuseppe Croce) affinchè i killers palmesi, momentaneamente "allargati" in Germania (per usare un termine del Benvenuto per indicarne lo stato di soggiorno precauzionale lontano dagli avversari) fossero messi a sua disposizione come era prassi ormai consolidata nei rapporti tra gruppi alleati.

L'imprescindibilità di tale mediazione scaturisce dalle parole stesse del Benvenuto il quale ha escluso che i "ragazzi" fossero mai stati impiegati per omicidi organizzati dall'Avarello, con il quale avevano pure un rapporto di conoscenza diretta, senza la previa informazione (ovvero autorizzazione) sua e del cognato Salvatore.

Né tale ordine sarebbe stato sovvertito nel mese di settembre, allorchè l'Avarello (secondo il racconto del Benvenuto) avrebbe telefonato personalmente a Puzzangaro, Pace ed Amico per invitarli a scendere in Sicilia, senza preavvertire di questo il Benvenuto che, infatti, riferisce di averli incontrati del tutto casualmente alla stazione di Canicattì e di essere rimasto sorpreso della loro presenza.

Detta convocazione ad opera dell'Avarello, infatti, sarebbe successiva all'incontro avvenuto nel mese di agosto nella villetta di Playa di Licata tra i tre killers palmesi, l'Avarello Gianmarco e Benvenuto Giuseppe Croce: in tale occasione Avarello avrebbe spiegato ai tre che "Totò e Peppe" (Salvatore Calafato e Benvenuto stesso) avevano già consentito all'attuazione del delitto, circostanza confermata dal Benvenuto presente.

Proprio in virtù di tale precedente Avarello poteva disporre autonomamente dei tre killers, solo la cui convocazione venne effettuata senza la (ormai superflua) preventiva informazione degli esponenti palmesi.

Anche tale episodio contribuisce alla determinazione del ruolo svolto dal Calafato Salvatore nel corso dell'*iter criminis*, quale anello di congiunzione tra il momento ideativo/organizzativo e la fase meramente esecutiva, emergendo con chiarezza quanto imprescindibile fosse il suo consenso al fine dell'utilizzo del "gruppo di fuoco" palmese.

Circa i riscontri alle dichiarazioni del Benvenuto si rinvia a quanto descritto nella parte dedicata alla posizione di Gallea Antonio.

Dopo la data del suo arresto, il 9 agosto 1990, Calafato Salvatore sembra scomparire dalla scena, poiché la misura cautelare impostagli (arresti domiciliari) limitava la sua libertà di movimento.

Tuttavia, come sopra accennato, il consenso già espresso nei confronti dell'iniziativa, comunicato dall'Avarello ai killers e confermato dal Benvenuto in occasione dell'incontro avvenuto nella villetta di Plaja di Licata, possedeva ormai efficacia causale rilevante riguardo all'organizzazione del delitto.

Con riferimento al periodo precedente sia Benvenuto Giuseppe Croce che Schembri Gioacchino riferiscono della partecipazione del Calafato Salvatore ad un viaggio compiuto in Germania per l'acquisto di una partita di armi: le due dichiarazioni sul punto sono del tutto coincidenti, quanto a protagonisti, tempi e modalità del fatto.

Secondo il Benvenuto in tale occasione Calafato Salvatore ed Alletto Croce si sarebbero rivolti a Salvatore Parla, residente in Germania, e sarebbero stati accompagnati da costui in Francia (St.Louise) dove avrebbero trattato e concluso l'acquisto di una partita di armi alla quale sarebbe appartenuta una mitraglietta Scorpion, utilizzata nel corso dell'omicidio del giudice.

Non sussistono tuttavia elementi alla stregua dei quali ritenere che tale viaggio fosse finalizzato specificamente al procacciamento delle armi da utilizzare ai danni del Livatino, né gli esami balistici eseguiti sul luogo del delitto consentono di affermare con scientifica certezza l'impiego di

detta mitraglietta nella fase esecutiva (vedi risultanze in parte dedicata alla partecipazione materiale del Benvenuto Giuseppe Croce).

Peraltro tale episodio, riscontrato dalla convergenza delle dichiarazioni dei due collaboranti sopra citati ed altresì consacrato nel secondo dei giudicati realtivi a questo stesso fatto, appare sintomatico della qualità e del tipo di attività nelle quali si estrinsecava il contributo del Calafato Salvatore alla vita del clan, ovvero non compiti meramente esecutivi ma organizzativi e gestionali, per l'adempimento dei quali erano necessari poteri rappresentativi e contrattuali.

Tutto quanto precede consente di riconoscere nel Calafato Salvatore un personaggio non marginale della fase in cui ebbe a svilupparsi e consolidarsi il proposito criminoso.

Alla sua persona può forse convenire il ruolo di deuteragonista, certamente non quello di mera comparsa sulla scena in questione: infatti, benchè non siano emersi elementi attestanti la sua presenza anche nel periodo successivo all'arresto, il ruolo a lui attribuibile prima di tale evento non può ritenersi causalmente ininfluente rispetto alla realizzazione del delitto.

Egli invero, in qualità di "secondo" del capo, è stato contattato come colui che poteva autorizzare l'utilizzo della manovalanza criminale, mettendo a disposizione dell'Avarello i killers palmesi; egli ha curato i contatti tra il fratello detenuto ed i membri liberi del clan, compreso lo stesso Benvenuto Giuseppe Croce, che non risulta essersi recato a colloquio con Calafato Giovanni; il "nulla osta" da lui espresso alla attuazione del piano delittuoso ha rassicurato Puzzangaro, Pace ed Amico circa la fattibilità di quanto veniva loro prospettato dall'Avarello; grazie al suo assenso i tre

anzidetti erano scesi in Sicilia a settembre convocati da quest'ultimo.

L'insieme di tali emergenze rende evidente lo spessore del ruolo svolto dal Calafato Salvatore, ad indebolire il quale non vale quanto riferito dal Benvenuto circa il fatto che il cognato, al quale egli si era rivolto chiedendogli un fucile destinato alla realizzazione dell'omicidio del giudice così come alla rapina al furgone portavalori, avrebbe opposto rifiuto senza fornire spiegazioni.

Infatti, come chiarito dal Benvenuto, il diniego del Calafato Salvatore era limitato alla cessione del fucile che era nella sua personale disponibilità, senza significare disapprovazione per un obiettivo al quale aveva già manifestato di aderire.

Altrettanto irrilevante è la circostanza, riferita dal Benvenuto, che la mattina del delitto il Calafato Salvatore abbia manifestato stupore alla notizia della avvenuta esecuzione del delitto, poiché tale reazione (peraltro comune allo stesso Benvenuto) era riferita ai tempi non già al fatto in sé.

Accanto al riconoscimento della qualità del contributo portato dal Calafato Salvatore alla verificazione dell'evento, merita considerazione la circostanza, sopra accennata, che egli ha partecipato attivamente ad una porzione soltanto della fase progettuale del delitto, non emergendo agli atti traccia di un suo protagonismo posteriore alla data dell'arresto (9 agosto 1990).

Solo in considerazione di tale profilo, di per sè inidoneo a neutralizzare la valenza rafforzatrice del proposito criminoso riconoscibile alla sua condotta antecedente, possono essere concesse al Calafato Salvatore le circostanze attenuanti

generiche di cui all'art 62 bis Codice Penale al fine di adeguare in concreto l'aspetto retributivo della pena, soprattutto per l'esigenza di procedere all'individuazione dell'equo livello retributivo di essa in misura proporzionale al contributo causale offerto dalla condotta del Calafato Salvatore rispetto ai contributi degli altri coimputati riconosciuti colpevoli.

Proprio in questo caso, infatti, emerge la concreta esigenza di adeguare la pena alla condotta, in assenza di diversi legittimi elementi di giudizio che possano consentire la diminuzione della pena edittale.

Pertanto, valutate tutte le circostanze previste dall'art.133 Cod.Pen., con l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche alle aggravanti contestate, a Calafato Salvatore per il delitto di omicidio va inflitta la pena nella misura base di anni ventuno di reclusione.

Riconoscendo il vincolo della continuazione con gli altri reati contestati, la Corte ritiene che per essi debba essere irrogata, quale aumento ex art.81 Cod.Pen., l'ulteriore pena detentiva congruamente individuata in anni due di reclusione.

Siffatto aumento, di entità assai contenuta, si giustifica confrontando la posizione con quella dei coimputati condannati, che, per il ruolo complessivamente rivestito nell'intera vicenda, devono ritenersi coinvolti con maggiore intensità dell'elemento soggettivo anche nei reati c.d. satelliti del reato più grave.

Pertanto, si ritiene equo - nel senso precisato - calcolare l'aumento nella misura di anni uno e mesi sei per i reati concernenti le armi, di mesi tre per la ricettazione dei mezzi usati per commettere l'omicidio, e di mesi tre per l'incendio dei mezzi medesimi.

Alla condanna segue quella al pagamento delle spese processuali in solido con gli altri condannati Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni e Callea Antonio ed inoltre al pagamento in favore dell'Erario delle spese di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Conseguenza della condanna è anche l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione legale e dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Calafato Salvatore, in solido con gli altri condannati Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni, Callea Antonio, va inoltre condannato in favore delle parti civili costituite, solidalmente tra loro, Corbo Rosalia e Livatino Vincenzo, al risarcimento dei danni materiali e morali da liquidarsi in separato giudizio dal Giudice Civile competente; nonché alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio che si liquidano in complessive Lire 12.610.000=, di cui Lire 11.000.000= per onorari di difesa.

13. La posizione di BENVENUTO Giuseppe Croce.

Come premesso circa la determinazione dei confini dell'imputazione formulata "di fatto" a carico del Benvenuto, sia il rapporto di continenza tra la condotta di concorrente morale e quella di concorrente materiale, sia la contestazione formulata dal pubblico ministero all'atto dell'esposizione introduttiva, consentono a questo Giudice di prendere in considerazione la posizione di Benvenuto Giuseppe Croce in qualità di rafforzatore del proposito criminoso volto all'uccisione del giudice Livatino.

Nei suoi confronti valgono molte delle osservazioni svolte a proposito del Calafato Salvatore, ma l'esame della sua posizione può condursi sulla base di di un materiale probatorio arricchito dalle dichiarazioni dello stesso Benvenuto, relativamente alla condotta tenuta durante tutto il corso dell'*iter criminis*, dal momento ideativo sino alla mattina del delitto.

Egli stesso ha ammesso l'appartenenza al gruppo capeggiato dal Calafato Giovanni, attribuendo a sé stesso un ruolo di notevole responsabilità, quale immediato successore del Calafato Salvatore alla guida e rappresentanza del clan.

Tale circostanza è stata confermata dal Calafato Giovanni, che ha attribuito al Benvenuto un'importanza, all'interno del clan corrispondente a quella del proprio fratello Salvatore (*"Fuori dal carcere nel mio gruppo c'erano Giuseppe BENVENUTO e mio fratello Salvatore, che potevano prendere anche da soli certe decisioni, dato che io ero in carcere"*), così come da Vella Orazio e Iannì Simon che riferiscono della sua partecipazione, in qualità di rappresentante della propria famiglia "stiddara", alla riunione interprovinciale tenutasi

nel covo di Casuzze a Marina di Ragusa nell'estate del 1991, avente ad oggetto il coordinamento delle iniziative delittuose dei vari gruppi criminali alleati contro Cosa Nostra, attraverso la pianificazione degli omicidi, la distribuzione dei covi da destinare ai latitanti ed altri accordi finalizzati ad ottimizzare il controllo del territorio.

In particolare, Vella ha indicato nel Benvenuto uno dei "responsabili dell'organizzazione palmese", giustificando tale affermazione sia come circostanza appresa dallo stesso Benvenuto, sia come conseguenza ricavata dal suo atteggiamento poiché egli vedeva il Benvenuto nell'atto di assumere decisioni di primaria importanza per il clan (quali, oltre la partecipazioni alla riunione destinata all'elaborazione di una strategia comune alle famiglie "stiddare" delle diverse provincie, l'acquisto di partite di armi destinate al gruppo).

Tale potere rappresentativo e gestionale in capo al Benvenuto trova esemplificativa conferma negli episodi dallo stesso riferiti attraverso i quali sarebbe venuto a maturazione il proposito omicidario ai danni del giudice Livatino.

Non sarà necessario ripercorre tali passaggi, rinviando a quanto dettagliatamente descritto nella parte in cui è stato partitamente esaminato il contenuto della deposizione resa dal collaborante, salvo verificare la loro valenza in ordine alla responsabilità del Benvenuto Giuseppe Croce.

Egli era presente in occasione di quella che alcuni difensori hanno definito *"l'annunciazione"*, ovvero la visita compiuta dall'Avarello presso l'abitazione di Caiafato Salvatore in Palma Montechiaro, verso la metà di giugno 1990; unitamente al cognato, il Benvenuto fu colui al quale Avarello richiese la disponibilità operativa del gruppo per l'attuazione del delitto.

Il consenso espresso dai due palmesi, come già osservato a proposito del Calafato Salvatore, rappresentava il "biglietto da visita" di cui Avarello potrà avvalersi nei confronti di Puzzangaro, Pace ed Amico allorchè domanderà loro di partecipare all'esecuzione del delitto.

Peraltro gli stessi Benvenuto e Calafato Salvatore manifestarono la propria disponibilità in tal senso, come affermato dal primo in sede dibattimentale, pur riservandosi di accertare l'adesione del Calafato Giovanni all'iniziativa (*"...Calafato Salvatore doveva parlare lì in carcere con Giovanni..."*).

Quanto all'attendibilità del Benvenuto in merito a detto episodio si è già osservata la complementarietà logica e cronologica con il racconto reso dal Calafato Giovanni in ordine al momento ideativo (comunicazione del Gallea e successivo colloquio con il fratello Salvatore), nonché l'esistenza di punti di riferimento temporali ben precisi, entro i quali, poiché documentalmente accertati, può essere collocato l'episodio in questione (la scarcerazione del Benvenuto in data 12 giugno 1990; il controllo dello stesso presso la casa della nonna di Avarello in data 1 luglio 1990).

E' ancora dal racconto del Benvenuto che vengono scandite le tappe successive del suo protagonismo nell'elaborazione e sviluppo del proposito delittuoso ai danni del giudice: riferisce il Benvenuto di un secondo incontro con Avarello insieme al quale, alla presenza ed in casa dello zio Gallea Bruno in Canicattì, i tre avrebbero discusso per grandi linee la realizzazione del delitto, prevedendo, in prospettiva, pure l'eliminazione del M.llo Bruno, anch'egli sospettato di collusioni con la famiglia Di Caro. In tale occasione Avarello avrebbe proposto come esecutori sè stesso insieme al Benvenuto.

Anche con riferimento a questa occasione, così come per la precedente, Benvenuto ha sottolineato la genericità con la quale l'argomento "Livatino" era trattato nella loro conversazione ("*si parlava così, sempre superficiale*, chi si doveva ammazzare"), senza progettarne i dettagli esecutivi e confondendone il discorso con quello generale relativo agli altri obiettivi da colpire.

Dello stesso tenore, come già osservato, sono state le dichiarazioni del Calafato Giovanni, allorchè ha riferito di aver prestato il proprio consenso ad un omicidio che doveva trovare esecuzione in un futuro non prossimo, dopo la realizzazione di altri delitti di maggiore interesse immediato

(.."e visto che io gli avevo detto di sì, però gli avevo detto anche c'erano altre cose in avanti, più avanti, diciamo, ci avevamo altre cose, i due fratelli RIBISI che erano ricercati, diciamo, e altre cose. Erano ricercati, ricercati da noi diciamo, che ci avevamo il problema di RIBISI"...- "C'è questa intenzione di ammazzare a cosa, ma con mio fratello non abbiamo mai parlato di questo progetto esecutivo, se ammazzare o Tizio e così. Ne abbiamo parlato come una cosa vaga.."- udienza 12 giugno 1997).

A questo proposito valgono per il Benvenuto le stesse considerazioni svolte nei confronti del Calafato Giovanni circa il valore di tale sottovalutazione, da intendersi quale espressione di una strategia difensiva più o meno consapevole, insuscettibile come tale di vincolare il giudice nell'interpretazione dei fatti narrati, o magari da intendersi in chiave di *verità soggettiva*, senza che ciò possa vincolare l'interprete processuale.

D'altra parte la consistenza dei fatti, così come narrati dal dichiarante, è di semplice lettura: Benvenuto ha manifestato, anche in questa seconda occasione, la propria

disponibilità ad eseguire il delitto in prima persona, accettando la proposta avanzata dall'Avarello.

La disponibilità rimarrà inalterata sino al giorno dell'omicidio, poichè, come dichiarato dallo stesso Benvenuto in ordine all'episodio del suo viaggio a Trezzano sul Naviglio con Michele Del Sonno, egli si sarebbe allontanato dalla Sicilia confidando nel fatto che gli "amici" avrebbero atteso il suo rientro prima di passare all'azione (..."*ho detto va be, come vengo si fa la rapina e vengo da Milano, si prepara l'omicidio di LIVATINO e così abbiamo fatto*.."- *udienza 11 giugno 1997*).

Il peculiare ruolo della partecipazione del Benvenuto al progetto criminoso rimarrà comunque una previsione costante anche nell'ambito del nuovo progetto esecutivo elaborato dall'Avarello.

Di tale rinnovata dinamica Benvenuto ebbe occasione di parlare con Avarello nel corso del terzo incontro di cui il collaboratore riferisce, presso la villetta di Playa di Licata di tale "Ai Sariddu"; in questa abitazione, affittata dall'Avarello per ospitarvi i tre giovani palmesi (Puzzangaro Gaetano, Pace Domenico e Paolo Amico) venuti dalla Germania, egli espose le nuove linee esecutive dell'omicidio, che volle attuare in forme "eclatanti" attraverso la partecipazione di un commando criminale ben strutturato quanto a uomini e mezzi.

In tale occasione egli rassicurò i tre killers palmesi del consenso già manifestato da "Totò e Peppe", intendendo riferirsi a Salvatore Calafato e Benvenuto Giuseppe Croce. Quest'ultimo, presente al discorso, avrebbe confermato personalmente la circostanza.

Anche questo passaggio, fondamentale nell'ambito della maturazione del crimine, evidenzia l'essenzialità del ruolo

rivestito dal Benvenuto, identificato dai giovani palmesi quale soggetto abilitato alla gestione delle risorse umane o materiali del gruppo; in tal caso, infatti, il consenso del Benvenuto (così come quello del cognato) assume l'evidente significato di un "nulla osta" all'intervento dei palmesi, presupposto del quale era la titolarità di un potere di veto rispetto alle iniziative dei ragazzi.

Come già osservato, l'episodio ha trovato riscontro nel rinvenimento della villetta sita in Playa di Licata, corrispondente per struttura ed idoneità del titolare a quella indicata dal collaboratore, in merito al cui accertamento, in questo dibattimento, ha riferito il teste M.llo Tamburino (udienza 24 settembre 1997) e, nel corso dei precedenti giudizi, è stato acquisito il fascicolo di rilievi fotografici (a loro volta acquisiti anche in questo processo).

Da tali verifiche è risultata l'esistenza in Playa di Licata di una villetta di proprietà di tale Rosario Napoli, affittata anni prima a quattro giovani di cui il proprietario dichiarava di non ricordare l'identità, poiché era stata la moglie (ormai defunta) ad occuparsi della faccenda.

Quanto alla collocazione cronologica dello stesso, la prima indicazione fornita, non senza incertezza, dal Benvenuto (nel mese di luglio) deve intendersi corretta da quanto successivamente narrato circa la posteriorità di questo episodio rispetto all'arresto di Calafato Salvatore avvenuto in esecuzione di un ordinanza cautelare emessa in relazione ad una rapina commessa presso l'ufficio postale di Milena.

Egli ha infatti riferito che i tre palmesi, insieme all'Avarello, si erano recati presso l'abitazione del direttore dell'ufficio postale che, avendo riconosciuto dinanzi alla Polizia Giudiziaria il Calafato Salvatore a causa di una

cicatrice notata sul collo di uno dei rapinatori, aveva determinato il suo arresto, per indurlo a ritrattare.

Poiché risulta dalla data del titolo custodiale (acquisito agli atti del dibattimento) che il Calafato fu arrestato in data 9 agosto 1990, tale episodio, così come la discesa dei tre palmesi dalla Germania, deve essere collocato dopo tale data e prima del 22 agosto 1990.

In questo giorno, invero, ebbe luogo l'incidente probatorio dinanzi al GIP di Caltanissetta ove il teste, nonostante la cicatrice al collo del Calafato Salvatore fosse ben visibile, dichiarò di non riconoscerlo più quale autore della rapina, con il conseguente epilogo assolutorio della vicenda processuale.

Tra gli episodi sintomatici del protagonismo del Benvenuto nella fase organizzativa del delitto deve comprendersi anche quello relativo al trasporto delle armi che egli riferisce di aver eseguito in settembre, pochi giorni prima del delitto, su richiesta dell'Avarello, trasferendole dal garage di c.da Salaparuta (Palma Montechiaro) a quello in c.da Rinassi (Canicattì), nella disponibilità dell'Avarello.

Benvenuto Giuseppe Croce racconta di aver prelevato un mitra Scorpion, appartenente alla partita di armi acquistate nel corso dell'estate da Alletto Croce e Calafato Salvatore in Francia, grazie all'intermediazione di Salvatore Parla; due pistole calibro 9 ed una autovettura Golf Gtd 16 valvole di colore nero.

Mentre per le armi si trattava di pezzi nella disponibilità del gruppo palmese, l'automobile apparteneva alla "famiglia" di Gallea, essendo stata ceduta loro da alcuni alleati "catanesi" che l'avevano rubata a dei forestieri di passaggio nella provincia etnea.

Quella macchina era già stata utilizzata nel corso di svariati delitti, quali l'omicidio di un certo Alaimo, una rapina alla filiale del Monte dei Paschi di Siena in Sommatino e gli omicidi Allegro-Anzalone ed Amedeo Corrao.

Tale trasferimento di mezzi, eseguito su richiesta dell'Avarello, era finalizzato all'imminente realizzazione di due iniziative delittuose, ovvero la rapina ad un furgone portavalori (progettata da tempo dai due gruppi) e, successivamente, l'omicidio Livatino.

Sul punto il Benvenuto ha ostinatamente ribadito il carattere meramente eventuale di tale secondo utilizzo, sottolineando il fatto che gli stessi strumenti non sarebbero stati usati anche per il delitto del giudice se nel corso della rapina si fossero "sporcate", le armi, attingendo persone, lasciando bossoli e proiettili sul luogo del fatto, ovvero se l'auto fosse stata probabilmente identificata:

..."non è che ho portato appositamente per l'omicidio LIVATINO, il compito è che dovevamo commettere la rapina, può darsi che se queste macchine, se si faceva la rapina si buttavano perchè erano macchine poi conosciute e si usavano altre macchine, perchè facendo un furgone portavalori riconoscevano la Golf, non è che era una rapina che uno mette la macchina dietro, traseva in banca, per ciò era una macchina che veniva esposta, oppure con l'altra, perchè dovevano partecipare due macchine, veniva esposte, se si faceva la rapina la buttavamo perchè una Golf nera era riconosciuta.". ..."nell'abitudine che era nostra, una cosa di vita, che noi le armi che sparavamo alle persone non le usavamo per un altro fatto. Non è documentato, lo sto dicendo io, se si prendono tutti gli omicidi se risulta un omicidio fatto con la stessa pistola..., sono tutte… Mai, non è successo, solo una volta il mitra di ALAIMO, l'omicidio ALAIMO il Vella, solo quella volta, poi agivamo noi, mai si è usata la stessa pistola".. "Un omicidio di un magistrato non si lascia neanche una virgola e perciò si andava più perfettamente possibile di non lasciare nessuna traccia"...udienza 11 giugno 1990 – "..poi l'arma se sparava non è che uno andava ad utilizzare l'arma sparita, poi

non era nostra abitudine, ogni omicidio che si commetteva oppure qualsiasi cosa la pistola si buttava sempre quando si usava se si sparava" - udienza 20 ottobre 1990).

Il racconto del Benvenuto ha trovato conferma nel rinvenimento in c.da Salaparuta di Palma Montechiaro di un garage sito in via Reni, all'interno del quale la polizia ebbe a sequestrare 92 cartucce cal.9 parabellum, un calcio e canna tagliate di un fucile cal.12 (perquisizione eseguita in data 17.03.1993). Fu inoltre accertato che detto garage era nella disponibilità di Calafato Salvatore.

Altri riscontri sono stati acquisiti in ordine alla provenienza della autovettura Golf indicata dal Benvenuto, consacrati nel secondo giudicato per questo stesso fatto.

Dalla sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta del 5.1.1997 risulta infatti che un collaboratore di giustizia di area catanese, già appartenente ad una banda di rapinatori di quella zona, sottrasse la predetta autovettura, con targa straniera, a persone definite dal Benvenuto "turisti tedeschi"; le indagini di riscontro accertarono che la vettura venne rapinata al proprietario, nella città di Paternò, che era ivi emigrato e dunque possedeva la vettura con targa tedesca.

Sul punto il maresciallo Tamborini Paolo ha infatti riferito di aver appreso dal collaboratore di giustizia Samperi Alfio (appartenente al gruppo di Pulvirenti di Catania) che un auto analoga a quella descritta dal Benvenuto (golf GTD 16 valvole, strumentazione analogica, vettuccio apribile) era stata sottratta ad un tale di Paternò, domiciliato in Germania, nel corso di una rapina e successivamente ceduta al gruppo di Canicattì.

E' stata inoltre acquisita agli atti (nel corso dei giudizi precedenti) la denuncia relativa a detta rapina sporta da tale Di Bella Salvatore.

L'insieme degli episodi sopra richiamati rende evidente la pregnanza del ruolo rivestito dal Benvenuto nella fase organizzativa del reato, in base a considerazioni analoghe a quelle già svolte per l'imputato Calafato Salvatore: anche il Benvenuto infatti, in virtù dell'autorevolezza riconosciutagli all'interno del clan, dei poteri rappresentativi e gestionali esercitati di fatto in quel periodo a causa dello stato detentivo del capo, ha costituito un anello imprescindibile della catena causale che ha condotto alla morte del giudice, contribuendo, mediante l'offerta della disponibilità propria e del proprio gruppo, a rafforzare il proposito criminoso.

E' Benvenuto infatti l'interlocutore dell'Avarello sin dall'origine della vicenda, colui al quale il canicattinese domanda, dapprima una partecipazione personale, quindi la disponibilità a fornire uomini e mezzi, ottenendo sempre adesione alle sue richieste.

E' la sua parola, infatti, a legittimare l'utilizzo dei killers palmesi, Puzzangaro, Pace ed Amico, per avvalersi dei quali Avarello ha dovuto garantire loro la previa consapevolezza ed autorizzazione di "Totò e Peppe".

Che poi tale adesione fosse poco entusiasta quanto all'individuazione della vittima (*l'omicidio era interesse dei canicattinesi*), condizionata quanto all'utilizzo dei mezzi (*armi ed auto dovevano servire solo "eventualmente" per l'omicidio*), è questa la prospettiva dalla quale il Benvenuto ha cercato di inquadrare i fatti, nell'intento di affievolire la portata del protagonismo proprio e del proprio gruppo, quasi

ad accreditare una tesi vittimistica come di chi è stato strumentalizzato da "falsi" amici.

A tale chiave di lettura, comune alla versione fornita dall'altro collaboratore palmese, Calafato Giovanni, devono ricondursi le perplessità manifestate *a priori*, in merito all'iniziativa delittuosa, il rammarico espresso *a posteriori* in ordine ai pregiudizi arrecati al gruppo dalla partecipazione all'omicidio (in particolare a causa del maldestro abbandono della pistola d'ordinanza, sottratta al carabiniere di Palma in occasione dell'omicidio Allegro-Anzalone, a bordo della Fiat Uno bruciata, dalla identificazione della quale le indagini avevano tratto rapido impulso proprio in direzione della "pista palmese").

Tuttavia nel contesto complessivo delle dichiarazioni questa parte possiede carattere di mero commento, inidoneo come tale ad alterare la sostanza del fatto narrato, che deve essere valutato nella sua oggettività, ovvero il consenso prestato da coloro dai quali dipendeva la partecipazione della componente palmese all'iniziativa.

Quanto al significato da attribuire alla fornitura delle armi e dei mezzi, rinviando a quanto premesso in ordine ai confini della contestazione formulata a carico del Benvenuto Giuseppe Croce, occorre precisare che detto episodio viene in considerazione, non già quale elemento integrante di per sé un'ipotesi di concorso, bensì quale ulteriore espressione delle facoltà gestionali del Benvenuto all'interno del clan.

Ed invero, mentre da un lato Benvenuto ha puntualizzato che tutti i componenti del clan avevano la possibilità di accedere al garage di c.da Salaparuta, essendo in possesso delle chiavi, e che le armi ivi custodite erano a disposizione del gruppo (..."*Questo garage era lì, era a disposizione per*

quanto riguarda l'elemento di Palma di Montechiaro, la famiglia Palma di Montechiaro, ognuno aveva le chiavi"...- udienza 20 ottobre 1997), dall'altro egli stesso sottolinea la rilevanza del proprio ruolo anche in tale contesto, spiegando di aver curato personalmente l'esecuzione di un incarico affidato a lui dall'Avarello quale interlocutore più autorevole ed affidabile del clan (.."*Perché io, perché ero uno della famiglia, diciamo della famiglia con Calafato rappresentavo la famiglia di Palma di cui più fidati di Avarello Giammarco*"...-udienza 20 ottobre 1997).

Quanto all'utilizzo effettivo dei mezzi apprestati dal Benvenuto non sono stati acquisiti, in sede di perizia balistica e sopralluogo, dati certi alla stregua dei quali affermare l'identità tra le armi e l'autovettura indicate dal collaboratore e quelle presenti la mattina del 20 settembre 1990.

Infatti, rinviando sul punto all'esito delle perizie disposte:

- nessuno dei bossoli e proiettili repertati è con certezza riconducibile alla mitraglietta Scorpion, di cui ha parlato il Benvenuto (salvo ipotizzare che ad essa siano riferibili quelli danneggiati dalle fiamme o altri dispersi nella campagna);

- Benvenuto Giuseppe Croce non ebbe consapevolezza, al momento del trasporto delle armi, della identità delle pistole prelevate dal covo; solo a posteriori, una volta appreso della Beretta d'ordinanza abbandonata sulla macchina dal commando, giunse alla conclusione che si trattava di una delle pistole da lui fornite. Tale persuasione, frutto di un banale sillogismo, non esclude tuttavia ipotesi alternative, quali la circostanza che l'arma fosse già nel possesso dell'Avarello;

· sulla presenza dell'autovettura Golf GTD non esistono tracce di natura obiettiva, ma soltanto le dichiarazioni del Benvenuto Giuseppe e del Calafato Giovanni, concordi nel riferire dell'utilizzo dell'auto durante la fuga degli esecutori.

Entrambi hanno fornito indicazioni dettagliate circa le caratteristiche della vettura, ma non sanno precisare le modalità effettive della fuga, se qualcuno fosse presente sul luogo in cui furono abbandonate la Fiat Uno e la moto ad attendere i killers, se tutti costoro siano saliti a bordo della Golf ovvero solo alcuni: tale vaghezza trova spiegazione nella natura indiretta della loro conoscenza, riferendo entrambi informazioni apprese da altri, benchè dai diretti esecutori.

Poichè, come si è premesso, tale condotta non è oggetto di specifica contestazione, ma viene in considerazione per il significato che essa possiede quale ulteriore conferma della pregnanza ed infungibilità della posizione del Benvenuto all'interno del gruppo, l'indagine relativa a quest'ultimo aspetto non ha una autonoma rilevanza probatoria.

Va pure osservato che, per quanto secondario possa apparire nel contesto della decisione, va pronunciata l'assoluzione nei confronti del Benvenuto e dei coimputati condannati da quella parte di imputazioni ove si fa riferimento all'uso, alla detenzione ed al porto di "un mitra di marca e tipo non identificati", poiché le risultanze obiettive dell'indagine non consentono, se non per mere supposizioni, di identificare il predetto tipo di arma con quella che Benvenuto ha detto di avere prelevato dal covo.

Quel che contraddistingue la posizione dell'imputato Benvenuto Giuseppe Croce è la sua presenza costante nel corso

dell'intero sviluppo del proposito criminoso, dal mese di giugno sino alla vigilia dell'omicidio, attraverso la partecipazione ai momenti più significativi sotto il profilo della elaborazione del progetto esecutivo e della predisposizione dei mezzi.

Tale protagonismo appare connaturato all'importanza del ruolo gerarchico da lui occupato all'interno del gruppo, che peraltro egli stesso non ha mai cercato di nascondere.

Deve riconoscersi, perciò, rispetto al Calafato Salvatore, il carattere più pregnante del contributo dato dal Benvenuto alla maturazione dell'iniziativa delittuosa, avendo quest'ultimo partecipato ed influito sino all'ultimo alla fase organizzativa del crimine, che egli stesso doveva realizzare quale componente del gruppo di fuoco.

Poichè, come osservato, la parte più rilevante del materiale probatorio acquisito del corso del processo, relativamente alla ricostruzione dell'intera vicenda (non solo della sua personale) è rappresentata dalle sue dichiarazioni, deve dunque riconoscersi al Benvenuto l'attenuante di cui all'art. 8 Legge 203/91, per avere contribuito, dopo la dissociazione, a fornire elementi decisivi per la individuazione dei responsabili della fase deliberativa del delitto; comportamento peraltro riconosciuto anche in altri processi di cui il difensore ha prodotto la relativa sentenza.

Tuttavia, a parere di questa Corte, il positivo comportamento processuale non può di per sé soltanto giustificare la concessione delle invocate attenuanti generiche.

Infatti, connotato essenziale delle predette circostanze è la funzione di attenuare la pena da infliggere in concreto

quando la pena edittale, ovvero quella risultante dal calcolo di altre circostanze diminuenti, risulti nella specie *non equa*.

Nel caso del Benvenuto la pena base per il delitto più grave, con l'applicazione della diminuente speciale del citato art.8, anziché dall'ergastolo è costituita dalla reclusione da 12 a venti anni: escursione entro la quale il Giudice può esercitare il proprio giudizio di equità bilanciando le valutazioni proprie della gravità del delitto principale con la positività del comportamento processuale, pur intendendo quest'ultimo in senso autonomo rispetto al contributo offerto alla formazione della prova in questo ed in altri processi.

Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, può ritenersi provata la responsabilità di Benvenuto Giuseppe Croce, oltre che per il reato a lui contestato al capo a) della rubrica, anche per i reati dei capi successivi che hanno assunto funzione accessoria strettamente collegata all'esecuzione del progetto criminoso e pertanto riconducibile, secondo i principi ed i criteri applicabili in tema di dolo eventuale, all'elemento soggettivo di ciascun reato collegato.

Appare, invero, indiscutibile che un progetto criminoso di tal fatta prevedesse l'uso di qualsiasi tipo di arma di provenienza illecita e mezzi di locomozione di provenienza analoga anche diversi da quelli personalmente procurati dall'imputato; essendo infine prevedibile che gli esecutori materiali, in base alle emergenze valutate sul momento, possano in tutto o in parte disperdere le tracce dell'uso dei veicoli distruggendoli con il fuoco.

Valutate tutte le circostanze di cui all'art.133 Codice Penale, questa Corte ritiene equa l'applicazione della pena di anni dodici per il delitto più grave, richiamandosi in questa sede le considerazioni svolte sullo stesso punto circa la

posizione del coimputato Calafato Giovanni, con la quale appare opportuno commisurare il livello retributivo della pena in relazione ai profili rappresentati, da un lato, dalla qualificata condotta processuale e, per altro verso, dalla indiscutibile gravità del delitto.

Riconoscendo il vincolo della continuazione con gli altri reati contestati, la Corte ritiene che per essi debba essere irrogata, quale aumento ex art.81 Cod.Pen., l'ulteriore pena detentiva congruamente individuata in anni tre di reclusione per i reati in materia di armi, in mesi nove di reclusione per la ricettazione dei mezzi rubati, ed in mesi tre quella per l'incendio dei medesimi.

Alla condanna segue quella al pagamento delle spese processuali in solido con gli altri condannati Calafato Giovanni, Calafato Salvatore, e Gallea Antonio ed inoltre al pagamento in favore dell'Erario delle spese di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Conseguenza della condanna è anche l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione legale e dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Benvenuto Giuseppe Croce, in solido con gli altri condannati Calafato Giovanni, Calafato Salvatore, Gallea Antonio, va inoltre condannato in favore delle parti civili costituite, solidalmente tra loro, Corbo Rosalia e Livatino Vincenzo, al risarcimento dei danni materiali e morali da liquidarsi in separato giudizio dal Giudice Civile competente; nonché alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio che si liquidano in complessive Lire 12.610.000=, di cui Lire 11.000.000= per onorari di difesa.

14. La posizione di PARLA Salvatore.

Il nucleo del materiale probatorio acquisito a carico di Parla Salvatore, è rappresentato dalla chiamata di correità espressa dal Benvenuto Giuseppe Croce, il quale riferisce di aver appreso da Gianmarco Avarello, nell'estate del 1990, che Parla Salvatore era stato informato del progetto delittuoso ai danni del Livatino ed aveva manifestato il proprio consenso.

Tale colloquio sarebbe avvenuto nel mese di luglio, allorchè i due si trovavano nella tenuta di campagna di Montanti Giuseppe per discutere dell'uccisione di tale Ferraro Salvatore; in particolare Avarello avrebbe detto, rispondendo al Benvenuto, "..*tutto a posto, già abbiamo parlato sia con lui (Montanti Giuseppe, che era lì presente; n.d.r.), sia con PARLA, sono al corrente, tutto a posto.*"

Tale dichiarazione, avente natura di chiamata de relato (trattandosi, come osservato, di una informazione appresa dall'Avarello), rappresenta l'unico elemento attestante, in termini inequivoci, la partecipazione morale del Parla Salvatore alla fase deliberativa del delitto, da solo privo del riscontro estrinseco necessario ad integrare la prova del fatto contestato al Parla.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, infatti, essa è rimasta elemento isolato, benchè circondato da una ricca cornice di altri dati relativi alla personalità del Parla, alla sua appartenenza al gruppo "stiddaro" canicattinese, al suo ruolo in tale contesto ed alla natura dell'attività svolta dallo stesso in Germania, ove viene indicata la sua residenza e la sede dei suoi interessi.

Per tale motivo, pur ammettendo l'attendibilità intrinseca del Benvenuto, la sua chiamata rimane priva del supporto estrinseco necessario ad integrare la prova piena della penale responsabilità di Parla Salvatore in ordine al reato a lui ascritto.

Alla stregua delle risultanze dibattimentali, può ritenersi raggiunta la prova solo di una circostanza periferica rispetto al fatto-reato, ovvero dell'autorevolezza rivestita dal Parla nell'ambito del gruppo capeggiato dal Gallea Antonio, ma ciò non basta ad affermare la partecipazione morale dell'imputato alla fase ideativa-deliberativa del delitto, in qualità di codeterminatore o rafforzatore del proposito criminoso.

Infatti, secondo orientamento giurisprudenziale unanime, trarre tale conclusione dalla mera prova di un ruolo dirigenziale rappresenterebbe applicazione di una presunzione assoluta di colpevolezza del tutto incompatibile con il principio costituzionale di cui all'art 27, I comma, Costituzione.

Occorre, al contrario, verificare *in concreto* se, indipendentemente dalla titolarità astratta di poteri deliberativi, il singolo componente del gruppo li abbia di fatto esercitati, ponendo in essere un antecedente necessario rispetto alla verificazione dell'evento.

Nel campo del concorso morale, tale contributo potrà estrinsecarsi nella forma del mandato, dell'adesione al mandato altrui così come in quella della mancata opposizione o consenso tacito.

In quest'ultimo caso, tuttavia, poiché criterio distintivo rimane quello dell'efficienza causale rispetto alla commissione del fatto delittuoso, una manifestazione tacita o implicita di

adesione all'iniziativa altrui potrà assumere rilievo solo ove proveniente da colui al quale spetti il potere-dovere di esaminarle, autorizzarla ed interdirla, anche con l'imposizione di sanzioni in caso di disobbedienza.

Nel caso di specie nei confronti del Parla Salvatore non può dirsi raggiunta la prova di tale contributo, neanche nella forma del tacito consenso, dal momento che, nonostante il prestigio della sua posizione all'interno del gruppo, non sono emersi elementi alla stregua dei quali affermare che alla sua volontà fosse riconosciuto significato ostativo rispetto alle iniziative del clan.

Passando in rassegna il contenuto delle dichiarazioni rese sul conto del Parla dai vari collaboratori, ecco quanto emerge.

Benvenuto Giuseppe Croce (che anche nei confronti di questo imputato ha fornito la mole più cospicua di informazioni) ha riferito in ordine alla personalità del Parla, che egli conosceva direttamente, alla sua attività nonché alla posizione dallo stesso rivestita all'interno del clan, trovando puntuale riscontro nelle dichiarazioni rese da Schembri Gioacchino, Calafato Giovanni ed Ingaglio Diego.

Benvenuto riferisce di aver conosciuto Parla Salvatore attraverso Gianmarco Avarello, che glielo avrebbe presentato come persona appartenente al clan canicattinese incaricata di controllare l'andamento delle elezioni amministrative del paese: Avarello gli aveva detto anche che Parla abitava in Germania, dove trafficava in stupefacenti ad alto livello, e da cui veniva solo sporadicamente in Sicilia, dove aveva mantenuto alcuni appezzamenti di terreno. Perciò Benvenuto lo aveva incontrato solo due volte.

In particolare sono risultate convergenti sul punto le dichiarazioni che tutti i soggetti sopra menzionati hanno reso

in merito alla attività svolta dal Parla in Germania quale trafficante di armi; su questo punto Benvenuto Giuseppe Croce e Schembri Gioacchino sono stati in grado di ancorare tale circostanza alla conoscenza di un episodio specifico del quale hanno riferito in dettaglio.

Si tratta del viaggio compiuto da Calafato Salvatore ed Alletto Croce in Germania alla fine di giugno del 1990 destinato all'approvvigionamento di armi per il gruppo palmese.

Mentre Benvenuto riferisce quanto appreso dai due partecipanti al momento del loro ritorno in Sicilia, il racconto dello Schembri scaturisce dalla sua conoscenza diretta, essendo stato egli presente in Germania ed essendosi occupato di mettere costoro in contatto con il Parla.

In occasione di quel viaggio Alletto Croce e Calafato Salvatore avrebbero acquistato nella cittadina francese di St.Louise, tramite l'intermediazione del Parla, una partita di armi comprensiva di fucili a pompa e di mitraglietta tipo UZI, che lo Schembri avrebbe curato di far arrivare a Palma Montechiaro tramite un camionista.

Entrambi i collaboratori hanno riferito dell'incontro avvenuto a Dolmagnen tra Calafato Salvatore, Alletto Croce ed i tre palmesi "latitanti" in Germania, ovvero Puzzangaro Gaetano , Pace Domenico ed Amico Paolo così come entrambi hanno ritenuto che una delle armi acquistate in tale occasione sia stata poi utilizzata nel corso dell'agguato al giudice Livatino.

Tuttavia tale affermazione, come già osservato con riguardo alla posizione di Benvenuto Giuseppe Croce, non ha trovato positiva conferma nell'esito delle indagini balistiche eseguite sul materiale repertato sui luoghi, di cui non fanno

parte bossoli o proiettili esplosi da arma del tipo acquistato in occasione del viaggio.

Né i dichiaranti hanno affermato che il viaggio fosse destinato sin da principio all'acquisto di armi da destinare alla realizzazione di questo specifico delitto, né che Parla, incaricato di gestire il traffico quale intermediario tra i palmesi ed i fornitori, fosse consapevole di tale destinazione.

Entro gli stessi limiti devono intendersi le dichiarazioni rese sul punto dal Calafato Giovanni, che attribuisce all'intervento di Parla Salvatore e Schembri Gioacchino l'acquisto di una partita di armi alla quale sarebbe appartenuto un mitra M12 utilizzato nel corso dell'omicidio Livatino.

L'unico elemento certo scaturente dal confronto delle dichiarazioni rese è proprio la circostanza del viaggio, della trattativa e della sua definizione, nonché l'identità dei protagonisti di una vicenda dalla quale non è dato ricavare tuttavia un ulteriore elemento a suffragio dell'accusa mossa al Parla Salvatore.

Peraltro la circostanza che Parla si occupasse di traffici d'armi trova ulteriore conferma in un episodio riferito dal collaboratore di giustizia Ingaglio Giuseppe, esponente del gruppo degli emergenti della cittadina di Campobello di Licata.

Egli ha infatti riferito di aver partecipato, nell'ottobre 1991, all'acquisto di alcuni fucili a pompa destinati alla propria "famiglia" recandosi insieme ad Ingaglio Antonio presso la casa di campagna di Montanti Giuseppe, ove ebbe ad incontrare sia quest'ultimo sia il Parla Salvatore, lì in veste di venditori.

Prima di allora Ingaglio non aveva avuto modo di conoscere personalmente il Parla Salvatore, ma aveva sentito parlare di

lui dall'Avarello come di un componente del gruppo facente capo a Gallea Antonio.

Sull'appartenenza di Parla Salvatore al gruppo "stiddaro" canicattinese facente capo a Gallea Antonio, alle dichiarazioni concordi di tutti i collaboranti sentiti, devono aggiungersi gli elementi acquisiti con i verbali di prova di altri processi e che, a titolo di antecedente storico, hanno concorso alla pronuncia di sentenze di condanna ancorchè non ancora definitive (sentenza Alletto Croce+77; C.Assise Agrigento proc. N° 8/94 RGCA); né l'istruttoria dibattimentale ha condotto alla acquisizione di elementi atti a smentire risultanze siffatte, portando alla luce, per contro, la minima rilevanza del ruolo rivestito dal Parla nell'ambito del clan.

Tutti i dichiaranti, infatti, hanno riconosciuto il prestigio della posizione occupata dal Parla, esponente del livello di Montanti Giuseppe ed Avarello Gianmarco.

In proposito Benvenuto Giuseppe Croce ha dichiarato che il Parla Salvatore, insieme a Montanti Giuseppe, era il soggetto più rappresentativo del gruppo Parla-Montanti, un nucleo familiare a sé nell'ambito del clan canicattinese, alternativo rispetto al gruppo Gallea-Migliore, capeggiato dai Gallea e dall'Avarello.

Quale esemplificazione del potere decisionale di cui Parla e Montanti erano titolari egli ha riferito un episodio, relativo all'attentato progettato da Avarello ai danni di Collura Vincenzo, sospettato dall'Avarello di tramare un agguato ai loro danni; in tale occasione Parla Salvatore e Giuseppe Montanti avevano convinto Avarello a desistere dal proposito, rassicurandolo circa l'affidabilità del Collura dal quale nulla avevano da temere.

A parte tale vicenda, tuttavia, Benvenuto non ha parlato di un coinvolgimento costante dei due nelle singole deliberazioni, limitandosi ad affermare che il Parla condivideva la strategia offensiva previamente deliberata contro Cosa Nostra.

Altrettanto generiche sono le dichiarazioni rese da Calafato Giovanni, il quale ha ammesso l'appartenenza del Parla al gruppo di Canicattì, precisando tuttavia di non aver mai avuto a che fare personalmente con lui (.."era vicino a noi, ma io non ci ho avuto mai a che fare personalmente, diciamo.." - udienza 12 giugno 1990), di cui già aveva parlato Gallea Antonio riferendo del suo intervento sull'andamento delle elezioni comunali del 1989 o 1990, grazie al quale era stato eletto un sindaco gradito al gruppo (circostanza che conferma e specifica quanto riferito, in termini meno dettagliati, dal Benvenuto Giuseppe Croce).

Più circostanziate paiono le dichiarazioni rese da Schembri Gioacchino, soggetto *esterno* ad entrambe le organizzazioni in discorso e tuttavia *vicino* all'ambiente criminale "stiddaro", per aver conosciuto e frequentato, nel corso della sua permanenza in Germania, alcuni degli esponenti dei gruppi palmese e canicattinese.

Le sue informazioni in ordine alle dinamiche interne ed alla struttura gerarchica di tali clan traggono fonte dalle conversazioni con Puzzangaro Gaetano e Benvenuto Giuseppe Croce, frequentati durante la latitanza trascorsa dal primo presso l'appartamento di tale Puttirè Giovanni, nella cittadina tedesca di Mannheim, ove lo Schembri si recava a far visita al Puzzangaro quasi quotidianamente.

Dal Puzzangaro egli avrebbe appreso che Parla apparteneva al gruppo degli emergenti di Canicattì, di cui era uno dei

responsabili insieme a Gallea ed Avarello(*"...il PUZZANGARO diceva che il responsabile e Canicatti era il PARLA con GALLEA e Avarello"... - udienza 10 giugno 1997*); dall'insieme di quanto riferitogli dal Puzzangaro, inoltre, egli aveva maturato la persuasione che Parla Salvatore fosse uno dei mandanti del delitto del giudice Livatino.

A fondamento di tale convinzione stava, tra le altre circostanze appreso, l'episodio dell'incontro avvenuto tra Parla Salvatore ed i tre giovani palmesi (Puzzangaro, Pace ed Amico) nella cittadina di Dolmaghen, nel corso del quale, a detta del Puzzangaro, sarebbe stato decisa l'eliminazione del giudice (*.."PUZZANGARO mi disse spesso che fu lì che si decise un po' tutto della situazione"- udienza 10 giugno 1997*).

Cronologicamente Schembri ha collocato detto episodio un mese prima del viaggio compiuto da Calafato Salvatore ed Alletto Croce per l'acquisto delle armi, ovvero alla fine del mese di maggio 1990.

Schembri riteneva, inoltre, che Parla avesse partecipato alla deliberazione del delitto avendo interpretato in tal senso il rancore espresso dal Puzzangaro nei confronti del Parla Salvatore, il quale, dopo averlo "messo nei guai" si era disinteressato di procuragli ospitalità al momento in cui, dopo l'esecuzione dell'omicidio, egli era giunto da latitante in Germania (era stato infatti lo stesso Schembri a fornirgli appoggio logistico presso l'amico Buttichè):

> *..."perchè lo aveva messo nei guai e uno perchè era lui che gli doveva dare ospitalità, bensì non altre persone..." udienza 10 giugno 1997*

Entrambe le circostanze sopra riferite non possono ritenersi utilizzabili, sotto il profilo probatorio, quali elementi fondativi dell'accusa formulata nei confronti del Parla.

Posto che si tratta, come per il Benvenuto, di propalazioni accusatoria di fonte indiretta, esse soggiacciono al vaglio di una verifica ben più rigorosa rispetto a quelle scaturenti dallo stesso dichiarante, dovendosi controllare sia l'attendibilità del suo autore immediato (Schembri) sia quella della fonte originaria dell'accusa.

In ordine al primo aspetto, non sussistono elementi per discostarsi da quella valutazione di intrinseca attendibilità già più volte formulata nei confronti di questo collaboratore, al quale possono riconoscersi quella spontaneità, precisione e coerenza interne nelle quali si sostanzia il giudizio in questione; né può trascurarsi il peso che il suo contributo ha fornito al fine dell'individuazione dei responsabili, quali esecutori materiali, dell'omicidio del Livatino, essendo stata la sua collaborazione il primo elemento di conferma del riconoscimento effettuato dal teste Pietro Nava.

Quanto alla fonte della sua conoscenza ed all'occasione della stessa, è stata accertata la veridicità della circostanza relativa alla frequentazione tra Puzzangaro e lo Schembri durante l'autunno-inverno del 1990, confermata dallo stesso Benvenuto Giuseppe Croce, presente, talvolta, alle loro conversazioni.

E tuttavia le dichiarazioni dello Schembri non costituiscono valido riscontro alla chiamata del Benvenuto poiché, come vedremo, non può ricavarsi dalle stesse un dato obiettivo quanto piuttosto una mera opinione del collaborante.

Delle due circostanze sopra riferite, infatti, la prima, ovvero la visita del Parla ai tre palmesi, viene collocata da Schembri in epoca incompatibile logicamente e cronologicamente con i tempi dell'*iter criminis*, quali scaturenti dal convergere delle dichiarazioni di Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Giovanni.

Se, come riferito da questi ultimi, il momento ideativo deve collocarsi intorno alla metà del giugno 1990, allorchè Gallea Antonio comunica al Calafato la propria intenzione delittuosa, non è verosimile che almeno quindici giorni prima (ovvero alla fine del mese di maggio) i tre killers ne siano già informati da Parla Salvatore.

E ciò sia perché entrambi i collaboranti attribuiscono al Gallea la paternità primigenia dell'ideazione (che, in linea del tutto teorica, anche Parla Salvatore poteva maturare), sia perché gli stessi indicano nell'Avarello la persona che, per prima, avrebbe comunicato ai giovani il disegno delittuoso nei mesi di luglio-agosto, convocandoli in Sicilia e cooptandoli quali esecutori alla presenza del Benvenuto Giuseppe Croce (nella villetta di Playa di Licata; v. dichiarazioni Benvenuto Giuseppe Croce).

Sino a quel momento, peraltro, l'iniziativa era protetta dal più stretto riserbo, circolando solo tra i più fidati componenti dei due sodalizi, ovvero i "secondi" dei capi detenuti; la stessa cautela sarebbe stata osservata sino alle soglie dell'esecuzione, come precisa il Benvenuto riferendo del momento del trasferimento delle armi e della autovettura (allorchè, per la prima volta, Alletto Croce viene portato a conoscenza del proposito).

Se tale episodio non può dare fondamento alla affermazione dello Schembri in merito al ruolo del Parla quale mandante del

delitto, altrettanto inidonea deve ritenersi l'altra circostanza, relativa alle lamentele espresse dal Puzzangaro.

Infatti, indipendentemente dalla attendibilità di quest'ultimo, è evidente che il suo risentimento nei confronti del Parla nasce da un proprio convincimento, ovvero da qualcosa che non perviene alla dignità del fatto ma possiede la dimensione soggettiva dell'opinione.

Puzzangaro può avere ritenuto che Parla sia responsabile di quanto accaduto, nel senso che avrebbe concorso alla decisione dell'evento, ma non riferisce a Schembri fatti univocamente sintomatici in tal senso, tali non potendo essere, per i motivi sopra enunciati, quelli relativi all'incontro avvenuto con Parla nel mese di maggio.

Né la convinzione del Puzzangaro, così come riferita dallo Schembri, muta natura se congiunta a quanto dichiarato da Calafato Giovanni circa il risentimento di Antonio Gallea per il "voltafaccia" compiuto da Parla Salvatore nel rifiutare ospitalità ai killers latitanti (..Antonio Gallea... *l'ha commentato... come se avessero volrato le spalle, diciamo, queste cose qua..* - udienza 12 giugno 1997): tale commento, infatti, in capo al Gallea è astrattamente e logicamente configurabile indipendentemente dalla partecipazione del Parla al momento ideativo del delitto, essendo comunque suo dovere, quale partecipe del sodalizio anche se dimorante altrove, aiutare i compagni sino ai limiti delle proprie possibilità.

Entro tali confini doveva ritenersi attendibile la pretesa avanzata dal Gallea allorchè aveva creduto di poter affidare al Parla Salvatore la soluzione dei problemi relativi alla latitanza dei killers: costui infatti risiedeva stabilmente in Germania, laddove svolgeva traffici che gli fornivano ampie

disponibilità economiche e possibilità di reperimento di appoggi logistici.

Alla luce di tali considerazioni non può attribuirsi alla dichiarazione dello Schembri il valore di indizio sufficiente a confortare la chiamata di correo indiretta formulata dal Benvenuto Giuseppe Croce, che rimane pertanto isolata e priva di validi riscontri.

Per tali motivi non può dirsi integrata la prova della responsabilità penale del Parla Salvatore in ordine ai reati contestatigli con il decreto di rinvio a giudizio e pertanto nei suoi confronti va pronunciata l'assoluzione con formula conseguente.

15. La posizione di MONTANTI Giuseppe.

Molte delle considerazioni svolte riguardo a Parla Salvatore valgono anche in ordine all'imputato Montanti Giuseppe, la cui posizione in questo processo (ed in questa vicenda) è per molti aspetti assimilabile a quella del primo.

Entrambi infatti compaiono nelle dichiarazioni dei collaboranti solo episodicamente, al margine della scena, evocati da affermazioni non sempre formulate in termini di certezza.

Anche per Montanti, come per Parla, l'unica chiamata in correità di tenore univoco (ma di natura indiretta) viene espressa dal Benvenuto Giuseppe Croce, riferendo le parole usate da Gianmarco Avarello allorchè, nel mese di luglio-agosto del 1990, i due si trovavano nella tenuta di campagna del Montanti per discutere dell'uccisione di Ferraro Salvatore, esponente di COSA NOSTRA nella provincia di Caltanissetta.

In quella occasione, a domanda espressa del Benvenuto, Avarello avrebbe rassicurato l'interlocutore circa il consenso già manifestato da Montanti (nonchè da Parla) circa il proposito omicidario ai danni del Livatino:*"PEPPE è all'occorrente di tutto, ni parravu sia cu iddu che cu PARLA SALVATORE " diciamo queste sono le parole che GIAMMARCO mi ha detto..." (udienza 11 giugno 1997).*

Nel riferire tale episodio il Benvenuto ha fornito numerosi dettagli circa la collocazione della villetta di campagna del Montanti, precisando che essa si trovava all'uscita di Canicattì, a circa un chilometro dall'incrocio della strada che porta a Delia, al termine di una stradina bianca parallela alla statale; questa descrizione trovava positiva conferma nel rinvenimento, operato dai Carabinieri, di

una villetta nella disponibilità di Montanti Giuseppe in contrada Corriggi, nei pressi della strada provinciale che conduce a Delia (vedi deposizione Capitano Damiano).

A contorno di tale episodio stanno le dichiarazioni, spesso dettagliate, che Benvenuto ha fornito circa la personalità del Montanti e la sua operatività nell'ambito del gruppo stiddaro canicattinese, abbondantemente riscontrate sia dalle dichiarazioni di Calafato Giovanni, sia da quelle, meno specifiche, di Ingaglio Giuseppe, Iannì Simon e Riggio Salvatore.

Questi ultimi hanno riferito unicamente in ordine all'appartenenza del Montanti al gruppo capeggiato dal Gallea, indicandone la presenza alla riunione interprovinciale tenutasi a Marina di Ragusa nel settembre 1991, allorchè il Montanti partecipò quale rappresentante della famiglia di Canicatti (vedi Ingaglio Giuseppe udienza 11 aprile 1997).

Tale circostanza, peraltro, è stata riferita altresì da Benvenuto Giuseppe Croce, che ad essa ha attribuito valore esemplificativo del fatto che Montanti aveva preso il posto di Avarello dopo l'arresto di quest'ultimo.

Peraltro, che Montanti appartenesse al gruppo quale esponente di tutto rispetto è circostanza emersa chiaramente all'esito dell'istruttoria dibattimentale, poiché solidamente riscontrata dal convergere delle dichiarazioni di tutti i collaboratori sentiti in merito; inoltre essa è avvalorata dalla valutazione degli elementi di prova offerti dai verbali di altri processi in questo acquisiti (atti del processo celebrato a carico di Alletto Croce+77, più volte citato in precedenza)

In particolare Benvenuto Giuseppe Croce ha indicato nel Montanti uno dei personaggi più autorevoli della compagine

canicattinese, anche per ragioni di "anzianità" rispetto agli altri componenti del clan (gli attribuiscono infatti circa 38-40 anni); testualmente egli ha dichiarato che il Montanti aveva un ruolo di rilievo quale esponente più rappresentativo, insieme al Parla Salvatore, di uno dei due nuclei familiari esistenti all'interno del clan, ovvero il gruppo Parla-Montanti alternativo a quello Gallea-Migliore.

Egli aveva conosciuto il Montanti nel 1985, apprendendo che era persona in grado di fornire indicazioni circa l'identità degli uomini d'onore del clan mafioso avverso poichè taluni dei suoi ascendenti (nonno e zio) erano appartenuti a Cosa Nostra; riferisce della partecipazione del Montanti alla fase esecutiva di taluni delitti, quali l'omicidio di Alaimo ed il tentato omicidio di Mario Milano; nel primo caso lo stesso Montanti era stato tra i fautori dell'iniziativa, ritenendo Alaimo responsabile dell'uccisione del proprio fratello, Montanti Angelo.

In generale Montanti Giuseppe condivideva la strategia offensiva previamente deliberata contro Cosa Nostra, in esecuzione della quale tutti coloro che fossero ritenuti membri di quel sodalizio divenivano bersaglio obbligato del gruppo: tuttavia, come più volte ribadito dal collaborante, l'esistenza a monte di tale disegno criminoso escludeva l'assunzione di specifiche deliberazioni volte alla individuazione delle vittime, la cui eliminazione si riteneva semplice attuazione della strategia pattuita.

A parte tale adesione incondizionata alla linea "politica" del gruppo, Benvenuto ha riferito del potere decisionale rivestito dal Montanti Giuseppe esemplificandolo attraverso l'episodio relativo all'attentato ideato da Avarello ai danni di Collura Vincenzo, sospettato di tramare un agguato ai loro

dunque, tale progetto non sarebbe andato in porto a causa dell'opposizione manifestata da Paula Salvatore e Giuseppe Montanti, che, persuadendo Avarello dell'affidabilità del Collura lo avrebbero indotto a desistere dal proposito.

Precisando, su sollecitazione delle parti, che nessun omicidio commesso nell'ambito del clan era mai avvenuto contro la volontà di alcuno dei suoi componenti (quindi neanche contro l'avviso dei Montanti), Benvenuto ha ribadito la riconducibilità di tale circostanza non già al potere di veto esercitato da alcuno quanto piuttosto al fatto che ogni delitto era ispirato da una logica comune di guerra a Cosa Nostra.

Calafato Giovanni ha descritto Montanti Giuseppe come uno dei componenti più importanti del clan camicattinese, al pari di Gallea ed Avarello, ed in considerazione di tale prestigio lo ha compreso tra coloro che erano a conoscenza del proposito di uccidere il giudice Livatino:

"..come penso io, penso che lo sapeva, gliene avevano parlato, però non mi ricordo il particolare....Peppe diciamo era conoscitore delle discussioni, diciamo, tutto il fatto che... era conoscitore delle discussioni nostre, perché è la stessa cosa, come era AVARELLO era, diciamo, MONTANTI Giuseppe.." (udienza 12 giugno 1997).

Come può ricavarsi dal tenore testuale delle parole usate, Calafato non ha posto una circostanza ben definita a fondamento di tale affermazione, esprimendola in termini di supposizione o intuizione tratta dal fatto che *"Peppe era la stessa cosa di Avarello"*.

A seguito di contestazione, confermando quanto detto in precedenti occasioni, Calafato dichiarava: *"mi risulta che*

Gianmarco AVARELLO parlò con Giuseppe MONTANTI dell'omicidio del Giudice", senza tuttavia spiegare in base a cosa gli constasse tale circostanza.

Dietro ulteriore contestazione Cilafato indicava in Gallea Antonio la fonte della sua informazione, dicendo che egli si lamentava del comportamento di Montanti che dopo "*essere stato informato o avere acconsentito alla decisione di uccidere il Giudice LIVATINO, non era intervenuto presso i suoi cugini PARLA, perché fornissero il sostegno richiesto*".

Nel valutare l'insieme di tali dichiarazioni appare preponderante l'incostanza del Calafato, che solo dopo reiterata sollecitazione ammette di ricordare la circostanza delle doglianze espresse da Gallea, essendosi trincerato, sino a quel momento, dietro reiterati "non ricordo" in ordine alla fonte della propria conoscenza.

Tale discontinuità, apprezzabile sia nel raffronto tra le precedenti dichiarazioni e la deposizione dibattimentale, sia all'interno di quest'ultima, rende incerto il risultato del suo esame, dal quale non pare di poterni ricavare un valido elemento di riscontro a conforto della chiamata del Benvenuto Giuseppe Croce.

Ciò che prevale, infatti, nel contesto complessivo dell'esame, è l'incertezza del Calafato circa l'origine della sua affermazione ("Montanti sapeva"), formulata per lo più in forma di mera opinione personale o supposizione ("penso che Montanti sapesse") di cui non è stato in grado di indicare il fondamento obiettivo se non dopo faticosa contestazione ("le lamentele espresse da Gallea Antonio").

Né può riconoscersi valenza univoca ad altri profili del racconto reso dal Calafato Giovanni, quali la circostanza che Montanti si sia premurato di fornire appoggio logistico a

Domenico Pace durante la sua latitanza nel periodo immeditamente successivo al delitto, mettendogli a disposizione la casa di un amico nella campagna di Sommatino ovvero il fatto che Montanti fosse convinto, così come Gallea, della simpatia nutrita dal giudice verso la corrente dei Di Caro.

Si tratta, in entrambi i casi, di aspetti di contorno rispetto all'oggetto specifico della prova che attiene alla esistenza di un contributo causale volontario posto in essere dal Montanti nella fase ideativa ed organizzativa del delitto: essi sono altrettanto compatibili con l'ipotesi accusatoria ("Montanti sapeva e consentiva") così come quella contraria, non esistendo un rapporto d'inferenza obbligato tra queste circostanze e quella da provare.

E' ben possibile che Montanti, come qualsiasi altro componente del clan, si sia adoperato per fornire un rifugio al Domenico Pace anche senza essere stato informato a priori del proposito delittuoso; così come è possibile che egli condividesse i sospetti del Gallea nei confronti del Livatino e pure non ne avesse mai immaginato l'eliminazione.

Quand'anche, in definitiva, voglia ritenersi più verosimile, stante il suo prestigio, che egli fosse consapevole del proposito delittuoso, non si ravvisano fatti obiettivi ai quali ancorare quella che diventa una mera presunzione scaturente dalla posizione qualificata che il Montanti occupava all'interno del clan.

Come già ribadito, un'impostazione di questo genere (la cosidetta "responsabilità per posizione") contrasterebbe con il principio costituzionale di cui all'art 27 I comma Cost., in ossequio al quale la responsabilità penale non può essere estesa automaticamente a quei componenti di un'associazione

per i quali non venga provato un apporto causale e consapevole alla commissione del fatto-reato.

In definitiva, dall'esame del quadro probatorio sopra richiamato, non può ritenersi acquisita la prova certa di una sua partecipazione morale alla fase deliberativa-organizzativa del delitto, non potendosi intendere in tale senso la circostanza, emersa invece con chiarezza, della sua autorevolezza all'interno del clan, dello spessore della sua personalità criminale, sia quale componente operativo allorchè partecipava alla fase esecutiva di omicidi, sia quale titolare di poteri decisionali e rappresentativi.

Tuttavia questi dati non possono essere confusi con il fatto specifico del suo contributo causale alla realizzazione del delitto, essendo utilizzabile in tal senso, non senza incertezza, soltanto la chiamata del Benvenuto Giuseppe Croce.

Quest'ultima presenta peraltro dei profili di debolezza intrinseca, sia perché trattasi di una dichiarazione de relato, sia perché il contenuto di essa si limita ad attribuire al Montanti una sorta di tacito consenso, nulla aggiungendo in merito alla portata efficiente dello stesso, per affermare la quale è necessaria la prova dell'imprescindibilità del suo consenso in ordine alle singole iniziative del gruppo.

Nessuno infatti ha attribuito ai Montanti poteri ostativi o autorizzativi rispetto ai vari delitti.

Anche Benvenuto, allorchè racconta l'episodio relativo all'agguato mancato ai danni di Collura Vincenzo, non descrive questo come esemplificazione di una regola generale, né giunge ad escludere che Avarello potesse attuare comunque il suo proposito, anche contro l'avviso del Montanti.

In quel caso, infatti, sembra che Avarello abbia desistito non già perché costretto all'obbedienza della gerarchia

(peraltro abbastanza vaga riguardo al Montanti), piuttosto piuttosto perché persuaso dai consigli di coloro che, quali componenti più anziani e quindi più esperti di lui, erano in grado di valutare l'effettiva pericolosità del bersaglio individuato dall'Avarello.

Tale chiamata, dal significato non propriamente univoco, non trova conforto nelle altre risultanze processuali, poiché, come già osservato, esse attengono in generale alla personalità del Montanti mentre Calafato Giovanni, unico a rendere dichiarazioni più precise e comunque frutto di relazioni de relato, esprime una mera supposizione disancorata da riferimenti fattuali ben definiti.

L'uccisione del Giudice, inoltre, non era ricompreso nel generico programma delittuoso di eliminare i componenti delle fazioni avverse, essendo necessaria (così come avvenne) una specifica spinta ideativa e deliberativa.

In base a tali considerazioni non può dirsi integrata la prova della responsabilità penale del Montanti Giuseppe in ordine ai reati contestatigli con il decreto di rinvio a giudizio e pertanto nei suoi confronti va pronunciata l'assoluzione con formula conseguente.

P. Q. M.

1 - Visto l'art. 533 C.p.p.

DICHIARA Benvenuto Giuseppe Croce colpevole dei delitti ascrittigli con il decreto di rinvio a giudizio del 28.3.1996, escluso il riferimento ad "un mitra di marca e tipo non identificati" ai capi b), d), e), g) e, applicata la diminuente di cui all'art. 8 Legge n°203/91 e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni sedici di reclusione;

DICHIARA Calafato Giovanni colpevole dei delitti ascrittigli con il decreto di rinvio a giudizio del 7.11.1996, escluso il riferimento ad "un mitra di marca e tipo non identificati" ai capi b), d), e), g) e, applicata la diminuente di cui all'art. 8 Legge n°203/91 e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni diciotto di reclusione;

DICHIARA Calafato Salvatore colpevole dei delitti ascrittigli con il decreto di rinvio a giudizio del 7.11.1996, escluso il riferimento ad "un mitra di marca e tipo non identificati" ai capi b), d), e), g) e, applicate le attenuanti generiche valutate equivalenti alle aggravanti contestate e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni ventitre di reclusione;

DICHIARA Gallea Antonio colpevole dei delitti ascrittigli con il decreto di rinvio a giudizio del 7.11.1996, escluso il riferimento ad "un mitra di marca e tipo non identificati" ai capi b), d), e), g) e, ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena dell'ergastolo;

2 - Visti gli artt. 29, 32, 36 Codice Penale

APPLICA a tutti i condannati le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai Pubblici Uffici e dell'interdizione legale, nonché, nei confronti del solo Gallea Antonio e con spese a suo carico, la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, per estratto, mediante affissione nei Comuni di Caltanissetta, Favara e Canicattì, nonché sui quotidiani IL GIORNALE di SICILIA e LA SICILIA.

3 - Visto l'art.535 c.p.p.

CONDANNA Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni, Calafato Salvatore e Gallea Antonio, solidalmente tra loro, al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quelle del proprio mantenimento durante il periodo della custodia cautelare

4 - Visto gli artt. 539 e 541 c.p.p.

CONDANNA Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni, Calafato Salvatore e Gallea Antonio, solidalmente tra loro, al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio che si liquidano in complessive Lire 12.610.000= di cui Lire 11.000.000= per onorari;

5 - Visto l'art.530, 2° comma, c.p.p.

ASSOLVE Montanti Giuseppe e Farla Salvatore dai delitti come loro ascritti nel decreto di rinvio a giudizio del 7.11.1990 per non avere commesso il fatto.

6 - Visto l'art.530, 2° comma, c.p.p.

ASSOLVE Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni, Calafato Salvatore e Gallea Antonio dai delitti indicati alle lettere b), d), e), g) dei rispettivi decreti di rinvio a giudizio solo con riferimento ad "un mitra di marca e tipo non identificati" perché il fatto non sussiste.

Visto l'art.544, 3° comma, c.p.p.

fissa in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Caltanissetta, il 4 aprile 1998

IL GIUDICE estensore
Dr.ssa Raffaella POGGI

IL PRESIDENTE coest.
Dr. Luigi RUSSO

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dott.ssa Daniela Natale)

Depositata nella Cancelleria della
Corte di Assise di Caltanissetta
Addì 23-10-1998
IL CANCELLIERE

NOTA: La motivazione della sentenza è stata per la maggior parte redatta dal Giudice a latere Dr.ssa Poggi; il presidente Dr.Russo ha curato la trattazione delle parti di carattere generale (paragrafi da 1 a 4) e la sola revisione delle parti rimanenti.

IL PRESIDENTE
Dr.Luigi RUSSO

ATTI PRIVATI O GIUDIZIARI

Ricevuto dalla Cancelleria del Tribunale di Caltanissetta

1630000

REGISTRATO A CALTANISSETTA

il 23 OTT. 1999

N. 994 Mod. 1/1 Vol. 1C

esatte lire 1630000 all'atto 1493 anno

IL DIRETTORE ASSOCIATE

1630000

1630000

30. 3. 99